# TRATTATO

DI

# PENALITÀ SPECIALE

SECONDO

LE LEGGI DELLE DUE SICILIE

PER

ERRICO PESSINA

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI CLASSICI ITALIANI
Vico primo Montesanto num. 22.
1859.

# INTRODUZIONE

## DELLA CLASSIFICAZIONE DEI REATI

### § 1. *Avvertenza preliminare.*

Oggi egli è riconosciuto che la legislazione penale debbe presentare come un sistema di reati, e di pene per poter formare due gradazioni parallele per gli uni e per le altre. E però vien data grande importanza alla classificazione dei fatti criminosi. Noi non enunciamo di nuovo la classificazione da noi posta nella Propedeutica; ma ci limitiamo a seguirla; e però solo fa duopo tener conto delle varie classificazioni che la storia del Diritto patrio ci appresenta.

### § 2. *Nozioni storiche.*

Nelle antiche legislazioni non si è presentata una classificazione dei reati, enumerandosi piuttosto l'una dopo l'altra senza ordinamento le varie specie di malefizio. È ciò soprattutto si avverò pel Diritto Romano ove le varie *leges* si succedeano le une alle altre. I giureconsulti guardando al procedimento ne trassero la duplice divisione dei *delicta privata* e *crimina publica* e dei *crimina ordinaria* ed *extraordinaria*. Ma con lo spegnersi delle *quaestiones perpetuae* e col tramutarsi la giurisdizione straordinaria in ordinaria non che con l'ampliarsi il senso delle *leges* mercè le posteriori costituzioni degli imperatori, ri-

mase in vigore la sola distinzione dei *delicta privata* e dei *crimina pubblica* come fondamento di una classificazione non più nel senso del procedimento ma del valore giuridico delle azioni criminose. E questa distinzione si conservò nell'antico Diritto per opera dei giureconsulti come dogma comune (1). Una seconda divisione sorse con le leggi canoniche cioè quella dei *delicta ecclesiastica* e dei *delicta civilia* o *saecularia* (2). Nelle legislazioni moderne al bisogno di riunire in un volume o Codice le varie determinazioni penali si aggiunse quello della classificazione che nemmeno si era appalesato negli antichi scrittori i quali esponeano ne'loro trattati la materia dei vari delitti per ordine alfabetico o ad arbitrio,come ne è pruova il Libro quinto delle Sentenze del Claro, il Trattato dei delitti e delle pene di Francesco de Angelis, quando non seguivano come fece il Mattei l' ordine dei due libri XLVII e XLVIII del Digesto.

La prima classificazione apparve pertanto tra noi con la legge del 1808. Essa pose le due categorie fondamentali dei delitti contro la società e dei delitti contro gl' individui. Nella prima allogò i fatti criminosi che ledono la sicurezza esterna dello Stato, quelli che ne attaccano direttamente l' ordine e la sicurezza interna, quelli che turbano indirettamente lo Stato cioè le violenze pubbliche gli abusi di potere i delitti contro il culto, e contro la salute pubblica, contro la proprietà dello Stato e il pubblico credito. Nella seconda allogò poi gli omicidii semplici o qualificati, le ferite e le ingiurie reali o verbali, i delitti di lussurie e i delitti contro le proprietà dei privati cioè il furto e la falsità privata, la quale abbracciava oltre al falso delle private scritture la frode, la calunnia, la falsa testimonianza, la corruzione dei testimoni.

Medesimamente il Codice del 1812 divise i vari reati nei due ordini di *reati contro l'interesse pubblico* e *reati contro i particolari*. Nella prima categoria si comprendeano poi le specie seconde dei delitti contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, dei delitti contro le costituzioni del regno, e di quelli che ledono

(1) Jul. Clar. Sent. § 1.
(2) L. c. ibid.

la pace pubblica come a dire il falso, l'abuso del potere, gli abusi degli ecclesiastici, la ribellione, la violazione delle leggi di polizia civile sulle associazioni sulla vagabondità ed improba mendicità. La seconda categoria poi si suddivideva in reati contro le persone e reati contro le proprietà, ai primi appartenendo l'omicidio, la minaccia, la ferita, la percossa, gli attentati a' costumi, l'arresto illegale, il sequestro di persone, la violazione dello stato civile, della condizione de' minori, e la falsa testimonianza la calunnia la ingiuria, a' secondi appartenendo il furto il fallimento lo scrocco ed altre frodi.

## § 3. *Diritto vigente.*

Il nostro Codice fa tesoro delle precedenti partizioni ma ne pone una tutta propria. Già la distinzione tradizionale dei malefizi in pubblici e privati vi si è trasfusa, essendo, secondo esso, privati quei reati che offendono l' individuo o la famiglia e pubblici tutti gli altri. Oltre questa implicita distinzione la classificazione del nostro Codice è quella di porre otto categorie fondamentali di reati suddividendo ciascuna di esse nelle specie sottordinate. Eccone il quadro.

I. *Reati contro la religione.* ( Sacrilegio, furto di cose sacre, proselitismo, scandalo, bestemmia ).

II. *Reati contro lo Stato.* Questa categoria, è suddivisa in altre due:

1) contro la sicurezza esterna cioè delitti di alto tradimento o lesa nazione.

2) contro la sicurezza interna dello Stato ( attentato e cospirazione contro il Principe o la sua famiglia, o contro la forma del Governo, guerra civile, sedizione, provocazione a' reati politici, ingiuria al Governo, occultamento sciente di tutti questi reati).

III. *Reati contro la pace pubblica,* ( violenze pubbliche e minacce ).

IV. *Reati contro l' amministrazione della giustizia.* Questa categoria si suddivide in cinque specie :

*1*) Invasione, da parte del privato, della pubblica autorità (usurpazione di titoli e funzioni, ostacoli al libero esercizio degli altrui diritti, uso privato dei mezzi della pubblica autorità),

*2*) ribellione per oltraggi e violenze contro i depositari dell' autorità o della forza pubblica,

*3*) calunnia e falsa testimonianza,

*4*) abusi del potere pubblico (concussione o corruzione dei pubblici ufiziali, vendizione di fumo e reati dei difensori, malversazione dei pubblici funzionarii, reato dell' annona e frode sulle proprietà pubbliche, eccesso di potere sia contro l' interesse pubblico sia a danno dei privati, rifiuto di servigio legalmente dovuto, reati degli ufiziali dello stato civile),

*5*) violazione dei pubblici archivi dei luoghi di pubblica custodia e dei pubblici monumenti.

**V.** ***Reati contro la fede pubblica*** cioè falsità, e dividesi questa categoria in quattro specie:

*1*) falso nummario,

*2*) falsità sulle carte sui bolli e sui suggelli dello Stato non che sulle carte bancali o atte ad esigere pagamenti dal pubblico erario,

*3*) falsità nelle scritture pubbliche o private o in attestati di pubblici ufiziali o ufiziali sanitari,

*4*) falsità innominata che comprende ogni falso diverso dalle altre specie.

**VI.** ***Reati contro l' interesse pubblico*** (vagabondità, improba mendicità, adunanze illecite, violazione dei regolamenti e delle leggi sulla stampa, reati relativi alle case da giuoco di azzardo o di private lotterie, o prestito a pegno e reati contro l' industria).

**VII.** ***Reati contro l' ordine delle famiglie.*** Questa categoria dividesi in tre specie:

*1*) violazione dei doveri scambievoli degli individui e delle famiglie (adulterio, bigamia, lenocinio),

*2*) violazione della pace e dell' onore delle famiglie (stupro violento, ratto, attentato al pudore),

3) reati contro lo stato civile (supposizione o soppressione di parto).

VIII. *Reati contro i particolari.* Questi si suddividono in due specie.

1) reati contro gl'individui (omicidii, ferite e percosse, ingiurie, occultazione dei reati di sangue, procurazione di aborto, spaccio di sostanze nocive, abbandono o esposizione di un fanciullo),

2) reati contro le proprietà (furto, usurpazione e frode, incendio ed ogni altro guasto e danno o deterioramento).

## § 4. *Ordine della nostra esposizione.*

Noi abbiam posto nella Propedeutica (§ 20) una classificazione dei reati desunta dalle norme razionali del Diritto; questa medesima seguiremo nella esegesi del nostro Diritto positivo con quelle modificazioni che per l'indole speciale di questo sono inevitabili. Epperò divideremo in due libri la nostra trattazione. Nel primo ci occuperemo dei reati contro il Diritto individuale. Nel secondo ci occuperemo dei reati contro il Diritto sociale. Ciascuno di questi libri verrà poi suddiviso nelle trattazioni seconde, ed ordinato giusta il bisogno della scienza e della pratica insieme. E se cominciamo dai reati contro l' individuo ciò avviene perchè fra i reati contro la società ve ne ha taluni che non possono intendersi senza che si conosca la loro indole fondamentale di essere già reati contro l'individualità, come per es. l'offesa alla persona del Principe, l' offesa al depositario dell'autorità pubblica, la sottrazione del pubblico danaro, reati nei quali si congiugne l'elemento individuale con l'elemento sociale.

# LIBRO PRIMO

## REATI CONTRO L'INDIVIDUO

## CAPO PRIMO

### Reati contro la persona

#### SEZIONE PRIMA — DELL' OMICIDIO (1).

#### § 5. *Cenni preliminari.*

Vi ha dei reati di cui torna superfluo il dimostrare l' intrinseca opposizione al Diritto, e tra questi è per appunto l'omicidio che i Romani diceano *singulare et nefarium facinus*. Anzi esso è il più grave dei reati posto in raffronto il diritto dell'uomo

(1) *Bibliografia dell' Omicidio* — *Gribaldi* Tractatus de omni genere homicidii — *Caballi* Tractatus de omni generc homic. (con lo *Resol. Crim.* Ven. 1672) — *Harpprecht* Diss. de homic. (Tub. 1606 — *Muller* Diss. de homic. (Argentor 1608) — *Muller* De hom. a plur. comm. (Jen. 1690) — *Willemberg* De homic. per errorem in person. commisso (Dantzig. 1720) — *Winkler* Comm. ad L. Corn. de Sic. (Hal. 1729) — *Mylins* De hom. a plur. comm. (Lips. 1741) — *Richter* De hom. (Ien. 1744) — *Weidler* de homic. (Viterb. 1750) — *Mantzel* De gradibus homicidiorum (Rost. 1754) — *Struvius* De homic. (nelle sue Dissert. n° 6) — *Gebauer* De homic. delicto apud veter. Germ. non capitali (Gott. 1763) — *Maier* Hist. jur. germ. antiqnissimi circa hom. (Jen. 1770) — *Linck* Diss. de hom. in volent. commisso (Alt. 1785) — *Gesterding* Dell' om. per errore di persona (ted. N. A. di D. Cr. III, 486) — *Klein* Dell' omic. secondo la legge francese del 1791 (ted. A. di D. Cr. I, 99) — *Witteween* Disss. ad loc. Cod. pœn. gall. de hom. (Gron. 1811) — *Birnbaum* sull' omic. commesso da molti (ted. Wurzb. 1815) — *Id.* Opinioni dei Romani sull' omicidio (ted. N. A. di D. Cr. XIV, 492) — *Egger* Snll' omicidio (Landshut 1817) — *Geradon* De homic. sec. jus hodiern. (Leod. 1823) — *Van Ekelen* Ad L. Corn. de Sic. (Lugd. 1824) — *Sanio* Obss. ad L. Corn. de Sic. (Regiom. 1827) — *Köstlin* Dottrina dell' omic. (ted. Stuttg. 1838) — *Abegg* Dell'omic. in persona del volente (ted. Arch. di D. Cr. N. Serie 1849, p. 434) — *Nicolini* Dei reati di sangue (uelle sue Quist. di Diritto).

alla conservazione della sua personalità fisica con ogni altro diritto. Se non che entro di sè stesso questo reato presenta una serie di gradi da quell' omicidio cui niuna pena debbesi apporre sino a quello che è atrocissimo e vuol esser punito con la più rigorosa delle pene.

Noi tratteremo la dottrina dell' omicidio dividendola in tre parti: cioè dell'*omicidio*, dei suoi *aggravamenti* e delle sue *escusazioni*, il qual metodo serberemo pure per gli altri reati.

## I. DELL' OMICIDIO IN SÈ STESSO

### §. 6. *Teorica dell' omicidio*

L' omicidio (*violenta vitae hominis ademptio*) non saprebbe diffinirsi meglio che risolvendone la parola nei suoi elementi: *hominis cœdes*. Nell' antichissimo Diritto Romano era detto *paricidium* (*a paris cœde*) (1). Ma più tardi questa voce fu adoperata in più angusto significato a denotare l' uccisione del congiunto. L' essenza dell' omicidio come maleficio venne determinata da' penalisti antichi come *violenta hominis cœdes ab homine patrata*, cioè come la distruzione dell' esistenza umana per opera di un altro uomo. Or se noi risolviamo questa essenza nei suoi elementi ci si porgeranno parecchie teoriche. Questi elementi sono quattro, come a dire *a*) una vita esistente *b*) una vita umana *c*) la distruzione di essa per fatto dell' uomo, *d*) la volontà di produrre la distruzione di una esistenza umana con quell'atto che si è compiuto.

I. Per rispetto alla vita esistente come necessaria materia in cui cade il reato di omicidio si può statuire le seguenti teoriche:

*a*) La uccisione del feto nell' utero materno non è *crimen homicidii* perchè non può dirsi vita quella che non si è segregata dall' alvo materno.

(1) *Qui hominem liberum dolo sciens morti duit paricidas esto.*

*b*) Uopo è di un essere che sia nato e nato vivente perchè la distruzione di questa vita possa dirsi omicidio.

*c*) La vita spenta non può esser materia di omicidio sicchè i colpi vibrati al cadavere non possono costituire, malgrado l' intenzione di uccidere, che il conato di cosa impossibile.

*d*) La vita affetta da grave infermità che senza una violenta distruzione avrebbe fra non lungo tempo menato al sepolcro è sempre materia di omicidio perchè il fatto violento ha tolto quel breve periodo di esistenza che pure sarebbe stato una vita.

*e*) Solo nella uccisione dei fanciulli appena nati la *vitalità* è un elemento essenziale perchè si abbia l' omicidio; sendochè la condizione del fanciullo nato non vitale non è vita ma apparenza di vita.

II. La condizione specifica della vita esistente è di appartenere alla specie umana per essere materia d' omicidio.

*a*) Qui si annoda la sentenza dei giuristi: *monstrosos partus sine fraude caeduntο*.Ma questa sentenza vuol'essere interpetrata in senso assai ristretto, cioè: dove sia nato della donna un essere che non abbia la forma umana (la quale si appalesa precipuamente nel capo) non vi può essere reato di omicidio.

*b*) Le condizioni anormali dello spirito non tolgono l' impronta della natura umana nelle sue forme generali, epperò l' imbecille, il demente, il furioso possono essere subbietto passivo di un omicidio.

III. Questa vita umana è materia d' omicidio quando vi è un fatto dell' uomo che la distrugge. Epperò:

*a*) Sebbene ordinariamente si uccida col ferire, o col percuotere, ciò non toglie che si usi altro mezzo che possa essere efficace a dar morte; cosicchè il gettar dall' alto un uomo, il farlo urtare in una parete col capo, il gettarlo nel mare, lo strangolarlo, ed anche ogni fatto ancora che negativo (come per es. il togliere gli alimenti ad un individuo dopo averlo posto nella impossibilità di averli per altra via) ed ogni fatto ancora che indiretto (come lo scavare un precipizio in un luogo ove si sa che un individuo dee passare di notte tempo) son fatti che cagionando la distruzione dell' esistenza costitui-

scono una uccisione. Il perchè nel Diritto Romano diceasi : *nihil interest an quis occidat vel causam mortis praebeat* (1).

*b*) Quante volte la morte non è derivata dal fatto che è stato operato dall' evento ancora che sia di poco posteriore al medesimo, ed ancora che il fatto si fosse compiuto con la volontà di uccidere non si avrebbe mai il reato di omicidio consumato dal delinquente.

*c*) Quando poi l' evento della morte non si è avverato, per aversi il conato ( sia perfetto, sia imperfetto ) dell' omicidio, è necessario ( oltre la volontà di uccidere ) o un fatto che potea distruggere l' esistenza dell' uomo o il cominciamento della esecuzione di questo fatto.

IV. Finalmente è mestieri della volontà speciale di distruggere l'esistenza di un uomo con un fatto proprio del delinquente per aversi l' omicidio. Di quì sorgono i teoremi seguenti:

*a*) Non basta l' *animus nocendi* in generale ma è necessario l' *animus necandi* nell' autore di quel fatto che ha cagionato la morte di un uomo perchè sussista il reato dell' omicidio volontario.

*b*) Non basta che sia volontario quel fatto che ha cagionato la morte, ma bisogna che lo si sia voluto *come mezzo per la distruzione di un altro uomo.* Colui che urta un altro e lo fa cadere in un fosso sicchè la caduta generi la morte, se ha voluto solo urtare potrà rispondere di questo fatto dell' urto ancorchè lo si aggravi per le sue conseguenze funeste ma non può rispondere di omicidio. E quì si porge un ampia gradazione tra il caso e la colpa, così avvisati in se stessi come nella loro mescolanza col dolo. Se si compie volontariamente un atto e da questo per conseguenza imprevedibile nasca la morte di un uomo , noi abbiamo che l' autore del fatto voluto, dove il fatto sia innocente, viene coperto dall'egida del caso,e dove il fatto è già un reato risponde di questo reato aggravato dalle contingenze funeste che sonosi avverate. Se si compie volontariamente un atto da cui nasca come conseguenza prevedibile la morte di un altro uomo noi

(1) L. 15 D. ad D. Corn. de Sicar.

abbiamo l'omicidio colposo laddove quell' atto è innocuo o al massimo è violazione di leggi di polizia, e dove poi l' atto sia già un maleficio abbiam pure un omicidio colposo ma come circostanza aggravante di un minor reato ed aggravante in una proporzione maggiore di quella che si avvera per il fatto illegittimo di cui la morte di un uomo è stata imprevedibile conseguenza. Dalle quali cose si desumono le seguenti norme. 1° L'autore volontario di un fatto lecito da cui nasce la morte di un uomo, è nella condizione del puro caso o della pura colpa a seconda che questa morte era conseguenza imprevedibile o prevedibile del fatto da lui voluto. — 2° L' autore del fatto illecito risponde sempre della morte di un uomo da esso derivata non nella condizione di *omicidio* nel rigor dei termini, ma nella condizione che questa morte diviene contingenza aggravatrice del suo fatto illecito, salvo la gradazione del più e del meno a seconda che la morte fu conseguenza prevedibile o imprevedibile del fatto illecito da lui voluto. Il che veniva espresso con quella sentenza: *danti operam rei illicitae imputantur omnia quœ praeter ejus intentionem eveniunt.*

*c*) Un' applicazione della dottrina del dolo si porge in quella sentenza comunemente accolta dagli antichi giuristi che l'errore sulla persona non toglie la volontarietà dell'omicidio (1). Imperocchè vi ha nel delinquente il proponimento di uccidere un uomo e vi ha nella realità un uomo ucciso e questo fatto è divenuto reale per quel proponimento. Il divario solo che cade tra il proponimento e l'evento è la individualità dell'ucciso. Ma questo divario non toglie che al fatto esteriore della uccisione abbia dato vita il proponimento interno della uccisione; la volontà è sempre causa dell'azione. Questa volontà di uccidere non sarebbe apparsa senza l' errore dell' intelligenza, ma con l' errore è apparsa come volontà di uccidere e ciò basta per darsi luogo al reato dell'omicidio (2).

(1) Questa dottrina è stata combattuta dagli scrittori della Teorica del Codice penale francese.

(2) Altro intanto è l'errore di persona nella coscienza del delinquente, altro è il fallir del colpo che vibrato ad un individuo ne ferisce un altro. Ma questo caso pure rientra nella regola che presiede al primo cioè che l' uccisione è figlia del proponimento di uccidere un uomo.

*d*) Non è necessario che si determini la causale per aversi un omicidio volontario, perchè la causale è il motivo, non la volontà stessa; è ragione e non cagione del proponimento criminoso.

## § 7. *Nozioni storiche.*

Nel Diritto Romano la teorica dell' omicidio porge due punti di vista. L'uno è quello del dolo che costituisce elemento essenziale dell'omicidio semplice; e questo fu la base della Legge Cornelia *de sicariis et veneficiis*. In questa legge l' elemento dell' intenzione preponderò su quello del fatto, imperocchè furon puniti come *sicarii* cioè come omicidi e quelli che uccideano e quelli che ferivano per uccidere e per sino quelli *qui cum telo ambulaverint occidendi animo*. In somma il principio romano per l'omicidio voluto era *eadem severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri* (1). La pena poi dell' omicidio era l' *aquæ et ignis interdictio* in persona del cittadino romano, e la morte in persona dello schiavo ; ma ai tempi dell' Impèro la pena fu la deportazione per gli *honestiores* e la *expositio ad bestias* per gli *humiliores* (2). Giustiniano infine disse: *Lex Cornelia homicidas ultore ferro persequitur* (3). L' altro punto di vista è quello dell' omicidio colposo che in prima era espiato con riparazioni pecuniarie giusta il dettato della legge Aquilia, e poscia ai tempi dell' Impero fu sottoposto a pena straordinaria (4).

Nel Diritto Germanico fu dato maggior peso allo evento della morte, avvisandosi l' omicidio come un danno cui si contrapponeva il guidrigildo. E questo si sarebbe perpetuato nei nostri instituti per la costituzione di Ruggiero : *qui de alto* che punì di morte l' omicidio colposo. Ma le teoriche romane ravvivate e l' influenza del Diritto Canonico che guardava nell'omicidio e il *consilium* e *l' eventus* con calcolo equilibrato (5) fecero sparire questa mostruosità. Federico secondo con la costituzione : *Pæ-*

(1) L. 1 pr. § 1; l. 3 pr. § 1. 2; l. 4. pr. D. ad L. Corn. de Sic.
(2) L. 3 § 5 D. ad L. Corn. de Sic.
(3) Inst. lib. IV, c. 18, n. 3.
(4) L. 7 D. ad Corn. de Su.
(5) L. 9 § 4, Caus. XXIII, qu. 5 — c. 6 § 1, n. 7, 12, 18. X, de hom.

*nam præcedenti* diede lieve pena all'omicidio colposo, e punì di morte con la costituzione: *Terminum vitæ* la volontaria uccisione dell'uomo. Riavvivato tra noi il tempo della barbarie per la giurisdizione baronale nei secoli posteriori a Federico II, si era venuto alla rilassatezza di punire l'omicidio con pena pecuniaria; ma reiterate Prammatiche vietarono un tale abuso e ritornarono all'antica dottrina del talione.

Se non che i penalisti italiani insegnarono che l' *homicidium simplex* non debbasi punir di morte, come l' *homicidium qualificatum*, ma con una pena minore (1). E per questa tradizione quella Legge del 1808 che punì di morte ogni omicidio fu costretta ad aprire la via con l'art. 5 ad una moltiplice quantità di attenuamenti. Il Codice del 1812 infine riconobbe doversi punir di morte l'omicidio qualificato, e l'omicidio semplice coi lavori forzosi.

### §. 8. *Diritto vigente*

I canoni fermati dalla nostra legislazione attuale intorno l'omicidio sono i seguenti:

1) L'omicidio è punibile quando è *doloso* o *colposo*.

2) L'omicidio doloso o volontario è punito col quarto grado dei ferri (art. 355 LL. PP.) (2).

3) L'omicidio volontario mancato è punito col secondo grado dei ferri nel presidio, l'omicidio volontario tentato col primo grado dei ferri anche nel presidio (art. cit. 2° comma).

(1) *Clar.* § hom. *Farinac.* qu. 179.

(2) Due decreti l'uno del 28 marzo e l'altro del 27 giugno 1823 aggiungono a tal pena quella dello allontanamento del condannato dal domicilio dei congiunti dell'offeso, sino a che non siesi ottenuto il loro consenso, a distanza non minore di trenta miglia e sotto la pena del 1. grado di prigionia, oltre il ritorno all'allontanamento dopo espiata questa seconda pena. Un decreto del dì 11 maggio 1833 dichiara doversi intendere per offesi i genitori o altri ascendenti dell'ucciso e i figli o altri discendenti, i fratelli e le sorelle in secondo grado i conjugi e gli affini nello stesso grado, ma gli affini durante il matrimonio — Ottenuta la discolpa la g. C. giudicatrice dovrà sciogliere dall'allontanamento (Circol. del 15 maggio 1820) — L'allontanamento per omicidio è applicabile anco quando trattasi di condanna a pena criminale per ferita o percossa grave volontaria da cui segue la morte (circol. 31 luglio 1824).

4) L' omicidio colposo commesso per disaccortezza, negligenza, imprudenza, disattenzione, o inosservanza de' regolamenti è punito col 2° al 3° grado di prigionia (art. 375 LL. PP.)

5) I fatti criminosi da cui segua la morte sono puniti come omicidii ancorchè la morte non sia stata l' intenzione del delinquente. E perchè la nostra legge viene a considerare pure l'omicidio come circostanza aggravatrice di reati minori, noi di ciò parleremo più partitamente nel ragionare dei medesimi (1).

## § 11. *Del suicidio* (2)

Come appendice al trattato dell' omicidio semplice noi crediamo doversi allogare la quistione della reità dell' omicidio commesso sulla propria persona. Non è alcuno che neghi essere il suicidio contrario all' ordine morale perchè l' uomo non può disporre della sua personalità che è parte essenziale di quell' ordine. Gli stessi stoici ammetteano il suicidio sol quando la conservazione della vita di un individuo non si potesse altrimenti ottenere che a discapito del principio morale. E allorchè apparvero le credenze cristiane fu pure riconosciuto come ingiunto, che l'uomo debba immolarsi per il bene degli uomini come il Cristo *qui factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis*. Ma fuori di queste determinazioni l' uomo non può con la sua attività fare abuso della forza in essa inchiusa e distruggere a talento quell'esistenza di cui egli non è

(1) Per ora accenniamo gli art. 362, 363, 364, 391, 404, LL. PP. ove si rinviene fermata questa dottrina.

(2) *Meermann* Diss. de autochiria (Lugd. Bat. 1704)— *Van Hasselt* Diss. de autoch. (Ultrai. 1722)— *Falckner* Diss. de autoch. (Nat. 1728)—*Gerhard* Diss. de crim. et pun. propriicidi (Jen. 1738) — *Wrisberg* Diss. de eo quod justum est circa autoch. (Gott. 1740) — *Winkler* Tract. de mortis volunt: prohibitione ac paenis (Ligi. 1775) — *Kueppel* Del suicidio (sed. Era 1790 8) — *Emmen* De suicidio (Gron. 1782)— *Kunz* Diss. de autoch. (Prag. 1813)— *Hermann* De autochiria et philos. et ex leg. roman. consider. (Lips. 1819) — *Pilwitz* De animi ad autoch. persuas. ejusque poena (Lips. 1821)—*Staeudlin* Storia delle dottrine e opinioni sul suicidio (ted. Gott. 1824) — *De Loez-Corwarem* De volunt. sui nec. (Leod. 1827) — *Ophoven* De propriic. phil. et sec. leg. rom. spectato (Leod. 1828)—*Wynmalen* De autoch. (Lugd. Bat. 1829)— *Waechter* Revisione della dottrina del suicidio (ted. N. A. di D.Cr. t. X, p.72, 216, 634) — *Falck* Studi sul suicidio (ted. ibid. t. XI, pag. 143) —

stato cagione. E quando converge quest'attività contro quel suo diritto all'esistenza cui non può rinunziare e che costituisce un dovere giuridico infrange il Diritto. Le teoriche individualistiche del secolo passato non poteano ravvisare che l'uomo ha un diritto sacro come d' innanzi agli altri così d'innanzi a sè stesso. E nel dominio della penalità guardandosi la punizione dal lato della intimidazione logicamente diceasi non doversi punire il suicida perchè niuna pena può temere chi non teme la morte. Ma quando si riconosce l'assolutezza intrinseca dei dettati del Diritto, quando si riconosce che la punizione ha per ragione concreta di apparizione il male avvenuto non già il male possibile ad avvenire, ed ha per iscopo la riaffermazione della giustizia violata, non si può non riconoscere che il suicidio è innanzi al Diritto un malefizio. Solamente vuolsi notare che quando il suicidio è consumato manca la possibilità fisica di punirlo perchè manca il subbietto della punizione; ma questa impossibilità di punire non toglie la essenza criminosa del fatto. Nè si dica che ordinariamente il suicida commetta la sua azione in uno stato di demenza, perocchè dove veramente si avesse per fatto la mania suicida mancherebbe in tal caso il reato per condizione psicologica dell' agente, ma non si potrebbe dire che in sè stesso il suicidio non ha nulla di ciò che è necessario a costituire un reato di omicidio. Sicchè colui che senza essere in uno stato di demenza si toglie la vita uccide un uomo uccidendo sè stesso e con ciò viola il dettato del Diritto come ogni altro omicida. Dalle quali cose si desume che la società giuridica riconoscendo nel reato dell' omicidio alcun che di punibile non può non ricoscere l' intrinseca reità e punibilità del conato di suicidio.

Se poi ci rivolgiamo alla storia del Diritto, la legge romana già ravvisava nel suicidio il delitto punibile perchè l' uomo non appartiene a sè stesso ma allo Stato secondo lo spirito della civiltà romana: epperò punivasi il servo che tentasse di uccidersi, punivasi il militare che tentando di uccidersi toglieva la sua forza alle forze dello Stato, e si puniva con la confisca colui che accusato di pubblico delitto si fosse ucciso di propria mano se

non che un attenuamento di pena era dato a colui *qui impotentia doloris, aut tædio vitæ, aut morbo. aut furore, aut pudore mori maluit* (1). — Nel Diritto Canonico si insegnò che il suicida *est vere homicida cum se interficiendo innocentem hominem interfecerit*; onde si negarono le preghiere al suicida; e solo fu eccettuato colui che in un eccèsso di malattia si uccidesse (2). A questa tradizione si rannodarono soprattutto i giureconsulti; e Giulio Claro sentenziò che il conato di suicidio è punibile con la stessa pena dell'omicidio volontario (3).

Nella nostra legislazione del 1819 noi non troviamo enunciata la parola del *suicidio*; tranne che vi ha un Decreto del 10 ottobre 1826, con cui si nega la sepoltura ai suicidi. Intanto non crediamo che fosse stato mestieri di enunciazione; perchè il suicidio è l'omicidio di sè stesso,epperò è una specie compresa nel genere di omicidio. Sicchè quando il legislatore ha punito il conato di ogni omicidio volontario ha implicitamente punito il conato del suicidio; nè con ciò si verrebbe a creare per interpetrazione un reato , perocchè una tale interpetrazione non è induzione analogica, ma pura deduzione sillogistica dal genere alla specie.

## II. DELL' OMICIDIO QUALIFICATO.

### § 10. *Partizione della materia.*

Gli omicidii sono *qualificati* quando al fatto principale che debbe esser sempre l'omicidio volontario si congiugne una condizione di aggravamento, la quale o mette radice nelle specialità personali dell' uccisore ovvero nelle specialità materiali dell'uccisione. Nella legislazione positiva troviamo quattro specie di omicidio qualificato come a dire il *parricidio*, l'*infanticidio*, il *veneficio*, l'*assassinio*.

(1) L. 23 § 3 D. de aedil. ed.— L. 6 § 7 D. de re milit. — L. 3 D. de bonis eorum qui ante sentent. mort. sibi consciver. — Paul. Sent. V, 12, 1.
(2) Caus. 23 Qu. V. Can. 9-18.
(3) Clar. Sent. V.

## § 11.—A. *Del Parricidio* (1).

Il parricidio ha per essenza che all'uccisione si aggiunge un legame di parentela tra l'uccisore e l'ucciso. Esso può distinguersi in *parricidio proprio* e *parricidio improprio ;* il primo consiste nell'uccisione di un ascendente, e può avvisarsi come il più grave degli omicidii , l'altro consiste nell' uccisione di un prossimo congiunto. Nel Diritto Romano la *Legge Pompeia de Parricidiis* estese il reato di parricidio alla uccisione di fratello o sorella, di cugino o cugina, di zio o zia, di marito o moglie, di genero o nuora, di suocero o suocera , di padrigno o matrigna, di figliastro o figliastra, di patrono o patrona e di figlio o figlia per opera della madre (2). All'antica pena del *culleus* per il parricidio proprio fu sostituita da Adriano quella della *condemnatio ad bestias.* Ma secondo Paolo la pena dei parricidi fu anco il vivicomburio che applicavasi pure ai *conscii* (3). Nell'antico Diritto del Regno le dottrine romane si perpetuarono e a rispetto della pena usavasi la forca per gl'ignobili, e la decapitazione pe'nobili, gettandosi i cadaveri nel mare (4). La legge del

(1) *Ramos* Errores Triboniani de poena parricidii (Mediol 1759)—*Naevius* Diss. de parric. et infantic. (Viterb. 1683)— *Schaaf* ad L. Pomp., de parric. (Giess. 1714) — *De Meester* Disp. ad L. 9 D. de L. Pomp. de parric. (Tr. ad Rh. 1722), — *Drackenbork* Diss. de parric. et ejus poena (Tr. ad Rb. 1724) —*Scheurvater* Diss. de parric. (Tr. ad Rb. 1730)— *Pereira* de parric. crimin. (nel *Thesaur. Ott.* t. v, p. 995)—*Wagner* De supplic. parric. (Lips. 1735) — *Mylius* De parric. (Lips. 1735) —*Strecker* ad L. Pomp De parric. (Erf. 1767) — *Van Coolwyck* ad L. un. C. de bis qui parent. vel liber. occid. (Lugd. Bat. 1754) — *Boehmer* Diss. de supplicio parricidarum (Francf. 1761) — *Weiller* de parricidio (Argent. 1783)—De poena parricidii sec. leg. Germ. et Gall. (Arg. 1783) — *Meister* Pena del parricidio appo i Romani (ted. Frcf. su l' Od. 1808) — *Klein* sul parricidio secondo le leggi francesi (ted. A. di D. Cr. I, 107) — *Friedheim* De legib. ex quibus parricida bodie dijudicandus est (Heidelb. 1816) — *Du Reulx* De supplicio parricidarum (Gandav. 1821)—*Muscart* De parricidio ex jure bodierno (Lovan. 1825) — *Loisel* De parricidio (Lugd. Bat. 1826) — *Van Voorst Vader* ad tit. D. de lege Pomp. de parric. (Lugd. Bat. 1829) — *Osenbruggen* Il parricidio antico romano (ted. Kiel. 1841).

(2) L. 1 D. ad L. Pomp. de parric.

(3) L. 5, 7, 9 D. eod. tit. — Paul. Sent. rec. VI. 24, 1.

(4) *De Franchis* dec. 230, n. 4 — *De Rosa* Prax crim. lib. 1, c. ult.

1808 e il Codice del 1812 punirono di morte il parricidio proprio e l'improprio.

Il Diritto vigente distingue il parricidio proprio dall'improprio. Del primo dà una diffinizione; e quanto al secondo ne enumera i casi. Così nell'art. 348 è definito il parricidio così che sia l'*omicidio volontario commesso in persona del padre della madre o di qualunque ascendente legittimo e naturale, o in persona della madre naturale o del padre naturale che abbia legalmente riconosciuto il figlio uccisore o in persona del padre o della madre adottiva*. Nell'art. 353 poi i casi di parricidio improprio sono l'*omicidio volontario del discendente legittimo e naturale, quello del figlio naturale per opera della madre, quello del figlio naturale, riconosciuto legalmente, per opera del padre, quello del figlio adottivo, e quello del conjuge* (1), *ovvero quello del fratello o della sorella in secondo grado*. Ma sì per l'uno e sì per l'altro omicidio qualificato richieggonsi tre elementi essenziali: 1) il comune fondamento di un omicidio volontario, — 2) la esistenza del vincolo di parentela tra l'ucciso e l'uccisore la quale vuol essere accertata [illegible]ondo le norme delle leggi civili (art. 47,48), cioè coi registri [illegible] stato civile, o in caso di mancanza di questi registri con la pruova suppletoria voluta dalla legge (2), — 3) la coscienza di questo vincolo nell'uccisore allorchè si determina all'omicidio e lo compie. Mancando alcuna di queste tre condizioni sostanziali manca quell'omicidio qualificato che dicesi parricidio.

## § 12 — B. *Dell' Infanticidio* (3)

L'*infanticidio* (*cædes in-fantis*) è uccisione di fanciullo che di

(1) Un Decreto del 22 Settembre 1840 ha fermato che vi sia conjugicidio ancorchè il matrimonio fosse puramente di coscienza ed anche clandestino.

(2) Arresto della C. S. di Giustizia del 22 Gennaio 1841.

(3) *Naevius*, Dissert. cit. nella Bibliografia del § 13 — *Wolfort* Comm. de infantic. doloso ejusque speciebus (Erf. 1750)— *Cappaun* Diss. de caede infantis a matre commissa (Argent. 1766) — *Clever* De infanticidio a matribus in recens natos commisso (Rint. 1785) — *Heimburg* De poena matris infantis sui recens nati ex prop. mortem maturantis (Jen. 1796)—*Leyser* Med.

fresco nato non può difendersi da sè stesso e trova ostacolo maggiore ad esser difeso dalla società umana nell'ignoranza in cui questa trovasi della sua esistenza. Esso è più grave dell' omicidio semplice perchè oltre al debito del rispettare una vita si viola quel debito speciale di preservare una vita incipiente, che incombe al pari di quello.

Nel Diritto Romano se l'infanticidio era commesso dalla madre lo si tenea per un quasi parricidio o parricidio improprio; ma se era commesso dagli estranei lo si avvisava come omicidio (1). Questa maniera di vedere si perpetuò pure nell' antico nostro Diritto e nella legge del 1808. Il Codice del 1812 nell' art. 300 pose l'infanticidio come omicidio aggravato per la persona non già del delinquente ma dell' offeso come *nato di recente*.

Il nostro Codice del 1819 precisò meglio il reato dell'infanticidio mercè la diffinizione datane nell' art. 349: L' *infanticidio è l' omicidio volontario commesso in persona di un fanciullo di recente nato non solo ma anche non battezzato o non iscritto sui registri dello stato civile*. Epperò le condizioni essenziali di un tal reato sono le tre seguenti. 1) L' elemento di un'omicidio volontario; e sul fanciullo soprattutto esso può manifestarsi sì con atti positivi come con atti negativi quando o gli uni o gli altri sono l' effetto della volontà di uccidere. — 2) Egli è duopo che la vittima dell' omicidio sia un fanciullo *nato di recente*. Or come accertare questa nascita recente? E qual termine è quello oltre il quale il fanciullo cessa di essere neonato? Que-

ad Pand. spec. 610, 611, 612 — *Evers* De matribus quae prolem suam interfecerunt (Tr. ad Rh. 1807) — *Van Gennese* Diss. de infanticidio (Leod. 1814) — *De Brouckere* Comm. de crimine infanticidii (in ann. acad. Leod. 1819 — 1820) — *Imbert* Diss. de crimine infanticidii (Lovan. 1822) — *Van Mons* Diss. med, legalis de infanticidio (Lovan. 1822) — *Wurzer* Considerazioni su l' infanticidio e la sua punizione (ted. Lips. 1822)—*Beke* De supplizio infanticidarum (Gandav 1853) — *Gans* Del delitto d'infanticidio (ted. Hannover, 1824)—*Jordan* sull' idea e sulla punizione dell'infanticidio (ted. Heidelb. 1843) — *Spangenberg* sull' infanticidio e sulla esposizione dei fanciulli (N. A. di D. Cr. III, 1 e 359) — *Mittermaier* studi sull' infanticidio (ted. N. A. di D. crim. VII, 1, 304, 493, 624).

(1) L. 1 D. ad L. Pomp. de parric.

sti due problemi debbono esser lasciati come una quistione di fatto da risolversi con l' aiuto della scienza medica. — 3) Infine ci ha una condizione che specialmente trovasi apposta dalla nostra legge ed è che il fanciullo *non sia per anco battezzato o inscritto su' registri dello stato civile.*

D' altro canto egli è da notare che la nozione dell' infanticidio secondo le nostre leggi si differenzia da quella del Diritto Romano e di altre legislazioni; cosicchè quelle che secondo esse ne sarebbero condizioni non son condizioni per le leggi nostre. Così: 1) non è necessario che la persona delinquente sia la madre stessa; — 2) la illegittimità della prole non è necessaria a costituire il reato perchè la legge parla di fanciullo non di figlio illegittimo.

## § 13 — C. *Del Veneficio* (1).

Il [illegible] uccisione per via di veleno. Il mezzo è atroce perfi[illegible] non pure la perversità ma l' animo vile del delinq[illegible]

La [illegible]rnelia *de Sicariis et veneficis* puniva come i sicarii i propinatori e gli spacciatori di sostanze velenose. Ma leggi posteriori esasperarono la pena sino all' estremo supplizio, accogliendosi il pronunciato : *plus est hominem exstinguere veneno quam occidere gladio* (2). Nel Diritto antico del Regno non pure era punito di morte il veneficio ma la vendita dolosa di veleno (3).La legge del 1808 aggravò pure la pena per lo aggiugnersi della propinazione di sostanza venefica come mezzo al fatto dell'uccisione. Ed il Codice del 1812 nel punir di morte l'omicidio per avvelenamento lo definì : ogni attentato contro la vita di

(1) *Wagner* Diss. de veneficio sive homic. per venen. attentato (Erf.1715). *Zoller* Diss. de poena veneficii attentati ( Lips. 1761) — *Fischer* Comm. de poena veneficii attentati et consummati (Lips. 1761) — *Ehrmann* Diss. de veneficio doloso (Argent. 1781) — Diss. de veneficio culposo (ibid. 1782)— *Gengler* La dottrina del veneficio dilucidata (ted.Bamberg 1842-1843).

(2) L. 1 C. de malef. et mathem.

(3) Const. *Mala et noxia* — Pragm. 2. *de Pharmacop.*

una persona per mezzo di sostanze che possono dar la morte più o men prontamente, in qualsivoglia modo esse sieno state impiegate o ministrate e quali che ne sieno state le conseguenze.

Il nostro Codice ha migliorato la definizione del veneficio rendendola più accomodata alla proporzionalità di una esasperazione ed evitando gli sconci che nascono dalla definizione del Codice del 1812 la quale confonde il veneficio consumato col conato di veneficio. L' art. 350 definisce per veneficio : l' *omicidio volontario che sia stato l' effetto della volontaria somministrazione di sostanza atta a dar la morte più o men prontamente in qualunque modo questa sostanza sia stata intromessa nel corpo umano o somministrata.*E da una tal definizione si ha che tre condizioni richieggonsi a tal reato. 1) La prima è quella di un omidio come effetto della sostanza velenosa; dal che si desume che il veneficio non è la propinazione della sostanza mort[illegible], ma l'evento della morte ingenerato dalla propinazione di sostanza mortifera (1)—, 2) che vi sia stata propinazione volontaria di sostanza atta a dar morte.— 3) che questa propinazione abbia avuto per iscopo l' effetto della uccisione, il che si desume dalla coscienza dell' attitudine della sostanza a dar morte.

### § 14. D. *Dell'assassinio* (2).

La voce *assassinium* (di origine barbara dalla setta Araba degli *Adschischins*) fu introdotta nella scienza penale dal Diritto Canonico che l'adoperò a denotare l' omicidio per altrui mandato (3). Altri estesero questa parola a denotare l'omicidio per in-

(1) Perciò che questa è una condizione essenziale del reato di veneficio, mancando l'ingenere principale o suppletorio che ne assicuri la esistenza o essendovi un' ingenere principale che ne assicuri l' inesistenza, non si può aprire un procedimento penale nè tradurre l' indiziato ad un pubblico giudizio (arresto del 16 Settembre 1839).

(2) *Fohmann* Diss. de assassinio (Ien. 1636)—*Lauterbach* Diss. de assass. (Tub. 1657)—*Geselius* Diss. de assassinio (Giess, 1683) — *Benckendorf* Diss, de assassinio (Erf. 1706) — *Cramer* Diss. de assass. (Lips. 1767) — *Eschenbach* De homicidio proditorio (Rost. 1782) — *D'Anethan* De meditato delicto (Lov. 1824. 8.).

(3) C. I. De Hom. in Sexto Decretal.

sidia o l'aguato, il proditorio ed in generale ogni omicidio appensato. Altri vi comprese pure il *latrocinium* o omicidio a cagion di furto. Nelle nostre antiche leggi l'assassinio ebbe la significazione stessa che gli diede il Diritto Canonico. Ed infine il Codice del 1812 denotò con esso l'omicidio premeditato e l'omicidio per aguato. Questa parola non è accolta nelle nostre leggi attuali, ma noi la togliamo a prestanza dalla storia del Diritto per raccogliere sotto di essa gli omicidii qualificati per atroci determinazioni, cioè l'omicidio premeditato, l'omicidio per mandato, l'omicidio per cagione di altro reato, l'omicidio *innoxii pro noxio*.

### § 15. *Continuazione—Dell'omicidio premeditato.*

Che l'omicidio premeditato sia più grave di quello che sorge per improv[illegible]roponimento, è chiaro dalla maggior pertinacia che a[illegible]ontro il Diritto colui che con volontà riflessiva ucci[illegible] meditato sul suo fatto criminoso.

C[illegible]o Romano distinguesi l'homicidium *dolo* dallo *hon*[illegible]*etu perpetratum*. Ma questa distinzione fu meglio svó[illegible]erpetri. *Homicidium simplex* (disse il Farinacio) *illu*[illegible] *occidendi animus concurrit tempore rixae, praeme*[illegible] *in quo occidendi deliberatio ante rixam praecedit* (1). E fu comune dottrina l'avvisar come premeditazione o *appensato omicidio* il preparar le armi prima del delitto, o i mezzi dell'impunità, l'aggregare più esecutori, il provocar la rissa nella quale si diviene uccisore, le insidie, l'appostamento, la *deambulatio o adstantia in loco delicti*, il luogo solitario, il tempo notturno, il *modus percussionis* nella parte posteriore del corpo, il negar la confessione alla vittima moribonda (2).

La legge del 1808 non diffinì la premeditazione ma solo l'annoverò tra gli aggravamenti dell'omicidio che menano alla forca. Il Codice del 1812 definì la premeditazione, ed elevò pure ad aggravato omicidio l'*aguato* cioè l'aspettare per più o meno

(1) *Farinac.* qu. 126. n. 169.
(2) *Mascard*, De prob. lib. I. concl. 98—*Bossius* de homic. 63. — *Crusius* de indic. delict. p. 2, c. 27, n. 29—*Farinac.* qu. 89. n. 30—qu. 126, n. 169,

tempo in luoghi diversi o in un sol luogo un individuo sia per dargli la morte sia per esercitar sovra lui atti di violenza.

La legge nostra del 1819 ha dato nell'art. 351 la diffinizione della premeditazione, dicendo che essa è *il disegno formato prima dell'azione di uccidere un individuo determinato o indeterminato ancora che l'esecuzione se ne faccia dipendere dall'avveramento di qualche condizione,* Ed ecco le norme che seguono da tal definizione. I. Tutte le forme antiche del proditorio, delle insidie, dell'appostamento, della preparazione dell'arme o dei mezzi di salvezza del reo non sono elevate a presunzioni legali di premeditazione ma lasciate alla valutazione dei giudici di fatto nel criterio morale. II. A costituir l'omicidio premeditato son tre gli elementi essenziali: 1) Il primo elemento è l'omicidio voluto ed eseguito nel momento dell'azione—2) L'omicidio eseguito deve essere stato meditato come uno schema nella coscienza dell'agente formandosene il disegno nello scopo, nei [illegible] modi di eseguire, sicchè alla volontà si aggiunga la meditazi[illegible]n di un qualsiasi nocumento, di una offesa quale che siasi, [illegible] meditazione del fatto stesso dell'uccisione—3) La medit[illegible] debbe essere stata anteriore alla esecuzione del reato (*pr[illegible]itatio*) e questa anteriorità non si avvera se non quando [illegible]tervallo di *actus extranei* separa la formazione del disegno della sua esecuzione. III. Vi ha talune cose che sono per la definizione legale accidentali nell'omicidio premeditato. Così: 1) egli è indifferente se l'omicidio si mediti sovra un individuo determinato o indeterminato, onde per questo rispetto si distingue la premeditazione in *determinata* ed *indeterminata*; 2) ed egli è pure indifferente se il delinquente faccia dipendere la esecuzione del disegno formato dall'avveramento di una data condizione; di maniera che può aversi la premeditazione *pura* e la premeditazione *condizionale.*

Or quì si riproduce la quistione dell'errore di persona per vedersi se quando per errore si uccida un uomo diverso da quello la cui uccisione è stata premeditata, siavi luogo non pure ad omicidio volontario, ma ancora ad omicidio premeditato. Giulio Claro ritenne che vi è l'omicidio volontario non la premedi-

tazione, perocchè in un omicidio per errore si è voluto uccidere, ma per rispetto all'individuo ucciso non vi è premeditazione che accompagna la sua uccisione. E noi non sapremmo dipartirci da questa opinione, perocchè la giustizia penale se vede nel delinquente colui che uccide un uomo, ed avea premeditato di uccidere un altro uomo, dee riconoscere che la premeditazione è rimasta nella pura intenzione senza manifestarsi nella specialità concreta dell'azione. Oltre che la premeditazione o è determinata o indeterminata. Nel primo caso essendo relativa ad un dato ind[illegible] non si è avverata punto per colui che è rimasto v[illegible]oi è indeterminata non si è più nel caso dell'omicidi[illegible]ore, perchè l'errore presuppone appunto una premedit[illegible] determinata sovra un dato individuo come vittima desig[illegible]

§ 1[illegible] [illegible]uazione—*Dell'omicidio per altrui mandato.*

Del[illegible]o è parola nella teorica generale della penalità. Ma esso[illegible]uce come circostanza aggravatrice dell'omicidio; per[illegible] canto mostra maggiore avversione alla santità del Diritto [illegible]l quale non per impulso d'interne passioni ma per patto in[illegible]assume l'incarico di spegnere una esistenza umana, e d'altro canto colui *qui mandat* ha raddoppiato la sua efficacia contro il Diritto associando al suo volere un'attività esecutrice che sopperisce alla sua inazione.

Nelle antiche nostre leggi questa specie di omicidio fu considerata come assassinio e punita con l'estremo supplizio; ma il mandato doveva essere con mercede o data o promessa (1).

Questa tradizione fu conservata nella legge del 1808 (art. 199). E se il Codice del 1812 non ne parla, pure la punizione di morte cadea sul mandante e sul mandatario come colpevoli di un omicidio premeditato.

La nostra legge vigente avvisa come qualifica dell'omicidio l'essere stato commesso per altrui mandato sia mercenario sia

(1) Pragm. 2 de assass.

gratuito. Ma vuolsi tenere in questa materia come principio regolatore che il mandato dee congiugnersi intimamente con l'omicidio volontario per darsi luogo all'esasperazione. Epperò sorgono tre condizioni come necessarie a costituire questa specie di omicidio. 1) La prima è che vi esista un *mandato ad uccidere*; e questo esiste quando vi è una proposizione da parte del mandante accettata dal mandatario; nel che la legge avvisa come indifferente se vi sia stata o no mercede data, o promessa—2) La seconda condizione è che il mandatario esegua [illegible] io volontario sia che si spinga fino alla consuma [illegible] io sia che rimanga soltanto nei confini di un c [illegible] gli è necessario un nesso tra il mandato e l'omi [illegible] so genera due altri pronunciati: *a*) L'omicidio [illegible] er tutto il suo contenuto al contenuto del mand [illegible] col mandato stesso. *b*) D'altra parte il mandato de [illegible] unica causale di questa specie d'omicidio; il [illegible] re a capello a ciò che dice la legge stessa cioè [illegible] *mandato*. Quando il mandatario oltre al ma [illegible] una causale propria che gli avrebbe fatto con [illegible] cettare il mandato, la legge non trova più n [illegible] causale che spinge l'esecutore. In tal caso vi [illegible] cidio per parte del mandante, per parte del m [illegible] cidio *con* altrui mandato; ma non vi è l'*omici* [illegible] *dato*. Epperò in questa ipotesi l'omicida sarebb [illegible] le come reo di omicidio volontario e se vi fu premedita [illegible] rebbe punibile come reo di omicidio premeditato; e dal canto suo il mandante sarebbe punibile come complice dell' uccisore; e la punizione di entrambi soggiace all' art. 7 sulle circostanze materiali.

## § 17. *Continuazione—Omicidio congiunto ad altri reati.*

Se l'omicidio in sè stesso ha una determinata intensità di violazione del Diritto questa non può non accrescersi quando la causa di quest'omicidio fu un altro reato che si volle o si pose ad atto. Nelle antiche nostre leggi l'illegittima causale esasperava la

gravezza dell'omicidio (1). E specialmente poi si riconosceva una specie di tali omicidii cioè quella degli omicidii che si connettono al furto costituendo il *latrocinium*.

Le nuove leggi avvisano la forma generale dell'omicidio che si connette ad altro maleficio nell'art. 352. E quando ragionano del furto allora determinano in che consista il così detto *latrocinium*. Onde noi qui [illegible]sponiamo in generale quella specie di omicidio che ha per oggett[illegible] la impunità o l'annullamento della prova di un reato, o la facilit[illegible]zione di un altro reato, benchè l'oggetto di essa non sia stato c[illegible] ui[illegible] E le condizioni della sua esistenza possono ridur[illegible]crascritte: 1) l'omicidio voluto ed eseguito, 2) un altro reat[illegible]el campo della pura volizione, sia nel campo della esecuz[illegible] il concorso sostanziale che deve fare dell'omicidio e del[illegible] reat[illegible] voluto o eseguito un solo e medesimo reato. Il qual[illegible]siste in ciò che l'omicidio abbia avuto per causale un[illegible]o. E la legge spiega i modi ond'esso può legittimam[illegible]e riconosciuto come sussistente, come a dire l'agevol[illegible] consumazione del reato, l'agevolazione alla impur[illegible]zione all'annientamento della pruova.

### [illegible]zione—*Dell'omicidio dell'innocente per il reo*

Quale che possa essere la gravezza di una offesa ricevuta, il vendicarla su colui che non è di essa l'autore aggrava l'intensità criminosa dell'omicidio aggiungendovi la condizione del far male a chi non ha recato alcun male.

Nelle nostre antiche leggi quest'omicidio ebbe nome di *homicidium innoxii pro noxio* e fu punito di morte (2). Anco la legge del 1808 lo punì con la forca (art. 196).

E questo si trasfuse nelle nostre leggi vigenti, ove l'art. 352 riconosce qualificato l'omicidio, quando *a*) oltre alla volontaria uccisione, si abbia *b*) una causale di vendicare offesa ricevuta, *c*) e vi abbia diversità tra l'autore di questa offesa e la persona uccisa.

(1) Pragm. 1. 3, de assassin.
(2) Costituz dei 13 giugno 1738.

### § 19. — E. *Pena degli omicidii qualificati*

La regola generale della nostra legge si è che l'omicidio qualificato è punibile di morte allorchè è consumato; e se si rimane al caso del conato, il conato imperfetto ha per pena il primo al secondo grado de' ferri nel presidio, e il conato perfetto [illegible] terzo grado dei ferri. Se non che vi ha un cert [illegible] primere la gradazione tra il parricidio e gli al [illegible] he. Imperocchè al parricidio proprio è posta l [illegible] col terzo grado di pubblico esempio. Ma il pa [illegible] è semplicemente punito di morte, e solo qua [illegible] ne la premeditazione la pena di morte debbe e [illegible] no grado di pubblico esempio. E degli altri omi [illegible] lo il veneficio è punito col primo grado di pu [illegible] e che gli altri sono semplicemente puniti di m [illegible]

Nè vuolsi quì trasandare un'avvertenza ch [illegible] dei correi o complici, le circostanze personal [illegible] consi al solo parricidio proprio od improprio; [illegible] tri aggravamenti vogliònsi avvisare come cir [illegible] perchè sono inviscerati nell' omicidio indipe [illegible] condizione personale del reo.

## III. Dell'omicidio scusato ( [illegible]

### § 20. *Generalità e partizione della materia.*

L'omicidio che pe'legami personali tra l'uccisore e l'ucciso ovvero per altre determinazioni materiali diviene atrocissimo reato e degno della maggiore delle pene che sia dato alla società giuridica di usare, può appalesarsi pure sotto una forma di attenuamento che se non toglie la punibilità del fatto necessita la mitigazione della pena. Questa forma di attenuamento è possibile per l'efficacia che hanno gli affetti sull'animo nostro. Le perturbazioni dell'animo non tolgono il volere ma diminuiscono la sua

(1) *Ludovici* An et qualenus affectus humani in foro considerèntur (Hal. 1706).—*Nicolini* Quist. di Diritto V. sulle scuse dei reati di sangue.

perversità perchè impediscono che la riflessione lo rischiari. Esse pertanto *non excusant in totum sed tantum faciunt ut delinquens mitius puniatur*. Onde appo i Romani fu riconosciuta la necessità giuridica dell'usare indulgenza a coloro che commisero delitti per l'impeto degli affetti (1). E questo principio romano fu accolto e dalle leggi nostre antiche e dalla dottrina degli interpetri. *Jurisconsulti sanxerunt delicta quae ira aut dolore concitati commisimus* [illegible] *mitius punienda* (2). Ma non ogni affetto può divenire [illegible] attenuazione dell' omicidio, perocchè [illegible] pie senza la preponderanza di un qualche [illegible] e. La ragione dell' attenuazione sta ne[illegible] etto dell' animo.

[illegible] ce dell'affetto rende l'omicidio scusabile [illegible] punitrice. Così parlando dell'ira come uno d[illegible] sospingono all'omicidio dice il Farinacio: *simplex* [illegible] *dolor non excusat nisi justa causa praecedat* (3) [illegible] nte la legge del 1808 statuiva che l' *intensità* [illegible] *essere scusata dall' impeto della collera del vivo risentimento* [illegible] *una ingiuria ricevuta o in generale dalla veemensa di alcuna* [illegible] *zione purchè questa sia giusta e scusabile agli occhi della* [illegible] *e mossa da una cagione grave e capace di eccitarla e se il reato sia commesso fra un tempo che non sia stato sufficiente al ritorno della calma e della riflessione.*

Il Codice del 1812 accolse pure la stessa dottrina se non che volle restringere l'arbitrio del giudice alle sole scuse legali dell'omicidio giusta il principio generale da esso posto che niun reato può essere scusato e niuna pena può mitigarsi fuori dei casi espressamente dalla legge preveduti. E questo sistema si trasfuse nella nostra legge del 1819 consecrandovisi talune cagioni legali di escusazione giusta l'antica dottrina della diminuzione del dolo per l'efficacia delle passioni sull' umano volere. « La scusa (dice

(1) L. 11 § 2 D. de poenis—l. 11 pr. D. de custodia reorum—l. 6 § 7 D. de re militari.

(2) *Tiraquell.* de poenis temperand. p. 15 - Cf. *Farinac.* Qu. 98, n. 17 - *Baldus* in l. D. ad l. Corn. de Sicar. - *Clarus* qu. 61, n. 17.

(3) *Farinac.* qu. 91, n. 13.

« il Nicolini) non è la mancanza della volontà di operare, non è
« la presunzione legale della inesistenza del dolo per la pochez-
« za dell' età, non è la imprevidenza degli effetti che un' azione
« può menar seco, ma appartenendo ai reati in cui l' effetto
« preveduto e voluto corrisponde alla determinazione del volere
« la scusa consiste unicamente nella cagio[illegible] [illegible]ice del reato
« cioè nella efficacia dell' affetto la qual [illegible]
« za che senza la sua azione il reató [illegible]
« go ma non di tanta forza da togl[illegible]
« tazione (1).

Le quali cose premesse in general[illegible]
ma delle scuse che possono accompa[illegible]
rale o alcune specie di omicidio, e p[illegible]
gli omicidii che sono inescusabili, o[illegible]
confini. E per rispetto alle scuse noi [illegible]
cipue cagioni: l' ira, l' onore ed il n[illegible]
cioè la vendetta dell' onore domestic[illegible]

## § 21. *Delle varie scuse dell' o[illegible]*

Posto che l' ira debba avere una giusta [illegible] [illegible]sare l' omicidio, le cagioni di scusa debbono avere una nota comune cioè l' ingiustizia di altrui. Epperò tre cagioni riconosce la legge nostra per escusare l' omicidio, e ciò sono: la resistenza all' aggressione, la vendetta immediata dell' offesa riportata alla persona, il calore della rissa.

I. La resistenza all' aggressione, il *vim vi repellere* propriamente detto, non è a confondersi col moderame d' incolpata tutela ove la necessità toglie quella libera elezione che è ele-

(1) *Nicolini* quist. di Diritto tom. III. pag. 165.

(2) *Erasmus* De compensatione delictorum (Argent. 1665) — *Deoutrbaele* De ira eiusque in jure effectibus (Tub. 1669) — *Bömer* Delictum iracundi excusatins est et poenae mitigationem producit (nelle sue Obss. ad Carpzov. qu. 47, obs. 2) — *Bucher* De imputatione actionis in ira commissae (Burgo-Steinf. 1770) — *Westphel* Principii sulla valutazione giuridica degli atti commessi per ira (ted. Halle 1784) — *Kapf.* De compensatione circa maleficia vel quasi, occasione L. 36 D. de dolo malo (Tub. 1778).

mento essenziale del reato. La resistenza all' aggressione notturna è posta dalla legge come uno dei casi di legittima difesa quando l'aggressione sia fatta con iscalata o con rottura dei muri o dei recinti o dell' ingresso di una casa o di un appartamento abitato o delle loro dipendenze. Ma quando quest'aggressione così fatta è diurna in modo che non si abbia un grave pericolo che renda necessaria la opposizione della forza alla forza, la legge considera questa aggressione non come condizione giustificatrice ma come scusatrice, e menoma la pena dell'omicidio che sia commesso *nell'atto di respingerla*. (art. 377 n° 3 LL.PP.) Ed in tal caso la pena dell'omicidio è quella del primo al secondo grado di prigionia (art. 381 LL. PP.)

II. La provocazione per via di misfatti o delitti contro la persona è la seconda cagione legale di scusa. La legge distingue due specie di provocazione ; l' una grave preveduta dal n° 1 dell' art. 377 cioè quando l' omicidio sia stato provocato da ferita o percossa grave o da altro misfatto contro la persona , l' altra lieve giusta il n° 2 del medesimo art. 377 quando cioè l' omicidio sia stato provocato da percossa o ferita lieve o altro delitto contro la persona. Ma vi ha dei principii comuni, all' una ed all' altra specie di provocazione.

Essi sono : 1) che il fatto provocatore dell' omicidio debb' essere un misfatto o un delitto contro la persona; 2) che il reato contro la persona ha dovuto aver la forza di provocare all' omicidio esercitando nell' animo del delinquente l' efficacia della *causale* — 3) che il fatto di provocazione fa punire l' omicidio in ragione inversa della sua gravezza.

Analizzando il primo di questi pronunciati si ha le seguenti proposizioni : *a*) I reati contro l' onore e la pace delle famiglie sono da considerarsi parimente come reati contro la persona;— *b*) I reati contro la proprietà non possono costituire fatti di scusa dell' omicidio salvo che non avvengano alla presenza del proprietario nel qual caso costituiscono una scusa mista per essere una ingiuria contro il medesimo ; — *c*) Non lasciano di essere reati contro la persona quei fatti che intrinsecamente tali per ragione della persona offesa costituiscono un reato prevedu-

to dalla legge tra quelli che ledono i diritti della società umana come per esempio le ingiurie le minacce le vie di fatto ed altre offese contro un magistrato o un depositario della forza pubblico nell'esercizio del proprio ministero o per occasione di questo esercizio (1).

Dall'analisi del secondo principio si raccoglie altre conseguenze: *a*) L'efficacia del fatto criminoso sull'animo dell'uccisore non è possibile se non lo leda direttamente o indirettamente; e se direttamente ciò avviene quando egli è leso nella sua persona sia fisica sia morale, indirettamente ciò avviene quando l'offesa sia diretta a persona cui è legato per vincoli di sangue; giusta l'art. 378 LL. PP.(2).—*b*) Perchè il fatto criminoso ritengasi come provocazione egli è duopo che il tempo non abbia esercitato l'efficacia di raffreddare il giusto risentimento; ma una tal quistione è puramente di fatto e vuol esser lasciata al convincimento morale del giudice perocchè la legge non può prevedere a *priori* tutte le gradazioni possibili della sensibilità morale dei vari individui. Solamente un criterio delle antiche leggi può servire di lume alla pratica ed è il pronunciato di Federico II che l'uccisione debbe seguire *in continenti* l'offesa, il che veniva da lui stesso spiegato con la locuzione del niun transito ad atti estranei (*priusquam ad actus extraneos devertatur*) (3). La legge del 1808 volle fissare a dodici ore la durata della provocazione eccettuandone il sonno come bastante ad estinguere l'efficacia dell'ira (art. 5). Ma il codice del 1812 tolse via quest'arbitrio, ritenne quistione di fatto la durata della provocazione; e sulle sue orme la legge del 1819 si limitò alla locuzione generica che l'omicidio sia stato *provocato* dal fatto contro la persona. Nel che si è ritenuta nell'uso giudiciale l'applicazione del criterio di Federico II come appare da un Arresto

(1) Arresto della S. C. di Giustizia del 15 settembre 1820.

(2) Sia che si tratti di ingiuria diretta, sia che si tratti di qualsiasi altra offesa a' prossimi congiunti, crediamo erronea l'opinione che sia necessaria la presenza dell'offeso perchè divenga fatto scusante; anco la notizia di un fatto può esercitare la sua efficacia come il fatto stesso sull'animo dell'uomo e spingerlo al reato.

(3) Consl. *Pacis cultum*.

della Suprema Corte di giustizia del 24 agosto 1835. *c*) E parimente egli è quistione meramente di fatto il vedere se il congiunto che non fu presente all'offesa riportata dal congiunto e vendichi la medesima debba ritenersi come escusabile nell'omicidio dell'offensore per essere stato provocato dal costui mal oprare.

Infine dal terzo principio si ha che quando la provocazione ebbe luogo per via di ferita o percossa grave o altro misfatto contro la persona la pena dell'omicidio è il terzo grado di prigionia, e quando essa ebbe luogo per via di ferita o percossa lieve o altro delitto contro la persona, la pena dell'omicidio è la relegazione (art. 379 e 380 LL: PP.).

III. Da ultimo il calore della rissa esercita la sua efficacia sulla punizione dell'omicidio. Rissa è l'accendimento di due o più persone tra loro, il vicendevole irritarsi e talvolta il progredire dalle ingiurie agli atti materiali per una serie di mutue provocazioni. Ed omicidio in rissa non è quello ove la rissa sia stata preparata e provocata per uccidere, nel che il proponimento di uccidere è anteriore alla rissa, ma quello che sorge come effetto di un proponimento istantaneo formato nella fervenza stessa della rissa. Il fatto dell'omicidio in rissa porge due determinazioni: l'una relativa a coloro che son parte della rissa, e l'altra relativa alla mitigazione della pena per cagion della rissa nell'uccisore.

Per rispetto ai partecipi, già nel Diritto Romano era segnato il principio: *si rixa percussus homo perierit ictus uniuscuiusque contemplari oportet* (1). Questo principio fu ammesso dagli interpetri i quali distinsero la rissa preparata per uccidere (nel qual caso ritennero la dottrina della cooperazione a delinquere) dalla rissa surta *ex improviso*, e nel cui calore avvenga l'omicidio, al qual caso essi applicarono la dottrina romana dell'*ictus uniuscuiusque* sicchè ogni complicità fu eliminata dai fatti in essa avvenuti. E le nostre leggi nell'art. 389 han fermato che negli omicidii commessi in rissa ciascuno risponde per la sola parte

(1) L. 17 D. ad L. Corn. de Sic.

di azione che ha avuta nel fatto senza mai soggiacere ad una pena minore del secondo grado di prigionia. Dal che si desume che dei rissanti il solo uccisore sia tenuto di omicidio. Se non che nel caso che sia ignoto l'uccisore la legge ha voluto porre due criterii: 1) ignorandosi l'autore dell'omicidio chiunque dei rissanti abbia cagionato ferite o percosse pericolose di vita sarà tenuto di omicidio: 2) ignorandosi anche l'autore delle ferite o percosse chiunque ha preso una parte attiva offendendo la persona che è rimasta uccisa sarà punito con la pena della ferita grave pericolosa di vita (art. 390 LL. PP.). Sono di quelli che credono possibile la complicità nella rissa; ma in tal caso bisognerebbe ritenere che inopportuna crudeltà sarebbe quella del legislatore che punisce con la pena del secondo grado di prigionia ogni specie di azione che abbia potuto il partecipe della rissa eseguire. Onde noi crediamo che il legislatore ravvisando difficilissima la pruova del congiugnimento della volontà, nei reati istantanei, abbia voluto aprire una via di transazione esasperando in generale la pena di tutti i partecipi della rissa, ma sottraendoli alla pena dell'omicidio quando non siano uccisori e nel caso che l'uccisore sia noto o siano noti almeno gli autori delle ferite letali.

*B*. D'altra parte il Diritto vigente giusta antecedenti tradizioni conservate nella legge del 1808, riconosce che l'omicidio in rissa dee punirsi con mitigazione di pena. Questa dottrina ci porge due lati a specificare. Il primo è quello delle condizioni per la mitigazione; l'altro è quello della efficacia giuridica di essa.

Incominciando dalle condizioni perchè la rissa sia scusa dell'omicidio, il num. 4 dell'art. 377 delle Leggi Penali ne pone due: 1) che l'omicidio sia in rissa; 2) che di questa rissa non sia stato primo autore l'omicida. Queste due condizioni hanno un fondamento razionale; imperocchè dall'un canto finchè dura lo stato di accendimento degli animi, il *calor rixæ*, l'omicida è trascinato da un impeto cieco che impedisce la riflessione; e dall'altro niuno può giovarsi della propria turpitudine, del proprio fatto illegittimo. I. Ora alla prima condizione rannodansi i pro-

nunziati seguenti: *a*) Se un decorrimento di tempo nel caso di provocazione è possibile tra l'offesa provocatrice e l'omicidio provocato, purchè *non devertatur ad actus extraneos*, l'omicidio per essere scusato dalla rissa debbe essere avvenuto nel momento di quella, nella sua fervenza; sicchè cessata la rissa non vi è scusa se in occasione della medesima siasi venuto al fatto dell'omidio. *b*) Il *calor rixæ* giova intanto a colui che corre a difendere il proprio congiunto, imperocchè l'art. 378 dichiara comuni ai genitori o ascendenti ai figli o discendenti ai congiunti o affini in secondo grado ed al conjuge le scuse tutte dell'art. 377 delle leggi penali. II. Quanto è poi alla seconda condizione la legge non ha lasciato all'arbitrio del magistrato il diffinire quale dei rissanti sia stato il primo autore della rissa; ma ha voluto darne una precisa enunciazione dichiarando doversi reputare primo autore della rissa colui che l'abbia provocata con offesa od ingiuria punibile almeno con pena di polizia. E di quì discendono i teoremi infrascritti: *a*) Non basta essere stato occasione prima di una rissa per essere escluso dalla scusa in caso di omicidio ma gli è duopo che vi si aggiunga la condizione di aver provocata la rissa con una offesa o ingiuria punibile innanzi alla legge almeno con pena di polizia. *b*) Chi provoca la rissa con un puro reato contro la proprietà non è quell'autore della rissa cui la legge toglie il beneficio della scusa. *c*) Non liquidandosi chi sia stato il primo autore della rissa questo dubbio dee risolversi a pro dell'accusato; nè vale il dire che la legge sottordina la mitigazione della pena alla pruova della scusa cioè della rissa di cui non è autore l'omicida, imperocchè quando si è provata la rissa non si può ritenere niuna presunzione contro l'accusato dovendo il fatto illecito di aver dato principio alla rissa con un reato contro la persona punibile almeno con pene di polizia, esser provato e considerarsi come inesistente fino a che non si provi, per quel principio *quivis praesumitur bonus donec probetur contrarium.*

La efficacia poi della rissa come scusa provata si è quella di far discendere la pena dell'omicidio di uno a due gradi e di limitare la pena dei ferri (nel caso che debba essere inflitta) a'ferri

nel presidio. Ma questa efficacia si appalesa nel solo caso che siavi la pura rissa, non già quando la rissa sia degenerata in atti più gravi che immediatamente provocarono l'omicidio, sì perchè una scusa minore non potrebbe annientare una maggiore scusa e sì perchè l'omicidio porgesi sempre provocato non dalla rissa che è cagion remota ma dagli atti offensivi che nella rissa avverandosi la facciano mutare in alcun che di più grave. Di quì discendono le seguenti dottrine: *a*) Se uno dei corrissanti dopo aver riportato una offesa alla persona uccida sotto l'imperio di quella provocazione un altro corrissante diverso dal suo offensore diretto egli avrebbe sempre diritto alla scusa di provocazione perchè la legge non enuncia come condizione che si uccida propriamente il provocatore per aver la scusa, bensì vuole che siavi stata nell'animo dell'uccisore la provocazione all'omicidio a cagione di ferita o percossa o altra offesa personale che abbia provocato l'uccisione. *b*) Il primo autore di una rissa non può per questo fatto esser privo della scusa di provocazione sull'erronea applicazione del principio *causa causae est causa causati*, imperocchè non è detto nella legge che in tal rincontro debba negarsi la scusa della rissa, ed oltre a ciò la rissa è cagione occasionale e non efficiente degli atti più gravi che provocarono l'omicidio e questi atti più gravi son pura occasione dell'omicidio, sendo cagione efficiente degli atti umani la volontà di produrli.

### §. 22. *Delle scuse dell'omicidio* — B) *Onore.*

La giustizia punitrice riconosce come omicidio qualificato l'infanticidio. Ma spesse volte, anzi quasi sempre, egli accade che vengano troncati i giorni di un essere appena uscito a respirare le aure vitali nel fine di togliere il documento della impudicizia di una madre, perchè ella non perda la pubblica estimazione. Epperò la legge dee tener conto di questa efficacia che esercita il sentimento di conservazione dell'onore. E la nostra legge vien temperando il rigore dell'estremo supplizio quando si avveri l'infanticidio per siffatta causale. E per fermo l'art. 387 LL. PP.

diminuisce sino al 3° grado dei ferri la pena dell'infanticidio nel solo caso in cui è stato diretto ad occultare per cagion d'onore una prole illegittima. Le condizioni di questa attenuazione sono tre: 1) che la prole uccisa sia frutto di illegittimo congiugnimento — 2) che lo scopo del reato sia stato quello di nascondere un argomento di disonore — 3) che la donna sia stata prima in possesso dell'altrui stima senza perdere fino al momento del fatto quella opinione in cui l'universale degli uomini fa consistere l'onore. Questa scusa poi non è limitata alle sole madri, imperocchè l'infanticidio può esser commesso da chiunque; e la legge scusa l'infanticidio in generale non la madre infanticida soltanto. Cosicchè può essere applicata pure ad altri che o per proprio interesse di onore abbian commesso l'infanticidio o cooperato al medesimo, o vi abbiano cooperato senza proprio interesse di onore e solo per mantenere occulta a cagione d'onore una illegittima prole.

## §. 23. *Delle scuse degli omicidii* — C) *Vendetta dell'onore domestico* (1).

L'onore domestico offeso è senza dubbio un potentissimo motivo se non a dare l'impunità all'omicida, almeno a mitigargli la pena più che tutte le altre cagioni; imperocchè l'efficacia della vendetta si accresce per quella specie di stigma che l'opinione comune pone sulla famiglia contaminata dall'incontinenza della donna. E questa diminuzione di pena poggia sovra una condizione meramente personale restringendosi a coloro che son chiamati a custodire l'inviolabilità dell'onore domestico.

Nel Diritto Romano il padre aveva il diritto di uccidere la figlia che era in sua potestà non che l'adultero quando li avesse colti nella casa sua propria o del marito ed avesse ucciso e l'adultero e la figlia *prope uno ictu et uno impetu* (2). Il marito non aveva il diritto di uccidere la moglie, ma solo era scusabile

(1) *Pirmez* Diss. de marito tori violati vindice apud Romanos (Lovan. 1822) — *Ulloa*. Il marito parricida, difesa di Antonio Veredice (nei suoi *Opuscoli*).
(2) L. 23 ad. ad L. Iul. de adult. coerc.

*si uxorem in adulterio deprehensam interfecerit impetu tractus doloris, cum sit difficillimum justum dolorem temperare*; ed all'ultimo supplicio era sostituito l'*opus perpetuum* per gli *humiliores* e la *relegatio* per gli *honestiores*. Quanto è poi all'adultero era esente da pena quel marito che l'uccidesse quando costui fosse appartenente al ceto delle persone di vil condizione (1). E per il padre e per il marito poi richiedeasi la sorpresa *in ipsa turpitudine, in ipsis rebus venereis*, e la uccisione *in continenti* (2).

Nelle nostre antiche leggi una costituzione di Ruggiero diede al marito permissione di uccidere la moglie colta sul fatto e lo adultero insieme *nulla tamen mora protracta*, come ancora punì il marito con la pena del lenocinio se ritenesse la moglie e spontaneamente ne mandasse via l'adultero (3). La legge del 1808 punì con la detenzione il marito che uccide la moglie e l'adultero al momento in che li sorprende in flagranza di adulterio. Il codice del 1812 considerò come scusa il giusto dolore del marito che sorprendendo la moglie in adulterio uccida lei o il complice nella flagranza del delitto purchè nella casa conjugale avvenga la sorpresa.

Il nostro Diritto vigente ha distinto e collegato duè modi di escusazione in tal rincontro: l'uno a rispetto del marito, l'altro a rispetto di entrambi i genitori. I. Il primo comma dell'articolo 388 punisce col secondo al terzo grado di prigionia *quel marito che sorprendendo in adulterio la moglie e l'adultero uccida uno di essi o entrambi nell'atto della flagranza del delitto*. Ora avvisando per bene le parole della legge si ha che duè condizioni richieggonsi per tal escusazione: 1) *che il marito sorprenda in adulterio la moglie* — 2) *che l'omicidio di lei o del complice o di entrambi avvenga nell'atto stesso della flagranza del delitto*. Quanto alla prima condizione egli è da notare che la nostra legge ha parlato di *sorpresa in adulterio* per rispetto al marito. Ora non è da accogliere la teorica romana della sorpresa *in ipsa turpitudine*, in *ipsis actibus venereis*. L'adulterio è un legame criminoso

(1) L. 22, l. 24, l. 38 pr. D. ad L. Iul. de adult. l. 3, § 3 D. de Sc. Silan.
(2) L. 23 D. ad L. Iul de adult. coerc.
(3) Const. *Maritum*.

che può essere o soltanto materiale o pure materiale e spirituale ad un tempo ed oltre a ciò quando è materiale e spirituale ad un tempo non è una momentanea unione illegittima ma un delitto successivo i cui atti sogliono ripetersi. Non è dunque mestieri di una sorpresa degli adulteri nel momento turpe; ma basta la sorpresa in tal fatto che non possa altrimente spiegarsi che come effetto del legame criminoso dell'adulterio — A rispetto poi della seconda condizione cioè che l'uccisione si verifichi nell'atto della flagranza del delitto, non è da intendere strettamente per flagranza in questo caso ciò che dicesi flagranza nella terminologia legale e segnatamente ciò che è notato nell'art. 50 della LL. di Pr. Pen. cioè che è colto nella flagranza chiunque sia sorpreso o in atto che sta commettendo il reato o quando vien perseguitato dal pubblico clamore o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso con gli effetti o con gli strumenti che facciano presumere esserne egli l'autore od il complice. Quì la flagranza rannodasi alla stessa sorpresa in adulterio; quando il marito ha sorpreso la moglie in adulterio cioè in fatti che ingenerano la convinzione della esistenza di questo legame criminoso, esso è flagrante innanzi al marito, e vuolsi che *in continenti* senza passaggio ad atti estranei egli vendichi l'onore domestico perchè sia meritevole di scusa. — II. Il secondo comma dell'articolo 388 assente la medesima diminuzione di pena ai genitori che sorprendendo la loro figliuola ed il complice nella flagranza di stupro o di adulterio, *nella propria casa* uccidano l'uno di essi o entrambi. Dal che vuolsi desumere un'avvertenza cioè che pei genitori richiedesi come condizione che la sorpresa del flagrante adulterio o stupro avvenga nella loro casa. E questa aggiunzione del *luogo della sorpresa* trae seco che pe' genitori la escusazione non milita se non per l'atto turpe medesimo perocchè quando si esige come condizione che quest'atto si avveri nella casa dei propri genitori, non si è guardata nello stupro o nell'adulterio l'intriuseca violazione dell'onestà e del Diritto ma nel suo compiersi nel tetto paterno un'oltraggio all'onore della casa. — III. Finalmente la legge ha svolta una conseguenza del principio di scusa per colui che è chiamato a custodire l'onore domestico fermando

che siffatta diminuzione di pena non può esser conceduta a quei mariti o a quei genitori che fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie o ne avessero favorito eccitato o facilitato la prostituzione; imperocchè nessuno può trarre vantaggio alla sua condizione dalla propria turpitudine.

## §. 24. — *Degli omicidii inescusabili e di quelli che in qualche caso sono escusabili.*

Le scuse di che abbiamo favellato sinora si riferiscono in parte agli omicidii volontarii in generale come a dire la resistenza all'aggressione nel domicilio, la vendetta provocata da offese alla persona, e la rissa, ed in parte a taluni omicidii come l'infanticidio per cagion d'onore e l'omicidio a vendetta dell'onore domestico contaminato. Ora per rispetto alle scuse degli omicidii volontarii la nostra legge seguitando antiche dottrine ha fermato alcune eccezioni alle medesime.

La prima è segnata nell'art. 383, per virtù del quale il conjugicidio è solo allora scusabile quando è provocato da percossa grave o ferita grave ed in tal caso è punito di reclusione (1).

La seconda è segnata nell'art. 385 ove è fermato che sono inescusabili: il parricidio (2) il veneficio e tutte le specie dell'assassinio cioè l'omicidio premeditato, l'omicidio per mandato, *l'omicidio innoxii pro noxio* e l'omicidio a cagione di altro reato, tutti in somma gli omicidii designati nell'art. 352 come punibili di morte.

(1) Qui il legislatore adopera la locuzione di percossa o ferita grave come limite per l'ammessione della scuse innanzi alle scuse minori, non come esclusione di tutte le altre cause provocatrici di eguale o maggior gravezza. Le parole: se *non quando è provocato da percossa grave o ferita grave* voglionsi intendere che il conjugicidio per essere scusabile debbe almeno essere provocato da percossa grave o ferita grave.

(2) Questa inescusabilità del parricidio non toglie il moderame della incolpata tutela ove il reato non è scusato ma inesistente; e questa inescusabilità nou toglie che il figlio il quale uccida il padre violatore del talamo conjugale debba godere la escusazione contemplata nell'art.388 delle Leggi Penali perchè quivi la legge ha parlato in generale dell'adultero, e la inescusabilità degli omicidii concerne una eccezione alle scuse dell'art. 377 LL. PP. (Arresto della S. C. di Giustizia del 7 dicembre 1835 nella causa di Domenico Veredice).

L'ultima è poi statuita nell'art. 384. Imperocchè la legge riconosce come scusabile il parricidio improprio cioè l'omicidio volontario del discendente legittimo e naturale o del figlio naturale quando è commesso dalla madre, o del figlio naturale riconosciuto quando è stato commesso dal padre o del figlio adottivo, o del fratello o della sorella in secondo grado. Ma quanto alla pena la legge ha pur voluto aggravarla col farla aumentare di uno a due gradi di più delle pene che porterebbero gli altri omicidii volontarii scusabili per le medesime cagioni.

## SEZIONE II.

### DELLE LESIONI CORPOREE (1).

### §. 25. *Cenni preliminari.*

Un secondo reato di minor gravezza dell'omicidio è la lesione della integrità corporea dell'uomo. Questo reato ha bisogno di due condizioni come a dire il fatto materiale del danneggiamento alla sanità fisica, e la volontà di produrlo come sua cagione efficiente. Esso poi si dirama in due ordini. L'uno è quello delle lesioni permanenti, l'altro è quello delle lesioni transitorie. Alle lesioni permanenti appartengono: 1) lo storpio cioè quella lesione per cui alcuno degli organi corporei perde l'attitudine a compiere quell'ufficio cui è destinato; 2) lo sfregio che consiste nel togliere all'uomo quella regolarità di forme che viene da natura assegnata a ciascuno secondo la sua individualità; 3) la mutilazione; 4) una lesione gravissima per sè stessa e per le sue conseguenze possibili cioè l'evirazione. Alle lesioni transitorie poi

(1) *Odofredus* De percussionibus, nella Raccolta di Ziletti (Venet. 1580) — *Simon* Diss. de justitia hominis circa membra sua (Jen. 1625) — *Schrœter* Diss. de jure circa vulnera (Jen. 1671) — *Beier* De eo quod justum est circa vulnera liberorum hominum (Jen. 1701) — *Bodinus* De jure circa viol. corpori alterius infer. (Hal. 1713) — *Briganti* Delle Ingiurie reali e verbali (con la sua Prat. Crim. Nap. 1842) — *Steltzer* sull'imputazione delle ferite letali (ted. N. A. di D. Cr. IV, 317) — *Rosshirt* sulle lesioni colpose (ted. ibid. VIII, 28) — *Schmid* De crimine laesae sanitatis (Jen. 1835). — *Von Iagemann* Dissertazioni due sulla lesione corporale (ted. N. A. di D. Cr. 1844, 1845 — trad. Scritti Germ. di D. Crim. Livorno 1846, t. III, p. 209, 249).

appartengono le ferite o le percosse(*ictus, vulnera*).Le quali hanno varia gradazione perciò che talune non sono accompagnate da niun pericolo di danno maggiore, e tali altre sono pericolose per la vita o per la integrità corporea dell'uomo; e questo stesso pericolo può nascere o dalle stesse percosse o ferite avvisate per la loro natura oppure dalle ferite o percosse ma per possibili cagioni accidentali. Nelle quali diramazioni egli è certo che le lesioni permanenti meritano maggior pena delle transitorie, che le transitorie allorchè son pericolose voglion esser punite più gravemente delle lesioni non pericolose; e che infine le lesioni pericolose per sè stesse meritano una pena maggiore di quelle che son pericolose pe'possibili eventi.

## §. 26. *Cenni storici.*

Nel Diritto Romano antichissimo le lesioni corporee permanenti eran punite col talione se non vi fosse pace dell'offensore e dell'offeso (1). Ma poscia le lesioni corporee si allogarono sotto il punto di vista dell'*injuria* come *injuria realis* (2). La *Lex Cornelia de injuriis* punì le lesioni corporali lasciando all'offeso il diritto esclusivo di accusare. Talvolta poi questo reato rannodavasi alla L. Cornelia de Sicariis (*vulnerare occidendi animo* o alle Leggi Giulie *de vi publica et privata* (3). La evirazione poi era punita di morte (4).

Nel nostro antico Diritto Federico II volle tronca la mano a chi ferisse con arme vietata (5). Questa severità fu perpetuata sotto gli Angioini (6). Le Prammatiche poi aggiunsero disposizioni per le ferite con armi da fuoco. Il colpo di arme da fuoco benchè andasse in fallo era sempre punito per la Prammatica prima *de ictu scopictae*, poscia fu sottoposto alla relegazione o alla

(1) Paul. rec. Sent. V, 4 § 6.—Gaius III, 233.
(2) L. 6, § 8, D. de injur.—Instit. de injur. IV, 4.
(3) Cod. Lib. IX, tit. 12.
(4) L. 1, 2. C. de eunuchis.
(5) Const. *Si quis aliquem.*
(6) Cap. *Plectantur poena*—*Qui cum ronca.*

galea per otto anni ed alla multa di ducati mille (1). La ferita prodotta con arme da fuoco era poi punita di morte oltre la multa di ducati mille (2). Le altre lesioni secondo la tradizione romana prendean nome di *ingiurie reali*, le quali se eran lievi davan luogo a pena pecuniaria, se gravi eran punite con pena straordinaria, se atroci con l'estremo supplizio (3). Una Prammatica del Vicerè di Harrach del 1729 punì di morte lo sfregio appensato. Infine perciò che s'attiene alla morte come conseguenza della ferita Federico II avea statuito che la pena di morte cadesse su chi producea ferita con arme vietata e da cui seguitasse la morte (4). Ma gl'interpetri costruirono diversa dottrina, cioè fermarono: 1) che se la ferita fu letale il feritore dee rispondere di omicidio ancorchè la morte avvenisse dopo intervallo e per mancati soccorsi; 2) che in caso di ferita non letale il feritore risponda *de vulnere* non *de occiso*; 3) che se la *natura vulneris* era dubbia si ritenesse omicida il percussore quando la cura fosse stata ben fatta; 4) che infine la morte non sia mai imputata al feritore elassi quaranta giorni dalla ferita (5).

Anco la Legge del 1808 avvisò come ingiuria reale ogni lesione corporea e punì il ferire a seconda della debilitazione dell'offeso nella vita, del notevole pericolo o del danno permanente, o della mutilazione o deformazione. Ma il Codice del 1812 fu primo a separare dall'ingiuria le lesioni corporee distinguendole in gravi e lievi a seconda del pericolo e punendole in ragion del danno che ne emergeva, sino a confondere con l'omicidio volontario la percossa o ferita volontaria da cui segua la morte.

## §. 27. *Diritto vigente.*

La teorica del nostro Diritto sulle lesioni corporee può ridursi ai canoni infrascritti.

I. La nostra legge distingue le lesioni permanenti come a di-

(1) Pragm. 4, 39 *de armis.*
(2) Pragm. 3, 4, 57, 58 *de armis.*
(3) Const. *Observ.* — *De Rosa* Resol. crim. 18 — *De Franchis* Decis. 204.
(4) Const. *Terminum vitae.*
(5) *Farinac.* Quaest. 127, n. 10, 11, 12, 46 — *Boerius* Dec. 323 — *Clari* Sent. V, § homic. n. 42, 44.

re la castratura, lo storpio lo sfregio ed ogni altra mutilazione, dalle lesioni transitorie che sono le ferite e le percosse.

**II.** Il reato della evirazione è punito col quarto grado dei ferri; e nel caso che da esso conseguiti infra quaranta giorni la morte dell'offeso la pena è di morte (art. 364 LL. PP.)

**III.** Quanto allo storpio allo sfregio alla mutilazione la legge ne parla ragionando delle ferite o percosse da cui si conseguiti alcuna di queste lesioni (art. 358, 360).

**IV.** La ferita e la percossa sono aggguagliate l'una all'altra per gravezza criminosa e distinte in categorie. La prima divisione delle ferite o percosse è in *lievi* (cioè quelle che non contengono pericolo di danno alcuno alla sanità dell'uomo) e *gravi* cioè quelle che inchiudono pericolo di morte o storpio o mutilazione o sfregio (1). Una seconda divisione concerne le stesse ferite o percosse gravi le quali si distinguono in *gravi per gli accidenti*, e *gravi* assolutamente, a seconda che son pericolose per eventualità possibili o per la loro natura (art.356, 359, 361).

**V.** Le ferite o percosse lievi son punite col primo grado dell'esilio correzionale; le ferite o percosse gravi per gli accidenti col 1° al 2° grado di prigionìa, e le ferite o percosse gravi di loro natura col 2° al 3° grado di prigionìa.

**VI.** Le circostanze aggravatrici delle pure ferite o percosse volontarie quanto all'azion criminosa son quattro: 1) l'arme propria (2); 2) la premeditazione; 3) la parentela tra il ferito e il feritore in quei confini nei quali è circostanza aggravatrice dell'omicidio; 4) e infine la condizione dell'offeso che renderebbe l'omicidio qualificato come infanticidio.

Coslcchè la percossa o ferita lieve in uno di questi casi è punita col 1° al 2° grado di prigionìa o col 3° grado di esilio correzionale; la percossa o ferita grave per gli accidenti è punita col 2° al 3° grado di prigionìa, e la percossa o ferita grave è punita col 1° grado dei ferri al presidio (art. 359, 361) (3).

(1) Art. 356, 358 LL. PP. e Decreto del 5 genn. 1840.
(2) Dell'arme propria parleremo più appresso.
(3) Ciò si avvera, se ove le pene maggiori in caso di asportazione d'arme vietate, nel quale rincontro la pena di questo ultimo reato vuol essere applicata nel *massimo* del grado (art. 361 e Rescritto dei 31 dic. 1819).

§ 28. *Continuazione.*

VII. Quando poi la ferita o percossa volontaria non si limiti ad un fatto pericoloso e transitorio ma generi altro danno maggiore la nostra legge consacra i principii seguenti che si rannodano alla teorica generale della colpa e del caso commisti al dolo.

1) Il principio fondamentale consecrato dal legislatore nell'articolo 391 delle LL. PP. si è che il danno maggiore sorto dal reato minore di ferita o percossa volontaria, e non voluto da chi volle solamente ferire o percuotere costituisce una circostanza aggravatrice del reato minore ma non tale da tramutarlo in reato maggiore. Epperò la pena del reato minore è aggravata per l'evento maggiore *praeter intentionem delinquentis*, con la regola legale *che il delinquente soggiace alla pena del reato maggiore diminuita di uno a due gradi.* Ma a questo calcolo debbesi sostituire altro criterio allorchè siavi nell'evento maggiore una *colpa* del delinquente. La quale in un sol caso è presunta dalla legge senza ammissione di pruova contraria cioè quando la ferita o percossa avvenga con arme propria, e fuori di questo caso vuol esser provata dimostrandosi ciò che costituisce l'essenza della *colpa* cioè che il delinquente *potea prevedere le conseguenze del suo operare.* Dal che si desume un corollario pratico cioè che quando un individuo ferisce o percuote volontariamente e dal suo fatto segua la morte del ferito o pure lo storpio lo sfregio la mutilazione, in somma un reato maggiore, tranne il caso dell'arme propria che è presunzione legale di colpa, per non applicarsi quel criterio dell'art. 391 che comunemente dicesi *beneficio* del *praeter intentionem* bisogna dimostrare che egli potea prevedere le conseguenze del suo operare; ed erronea sarebbe l'opinione che spetti al delinquente provare che egli non potea prevedere le conseguenze del suo operare per applicarsi in suo favore quel beneficio.

2) Nel caso poi della colpa provata o presunta unita al fatto volontario del ferire o del percuotere la ferita o percossa che produca storpio sfregio o mutilazione è punita come questi

stessi reati cioè col primo grado dei ferri nel presidio che non vuol essere applicato nel massimo del tempo quando la ferita o percossa sia stata grave per gli accidenti. E se a questi effetti dolosi o colposi si aggiunga alcuna di quelle quattro circostanze aggravatrici delle ferite (cioè l'arme propria la premeditazione, il vincolo del sangue, e la condizione dell'offeso che rende infanticidio l'omicidio) la pena sarà del primo al secondo grado di ferri che nel caso di ferita o percossa grave per gli accidenti vuol essere espiata nel presidio.

3) Quando poi la ferita o percossa volontaria generi la morte dell'offeso ecco i principii regolatori della sua punizione—*a*) La legge ha seguito la tradizione storica dell'elasso di quaranta giorni modificandone le conseguenze giuridiche. Sicchè la ferita o percossa volontaria da cui segue la morte infra i quaranta giorni per la natura sola delle ferite è punita con la stessa pena dell'omicidio; e la ferita o percossa volontaria da cui segua la morte per la natura sola delle ferite, elassi quaranta giorni è pure avvisata come omicidio ma diminuendosi la pena di uno a due gradi. E quì cade in acconcio il notare che avendo la legge parlato di giorni non debbasi intendere il rigoroso decorso di ore ventiquattro sicchè il primo dei quaranta giorni è sempre quel tempo che corre dal momento dell' azione sino alla mezza notte (1). E parimente duopo è lo avvertire che erronea sentenza sarebbe quella che avvenuta la morte immediatamente dopo la ferita o percossa volontaria un tal fatto debbasi diffinire per omicidio; imperocchè la locuzione infra i 40 giorni non richiede come necessità un intervallo, essendo infra i 40 giorni quella morte che avviene un istante dopo; nè d'altro canto la volontà del ferire o percuotere può mutarsi in volontà di uccidere a cagione che l'evento della morte non voluto sia stato immediata conseguenza della ferita o percossa volontaria.—*b*) Quando poi si avveri che il fatto della morte non abbia per cagione esclusiva la ferita o percossa volontaria ma vi si aggiunga una concausa straniera all'attività del feritore, la efficacia di questa

(1) Arresto della S. C. di Giust. di Napoli dei 10 Nov. 1823.

cagione diminuisce la sindacabilità giuridica del feritore perchè la ferita o percossa da lui prodotta senza la concausa non avrebbe ingenerato il fatto della morte dell'offeso. Epperò la legge, nel 2° comma dell'art. 362 e nel 2° comma dell'art. 363 LL. PP. alla equiparazione posta tra la ferita che per sola sua natura produce la morte dell'offeso, e l'omicidio, soggiugne che *se la morte dell'offeso non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse ma per cagione sopravvenuta* la pena discenderà di uno a due gradi, e nel caso che lo elasso di quaranta giorni tra l'offesa volontaria e la morte si aggiunge alla cagione sopravvenuta la pena discenderà di tre gradi. Ma a chiarire la dottrina della causa sopravvenuta noi crederemmo doversi intendere per causa sopravvenuta ogni cagione straniera all'attività del delinquente; e come tale crediamo doversi avvisare non pure ogni cagione posteriore alla ferita o alla percossa, ma ogni cagione anteriore che fosse ignota al delinquente, perocchè se la concausa anteriore a lui nota dovea farlo astenere dal suo proponimento, la concausa anteriore a lui ignota è sempre un fatto estraneo alla sua volontà ed alla sua azione. Una *Circolare* del 10 ottobre 1838 ha interpetrato per causa sopravvenuta una concausa posteriore alla ferita ed alla percossa, ma per la concausa anteriore ignota non ha potuto non riconoscere che abbia una efficacia sulla punizione avvisandola come un possibile caso di applicabilità dell'art. 391 LL. PP. per non essersi potuto dal delinquente in quella ignoranza in che trovavasi prevedere le conseguenze del suo operare. E quì cade in acconcio il notare che erronea debbe ritenersi la sentenza che il *praeter intentionem* non sia da cumularsi con la diminuzione di pena per cagione sopravvenuta; imperocchè non v'ha caso che meglio dimostri la impossibilità di prevedere le conseguenze del nostro operare non potendo al certo l'uomo prevedere quello che debbe essergli ignoto; il che è avvalorato dalle parole stesse della legge consecrate nell'art. 391 che il beneficio dello art. 391 debbe negarsi o quando trattasi di arme propria feritrice che costituisce presunzione *juris et de jure* della colpa o di una dimostrata prevedibilità delle conseguenze del fatto criminoso.

## § 29. *Continuazione.*

VIII. Le lesioni corporee come fatti violenti possono esser commesse sotto l'efficacia di quei medesimi affetti che rendono scusabile l'omicidio ad eccezione di quella scusa speciale che mitiga la penalità dell'infanticidio fondandosi nel bisogno di distruggere la pruova del disonore di una illegittima prole. Epperò vuolsi applicare a questi reati tutto ciò che abbiam detto sulla scusa dell'omicidio. E la legge nostra fissa le norme a tenersi in cosiffatta diminuzione di pena. Così: 1) le ferite o percosse commesse in atto di respingere la scalata o la frattura dei recinti dei muri, o dell'ingresso di una casa o di un appartamento abitato o delle sue dipendenze se contengono un misfatto son punite col 1° grado di prigionìa se contengono un delitto son punite con pene di polizia (art. 381 ll. pp.)—2) Nel caso di grave provocazione le ferite o percosse se contengono un misfatto son punite col 1° al 2° grado di prigionìa e se contengono un delitto con le pene inferiori non escluse quelle di polizia (art. 379 LL. PP.)—3) Nel caso di lieve provocazione le ferite o percosse se contengono un misfatto son punite col 2° al 3° grado di prigionìa, se contengono un delitto, col 1° grado di prigionìa o confino (art. 380 LL. PP.)—4) Nel calore della rissa le ferite o percosse son punite con uno a due gradi meno della pena cui soggiacerebbe il misfatto o delitto se non fosse scusabile, e se la pena è dei ferri verrà sempre espiata nel presidio (art. 382 LL. PP.) — 5) Nel caso di sorpresa in flagranza di adulterio o di stupro per il marito ovvero per i genitori della donna le percosse o ferite se contengono un misfatto son punite col 1° grado di prigionìa o confino e se contengono un delitto con la pena di polizia (art. 388 LL. PP.)—6) La esclusione della scusa segnata nell'art. 385 LL. PP. per il parricidio proprio, il veneficio, l'assassinio nelle sue varie specie e l'infanticidio ha vigore altresì per le ferite o percosse (art. 386 LL. PP.)—7) E parimente è applicabile alle ferite ed alle percosse quel pronunciato che le scuse son comuni ai prossimi congiunti o affini dei quali gli uni vendicassero le offese degli altri (art. 378 LL. PP.).

IX. Finalmente egli è da ritenere che anche per le ferite e per le percosse la legge nostra esige la volontarietà per punirle come tali; sicchè data in esse la colpa (negligenza imprudenza disaccortezza, violazione di regolamenti) le ferite o percosse che costituirebbero un misfatto son punite col 1° al 2° grado di prigionia o confino, e quelle che costituirebbero un delitto, con le pene di polizia (articolo 376 LL. PP.).

## SEZIONE III.

### DI ALTRI REATI CHE SI RANNODANO AI REATI DI SANGUE.

### § 30.— *Nozioni preliminari.*

Vi ha dei fatti che non costituiscono direttamente una lesione corporea o un omicidio ma si rannodano a questa famiglia di reati che presso i penalisti prende il nome di reati di sangue. Essi sono l'aborto procurato, l'abbandono o la esposizione dei fanciulli, lo smaltimento di cose nocive alla sanità dell'uomo, e l'annullamento della prova generica dei reati di sangue.

### § 31. — I. *Aborto procurato* (1).

La vita umana comincia ad avere una importanza dal momento che il concepimento ha avuto luogo. Ma la distruzione del feto è diversa dall'infanticidio e men grave di esso perocchè la vita del neonato ha già assunto il carattere di una personalità giuridica distinta dalle altre.

Il Diritto romano antichissimo non puniva la distruzione del feto; ma in processo di tempo fu punita la madre *quae visceri-*

(1) *Poeckel* Diss. de crimine partus abacti (Hal. 1682, 1740). — *Boehmer* Diss. de caede infantum in utero (Hal. 1732) — *Lieberkuhn*. Diss. de crimine procurati abortus (Hal. 1772).— *Schroeter*. Dell' aborto (ted. nelle sue *Dissert. giurid.* t. II, p. 431).—*Lamaison*. De crimine partus abacti (Lugd. Bat. 1819). — *Telting* Disp. de juribus nondum natorum (Gron. 1826). — *Van der Broecke* De crimine partus abacti (Gand. 1830). *Spangenberg*, Del delitto d' aborto (ted. N. A. del D. Crim. II, I, 173).

*bus suis vim intulerit quo partum abigeret* (1). Così l'*abductio partus* si porse come un delitto *extra ordinem* la cui punizione stendeasi pure sui complici. Ma quando dall' aborto fosse seguita la morte della donna la pena di chi lo avea procurato era l'estremo supplizio (2). Il Diritto canonico introdusse la distinzione del feto animato dallo inanimato e solo pel primo caso ritenne l' equiparazione dell' aborto procurato all' omicidio (3).

Gl' interpetri accogliendo questa distinzione si impigliarono in discordie inconciliabili per determinare il momento di separazione tra il feto animato e l' inanimato, ritenendo per il feto animato l' equiparazione della pena a quella dell' omicidio, cioè di morte, e per l' inanimato doversi l' aborto procurato punire con pena straordinaria (4). La legge del 1808 tolse via questa distinzione indeterminabile e punì l' aborto procurato col 3° grado dei ferri nel padre e nella madre, col 4° grado dei ferri quando avvenisse senza il consenso della madre, con la pena del parricidio quando ne seguisse la morte ( art. 190 ). A più miti disposizioni il Codice del 1812 sottopose questo reato punendo con la reclusione l' aborto e nella donna e nel complice, coi lavori forzosi la dolosa istruzione o agevolazione al reato da parte dei medici o farmacisti o altri ufiziali sanitarii.

Su queste basi ultime si eleva la teorica della legge vigente che può ridursi ai seguenti pronunciati.

I. La legge contempla come reato l' aborto procurato. Ad avverarsi in tal forma il reato da essa preveduto egli è mestieri di due condizioni cioè 1 ) il fatto materiale del *parto prematuro* 2) l'*atto volontario del procurarlo* come cagione del suo avveramento, quali che ne siano i mezzi. E di vero l'art. 395 delle LL. PP, descrive in tal forma il reato di che è parola: *Chiunque con alimenti con bevande con medicamenti con violenze o con*

(1) L. 8 D. ad L. Corn. de Sic.
(2) L. 38 § 5 D. de poenis.
(3) Can. 8, c. XXXII, qu. 2; Decret. p. II.
(4) *Farin.* qu. 122, n. 139. *Menoch.* de arb. jud, cas. 356, n. 85. — *Damhouder* Prax. rer crim. c. 74. n. 15 seg.—*Boer.* decis. 216, n. 4.—*Clar.* § fin. qu. 68 n. 2.

*qualunque altro mezzo abbia fatto seguire l'aborto di una donna incinta* ec.

**II.** Le specie di questo reato son tre : 1 ) che la donna abbia fatto seguire l'aborto da se medesima; 2) che un estraneo abbia fatto seguire in una donna incinta l'aborto col suo consentimento ; 3) che un estraneo senza il consentimento della donna abbia fatto in lei seguire l' aborto. Nel primo e nel secondo caso ha luogo la pena della relegazione; nell'ultimo la pena è la reclusione ( art. 395 LL. PP. ).

**III.** Questo reato presenta delle circostanze aggravatrici che si fondano o nell' evento maggiore che ne derivi o nel subbietto delinquente : 1 ) Quanto all' evento maggiore, se i mezzi adoperati per l' aborto , indipendentemente dal suo avverarsi o non avverarsi han prodotto la morte della donna, il colpevole sarà punito col primo al secondo grado dei ferri nel presidio quando siavi stato il consenso della donna, e nella mancanza di questo consenso il colpevole sarà punito col 3° al 4° grado dei ferri nel presidio (art. 396 LL. PP. ).— 2) Quanto alla persona del deliquente la sciente somministrazione o indicazione dei mezzi di aborto da parte dei medici dei cerusici dei farmacisti, delle levatrici o di altri ufiziali di sanità, esaspera per costoro la pena del reato di un grado a valutarsi dalla distinzione dell'aborto col consenso o senza il consenso della donna incinta, ed oltre a ciò con un ammenda da trenta a trecento ducati (articolo 397 LL. PP.)

**IV.** L'attenuazione di questo reato è quella stessa che vien dalla legge considerata come scusa dell' infanticidio , cioè lo scopo di occultare per cagion d' onore una prole illegittima di modo che sono quì applicabili le dottrine svolte a rispetto della scusa di onore negli infanticidii (art. 399 LL. PP. ).

**V.** Finalmente anche l' aborto è sottomesso come l' omicidio a regole speciali sul conato in quanto alla sua pena. L' aborto mancato è punito col 2° al 3° grado di prigionia ; e l' aborto tentato col 1° grado di prigionia, ed a questa pena, contro gli ufiziali di sanità, si aggiunge la multa da venti a dugento ducati ( art. 395 LL. PP. )

## § 32. — II. *Abbandono o esposizione dei fanciulli* (1).

Se a distruggere la vita in generale sono efficacissimi gli atti violenti quando la vita è impotente a conservarsi di per sè sola, l'abbandonarla senza difesa senza alimenti senza custodia è reato gravissimo soprattutto per coloro che son chiamati a custodirla e garentirla. Ma egli è duopo distinguere il fatto dell' abbandono o della esposizione semplice come reato *sui generis* perchè occasione prossima a danneggiamento o distruzione della vita del fanciullo da quel fatto di abbandono o di esposizione che sia accompagnato da danni maggiori nel che la colpa rasenta per la sua intensità col dolo. Cosicchè la punizione di questo fatto vuolsi equiparare a quello della ferita o percossa da cui segua la morte o altra lesione permanente dell' offeso.

Il Diritto Romano antico avvisava come lecito al padre l' esporre i figliuoli. Dai tempi di Costantino si cominciò a punire *extra ordinem* un tal fatto (2). Giustiniano poi con una Novella prescrisse che coloro i quali *ex utero vix progressos infantes objiciant extremis poenis subjugentur*. Il Diritto Canonico estese il debito di prender cura dei fanciulli non solo ai genitori ma anche agli estranei, in virtù del principio cristiano (3). Gl' interpetri insegnaron che coloro i quali espongono il fanciullo infra i sette giorni dalla sua nascita perdono la patria potestà se il fanciullo vive, ma se il fanciullo perisce son tenuti di omicidio. Ed oltre a queste determinazioni una Prammatica del 3 giugno 1600 impose tre anni di relegazione ai nobili e tre

(1) *Carpzov* de infantibus expositis (Lips. 1697. — *Zange* Diss. de exposit. infantum ejusque poena veteri (Giess. 1713) — *Muller* de expo. inf. (Alt. 1717) — *Seisser* de liberis expos. (Quedlinb. 1718) — *Henne* diss. de expos, infant. ex idea jur. nat. rom. et germ. (Erf. 1756) — *Noodt* Julius Paulus sive de partus expositione et nece apud veteres (nelle sue *Opere*) — *Bynkersoekio*. Tract. de jure occid. vend. et expon. liberos apud veteres Rom. (nelle sue *Opere*) — *Neik* Specimen hist. jurid. quo inquiritur quam diu antiquitus apud Romanos obtinuerit jus necandi et exponendi infantes (Lugd. Bata 1770) — *Thomas* de infant. expositione (Lovan. 1826) — *Bapphel* delitto di abbandono o esposizione di un fanciullo (ted. N. A. del D. Cr. XIII, 412).

(2) *Liv.* 5, 4. — *Cicer.* De leg. III, 5. — *Sveton.* Ot. 65, Calig. 5. — l. 29, D. de manum. testam. — l. 1. § 2 D. de jur. et fact. ignor. — l. 4. D. de agnosc. et alend. lib. — l. 16 C. de nuptiis. — l. 2. C. de inf. expos.

(3) Cap. un. X de infant. et languid. expositis.

anni di galea agli ignobili che trovando un fanciullo sperduto non l'esibissero all'Ospizio degli Incurabili cui fu poscia sostituito l'Ospizio dell' Annunciata per raccogliere i trovatelli. La legge del 1808 punì con prigionìa l'esposizione o l'abbandono semplice, e punì come infanticidio l'esposizione o l'abbandono da cui si conseguiti la morte, equiparando al dolo la colpa.

Il Codice del 1812 servì di base più precisa alla legge vigente perocchè distinse il reato semplice di abbandono o esposizione, che punì di prigionìa, da quello onde segue sinistro effetto e pel quale assomigliò nella pena l'evento colposo al doloso, e pose la distinzione dell'abbandono in luogo solitario o in luogo non solitario.

La legge attuale rannodandosi a queste antecedenze ha fermato i seguenti pronunciati :

I. L'abbandono o l'esposizione semplice di un fanciullo minore di sette anni compiuti è punito col primo al secondo grado di prigionìa ( art. 403 ).

II. L'abbandono o l'esposizione per cui il fanciullo rimanga morto ferito contuso storpiato o mutilato fa sì che la morte la ferita la contusione lo storpio e la mutilazione siano casi considerati e puniti, come reati volontarii, e che le pene non debbansi applicare nel minimo del grado (art. 404 LL. PP. )

Ma da questa equiparazione nasce pure una conseguenza ed è che se la legge considera e punisce come omicidio l'abbandono o la esposizione del fanciullo da cui seguita la morte, dee pure ammettersi che sia scusabile l'abbandono o la esposizione del fanciullo per salvare l'onore della donna con l'occultazione di un parto che è frutto di illegittimo congiugnimento (1).

III. Ed a questi fatti criminosi se ne aggiungono altri due, preveduti l'uno dall'art. 405 e l'altro dall'art. 406 delle Leggi Penali. 1) L'esibire ad un pubblico ufizio un fanciullo che si ha in custodia è un fatto che vien punito col primo grado di prigionìa la qual pena cessa o quando l'esibitore non era tenuto ad alimentarlo o quando non ne aveva assunta la nutrizione

(1) Decis. della C. S. di Giustizia del 20 Nov. 1820.

a titolo gratuito, o quando non vi fosse alcuno che lo provegga di alimenti (art. 405 LL. PP). 2) Il non esibire all'ufiziale dello stato civile un fanciullo di recente nato che trovisi abbandonato o esposto è fatto punibile altresì col 1° grado di prigionia e con l'ammenda sino a cinquanta ducati (art. 406 LL. PP.).

§ 33. — III. *Spaccio di sostanze nocive.*

Certo si è che altra cosa è il veneficio ed altra l'essere occasione alla morte per lo spaccio di sostanze nocive all'organismo. E questo secondo fatto come occasione di danni maggiori bene può esser vietato dalla legge e punito, ma con una pena che non esca dai confini dell'emendamento.

Il Diritto Romano nella *Legge Cornelia de Sicariis et veneficis* puniva egualmente ed il *veneficus* e lo spacciatore di sostanze nocive (1). Le antiche nostre leggi punivano con l'estremo supplizio e i propinatori e gli spacciatori dolosi di veleno (2). La legge del 1808 punì come delitto contro la salute pubblica con la prigionia lo spaccio di veleni salvo il caso di dolo o di grave danno cui erano applicabili le leggi sul veneficio (art. 112). — Finalmente il Codice del 1812 con l'art. 318 puniva di prigionia la vendita o lo spaccio di bevande nocive adulterate.

Alle determinazioni del Codice del 1812 si annoda la nostra legge vigente. Essa infatti indipendentemente dal veneficio avvisa come *reati di suo genere*: 1) la vendita o lo spaccio di sostanze o di bevande corrotte con mescolanze nocevoli alla salute. — 2) la vendita o lo spaccio o il trasporto di sostanze medicinali in contravvenzione dei regolamenti di pubblica amministrazione. Il primo fatto è punito col 2° al 3° grado di prigionia con l'ammenda correzionale e con la confisca del corpo del delitto (art. 400). Il secondo fatto è punito con la stessa pena di prigionia con l'ammenda di ducati trenta con la confisca del corpo del delitto e con l'interdizione del mestiere o ufizio che si

(1) Tit. D. ad L. Corn. de Sic.

(2) Const. *Mala et noxia.—Quicumque de vend.venen.*—Pragm.2 de *Pharmacop.* Pragm 9. *de emt. et vendit.*

esercita ( art. 401 LL. PP. ) Le quali determinazioni non escludono una penalità più grave in caso di veneficio ( art. 402 LL. PP. ) Che anzi lo spargimento di veleni o di voci di avvelenamento ad oggetto di turbare l'interna sicurezza dello Stato è considerato come un reato di Stato a norma del Decreto dei 6 di agosto 1837.

## § 34. — IV. *Occultamento della prova generica dei reati di sangue.*

Vi ha dei fatti che sebbene posteriori ad un reato di sangue possono contribuire a mantenerlo occulto e così sottrarlo alla giustizia penale. E quest'occultamento diviene più grave quando sia commesso da coloro che potendo conoscere un reato per il loro ufficio o per la loro condizione sociale hanno il debito di svelarlo; ma non può confondersi col reato occultato.

Nell'antico Diritto troviamo l'apparizione di questa maniera di delinquere quando si riconobbe come elemento necessario ai giudizii penali la prova generica del reato. Onde tra noi una Prammatica del 1561 ed un'altra del 1631 ingiugneano la rivelazione delle ferite da parte di coloro che le medicavano sotto pena di once cinquanta oltre la pena corporale ad arbitrio del Giudice. Il Codice del 1812 punì di prigionia l'occultamento del cadavere (art. 359) e previde il caso della sepoltura senza debita licenza dell'autorità civile.

Le leggi attuali prevedono tre reati sotto questa rubrica :

1) Il far seppellire un estinto, senza permissione dell'ufiziale pubblico o violando le leggi e i regolamenti sulle inumazioni ; il che è punito col 1° grado di prigionia o confino e con una ammenda non minore di ducati dieci. ( art. 393 LL. PP.).

2) L'omessione da parte degli ufiziali sanitarii o medici o cerusici o levatrici , di rivelare fra ventiquattr'ore dal momento della loro scienza le ferite o contusioni di che hanno notizia o i segni di veleno o altri fatti che possono essere la prova generica di un reato ; la quale omessione è punita con l'ammenda il cui massimo è di ducati cinquanta ed a cui nei casi gravi il giudice

può aggiugnere l' interdizione temporanea dall' ufficio o dall'arte che si esercita (art. 392 LL. PP.).

3) L' occultamento del cadavere di persona morta per effetto di un reato, il qual fatto è punito col 2° grado di prigionìa salvo le pene maggiori nel caso di complicità nel medesimo reato (art. 394 LL. PP.).

## SEZIONE IV.

### LESIONI MORALI ALLA PERSONA. — I. VIOLAZIONE DEL PUDORE INDIVIDUALE (1).

### § 35. — *Avvertenze generali.*

L' incontinenza è un mancamento che per sua natura offende la moralità non il Diritto. Essa offende il Diritto quando vi si aggiunga alcun elemento di conculcazione dei dettati del giure. E questo avviene o allorchè l' incontinenza viola la moralità di una persona senza il suo volere o allorchè viola il *jus familiae* o allorchè viola il Diritto della moralità sociale. Nelle legislazioni anteriori al secolo XVIII, l'incontinenza fu sempre avvisata per sè stessa come maleficio. Nel Diritto Romano la *Lex Julia de adulteriis* punì, oltre l' adulterio, anche lo stupro, lo incesto, la venere nefanda; e severe pene vi erano fulminate dagli imperatori cristiani. La tradizione cristiana poi fece sorgere la nozione dei *delicta carnis* e tra noi si giunse a punir di morte persino il bacio violento.

Ma le nuove legislazioni han ricondotto in giusti confini i ca-

(1) *Ungebauer* Diss. de delictis carnis (pn. 1040)— *Hahn.* Diss. de delictis carnis (Helempt 1645) — *Cramer* De adulterio, stupro, incestu et lenocinio (Argent: 1653) — *Struvius* de venere illicita (Viterb. 1747) — *Rudolph*, Diss. de criminibus delict. carnis ut plurimum accessoriis (Erlang. 1763) — *Cella* Dei delitti e delle pene nei casi di incontinenza (Lips. 1787, 8°)— *Bocer* diss. de adulterio stupro incestu sodomia et raptu (nelle Dissertationes)— *Stubel* Quatenus actiones quae vulgo dicuntur delicta carnis ex princ. iur. publ. univ. sint puniend. (Viterb 1793)—*Waechter*. I delitti di ratto e stupro con una dilucidazione dei così detti *delitti carnali* (ted. nelle sue *Dissert.* Lips. 1833)— *Mittermaier* sulla punizione dei delitti carnali (ted. A. di D. C. N. Serie, 1835, p. 245)

si in che l'impudicizia diviene reato, cioè violazione del pudore di una persona, o dell'onore di una famiglia o del pubblico costume. In questo luogo ragioneremo dell'offesa alla castità individuale senza la volontà dell'offeso. Epperò ci si porgono a disamina lo *stupro violento*, il *ratto*, il *lenocinio*.

### § 36. — *A. Dello stupro violento* (1).

Lo stupro è la contaminazione della moralità nel corpo di una persona. La reità di questo fatto sta nella violenza patita dallo individuo stuprato; altrimente vi ha concorso di volontà che peccano innanzi alla morale non già d'innanti al Diritto. Noi crediamo che questo reato dovrebbe esser punito più gravemente dello storpio dello sfregio della mutilazione, perocchè l'assoggettamento dell'individuo alla violenza venerea toglie il più importante elemento dell'integrità della persona cioè l'integrità morale, e sorgere un argomento nella deflorazione.

Il Diritto Romano puniva lo stupratore sì della persona volente, e sì della violentata, ma restringea lo stupro alle sole vergini senza estenderlo alla donna maritata alle meretrici alle persone abbiette, e puniva questo fatto con la confisca della metà dei beni per gli *honestiores* e con la relegazione per gli *humiliores* (2). Nelle antiche nostre leggi eravi il pronunciato: *aut nubat aut dotet*, congiunto alla deportazione nei casi di pubblica violenza; e lo stupro delle meretrici fu solo punito in caso di violenza (3). Lo stupro violento venne poi punito di morte (4). Ma la Prammatica del 1779 restrinse il reato di stupro

(1) *Bullaeus* de stupro violento (Brem. 1621) — *Leyser* Diss. de stupro violento (Viterb. 1736) — *Raller*, de poena stupri (Giess. 1776) — *Boehmer* de rigore iuris in stupratores violentos (Francf. 1762) — *Bursian* de nome stupri violenti (Viterb. 1800) — *Pemaeller* Diss. de crimine stupri violenti (Ien. 1822) — *Kaemmerer*. Sul principale requisito necessario al delitto di stupro (ted. Arch. di D. C. N. Serie 1834, p. 360) — *Wichers* Disquis. ad locum Cod. poen. gallici de facinoribus contra bonos mores (Groning. 1839).

(2) L. 6. D. ad L. Iul. de adult. l. 25, 29 C. eod. — l. 3. D. ad l. Iul. de vi publ.

(3) Const. *Omnes nostri* — *de Rosa* Prax. cr. p. 2, c. 2.

(4) Const. *In quaest.* — Pragm. 1, 2, de sodom.

ai soli casi violenti. E questo principio venne accolto sì nella Legge del 1808 e sì nel Codice del 1812.

La legge nostra vigente rannodasi alla Prammatica del 1779, riconoscendo lo stupro come reato solo allorchè siavi violenza. Nè restrinse alla sola vergine lo stupro; ma abbracciò ogni maniera di violazione della persona nel suo pudore quale che ne sia il sesso; sicchè allo stupro violento aggiunse come materia punibile ogni altro violento attentato al pudore. I pronunciati da questa legge fermati sono i seguenti:

I. Vi ha dei casi in cui la violenza per lo stupro e l'attentato al pudore si presume cioè quando non si trovi la persona stuprata nell' esercizio della sua libertà morale sia per effetto della età che influisca nell' intelletto sia per qualunque altra condizione che tolga il libero arbitrio.

La violenza presunta nasce o dalla condizione dello stuprato o da quella dello stupratore.

*a*) Dalla condizione della persona stuprata quando è in età minore di dodici anni, o trovasi priva di sensi nel momento dello stupro. — *b*) Dalla condizione dello stupratore quando trattasi di institutori, tutori, educatori sulle persone loro affidate ed in età minore di sedici anni compiuti, o quando trattasi di stupro sui prigionieri di qualunque età da parte di coloro che sono addetti alla loro custodia o trasporto (articolo 339 LL. PP.)

II. I casi tutti che non rientrano in questa categoria vogliono la pruova della violenza perchè si rinvenga materia punibile, sicchè dove questa non si dimostri il fatto non costituisce reato.

IV. La pena dello stupro violento consumato è la reclusione, quella del mancato stupro violento è il 3° grado di prigionia, e quella dello stupro violento semplicemente tentato è il 2° al 3° grado di prigionia. Al tentato stupro violento la legge equipara per la pena ogni altro violento attentato al pudore (art. 333, 334, 335).

V. Lo stupro violento ed il violento attentato al pudore hanno delle circostanze aggravatrici o nella persona del reo, o nei mezzi adoperati — 1) Nella persona dello stupratore vi è

circostanza aggravante quando lo stupro o l'attentato si presume violento giusta i n.' 3 e 4 dell' art. 339 LL. PP.; ovvero quando il colpevole siasi servito della sua qualità di pubblico ufiziale o sia un domestico salariato delle persone offese; e per questo aggravamento personale la legge aumenta di un grado la pena del reato — 2) Nei mezzi adoprati vi è circostanza aggravante: o quando il colpevole nell' eseguire il maleficio venga assistito da una o più persone, o quando vi abbia adoperato armi, ovvero quando siasi commessa una violenza materiale sia sull' offeso sia sovra altra persona accorsa in suo aiuto. E pei primi due casi la legge esaspera pure di un grado la pena dello stupro e dell' attentato al pudore — Ma nel terzo caso il legislatore distingue tre ipotesi: 1) Se la ferita o percossa non costituisce omicidio nè mancato nè tentato la stessa esasperazione di un grado debbe aver luogo. 2) Se poi la ferita o percossa costituisce un omicidio mancato o tentato la pena è del quarto grado dei ferri. 3) Se infine vi intervenga omicidio la pena è di morte. Nel che vuolsi avvertire che questa esasperazione debbe sempre aver luogo o che lo stupro sia consumato o che sia mancato o che sia semplicemente tentato, o che rimangasi il reato nei confini di un violento attentato al pudore (art. 340, 341, 342, LL. PP.).

VI. Una circostanza attenuatrice del violento stupro o attentato al pudore è quella dell' essere stato commesso in persona di una meretrice, nel qual caso la pena discende di uno a due gradi (art. 343 LL. PP.).

## § 37. — B. *Del ratto* (1).

Il ratto contiene due elementi d' incriminazione: l' uno è

(1) *Struvius* Diss. de raptu. (Ten. 1663) — *Rumpf* Diss. de crimine raptus (Groning. 1725) — *Meinertzhagen* Diss. de raptu mulierum (Traj-ad Rhen. 1729). *Wilhelm* Diss. de raptu mulierum (Traj-ad Rhen, 1737) — *Boehmeri* Obss. ad Carpzov. ad qu. 40, elg. 3 — *Blumner* Diss. de raptu (Lips. 1788) *Hestel* Posit. jurid. de raptu (Wirceb. 1815) — *Hepp* Diss. sull' influenza del punto di vista nella valutazione delle azioni criminose soprattutto in ordine al ratto (ted. N. A. di 3. Cr. t. XIV, p. 332, 439) — *Waechter* I delitti di ratto e stupro (ted. nella sua *Dissert.* Lips. 1835) — *Cholin* Diss. de crimine raptus (Tornae 1825).

quello del togliere l'altrui libertà, l'altro è quello della possibilità di abusare della persona rapita, per cui sorge la supposizione di castità violata. Ond'esso non cessa di essere reato ancora che il fine del ratto sia alcun che di lecito come il matrimonio. Esso può avverarsi o *per vim* o *per insidias*. La *vis* è troppo chiara di per sè stessa cioè il sopraffare l'altrui volontà con una forza maggiore. Le *insidie* avvengono allorchè con inganni si è tratta la persona rapita in parte dove non può far uso della sua libertà personale. La sua pena poi dovrebbe esser minore di quella dello stupro violento, perchè dove nello stupro è certa la violata castità, nel ratto questa violazione della castità è probabile soltanto.

Nel Diritto Romano era punito di morte il ratto delle vergini supponendosi che vi si fosse congiunto lo stupro (1), e di morte eran puniti i rapitori con violenza pubblica (2). Nell'antico Diritto del Regno Ruggiero punì di morte il rapimento delle vergini a Dio consacrate (3). Federico II ravvivò il principio romano dell'estremo supplizio per qualsiasi rapimento (4); il che fu ritenuto nelle leggi posteriori sottoponendosi il reato al procedimento *ad modum belli* (5). Solo cessava la pena se la rapita restituita a libertà consentisse al matrimonio ad una coi suoi genitori (6). E la pena straordinaria aveva luogo se il rapitore fosse lo sposo, se dal ratto non fosse seguita copula, se volontariamente la donna avesse tollerato di essere rapita (7). La legge del 1808 punì il ratto come qualifica dello stupro con l'esasperazione di un grado della pena per lo stupro, punì il ratto senza stupro con un grado di meno dello stupro violento (art. 231 e 232) — Il Codice del 1812 punì con la reclusione il ratto violento o fraudolento de' minori, coi lavori forzati a tempo il ratto di una fanciulla minore di sedici anni, e instituì la remissio-

(1) L. un. C. de raptu. virgin.
(2) L. 5, 6 D. ad L. d. Iul. de vi publ.—Nov. XXV, c. 2.—Nov. CXXIII c. 3.
(3) Const. *Si quis*.
(4) Const. *Capitalem*.
(5) Cap. *Ut sine mortalis, peccati*. — Pragm. 10 *de off jud.*
(6) *De Angel.* de del. et poenis p. I, c. 109.
(7) *De Rosa* prax. crim. p. 2, c. 5.—*Clarus* § raptus—*Sanfelic.* Decis. 267.

ne quando il rapitore avesse sposata la fanciulla rapita , cioè il non poter essere sottoposto a giudizio che a querela delle persone cui è lecito dimandare la nullità del matrimonio, e dopo che questa nullità è stata pronunciata.

Su queste ultime determinazioni giuridiche fu formata la legge vigente. Se non che il ratto non vien ristretto ai soli minori come nel Codice del 1812. La legge vigente considera come rapito quell' individuo che non fugge volontariamente dal luogo ove si trova ma colui che ne è tolto e messo in potestà di altrui. E per fermo l'art.336 dice; *chiunque rapisca con violenza una persona sia per abusarne, sia per effetto di matrimonio ;* e l'art. 337 parla del rapimento con *frode* o *seduzione* di una persona minore di sedici anni ed in *aliena potestate*. Di quì sorgono le seguenti dottrine :

I. Gli elementi essenziali del reato sono gli infrascritti:

1) L'*abductio de loco ad locum*—2) l'*abductio* come effetto non della volontà di colui che è rapito, ma della volontà del rapitore — *c*) l' *abductio* che abbia per iscopo l' abusare di una persona o il contrarre con essa matrimonio.

II. La legge distingue il ratto violento dal fraudolento. *a*) Il ratto violento può avverarsi in persona di qualunque età ( articolo 336 LL. PP.) *b*) Il ratto fraudolento o per seduzione non può avvenire sopra chiunque ma è reato quando si commetta sovra una persona che non ha compiuto il sedicesimo anno e che trovisi sotto la potestà dei genitori o tutori o in un luogo di educazione ( art. 337 LL. PP. ).

III. La pena del ratto semplice è la relegazione; o che sia stato violento o frodolento ( art. 336, 337 LL. PP.).

IV. Le circostanze aggravatrici del ratto sono varie : *a*) Lo stupro violento sia consumato sia mancato sia tentato aggiungendosi al ratto fa esasperare la pena di un grado—*b*) Le circostanze personali o materiali che aggravano la intensità dello stupro aggravano egualmente la intensità del ratto ( art. 336, 340, 341, 342, LL. PP.).

V. Le circostanze minoratrici del reato di ratto son tre : *a*) Nel ratto violento la condizione di pubblica meretrice nella

persona rapita diminuisce la pena del reato di uno a due gradi. — *b*) Nel ratto fraudolento l'età del rapitore minore di anni ventuno compiuti fa discendere di un grado la pena. — *c*) Nell'una e nell'altra specie di ratto, egli è possibile che il rapitore rimetta volontariamente in libertà la donna rapita senza averla offesa e senza averne abusato restituendola alla propria famiglia o alla casa di sua custodia o pure ponendola in altro luogo sicuro; nel qual caso la pena discenderà all'esilio correzionale o confino (art. 337, 343, LL. PP.)

VI. Infine le nostre leggi seguono la tradizione patria secondo le modificazioni del Codice del 1812 ponendo come instituto che se il rapitore ha sposato la fanciulla rapita non potrà esser processato che a querela delle persone il cui consenso secondo le leggi civili è necessario per il matrimonio nè potrà essere condannato se non dopo essersi pronunziato dall' autorità competente che il matrimonio non produca gli effetti civili (art. 338).

## § 38. — C. *Del lenocinio* (1).

Il lenocinio non è ad intendersi nel senso comune ed ampio di qualunque s' interponga in impudiche attenenze. Esso divien reato quando viola la libertà morale di un essere; epperò si appalesa o nell' abitualità del mestiere che dà maggiore attitudine a corrompere l' altrui castità o nel compiersi da parte di coloro che esercitano una influenza nell' animo altrui per una condizione di superiorità morale.

Il Diritto Romano puniva il lenocinio con la *infamia*, avvisava come lenoni i padri che uon punissero la figlia sorpresa in disonestà, i mariti cbe non punissero le mogli sorprese in adulterio (2). Giustiniano aggiunse la pena dell'esilio previa la frusta ai lenoni (3). Nell' antico Diritto del Regno furon severissime le pene contro il lenocinio. Ruggiero volle che alle *lene* si reci-

(1) *Barth* De lenonibus (Francof. 1624) — *Gerhard* De lenocinio (Ien. 1711) — *Haupt* De supplic. lenon. sec. Nov. XIV (Lips. 1797).

(2) L. I, l. 4, D. de his qu. not. inf. — l. 2 § 2; l. 11, pr. l. 29 qu. D. ad L. Jul. de adult.

(3) Nov. XIV.

desse il naso (1). Federico II restrinse la pena del lenocinio alla corruzione di persone commesse all'altrui custodia (2); e il marito lenone era punito come adultero (3). Questo rigore crebbe con Ferdinando d'Aragona che punì di morte il lenocinio (4). Ma posteriormente la pena fu l'esilio dal regno o la galea punendosi più gravemente chi prostituisse la moglie o la figlia. E fu vietato alle meretrici sotto pena di frusta abitar luoghi ove erano donne oneste (5). La legge del 1808 punì come qualificato il solo lenocinio commesso dai congiunti o tutori o educatori, con la pena del 1° al 3° grado dei ferri (art. 234). Il Codice del 1812 punì con prigionia di 6 mesi a 2 anni il lenocinio; ma esasperò la pena da due e cinque anni di prigionia per quello che fosse esercitato dai genitori, tutori o educatori.

La legge vigente contempla il lenocinio nell'atto dell'eccitare favorire o facilitare la prostituzione o la corruzione dei giovani di età minore.

I. Due sono le condizióni del reato: *a*) L'una è l'istigazione o la cooperazione agli atti disonesti di lussuria. *b*) L'altra è che questo avvenga sulle persone di età minore dell'uno o dell'altro sesso.

II. Ma questo reato presenta due ipotesi punibili. *a*) L'una è quella del *lenocinio per mestiere*. Imperocchè la legge nell'articolo 344 statuisce che chiunque ecciti favorisca o faciliti *abitualmente* il libertinaggio o la corruzione dei giovani di età minore dell'uno o dell'altro sesso debba esser punito con la relegazione (art. 344 LL. PP.) — *b*) L'altra è quella del lenocinio usato da coloro cui è affidata l'educazione morale dei giovanetti, onde l'art. 332 avvisa il caso dei genitori del tutore e di ogni altro individuo incaricato della vigilanza o istruzione dei giovani di età minore dell'uno o dell'altro sesso i quali ne eccitano ne favoriscono o ne facilitano la prostituzione o la cor-

(1) Const. *Laenas* — Const. *Matres*.
(2) Const. *Laenas Sollicitantes*.
(3) Const. *Maritum*.
(4) Pragm. un. de *lenonibus*.
(5) Pragm. 2 *de meretric*.

ruzione. Il qual caso come più grave violazione che non è il primo del diritto di moralità individuale è punito con la reclusione a cui si aggiunge pei genitori la perdita della patria potestà, pei tutori la perdita della tutela, e per gli altri addetti a vegliare sui giovani e ad educarli ed istruirli la interdizione temporanea dalla carica o dall'ufizio o dalla professione di cui siasi abusato (art. 332 LL. PP.).

## II. Ingiurie (1).

### §. 39. — *Cenni razionali e storici.*

Una seconda specie di lesione all' integrità morale dell'uomo sta nel diminuire il valore di lui innanzi alla pubblica opinione. Ciascun uomo ha diritto non solo alla vita morale ma al rispetto della sua dignità come uomo innanzi alla coscienza di tutti. La violazione di questo dettato giuridico costituisce quella maniera di delinquere che dicesi ingiuria non già nel senso lato del *quidquid non jure factum* ma nel significato preciso e proprio di *lesione dell' altrui dignità morale*. L'essenza di questo reato sta nel manifestare con parole o con altri atti un pensiero relativo al valore morale di un individuo per diminuire l' estimazione di che egli gode. Le sue gradazioni son molte a seconda che trattisi di una ingiuria indeterminata ed astratta ovvero di una ingiuria determinata e concreta, ed a seconda del tempo, del luogo, delle persone, e del contenuto di essa. Di tut-

(1) *Briganti* Delle ingiurie reali e verbali (con la sua *Prat. Crim.* ristamp. Napoli 1842). — *Stockmann* De famosis libellis (Lips. 1799) — Famosi libelli utrum sint. in civit. ferendi (Lips. 1800) — *Weber* Delle ingiurie (ted. Schwerin 1800)—*Knoblock* Quatenus typotetae vel bibliopolae injuriarum socii habent. sint. (Lips: 1801)— *Kastner*: de effectu conditionum injuriis adjectarum (In. 1804) — *Werner* delle ingiurie condizionate (ted. Giesen 1813) — *Kmmerer* dei delitti relativi all'onore (ted. Landshut. 1820) — *Gioia* dell' ingiuria dei danni e del soddisfacimento (Milano 1821) — *Lehmann* de notione injuriae ex lege naturali derivand. (Lips. 1829) — Dissertazion. ted. nell'*Archivio di Diritto Criminale*, di *Abegg*. (Anno 1842, p. 303); *Almendingen* t. III, p. 102), *Birnbaum* (anno 1844. p. 157), *Heffter* (anno 1839, p. 237) (*Hoffmann* (a 1842, pagina 371, 497); *Kleinschrod* (t. I, p. I; t. II, p. 34); *Mittermaier* (t. XIII, 502; XIV, 66 a. 1839, ) *Graevel* t. III, 189),—*Spangenberg* (t. XII, p. 640); e *Walter* (t. IV, 108, 241; trad. ital. negli Scritti germ. Liv. 1846, I. p. 329).

te queste gradazioni il legislatore dee, per quanto si possa, tener conto, lasciando il rimanente al calcolo prudenziale del giudice. Ma certo che gravissima è tra le ingiurie quella che dicesi *libello famoso* o diffamazione per via di pubblici scritti atteso la maggiore estensione e durata di essa.

Questo reato era avvisato nel Diritto Romano come una delle specie dell' *injuria* cioè come l' *injuria verbalis* all'opposto delle ferite e percosse costituenti l' *injuria realis*, e così avvisato come una specie dell' *injuria* prendea nome di *convicium*, *contumelia*, *libellus famosus* a seconda che si ingiuriava con sole le parole o si aggiugnea la pubblicità del discorso o lo scritto. Le leggi delle XII Tavole punivano con pena capitale l' autore del *carmen famosum quod infamiam faceret flagitiumve alteri*, e le altre ingiurie verbali con lieve pena pecuniaria (1). L' Editto del Pretore sottopose l' ingiuria all' *actio aestimatoria* (2) ; e così essa si presenta nel dominio del Diritto civile ; perocchè la *lex Cornelia de injuriis* non contemplò se non quell'*injuria quae manu fiebat* (3). Ma sotto gl' Imperatori fu applicata all' ingiuria la pena dell' infamia oltre la pena straordinaria , che poteva essere l'esilio temporaneo o una temporanea interdizione rimessa all'arbitrio del giudice (4) e specialmente eran puniti come delitti *extra ordinem* : 1° il *liber famosus* (5), 2° le ingiurie dei figliuoli verso i genitori (6) ; e dopo il trionfo del dogma cristiano le ingiurie contro gli ecclesiastici nel momento dei riti sacri (7).

Nelle nostre antiche leggi la Costituzione di Federico *Varietates poenarum* fece estimatoria del giudice la pena delle ingiurie verbali. Nella pratica si ritenne la dottrina romana che l'ingiuria verbale semplice dà luogo ad azione meramente civile (8) e che diviene punibile quando costituisca libello famoso (9). Si esas-

(1) *Cic*. De Rup. IV ; 10 — *Gell*. XX, I.
(2) L. II, § 1 d. de injur.
(3) L. 5, pr. D. de injur.
(4) L. ult. D. de injur.
(5) L. un. C. de fam. libell. — l. 5, § 9 D. de injur.
(6) L. un. C. de injur. — l. 4 § 2 D. de in jur. voc.
(7) L. 10. C. de episc. et cleric.
(8) Ritus. M. Curiae Vic. 311.
(9) *De Luca* ad De Franchi deciss. 533—*Sanfelic*. Dec.374—Clarus. qu.68.

però la pena delle *macriate* o *petriate* con pena pecuniaria oltre quattro tratti di corda ; e si considerò come ingiuria punibile di relegazione o esilio temporaneo l' insulto(1) o *motio corporis de loco ad locum cum impetu adversus aliquem.*

La legge del 1808 avvisò l' ingiuria come punibile criminalmente quando recava danno permanente alla reputazione dell' offeso ledendo irretrattabilmente la sua dignità morale o civile e lasciò in arbitrio del giudice punirla secondo le circostanze e le conseguenze o con la detenzione da tre a cinque anni, o con la pena dei ferri dal 1° al 2° grado, e nel caso d' ingiuria famosa aggiunse il potersi anche dal giudice infliggere la gogna (articolo 208, 217, 218, 219)—E finalmente il Codice del 1812 punì le ingiurie indeterminate ma pubbliche con un'ammenda e punì con la prigionia le ingiurie determinate, *quando fossero calunniose*, —in modo da darsi luogo alla così detta *exceptio veritatis*

## §. 40. *Diritto vigente.*

La nostra legge del 1819 non riconosce la duplicità dell' ingiuria reale e della verbale. L' ingiuria reale degli antichi è ogni lesione corporea ; l' ingiuria delle nostre leggi è attività consistente nella espressione di un pensiero non già una forma di attività materiale che leda la persona nel suo organismo corporeo. Così la dottrina sulle ingiurie secondo il nostro Diritto positivo può restringersi ai pronunciati seguenti :

I. Il legislatore ha voluto diffinire l' ingiuria perchè dalla varia maniera di sentire degli individui ciascuno può recarsi ad ingiuria i fatti più innocui, sicchè il giudice debbe rinvenir nella legge un criterio generale ed obbiettivo per valutare se un atto costituisca o non una ingiuria. La definizione è contenuta nello art. 365 delle Leggi Penali : *Ogni offesa pubblicamente o privatamente espressa con parole o con gesti o con iscritti o in altro modo qualunque purchè abbia per oggetto di far perdere o diminuire la stima di colui contro il quale è diretta.* Da ciò sorge che la essenza del reato d'ingiuria si rinviene in due condizioni:

(1) *Gandino* de poenis. reor. n. 37 — *Moscatell.* de coguit. delictor. tit. de vuln. n. 30. — Caravita in rit. 68, n, 8, 16.

l' una è l' offesa dell' individuo espressa in una data forma sia di parola, sia di gesti, sia di scritto; e l' altra è lo scopo del delinquente l' *animus injuriandi*, il fine cioè di far perdere o diminuire la stima di colui contro il quale è diretto. Solamente vuolsi notare che in virtù del principio generale: *non vi è reato quando il fatto è dalla legge comandato o permesso*, non si può verificare il reato di ingiuria allorchè trattasi di fatti dei quali la legge permette la pubblicità o di fatti che l'autore dell' imputazione per la natura del proprio ufficio o dei propri doveri avea debito di rivelare o di esprimere ( art. 369 LL. PP. )

II. L' ingiuria porge molte gradazioni che la legge ha voluto o dovuto lasciare al calcolo prudenziale del giudice. Cosicchè la pena di un tal reato è l' ammenda correzionale, o il primo al secondo grado di prigionìa o di confino secondo le qualità della medesima, secondo le persone secondo il tempo, il luogo e le conseguenze che ha prodotte. E parimente il giudice può discendere alla pena dell' esilio correzionale nei gradi medesimi o accumulare l' esilio alla prigione purchè il tempo dell' intera pena non ecceda i due anni ( art. 366 LL. PP. )

III. Uno degli aggravamenti dell' ingiuria è *la pubblicità della scrittura*, nel qual caso l' ingiuria prende nome di *libello famoso*. Così l' art. 367 LL. PP. statuisce che questa specie di reato consistente nella ingiuria pubblicata con le stampe in figure, in immagini, in incisioni, in emblemi o in iscritto o anche senza stampa quando sia pubblicata con pubblici affissi in uno di questi modi, debba punirsi col 3° grado di prigionìa o confino e con l' ammenda correzionale, potendo per altro il giudice discendere all' esilio correzionale o cumulare la prigionìa all' esilio purchè il totale della pena non ecceda i cinque anni. E l' articolo 368 estende questo aggravamento anche a coloro che abbiano pubblicate tali ingiurie per mezzo di fogli periodici, e se questi periodici sono stranieri coloro che abbiano inviato gli articoli o dato ordine di inserirli o abbiano contribuito all' introduzione o distribuzione di tali fogli nel regno (1).

(1) Qui vuolsi aggiugnere che quando le ingiurie risultino dalle aringhe o dagli scritti relativi alle difese giudiziarie l' art. 370 lascia al Giudice della

IV. L' ingiuria poi è pure attenuata dalla legge in due casi: 1) quando risulti da locuzioni generali ed astratte, da rimproveri indeterminati, da voci o atti semplicemente indecenti, nel qual caso ledendosi di meno l' altrui reputazione la pena vien diminuita e deve il giudice discendere alle pene di polizia; 2) quando sia provocata da quelle medesime cagioni che rendono scusabile la lesione alla personalità dell' uomo, nel qual caso la dottrina delle scuse è applicabile in tutta la sua estensione al reato di ingiuria (1).

V. Finalmente perchè il reato di ingiuria sta nel divulgare fatti tendenti a diminuire l' altrui reputazione, la legge eleva a reato la rivelazione dei segreti quando per cagione del proprio stato o della propria professione se ne diviene depositario, salvo che i fatti affidati in segreto fossero di quelli la cui rivelazione è ingiunta dalla legge stessa come un dovere. Così questo reato richiede: 1) la qualità della persona cioè i medici i cerusici gli speziali le levatrici e generalmente ogni ufiziale sanitario e ogni altra persona depositaria di segreti per ragione del suo stato o della sua professione: 2) l' affidarsi ad essi qualche cosa in segreto a cagione del loro stato o della loro professione; 3) la pubblicità data con la rivelazione del medesimo. D' altro canto la pena di siffatta rivelazione è il primo grado di prigionia o confino, a cui si aggiugne l' interdizione temporanea dall' ufizio o dalla professione di che si è abusato non che l' ammenda correzionale (art. 371 LL. PP.)

contesa la facoltà di sopprimere gli scritti ingiuriosi, di punire gli autori col mandato in casa non maggiore di quindici giorni, di sospendere gli autori dalle proprie funzioni per un tempo non maggiore di sei mesi. Ma se le ingiurie o gli scritti ingiuriosi contengono un reato preveduto dalla legge ed i giudici delle contese non sieno competenti a giudicarne, pronunzieranno per modo di provvisione questa soppressione restrizione o sospensione e rinvieranno i colpevoli ai giudici competenti.

(1) Art. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 386 LL. PP.

# CAPO SECONDO

## Reati contro l'attività giuridica dell'uomo.

### SEZIONE PRIMA

### § 41. *Reati contro la libertà individuale* (1).

La negazione della libertà individuale è la *violenza* che si esercita sulle persone togliendo in essa il poter far uso del libero arbitrio. E quì si presentano possibili tre casi: la minaccia, lo impedimento al libero esarcizio dei diritti garentiti dalla legge, il carcere privato. In essi tutti l' individuo perde la sua autonomia e il Diritto, che dee proteggerla finchè non se ne abusi, viene conculcato con la conculcazione di essa.

Nel Diritto Romano sorse il concetto del *crimen vis* che abbracciava molti casi ricondotti a due ordini di delitti, cioè quelli costituenti la pubblica violenza (*vis publica*) e quelli costituenti la violenza privata (*vis privata*), onde le due leggi giulie *de vi publica* e *de vi privata*. Ma non si può fermare qual criterio avesse scorto le determinazioni giuridiche romane per distinguere i casi di *vis publica* e di *vis privata*. Solo si ha per certo che il violare la libertà individuale era una delle specie del *crimen vis* talvolta avvisata come *vis publica*, e tal altra come *vis privata*. E casi di violata libertà individuale erano il minacciare alcuno di un delitto, il porre a taluno ostacoli per via di violenze nello esercizio dei suoi diritti (2). A questi casi poi si aggiugneva lo *scopelismo* ed il *plagio*. Lo scopelismo era minac-

(1) *Feltz* Dissert. de *vi* publ. et privata (Argent. 1706) — *Lour* Comment. de praeceptis jur. rom. circa crimen vis ( in. Cent. lit. civ. Acd. Heidebb. pr. orn. Heidelb. 1829) — *Petermanni* comm. pr. ornata de proecept. jur. rom. circa crimen vis (Rostroch. 1832) — *De Madai* Comen. jur. rom. de vi public. et privat. ( pr. om. Hal. 1832 ). — *Waechter* sul crimen vis (ted. N. A. di D. Cr. XI, 635, XII. 341; XIII, l. 195, 374. — trad. ital. negli Scritti germanici Liv. 1846).

(2) L. 7; l. 8; 10 D. ad L. Jul. de vi publ. l. 5. D. de vi.—l. I, D. de eo per quem factum fuerit.

cia espressa col porre un mucchio di pietre nel fondo altrui per indicare che chi avesse osato coltivarlo sarebbe perito di morte funesta (1). Uno dei casi di plagio era il delitto sia di vendita sia di compra dell' uomo libero; e questo era punito con l'estremo supplizio (2). Ed infine il carcere privato era avvisato come delitto di maestà, e punito pria con la morte poscia col talione (3).

Le determinazioni romane si perpetuarono nel nostro Diritto antico. Se non che si aggiunse la pena di morte per coloro che incutendo timore per via di messi o di lettere dimandavano qualche cosa; la qual pena stendeasi pure al portatore sciente delle lettere (4). E di morte fu pure punito il carcere privato(5). Infine fu preveduto il ricatto cioè il fatto di prendere uomini o donne e portarli altrove per estorquere danaro da essi o da alcuno dei loro congiunti e punito con la morte (6). Nè da queste tradizioni si allontanò la legge del 1808 la quale avvisò come reo di pubblica violenza chi usurpi o imiti i mezzi della pubblica autorità per costringere chicchessia a prestargli qualunque cosa o per obbligarlo a qualunque atto contrario all' azione; e annoverò tra questi mezzi illegali il carcere privato e il sequestro della persona punendoli col 1° grado dei ferri ( art. 183 ).

Ma il Codice del 1812 si scostò da queste tradizioni perocchè avvisò come delitto contro l'individuo la minaccia punendola di prigionìa, punì pure di prigionìa il violare l' esercizio libero dei diritti altrui con assembramento, cou vie di fatto o con minacce e avvisò pure come reato contro l' individuo il sequestro di persona punendolo coi lavori forzati a tempo o perpetui a seconda che il sequestro fosse di una durata minore o maggiore di un mese.

(1) L. 2, D. de extraord. crim.
(2) L. 16 C. ad d. Fabiam de plagiasiis.
(3) L. 1, C. de carcer. priv. inbid. — l. 2 C. cod. — l. 5. 10 § 2 D. ad L. Jul. de vi publ. — l. 15 D. de interd. et releg. — l. I, D. de bon. damn. — Nov. 134, c. 13.
(4) Pragm. 26, 30 *de exulib.*
(5) Cap. *Amplius nulli.* — e *Contra effrenatas.*
(6) Pragm. 10 *de exulibus.*

## § 42. *Continuazione.*

La legge nostra vigente pone nella categoria dei reati contro l'ordine pubblico le violazioni che commettono i privati alla libertà individuale. Così parla delle minacce, degli ostacoli al libero esercizio degli altrui diritti, e del carcere privato nel ragionare dei reati contro la tranquillità pubblica o contro l' amministrazione della giustizia.

A. *Minacce.* I. Per tal reato la legge viene a distinguere tre casi: la minaccia scritta con ordine o sotto condizione; la minaccia scritta non accompagnata da ordine o condizione ; la minaccia accompagnata da ordine o condizione ma puramente verbale. La prima è punita col 3° grado di prigionìa o confino o esilio correzionale ; la seconda col 2° grado di prigionìa o di confino o esilio correzionale; e l'ultima col primo grado di siffatte pene ( art. 162 LL. PP. )

II. In tutte e tre queste specie l' essenza della minaccia così punibile richiede 1) che siasi fatta minaccia di un qualche misfatto, 2) che sia o scritta, o , se verbale, con ordine o sotto condizione ; di modo che la minaccia verbale pura e semplice è rimandata tra le contravvenzioni di polizia ( art. 162).

III. Alle pene della minaccia così preveduta deve aggiungere il magistrato la malleveria l'obbligo o la cauzione (art. 161 ).

B. *Ostacoli al libero esercizio dei diritti.* Questo reato è preveduto dall'art. 106 delle LL. PP. e punito col 1° al 2° grado di prigionìa.

Il principio consecrato dalla nostra legislazione si è l'inviolabilità dell' operare di colui che si contiene nei confini della legge. E su questo è poggiata la punizione di chiunque *con vie di fatto o minacce impedisca l' esercizio dei diritti garentiti dalla legge.* Laonde due requisiti son necessarii ad aversi l' apparizione di questo reato. Il primo è che l' attività di un uomo venga *impedita* di compiere qualche atto, mercè *violenza fisica o morale.* E l'altro è che non qualsiasi atto , ma quello che rientra nelle sfere dei diritti dalla legge riconosciuti e garentiti ha dovuto formare il contenuto dell'impedimento. Ma vuolsi no-

tare che la legge nel contemplare un tal reato non intende punto menomare la punizione più grave nei casi che siffatti ostacoli sono stati tali da inchiudere un reato maggiore; sicchè nel caso di maggiore gravezza nel delinquere, il delitto degli ostacoli all'esercizio dei diritti è assorbito nel reato più grave.

C. *Carcere privato.* L'art. 169 punisce col 1° grado dei ferri al presidio chiunque senza ordine delle autorità costituite e fuori dei casi in cui la legge autorizza i privati allo arresto degli incolpati, *arresti*, *detenga*, o *sequestri* qualsiasi persona o presti il luogo ad eseguire l' arresto o il sequestro. Queste parole dànno luogo ad alcuni teoremi nei quali si chiude la dottrina del carcere privato.

I. Il reato di carcere privato vuolsi distinguere dallo arresto arbitrario. Questo reato è proprio esclusivamente di quei pubblici ufiziali che hanno il potere di incarcerare nei casi preveduti dalla legge e che ne abusano arrestando un individuo non per comando della legge ma per arbitrio. Il carcere privato è l' atto di chiunque privi un altro uomo del libero movimento della sua persona da luogo a luogo; e può cadere in esso così il privato come ogni pubblico ufiziale che non ha fra' suoi poteri quello d' incarcerare perchè *nemo judex ultra vel supra fines jurisdictionis suae.*

II. Il carcere privato può manifestarsi o come cattura o come detenzione o come sequestro di persona.

III. Non vi è reato di carcere privato se non quando al fatto del catturare o detenere o sequestrare una persona si aggiungano due condizioni: *a*) che manchi il comando delle autorità costituite; *b*) che siasi fuori dei casi nei quali la legge permette al privato la cattura dello incolpato.

IV. Questo reato poi è aggravato: 1) se la detenzione o il sequestro passi venti giorni; 2) se siasi eseguita con falsa divisa sotto un nome falso, con falso ordine della autorità pubblica; 3) se l' individuo arrestato detenuto o sequestrato sia stato offeso nella persona o minacciato di morte. In questi casi la legge ne aggrava la punizione al 2° o 3° grado dei ferri nel presidio; e se concorrendovi uno di questi elementi le offese costituiscono

per loro natura un misfatto o sieno state eseguite con tormenti di corpo la pena giunge al 4° grado dei ferri ( art 170, 171).

V. Infine vi ha la scusa per il colpevole quando innanzi di aprirsi un procedimento abbia restituita la libertà alla persona catturata prima del terzo giorno compiuto dopo quello della cattura; ma purchè il colpevole non abbia nel frattempo conseguito l'intento per cui si determinò al carcere privato ( art. 172 ).

## SEZIONE SECONDA

### REATI CONTRO L'ATTIVITÀ PATRIMONIALE

### § 43. *Nozioni generali.*

Il patrimonio è la sfera esteriore in cui si aggira la personalità giuridica per la sua conservazione e per il suo svolgimento. Esso componesi delle cose che ci appartengono in proprio (*jus in re*) o che possediamo, sia *animo domini*, sia a titolo precario, e delle cose che ci son dovute per altrui obbligazione (*jus ad rem*). L'attività umana può esercitarsi contro i diritti patrimoniali sia *animo lucrandi*, sia *animo injuriandi*; onde nasce che i reati contro l'altrui attività patrimoniale o si rannodano al *lucro illegittimo (lucri faciendi causa)* o all'*animo di ingiuriare (damnum injuria datum)*. Alla prima categoria appartengono il *furto*, l'*usurpazione*, la *frode*; alla seconda tutte le possibili specie di *danni*.

Ma due condizioni sono essenziali per tutte queste specie di reati in virtù del principio che il *patrimonio* è la manifestazione concreta della libertà individuale dell' uomo nelle sue attenenze con le cose.

*a*) La prima condizione è che la reità patrimoniale non può manifestarsi mai sulle cose che formano parte del patrimonio stesso del delinquente; bensì richiedesi che la cosa sia d'altrui (*res aliena*). Onde ben sentenziavasi dal giureconsulto Paolo: *furtum rei nostrae facere non possumus* (1).

(1) Sent. rec. II, 31, § 21.

*b)* La seconda condizione è che il reato patrimoniale non può avverarsi su la cosa altrui se non quando manchi il consenso di colui cui la cosa si appartiene (*invito domino*).E per questo reato si avvera l'antica sentenza: *volenti et consentienti non fit injuria*, di cui si è tenuto parola nel precedente Trattato (§ 28).

## I. DEL FURTO (1).

### § 44. *Nozioni fondamentali.*

La essenza del furto *a ferendo* consiste nel portar via l'altrui cosa per renderla propria.E Paolo definì come *fur* colui *qui rem alienam dolo malo contrectat*. Cosicchè posti da canto i due elementi che il furto debbe avere a comune con gli altri reati patrimoniali cioè la *res aliena* e l'*invito domino*, noi crediamo potersi ridurre a due le condizioni speciali del furto; e ciò sono la *contrectatio* e il *dolus malus* o la *lucri faciendi causa*.

I. La *contrectatio* (*a secum trahendo*) è l'atto esteriore in cui il reato di furto si appalesa. *Furtum sine contrectatione fieri non potest, nec animo furtum admittitur* (2).

Essa consiste in due momenti, il primo dei quali è l'*apprehensio rei*, l'altro è l'*amotio de loco ad locum* cioè il tramuta-

(1) *Briganti* del furto (Trattato agg. alla Prat. Crim.)— *Oesterley* pene del furto secondo la L. Salica (ted. Gott. 1783) — *Kleinschrod* diss. de'furti vere talis notis characteristicis, consummatione, atque supplicio (Wirceb. 1790)— *Stelzer* Comm. de furibus armatis (Hal. 1792) — *Klien* Revis. dei principii sul reato di furto (ted. Nordhansen 1806)— *Erhard* de furti notione per leges coustitutas accuratius definienda (Lips. 1806)—*Guenther* de furti notione per leges constitutas accuratius definienda (Lips. 1806) — *Salchow* sviluppo sistematico del reato di furto (ted. Erfurt. 1806) — *Vittevers-terling* diss. de furtis (Lugd. Bat. 1809)—*Beck* de vera furti consummati notione (Lips.1810). *Sevenstern* Specim. quo constituatur atque illustretur furti notio(Gron.1810)— *Rauft* ad legem decemvir. de poena furti concepti, diss. (Lips. 1819) — *De Simoni* del furto e sua pena (Milano 1823, 2 vol.)— *Van Imhoff* Specim. jurid. de furtis ad L. XII Tab. et institutiones cum Gaii tum Justiniani (Groning, 1824)— *Abegg* sull'ampliazione successiva della nozione del furto (nelle sue Investigazioni di diritto penale (ted. Breslau, 1830, p. 148)—*Luden* diss. de furti notione secundum jus romanum (Jenae 1831, 8°)— *Dolmann* il furto secondo le fonti del Diritto comune (Memoria coronata dall'Accad. di Monaco, ted. Kempten, 1834)— *Rosshirt*, sulla nozione del furto nel Diritto Romano e nel Diritto Germanico ( ted. N. A. d. D. Crim. t. III, p. 73 ) — *Abegg* sul *furtum manifestum* ted. N. A. d. D. Crim. t. XIV , p. 430 ) —*Birnbaum* Sulla nozione romana del furto ( A. d. D. Crim. N. Serie, 1843 p, 1 e 149) — *Waechter* aul furto nel *Rechtslexicon* del Weiske t. III. p. 354).

(2) l. 3, § 18 D. de acquir. vel amitt. poss.—Cf. l. 52 § 19 D. de furt. — Gaii Instt. II, 195—Iustin. Inst. IV, 1, § 6.

mento della cosa dal luogo, ove il proprietario o possessore o detentore la conserva, ad altro luogo fuori dell'attività del medesimo. Il primo di questi momenti è istantaneo consistendo appunto nel dar di piglio alla cosa altrui. L'altro suppone due termini il *terminus a quo* ed il *terminus ad quem*. Da queste nozioni sorgono i teoremi infrascritti.

*a*) La *contrectatio* non è possibile se non nelle *cose corporee* e *cose mobili*, onde non vi è furto di cose immobili , nè di cose incorporee (1).

*b*) Quando l'*apprehensio* è compiuta il furto è cominciato nella sua esecuzione; ma l'esecuzione si compie col verificarsi dell'*amotio*. La quale se è compiuta col *terminus ad quem* porge il furto consumato, se non è compiuta porge il *conatus furti*. Epperò il furto è *mancato*, laddove il delinquente viene impedito dal consumare il furto quando la cosa è già fuori della sfera d'attività del proprietario o possessore o detentore, ed è *tentato* quando la cosa è stata solo tolta dal luogo ov'era riposta ed il delinquente è sorpreso nell'atto di portarla seco prima che interamente la cosa esca dalla sfera in cui si aggira l'attività del *dominus* di essa.

*c*) La restituzione dopo avvenuta la *contrectatio* non cancella l'atto esteriore già consumato se non quando il *dominus* non si è accorto per anche della mancanza della cosa ; perocchè il diritto patrimoniale allora è violato compiutamente quando il *dominus* (sia proprietario sia possessore sia detentore) si è accorto che la cosa non è più in suo dominio.

*d*) Se la cosa altrui è stata affidata non può avverarsi *contrectatio* da parte di colui al quale la si è affidata ; imperocchè egli è già detentore della cosa; onde la distornazione o la ritenzione o la dissipazione di ciò che è consegnato se può costituire un reato non costituisce mai un reato di furto (2).

(1) Ma per cose incorporee non s'intendono le carte e i documenti perchè esse sono corporee come le altre cose mobili.

(2) Qui si rannoda la quistione spesso agitata se il depositario dell'arca chiusa possa contemplarsi come reo di furto qualora per via di frattura l'apra e ne involi ciò che vi è riposto. Noi non possiamo ravvisare in tale atto il reato di furto perchè manca la *contrectatio* nel vero senso della parola.

*e*) La cosa trovata non costituisce materia di furto avvegnacchè avesse tali segni esteriori da rivelare un *dominus* determinato, salvo che fosse trovata in un luogo ove si stende l'attività del *dominus* di essa. E soprattutto poi l'*inventio thesauri* non può costituire materia di furto essendo riconosciuto dal Diritto e dalla legge che l'invenzione del tesoro è un legittimo modo di acquistare.

II. Il *dolus malus* consiste per rispetto al furto nella *lucri faciendi causa*; e *l'intenzione del lucro illegittimo* non consiste nel voler ricavare dalla cosa un *lucro* ma nell'*animus rem sibi habendi* sapendo che est *res aliena* e che *vi manca il consenso* di colui cui la cosa si appartiene, *Furtum sine affectu furandi non committitur*. Laonde:

*a*) Colui che crede sua la cosa che in realità è d'altrui non commette furto.

*b*) Colui che prende l'altrui cosa credendo che il *dominus* glielo abbia consentito non può essere considerato come reo di furto.

*c*) Il creditore che prende la cosa del suo debitore per rivalersi del suo non commette furto ma solo perchè v'è in lui la coscienza, tuttochè erronea, di aver diritto alla cosa, cade nel reato di farsi giustizia con le mani proprie.

*d*) Non toglie nulla al dolo del furto l'intenzione di prendere l'altrui cosa per darla ad altrui. Imperocchè nell'atto del darla consiste per appunto l'esercizio di un dritto di proprietà che non compete al sottrattore.

## § 45. *Cenni storici.*

Nel Diritto Romano antichissimo distingueasi il furto in *manifestum* e *nec manifestum*. Il primo che si avverava quando il *fur* era *deprehensus* nell'atto del delinquere veniva punito con pena capitale, perchè il libero *verberatus addicebatur ei cui furtum fecerit* e il servo era precipitato dalla rupe Tarpeia. L'altro era punito con la *poena dupli* — Il Diritto Pretorio introdusse altre distinzioni del furto cioè il *prohibitum*, il *non exhibitum*,

l' *oblatum*. Ma allogò il furto tra i *privata delicta* soggettandolo alla sola pena pecuniaria inflitta dal Pretore. Sotto gl'Imperatori infine caddero in desuetudine le varie specie di furto ed a poco a poco fu punito il furto con pena *extra ordinem;* oltre di che ebbero nome lor proprio parecchie specie di furti; come l'*expilatio hereditatis*, il delitto dei *directarii*, degli *effractores* dei *fures nocturni*, dei *famularii*, dei *fures balnearii* dei *fures armati*, degli *abigei* e *dei violatores sepulchri*; e la pena fu quella della relegazione o del metallo o dell'*opus publicum* a seconda della varietà dei casi (1). Infine la legge *cornelia* avea già posto tra i sicarii i *latrones* e i *grassatores*, o i rei di furto con omicidio, e la pena nel caso dei *famosi latrones* era la *furca* o la *condemnatio ad bestias* (2).

Nel Diritto patrio antico per l'influenza delle tradizioni germaniche il furto era gravemente punito. Il flagello ed il marchio per il furto di cosa infra l'agostale, la recisione della mano per chi rubava infra un'oncia e la pena di morte per i furti maggiori eran pene poste da Carlo I (3). Esse andarono in disuso; e si punì il furto più gravemente per la *repetitio criminis*, chè anzi la pratica fece sì che nel secolo XVIII il furto semplice veniva punito straordinariamente, il notturno con la galera, e il furto accompagnato da gravi circostanze era punito con la morte. Ed oltre a ciò venivan puniti l'aiutatore al furto e il ricettatore con pene gravissime e non era esente da pena il costruttore di false chiavi.

La legge del 1808 fu la prima a ridurre la punizione del furto nei suoi giusti confini come reato inferiore per gravezza all'omicidio. Infine il Codice francese cominciò dal porgere una diffinizione del furto cioè sottrazione dell'altra cosa mobile con animo di farla propria e determinò la gradazione della pena con instituti che furono trasfusi ad un dipresso nelle nostre leggi vigenti.

(1) Paul. V, 23, § 9—l. 7 D. de extr. crim.
(2) l. 28 § 10, 18 D. de poenis.
(3) Cap. *ad hoc quod* etc.

§ 46. *Diritto vigente.*

La nostra legge considera il furto in sè stesso come un reato correzionale punibile col 2° al 3° grado di prigionìa (art. 407, 417). Ma le qualifiche son tali e tante che una severa pena è quasi sempre data al reato di furto. Le qualifiche fissate dal nostro Codice per il furto sono la violenza, il tempo, il luogo, il mezzo, la persona ed il valore. Di esse tutte il legislatore ha dato da sè medesimo una precisa enunciazione sicchè basta il riferire le sue parole per esporne la dottrina.

I. La violenza è preveduta nell'art. 408 delle leggi penali. Quivi sono enumerati tre casi di violenza: 1) furto accompagnato da omicidio, percossa, ferita, sequestro della persona o anche minaccia scritta o verbale di uccidere di ferire o di attentare alle persone o alla proprietà; e questa prima ipotesi legislativa abbraccia e l'antico *latrocinium* e quel delitto che diceasi *ricatto* nelle antiche leggi del Regno; 2) furto in cui un ladro si presenta armato o più ladri si presentano in numero maggiore di due ancorchè non armati (*arma vel numerus*); 3) furto in cui chi scorre armato la campagna o chi faccia parte di una comitiva armata sia direttamente sia per mezzo di una persona interposta facciasi consegnare l'altrui roba mediante requisizione scritta o verbale ancora che non accompagnata da minaccia, ipotesi che rannodasi a quella dei *grassatores.* Ma a tutte e tre queste ipotesi presiede una condizione generale cioè quella del *nesso* o legame intimo tra il furto e gli atti costituenti violenza materiale o morale; e il legame intimo sta in ciò che il furto sia la causale diretta o indiretta dell'atto di violenza. Epperò la legge dice: « Perchè un atto di violenza qualifichi il furto basta che sia « commesso prima o contemporaneamente al furto o anche im- « mediatamente dopo, ad oggetto di agevolarne la consumazio- « ne o la impunità, o di salvarsi dall'arresto o dalla conclama- « zione, o di non far ritogliere la cosa involata o in vendetta di « essere stato impedito o procurato d'impedire il furto, o in « vendetta di essere stata ritolta la cosa involata o scoverto l'au- « tore ». Dal che si scorge che il nesso richiede due elementi:

l'uno cronologico l'altro psicologico. Il nesso cronologico è che l'atto di violenza sia o *anteriore* o *contemporaneo* o *immediatamente susseguente*. Il nesso psicologico sta in ciò che il furto sia per sè sia per le sue conseguenze abbia come motivo spinto la volontà all'atto della violenza.

II. Il tempo diviene aggravamento nella *notte* (art. 411). E per notte vuolsi intendere propriamente il periodo notturno nel senso astronomico cioè quando la luce del sole non manda nè i raggi diretti costituenti il giorno nè quei riverberi che formano la luce crepuscolare.

III. Il luogo diviene aggravamento o per la sua solennità o per il maggior pericolo degli individui che soggiacciono al furto. Epperò l'art. 412 dichiara qualificato pel luogo il furto quando è commesso 1° nelle chiese, 2° nella reggia, 3° nelle strade pubbliche, in campagna, e nelle case di campagna, 4° negli uditorii di giustizia, 5° nelle prigioni o in altro luogo qualunque di custodia o di pena, 6° nei teatri o in altri luoghi destinati ai pubblici spettacoli in atto che vi si fanno, 7° nei bagni. Con una legge poi dei 24 giugno 1828 fu disposto essere qualificato pel luogo il furto commesso *nelle strade pubbliche fuori dello abitato*, e *nelle case di campagna*, ed in ogni altro furto la circostanza della campagna non costituir qualità tranne per il furto commesso sull'uomo non clandestinamente (*plagio*), e per il furto d'animali (*abigeato*) o furto di ricolte accumulate nei campi quando il valore ecceda i ducati sei.

IV. Il *mezzo* è designato dalla legge negli art. 413 a 416. Il 1° comma dello art. 413 esprime tre casi: la *frattura*, le *chiavi false*, la *scalata*—Di questi tre casi la legge stessa dà specificata delineazione. E di vero giusta l'art. 414 sotto il nome di frattura vien compreso ogni abbattimento rottura demolizione bruciamento svellimento storcimento o scassinazione, di muro siepe, macerie, chiavistello, catenacci, porte ed altri simili mezzi destinati ad impedire l' entrata in un'abitazione o in altro luogo o recinto, o a chiudere e custodire le robe nelle casse, bauli, armadii o altri recipienti, ancorchè l'aprimento di questi ultimi non sia stato eseguito sul luogo del furto. Giusta l'articolo 415

sotto il nome di *chiavi false* vengono compresi gli uncini, i grimaldelli le chiavi comuni ad ogni specie di serratura le imitate, le contraffatte, le alterate e le stesse chiavi vere procurate per frode o artifizio qualunque, e generalmente ogni strumento adatto ad aprire e rimuovere una chiusura qualunque sia interna sia esterna — Ed infine secondo l'art. 416 vi è la scalata sempre che una persona penetri in un luogo per ogni altra via che per le porte destinate ordinariamente a quest'uso sia che vi penetri per mezzo di scala, di fune o di qualunque altro mezzo o anche con l'aiuto meccanico di altro uomo, o anche inerpicandosi comunque per salire o discendere, oppure quando il colpevole benchè entrato per le vie ordinarie si abbia procurato l'uscita in uno dei modi suindicati. A'quali casi di scalata la legge annette l'entrata o l'uscita per via sotterranea diversa dall'ingresso ordinario — Una seconda ipotesi di qualifica pel mezzo è quando il ladro abbia fatto uso di maschera, di tintura o di altro contraffacimento di abito o di sembianza, o per eseguirlo abbia preso il titolo o la veste di un ufiziale civile o militare o abbia allegato un falso ordine di pubblica autorità ancorchè questi artifizi non abbiano contribuito a facilitare il furto o a nasconderne l'autore — Ed infine la legge nel n° 3 dell'art. 418 dichiara qualificato pel mezzo il furto commesso sulle cose poste in pericolo o gittate o trasportate per metterle in salvo o abbandonate per urgenza della personale salvezza per cagione d'incendio, di rovine, di naufragi, d'inondazioni, d'incursioni di nemici o di altre grandi calamità.

V. Il *valore* qualifica il furto quando la cosa involata oltrepassa il prezzo di ducati cento. E questo valore può risultare o da un sol furto o da più furti purchè i medesimi sebbene in diversi tempi sien commessi dallo stesso individuo in danno di una o più persone, e purchè sien giudicati nello stesso giudizio. Se non che nel caso di più furti il cui valore riunito forma oltre a ducati cento non si può applicare la circostanza della *reiterazione* perchè si verrebbe a punire doppiamente la *repetitio criminis*.

VI. La *persona* infine è qualifica del furto nei seguenti casi espressi dall' art. 410, cioè: 1° ogni furto che il *domestico* com-

mette in qualunque luogo in danno del suo padrone o anche di un estraneo purchè in commetterlo siagli servita di facilitazione la qualità di domestico vera o simulata; e sotto il nome di domestico la legge vuole che s'intenda ogni individuo addetto con salario o altro stipendio al servizio altrui, coabiti o non coabiti col padrone; 2° il furto che si commette dall'ospite o da una persona della sua famiglia nella casa ove riceve l'ospitalità e quello che all'ospite o alla sua famiglia si commette nella circostanza medesima da una persona della famiglia che dà l'ospitalità; 3° il furto che da un locandiere, da un oste da un vetturale o da un barcaiuolo o da uno dei loro institori o domestici, o altri impiegati è commesso nella locanda, osteria o vettura o barca ove esercita o fa esercitare uno dei detti mestieri, presta o fa prestare una di dette opere ed il furto che nei luoghi medesimi vien commesso da colui che vi ha preso albergo o posto o vi ha confidato le sue robe; —4° il furto che da un allievo compagno operaio professore artista o impiegato qualunque vien commesso nella casa, nella bottega, nell'officina o in altro qualunque luogo, ove siasi introdotto per ragione del proprio mestiere o professione od impiego.

### § 47. *Continuazione.— Pena del furto qualificato.*

La pena del furto qualificato si misura a seconda del numero e della intensità delle circostanze aggravanti.

I. Il furto accompagnato da omicidio consumato o mancato è punito di morte e se l'omicidio è consumato la morte si espia col laccio sulle forche (art. 418).

II. Il furto se è accompagnato da percossa o ferita grave è punito col 3.° grado dei ferri, se accompagnato da percossa o ferita lieve, col 1° al 2° grado dei ferri, e se è accompagnato da sequestro di persona anche col 1° al 2° grado de' ferri (articoli 419, 420).

III. Ogni altro furto violento è punito col 1° grado dei ferri. Se vi si aggiugne la circostanza della via pubblica fuori l'abitato o della casa di campagna la pena ascende al massimo e se al

furto violento si aggiungono altre circostanze diverse dal luogo, laddove ne concorrano una o due la pena non è mai nel minimo, laddove ne concorrano tre o più la pena ascende di un grado senza mai passarsi alla morte (art. 421, 422, 423).

**IV.** Gli altri furti non violenti ma qualificati da altre circostanze se ne contengano una o due son puniti di reclusione, se tre o più son puniti col 1° grado dei ferri (art. 424).

**V.** Infine la costruzione di chiavi false o grimaldelli è punita come un reato *sui generis* col 2° al 3° grado di prigionia; e se il colpevole è per professione fabbro di serrature, la pena è la reclusione, salvo la pena maggiore, in caso di complicità nel reato di furto (art. 425).

### § 48.— II. DELL' USURPAZIONE (1).

Se il diritto di proprietà negato nei beni mobili genera il reato di furto, la negazione del diritto di proprietà nei beni immobili costituisce il reato di usurpazione. Oltre alle note essenziali che l' usurpazione ha comuni col furto e con gli altri reati contro l' attività patrimoniale, cioè la *res aliena* e l' *invito domino*, l'usurpazione ha per propria indole l' impadronirsi per causa di lucro dell' altrui proprietà immobiliare. Laonde l'attività necessaria a questo reato è quella dell' *occupazione*, la quale ha una più frequente manifestazione laddove è più facile l' occupare l' altrui cosa con successo, cioè nella *mozione del termine* da parte del proprietario limitrofo, essendo il termine indirizzato per appunto a fissare l' estensione dei predii.

Il Diritto Romano non avvisò l' usurpazione come un reato *sui generis*, siccome fece per il furto, ma la venne contemplando tra le azioni prevedute dalle Leggi Giulie *de vi*. Così fra'casi di violenza pubblica si allogò il fatto di coloro che con gente armata assalivano o espugnavano le altrui case, nè discacciavano i padroni e vi commetteano concussioni (2). E fra le violenze pri-

(1) *Trotz* De term. moto (Traj. 1730)—*Mauller* De crim. term. mot. (Lips. 1750) — *Briganti* Della mozione del termine.
(2) L. 10 D. ad L. Iul. de vi pub.

vate si annoverava il fatto di coloro che in riunione non armata turbavano l'altrui possesso ovvero invadeano le proprietà(1). Solamente nel Diritto Romano era avvisato il reato di *mozione del termine fatta con dolo* (2). E questo reato era punito con la pena pecuniaria di *quinquaginta aurei*; ma Adriano vi sostituì la pena arbitraria che soleva essere il *metallum* per gli schiavi, l'*opus pubblicum* per gli *humiliores* e la relegazione con la perdita del terzo dei beni per gli *honestiores* (3). Nelle nostre antiche leggi l'usurpazione prese il nome di *rapina*; e il rapitore di cosa stabile dovea rendere le cose ed i frutti non che la *medietas existimationis ipsius rei* (4). Ancora furono conservate le dottrine romane circa la mozione del termine. Nè la legge del 1808 nè il Codice del 1812 aggiunsero nulla di nuovo alle medesime.

La legge nostra vigente è stata la prima a considerare come un *reato sui generis* l'*usurpazione*. L'art.° 426 delle LL. PP. ne dà una diffinizione; cioè che essa è l'*occupazione dell'altrui cosa immobile con animo di farne lucro contro la volontà del padrone*. Essa è poi distinta in due specie: l'*usurpazione semplice* e l'*usurpazione qualificata* o *violenta*.

I. L'usurpazione semplice si suddivide in quella usurpazione pura e semplice, che è punita col primo grado di prigionia, e quella usurpazione che avviene con abbattimento di siepi di macchie o di mura o con rimozione dei termini posti per distinguere i confini delle proprietà, e che è punita col secondo al terzo grado della medesima pena (art. 427, 428).

II. L'*usurpazione qualificata o violenta* è quella che viene accompagnata dalle medesime circostanze per cui il furto dicesi violento a norma dell'art.° 408 delle Leggi penali. L'usurpazione violenta in generale è punita con la reclusione ma se la violenza consiste nell'omicidio consumato, o in ferita o percossa che costituisca omicidio mancato, o nella ferita o nella percossa sarà punita come il furto accompagnato dalle stesse circostanze

(1) L. 4, 5, D. ad L. Iul. de vi priv.
(2) Qui terminos statutos extra suum gradum finemve moverint dolo malo.
(3) L. 2, pr. D. de term. mot.—Paul. V, 22, § 2.
(4) Const. *violentias*.

giusta gli art.° 418 a 419 delle Leggi Penali, col solo divario che la pena di morte si espia con la decapitazione e quella dei ferri si espia nel presidio (art.° 429 LL. PP.).

### III. DELLA FRODE (1)

### § 49. *Nozioni fondamentali.*

L'attività patrimoniale informata dal principio della libertà individuale nelle contrattazioni entro i confini del giusto e dell'onesto debb'essere protetta dalla legge come sacra innanzi al Diritto. Ma perchè le convenzioni hanno radice nel libero consenso dei contraenti e debbono essere fedelmente eseguite, la *bona fides* è elemento essenziale della loro formazione ed elemento essenziale della loro esecuzione. La violazione della *bona fides* è *fraude*. Ma questa si dirama in *fraude civile* e *fraude penale*. Imperocchè dall'un canto ogni individuo debbe governare i propri interessi con diligenza, e la diligenza sta nell'usare di tutti i modi che la legge stessa offre per assicurare i propri diritti; sicchè se un individuo trascura di cautelarsi per una somma che presta o che paga in adempimento di un suo debito senza munirsi della pruova giuridica non può invocare il Diritto per soccorrere alla sua trascuranza; ma quando a malgrado dell'essersi adoperate le vie legali accade l'inganno e di tal natura che il diligente padre di famiglia difficilmente vi si potea sottrarre, in tal caso si verifica la *frode penale*, il *raggiro* di cui una delle specie principali è quella che dicesi *scrocco*. D'altro canto non tutte le convenzioni hanno l'indole medesima; vi ha di quelle ove l'inadempimento è civilmente riparabile per la possibilità di

(1) *Harpprecht* ad tit. Pand. et Cod. de crimine stellionatus (Tub. 1708) — *Deutschlaender* De crimine stell. (Lips. 1770) — *Klien* Saggio di determinazione e sviluppo della teorica sulla frode e sul falso (ted. N. A. di D. C. l. I, 1817) — *Cucumus* sul delitto di frode (Wurzb. 1820) *Id.* Divario del falso e della frode (ted. N. A. del D. Cr. l. x, 1828)—*De Madai* De stellionatu (Hal. 1832—*Birnbaum* Sulla dott. del falso e della frode (ted.A. d. D.Cr., N.Serie 1834) —*Sternberg* De crimine stellion. (Marb. 1838)—*Escher* Della frode punibile (ted. Zurich 1840) —*Geib* Dei limiti tra la frode penale e la civile (ted. A. d. D. Cr. N. Serie 1840 — trad. ital. Scr. Germ. Liv. 1846).

una coercizione ; ma ve ne ha tali altre che diconsi *contratti fiduciarii* come il deposito il mandato e simili ove tutto dipende dalla fedeltà dei contraenti a non trarre illegittimo lucro dalla cosa ad essi affidata, ed ove mancandosi a questa fedeltà il diritto patrimoniale è irreparabilmente violato ; sicchè nelle prime vi ha l'inadempimento ove la coercizione è possibile, e per contro in queste ultime vi ha la *frode penale* consistente nell' *abuso della fiducia*. Epperò il *rigiro* e l'*abuso della fiducia* son le due sole forme in cui apparisce la penalità della fraude ; e fuori di esse vi ha l' ingiusto civile che dà materia all' azione di rescissione o a quella di nullità o a quella di danni ed interessi ma non vi è l' infrangimento del Diritto, non vi è il reato di frode.

## § 50. *Nozioni storiche*

Il Diritto Romano antichissimo avvisava la *fraus* come quel dolo che accompagna tutti i reati *consilium fraudis*, *dolus malus*. Il lucro illecito ad altrui danno ebbe nome di *stellionato* dallo *stellione* animale astuto e di vari colori screziato. Nel periodo della Repubblica non vi era un'accusa pubblica contro l'inganno, ma l'*actio furti*, la *nota censoria*— L'*actio doli*, e l'*exceptio doli* furono introdotte da Aquilio (1). Ed alcuni casi d' inganno erano puniti come falsità nella L. Corn. de falsis. Al tempo dell' Impero molte specie d'inganno furono punite come *crimina extraordinaria* sotto nome di *Stellionato* (2). Ed in generale si considerò lo stellionato come reato generico che abbracciava tutti quei casi non contemplati come reato sotto un nome speciale (3). Ed erano enunciati a maniera d'esempio come casi di stellionato l'alienazione della cosa ad altri obbligata dissimulando l' obbligazione , il supporre il distrarre il corrompere le merci, l' usare locuzioni oscure nelle negoziazioni, a fine d' insidiare (4). Altri casi erano lasciati all'arbitrio del giudice e pa-

(1) L. 1 § 1. D. de dolo malo.
(2) L. 1, 2, 3, 4 D. de stellion. l, 3 D. de extr. crim.
(3) Ulp. l. 1 ; 3 § 1 D. de stellion.
(4) L. 1, 2, 4 C. de crim. stellion. l. 19 5 D. de mand. — l. 1. 3 § 1 D. de stell. — l. 42 § 2. D de contr. emt. ).

recchie specie d'inganno davan luogo all' *actio doli*, sicchè lo *stellionato* presentavasi come un reato indeterminato. La pena infine di questo delitto era straordinaria (1). E questa pena straordinaria soleva esser l' *opus metalli* per gli *humiliores* e la *relegatio temporanea* e la *motio ab ordine* per gli *honestiores*.

Nelle nostre antiche leggi si perpetuarono i principii romani sullo stellionato e parecchi casi vi si aggiunsero con determinazioni speciali. Così se il creditore chiedea di nuovo ciò ch' era stato pagato avea per pena tre anni di relegazione o galea secondo ch' era di onesta o vile condizione (2). E fra i casi dello stellionato si annoverò la fraudolenta decozione dei mercatanti (3). L' uso ancora di falsi pesi e misure che era punito straordinariamente dai Romani fu nelle nostre leggi antiche punito la prima volta con una libbra d' oro e con la frusta, la seconda col troncamento della mano, la terza con l' ultimo supplizio (4) ma questa legge non pare che abbia avuto esecuzione.

La L. del 1808 continuò a considerare come punibili tutti i casi che le leggi antiche punivano come dolo; e soggiunge la legge correzionale del 22 maggio (art.° 119) la punizione della detenzione correzionale e della rifazione del doppio del danno per tutte quelle specie di dolo che essendo prive di altro nome sono comprese sotto quello di *stellionato*.

Il Codice del 1812 sostituì allo stellionato lo *scrocco* e l'*abuso di fiducia*. Il primo consistea nell' artifizio per lucrare a detrimento di altrui e fu punito con la prigionia (art.° 405). L' abuso di fiducia fu contemplato in vari casi come la circonvenzione del minore, l'abuso del foglio in bianco, etc. (art. 406-409.)

### § 51. *Diritto vigente* — I. *Essenza della frode.*

Il legislatore del 1819 elimina il concetto indeterminato dello *stellionato* dal dominio della penalità e statuisce un limite per la

(1) L. pr. D. de stell. — l. 2 D. de his qui not.
(2) Pragm. 7 de fals.
(3) Pragm. 6 De cess. bonor — Pragm. 4 de nummul — un in eos qui decast. simul.
(4) Const. *ad legit. pondes.*

punibilità della frode enumerando specificatamente quei casi della medesima che son da considerare siccome reato. E a due capi si possono riferire tutti questi casi cioè all'abuso di fiducia ed al raggiro.

*A*) L' abuso di fiducia comprende i quattro casi seguenti:

*a*) La violazione del deposito volontario o del mandato che avviene quando dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito volontario (1) o per uso determinato (2) se ne sia per causa di lucro negata la ricezione o siasi addotto un falso motivo per esimersi dall'obbligo di restituire ( art.° 430 n.° 1 ).

*b*) La violazione del deposito necessario la quale si verifica allorchè dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito necessario (3) si sia questa ritenuta o convertita in proprio uso o altrimenti distratta o deteriorata, ad oggetto di far sulla stessa un lucro qualunque contro la volontà del padrone benchè se ne confessi la ricezione e l'obbligo della restituzione (art.° 430, n° 2).

*c*) Il distornamento o la dissipazione, a danno del proprietario del possessore o del detentore, di effetti, danari, mercanzie biglietti, quietanze o qualsivoglia altro scritto che contenga o produca obbligazioni o discarico, e che erano stati consegnati col peso di restituirli di presentarli o di farne un uso o un impiego determinato (4) ( art.° 433, n° 4 ).

*d*) L' abuso della sottoscrizione il quale si verifica o quando su di un foglio affidato in bianco siasi, per lucro, scritto in

(1) E vuolsi ritenere in materia penale per deposito volontario quello che le leggi civili ritengono come tale, giusta il disposto della legge nel n° 1 dell' art.° 430 LL. PP.

(2) La consegna per uso determinato abbraccia il mandato, contratto essenzialmente fiduciario, ed oltre a questo il comodato il pegno la locazione. Il mutuo debb' esserne escluso perchè l' essenza stessa del contratto trae seco l'invertire in proprio uso la somma mutuata rimanendone debitore verso il mutuante; e tutti i contratti traslativi di dominio ne sono esclusi parimente come in generale la negazione del debito o la negazione di somme ricevute in pagamento di debito non costituisce reato di frode.

(3) A rispetto di queste specie di frode vuolsi intendere per deposito necessario non pure quello che le leggi civili riconoscono per tale, ma altresì la consegna di cose che si affidano a quelle persone per cui giusta l' art.° 410 delle LL. PP. il reato di furto sarebbe qualificato per la *persona*.

(4) Ad aversi il distornamento o la dissipazione egli è duopo che il consegnatario della cosa sia stato posto in *mora* e rimasto inadempiente; peroechè così si ha la pruova dell' essersi ad altro uso indirizzata la cosa affidata.

danno altrui un atto qualunque, ovvero quando su di un foglio non in bianco siasi aggiunto per lo stesso fine qualche atto o clausola (art. 430, n. 3).

*B*) Il raggiro poi contiene i seguenti casi.

*a*) La contraffazione delle merci che si verifica allorchè per causa di lucro o danno altrui si apponga ad una merce, manifattura, o opera d'ingegno, il nome il marchio o altro segno approvato dal Governo che la distingue come appartenente ad altri (art. 420, n. 4).

*b*) L'uso di falsi pesi o false misure con cui siasi fatto inganno sulla quantità delle cose vendute (art. 430, n. 6).

*c*) Lo scrocco cioè ogni lucro fatto a danno altrui sia mediante artifizio contrario ai regolamenti, sia facendosi uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando ogni altro inganno rigiro o simulazione per *persuadere* l'esistenza di false intraprese, di facoltà o crediti immaginarii o per suscitare speranze o timori di un buon successo, o di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico (art. 430, n. 5).

### § 52. *Continuazione* — II) *Aggravamenti della frode.*

Gli aggravamenti del reato di frode sono di tre specie:

*a*) La qualifica del valore.

*b*) La qualifica della persona.

*c*) La qualifica della persona e del mezzo congiuntamente.

La frode è qualificata pel valore allorchè il danno che cagiona ecceda i ducati cento (art.° 431).

La frode è qualificata per la persona allorchè si verifica la violazione del deposito necessario ai termini del n° 2 dello art.° 430 delle LL. PP. (art.° 432).

La frode è poi qualificata pel mezzo e per la persona *1*) quando è commessa dagli orefici argentieri o altri venditori di metalli pietre o altri oggetti preziosi in qualunque forma ridotte mediante il cambiamento la falsificazione l'alterazione del titolo o del peso in questi oggetti, sia che una tale alterazione abbia luogo sopra oggetti da essi esposti in vendita, sia che abbia luogo so-

pra oggetti affidati ai medesimi per ragione del loro mestiere ; 2) quando è commessa da' commercianti venditori smerciando liquori commestibili, mercanzie ed ogni altro oggetto con misure o pesi falsi ; 3) quando è commessa con abusare dei bisogni delle debolezze o delle passioni di un minore per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio obbligazioni quietanze o discarichi per imprestiti di danaro o di cose mobili, o di effetti di commercio o di qualsivoglia altro effetto obbligatorio sotto qualunque forma un tal negoziato sia fatto e mascherato — 4) quando si avveri il distornamento o la dissipazione a norma del n.° 4 dell' art. 433.

## § 53. *Continuazione* — III) *Pena della frode.*

I. La frode in sè stessa laddove rimanga nei confini di frode semplice è punita col 1.° al 2.° grado di prigionia o confino e con un' ammenda non maggiore di ducati cinquanta e con la confisca degli oggetti ed istrumenti che han servito alla frode(1). Ma se la frode consista nel contraffacimento delle merci, la pena sarà quella di un' ammenda non minore del terzo dei danni ed interessi nè maggiore del doppio di essi (art.° 435 ).

II. La frode qualificata pel valore è punita col 2.° al 3.° grado di prigionia o confino e con l'ammenda correzionale (art.° 431).

III. La frode qualificata per la persona è punita con la reclusione. Ma se l' incolpato prima dell'atto di accusa abbia confessato la ricezione della cosa e l'obbligo della restituzione la pena discenderà al secondo o terzo grado di prigionia ( art.° 432 ).

IV. La frode qualificata per il mezzo e per la persona è punita col secondo al terzo grado di prigionia e se vi si aggiunga la qualifica del valore la pena è di reclusione ; ed in entrambi i casi si aggiugnerà l' ammenda correzionale non minore di ducati dieci, oltre la confisca degli oggetti esposti in vendita e de' pesi e delle misure false ( art. 434 ).

(1) Due terzi dell' ammenda e degli oggetti confiscati saran liberati al danneggiato oltre il risarcimento ordinario de' danni ed interessi ( art. 435 n. 3).

V. La pena della frode secondo le determinazioni precedenti viene esclusa laddove in occasione di essa siasi commessa falsità o altro reato punibile con pena maggiore, nel qual caso le pene maggiori debbono essere applicate al colpevole ( art.° 436 ).

## § 54. — IV. DEL DANNO VOLONTARIO (1).

La distruzione o l'alterazione dell'altrui cosa contro la volontà del padrone senza altro intendimento che quello di menomare o deteriorare l' altrui patrimonio costituisce il *damnum injuria datum*. Al suo avveramento si addimandano perciò due condizioni: l'*eventus damni*, l'animus non *lucrandi* ma *injuriam faciendi*. E perchè ne' reati a' quali è stimolo la *lucri causa* oltre al danno patrimoniale dell' offeso vi è il guadagno illegittimo dell' offensore, il reato di semplice danno debbe esser punito con pena minore di quella che cade sugli altri reati contro la proprietà.

Nel Diritto Romano la legge Aquilia dava l'*actio utilis* per il rifacimento de' danni, ma sotto gl' Imperatori alcuni casi erano specialmente puniti come *crimina extraordinaria* e fra questi annoveravasi il *crimen arborum furtim caesarum*, non che la violazione delle fonti, delle sorgenti, delle mura, delle porte (2). Fu pure nelle antiche leggi del Regno preveduto il reato di *incisione degli alberi* (3). Ed anche le due leggi del 1808 e del 1812 sottoposero il danno volontario a pena correzionale.

La nostra legge vigente nella categoria dei danni inchiude il *crimen incendii o l' inondazione* ( dei quali altrove parleremo perchè oltre all' esser danno alle cose mettono a pericolo o danneggiano la esistenza degli uomini ), e poscia viene a ragionare delle altre forme di danno diverse da quelle due. L' art. 445 enuncia come esempi di danno doloso il recidere o l' abbattere

(1) *Wehrn* Doctrina juris explicatrix principiorum et causarum damni (Lies. 1759 ) — *Briganti* Trattato dell' incisione di alberi ( agg. alla sua *Pratica Criminale* — *I. op den Hoof* Diss. sistens doctrinam jctorum romanor. de damno injuria dato ( Traj. ad Rhen. 1817)—*Volgraff* De lege Aquilia (Marb. 1820 ).
(2) L. 7. D. de arbor. furt. caes. — L. 1 D. de extraord. crim.
(3) Const. *Super incisionibus*.

alberi, rami, innesti, seminati, erbaggi, il far pascolare animali pei medesimi, il distruggere argini, edifizi, siepi, fossi, mura, macerie, strumenti di agricoltura, il colmar fossi, il dislocare o sopprimere termini o alberi di confinazione, ed in generale ogni deterioramento o danneggiamento degli altrui beni mobili o immobili. Queste specie tutte sono punite col 1° al 2° grado di prigionia e se il valore ecceda i ducati cento col 2° grado di prigionia, alle quali pene vuolsi sempre aggiugnere l'ammenda fra la metà ed il triplo del valore del danno (art. 445 e 446). A queste forme gli articoli 447 e 448 aggiungono due altre ipotesi cioè: *a*) il fatto di colui che senza necessità o senza legittima permissione uccida, ferisca, storpii o deformi un animale domestico altrui, fatto punibile col 1° grado di prigionia e con un'ammenda fra il doppio ed il triplo del valore (1); *b*) il fatto de' proprietarii o fittaiuoli di molini fabbriche o stagni che con l' elevazione della tura delle proprie acque oltre l'altezza determinata dall' autorità competente avranno fatto inondare le strade o le proprietà altrui, il che soggiace alla pena del 1° grado di prigionia, e nel caso che il danno ecceda i ducati cento alla pena del 2° al 3° grado di prigionia, e sempre all' ammenda non maggiore del valore del danno nè minore della metà di esso.—Tutte queste forme ove si appalesa il danno recato ad altrui possono esser accompagnate da violenza con quelle medesime condizioni di che è parola per rispetto al reato di furto e in tal rincontro la pena non sarà mai applicata nel minimo, salvo che quando la violenza adoperata fosse già per sè stessa un reato degno di pena maggiore, questa pena maggiore debb' essere applicata (art. 449). Infine il danno può essere anche involontario ed in caso di colpa esso costituisce un reato. Qualunque *guasto danno o deterioramento alle proprietà altrui commesso per disaccortezza imprudenza disattenzione o inosservanza dei regolamenti* è punito con ammenda correzionale, a cui il giudice secondo la gravezza della colpa può aggiungere la pena del 1° al 2° grado di prigionia.

(1) Se il fatto è con avvelenamento il giudice non può discendere all'ammenda, e la prigionia non può essere applicata nel minimo (*ibid.*)

APPENDICE

### § 55.— I. *Di alcuni dettati delle nostre leggi su' reati contro l'attività patrimoniale.*

Il nostro Diritto penale vigente statuisce alcuni dettati che sono da applicare alle varie specie esaminate finora dei reati patrimoniali. E queste si riferiscono 1) alla dottrina dell' *eventus criminis*, 2) alla dottrina del *concursus*, 3 ) alla circostanza aggravatrice del valore nei reati suenunciati, 4) agli attenuamenti possibili de' medesimi.

*A*. Per rispetto all' evento due sono le disposizioni. La prima è radicata nelle stesse dottrine del conato , cioè che laddove i reati contro la proprietà fossero accompagnati da una violenza consistente in omicidio ferito percossa o sequestro di persona, essendo questi fatti non solo qualifiche de' reati patrimoniali ma reati per sè stessi, nulla rileva, quando queste specie di violenza fossero reati di già consumati, se il reato contro la proprietà sia consumato mancato o tentato, e la pena sarebbe sempre la stessa perchè si è nel caso di reato già consumato per farsi via ad un altro reato ( art. 451 ). La seconda è una eccezione alla regola generale dell' impunità del conato ne'delitti, perocchè il legislatore punisce i tentativi dei delitti contro la proprietà con uno a due gradi meno del reato consumato ( art. 452 ).

*B*. Per rispetto al *concursus* il legislatore allontanandosi dalle antiche tradizioni del *pessimum genus receptatorum* e segnatamente dal codice del 1812 ha considerato la *sciente ricettazione di cose provenienti da reati* come un reato *sui generis* distinto da ciascun altro de' reati contro la proprietà, ma concatenato ad alcuno dei medesimi nella realità concreta da' fatti , come a condizione essenziale per la sua apparizione. Gli elementi di questo reato son tre : 1° La *ricettazione* ( *a recipiendo*) è il riceversi un obbietto in deposito in pegno per compra o per altro titolo qualunque sia che alcuno lo ritenga presso di sè , sia che lo venda ad altri o lo affidi.—2° La ricettazione debbe essere di *cose involate*, o *distornate* o *ottenute per mezzo di un reato*. E però egli è duopo che vi

sia stato un furto perchè si ricettino cose involate, o una frode perchè si ricettino cose distornate , o un altro reato qualunque perchè si ricettino cose da esso provenienti. — 3° Finalmente è necessario nel *receptator* la *scienza* di esser cosa involata o distornata o proveniente da altro reato quella che egli raccoglie , scienza che forma un elemento essenziale perchè la *receptatio* sia *dolosa* e possa punirsi come un malefizio. La pena infine della ricettazione sarà la reclusione se il reato a cui si concatena porta alla pena dei ferri o ad una pena maggiore; ma se il detto reato porta alla reclusione o pena minore questa pena sarà applicata ai ricettatori diminuita di un grado ; salvo sempre le pene maggiori nei casi di complicità nel reato maggiore ( art. 458 ).

*C.* Quanto alla qualifica del valore,come essa aggrava e il furto e l'usurpazione e la frode ed il danno, il legislatore instituisce come regola generale per tutte queste forme di reati che il valore non si misura dall' utile che ne ha ricavato il colpevole ma dalla perdita del danneggiato nell'atto del reato; e questa è a ritenersi una giusta determinazione legislativa perchè il lucro è la causa motrice del reato non il reato stesso il quale si appalesa nella diminuzione dell' altrui patrimonio , epperò non può altrimente misurarsi l'aggravamento del valore che sul *quantum* della diminuzione arrecata al patrimonio d'altrui.

*D.* Finalmente egli è da notare che la legge non riconosce *attenuamenti legali* nei reati contro la proprietà ; imperocchè per regola generale il reato contro la proprietà muove da sordido interesse. Ma come l'ingente valore aggrava la sua intensità criminosa, così il *modico valore* diviene ragione di mitigazione della pena. E pure la legge ha tanto in odio questa famiglia di reati che per loro natura depravano e degradano l' animo umano che non alla condizione del modico valore per sè sola attribuisce la efficacia di menomare la pena , ma richiede che oltre ad essa si verifichino le così dette circostanze attenuanti, e lascia in potestà del giudice il diminuire la pena. Così negli articoli 453 e 454 è statuita una triplice norma. I. Le pene de'reati contro la proprietà quando il danno non eccede i carlini trenta e concorrono altre circostanze che la prudenza del giudice calcoli come attenuanti

del dolo, potranno essere diminuite. II. Questa diminuzione non può aver luogo pe' reati contro la proprietà accompagnati da omicidio, o da ferite o percosse *gravi*. III. In tutti gli altri casi la regola della diminuzione vuol essere applicata ma con la duplice gradazione del furto non violento e del furto accompagnato da violenza diversa dall'omicidio dalla ferita e dalla percossa grave. Così pel furto non violento la legge stabilisce come proporzione che se la pena è dell'ergastolo il giudice potrà discendere al 2° o 3° grado di ferri, se la pena è dei ferri in qualunque grado il giudice potrà discendere alla reclusione o relegazione, se la pena è di reclusione o relegazione il giudice potrà discendere alla prigionia e se infine la pena è di prigionia il giudice potrà discendere alla pena di polizia. Pel furto violento poi la diminuzione è soltanto di un grado. (art. 453, 454 — Rescritto del 2 ottobre 1858).

## § 55 — II. *Dei reati contro la proprietà intellettuale.* (1).

Una delle instituzioni ormai riconosciute dalla civiltà moderna è il diritto che prende nome di *proprietà intellettuale* e che consiste nello assicurare entro taluni confini di tempo a colui che produce una qualche opera d' ingegno nel mondo letterario o nel mondo delle arti belle od utili l' esclusivo smaltimento del prodotto per ritrarne ciò che è necessario ai bisogni della sua esistenza. Questa proprietà intellettuale prende duplice nome, cioè quello di proprietà letteraria trattandosi di prodotti che si manifestano nella scrittura e quello di *privilegio d' invenzione* trattandosi di procedimenti industriali.

(1) *Neustetel* La stampa (ted. Heidelb. 1824, in 8°) — *Gresinger* Sulla stampa (ted. Stuttg. 1822) — *Schmidt* La stampa (ted. Jena 1823) — *Godson* Trattat. pratico sul diritto dei privilegi di invenzione (Ingl. Londr. 1823) — *Pic* Diss. sur la propr. littér. chez les anciens (Paris 1827 in 8°) — *Gastambide* Traité des contrefaçons en tous genres (Paris 1837, 8°) — *Blanc* Traité de la contrefaçon (Paris 1838, 8°) — *Renouard* Traité des droits d' auteur (Paris 1839, 2 vol. in 8°) — *Mele* Della Proprietà letteraria (Napoli nel *Period.* Il Progresso) — *Mancini* Della Proprietà letteraria (Napoli 1841) — *Lesenne* Le livre des nations ou Traité philos. théor. et prat. des droits d' inventeur et d' auteur (Paris 1846, 8°) — *Nion* Droits des auteurs, artistes, et inventeurs (Paris 1846) — *Turchiarulo* Della Proprietà letteraria (Napoli 1857).

Il reato contro questo sacro diritto dell' intelligenza umana è il così detto *contraffacimento* del quale son varie le forme a seconda delle varie specie di produzioni. Il contraffacimento non è il plagio letterario non è la *imitazione* o la *copia* nei lavori di *belle arti* non è la *traduzione* non il *compendio* ma è la riproduzione o dell' edizione che dà pubblicità al prodotto nella forma della scrittura, ovvero dell' apparato artistico con segni che mostrino per vera quella derivazione dall' inventore che non è punto vera.

Nelle antiche nostre leggi le prime franchigie furono concedute alla stampa da Ferrante d'Aragona nel 1479. D'altro canto l' organamento delle consorterie di arti e mestieri vietava la libera produzione; e un primo privilegio industriale fu dato da Carlo III con un Prammatica del 5 Giugno 1750.

Nelle nostre leggi vigenti la proprietà delle opere d' ingegno è riconosciuta e regolata dal Decreto dei 7 Novembre 1811 che contiene un sistema pei teatri e spettacoli, dal Decreto dei 22 Giugno 1826 e dal Rescritto dei 20 Dicembre 1827 sulla estensione delle privative, dal Decreto dei 5 Febbraio 1828 che racchiude varie disposizioni sulla durata e sulla estensione della *proprietà letteraria*, dal Decreto dei 20 marzo 1829 che dichiara non comprese nelle disposizioni dell' art. 1 del Decreto dei 5 Febbraio 1828 le traduzioni di qualunque opera, e dal Rescritto dei 21 Agosto 1829 sulla esecuzione degli articoli 7 ad 8 del Decreto dei 7 Novembre 1811.

Intanto i reati contro la proprietà intellettuale trovansi enunciati nelle nostre leggi penali col rinviarsi per appunto alle suenunciate disposizioni legislative.

I. Del privilegio d' invenzione egli è parola nell' art.° 322. Esso si riferisce alla violazione della privativa dal Governo accordata ad alcuno per mercanzie o manifatture. Questa lesione si manifesta in ciò che mentre sussiste tal privativa, taluno fabbrichi, o venda o spacci, o introduca dal territorio straniero tali mercanzie o manifatture in contravvenzione dei regolamenti o della concessione. La pena di un tal reato è l' ammenda non minore del terzo dei danni ed interessi, nè maggiore del doppio

di essi ad una con la confisca degli istrumenti della fabbrica e dei generi assegnandosi al danneggiato oltre il risarcimento dei danni ed interessi due terzi dell'ammenda e degli oggetti confiscati. Al che debb' essere aggiunta la pena del 1.° grado di prigionia o confino quando il danno ecceda i ducato cinquecento.

II. Della violazione della proprietà letteraria si tien conto nell' art.° 323. Il quale sottopone alla medesima pena dell' art.° 322, e con le medesime distinzioni e destinazioni l' edizione la vendita lo spaccio o l'introduzione dallo straniero di scritti, composizioni musicali, disegni, pitture e altra produzione stampata o incisa per intero o in parte, in disprezzo delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori, aggiungendo che la confisca delle edizioni contraffatte sarà pronunciata così contro al contraffattore come contro l' introduttore e colui che le spaccia, e che i rami le forme o matrici degli oggetti contraffatti saranno anche confiscati.

Ed alla proprietà letteraria vuolsi rannodare quella delle produzioni artistiche teatrali la cui violazione è così preveduta dall' art.° 324. « Ogni direttore, ogni appaltatore di spettacoli ogni compagnia che avrà fatto rappresentare nel suo teatro produzioni in disprezzo delle leggi e dei regolamenti intorno alla proprietà degli autori sarà punita con l' ammenda correzionale e con la confisca degli introiti ».

# LIBRO SECONDO

## REATI CONTRO LA SOCIETÀ

—

## CAPO PRIMO

### Reati contro le società fondamentali

### SEZIONE PRIMA

#### REATI CONTRO LA FAMIGLIA

#### § 57. — I. *Dell' Adulterio* (1).

L'*adulterio* consiste nella violazione del debito di fedeltà conjugale, di quel debito cioè che consiste nella consecrazione reciproca della intera personalità tra'conjugi. Esso merita una punizione ma non così severa come quella delle antiche legislazioni, e se è reato per ciascuno dei conjugi vuolsi accogliere una qualche restrizione o limitazione a rispetto del marito.

(1) *Grillandi* De poenis omnifariam coitus illiciti, tractatus (nei Trattati racc. da Ziletti (Ven. 1580)—*Brissonius* Comm. ad L. Jul. de adulteriis (Par. 1557) — *Bocer* Diss. de adulterio et adulteriis (Tub. 1625) — *Wibel* Diss. da adult. (Tub. 1645)—*Leyser* Med. ad Pandect. (Spec. 576-80)—*Mogg* De poena adulterii (Arg. 1736)— *Lengnig* Diss. de origine et progressu poenae adulterorum apud romanos (Hal. 1740)—*Hoffmann* De dissensu jurium in puniendo adulterii crimine (Francf. ad Viad. 1740) — *Schubert* Prob. hist. jur. an ex L. Jul. Aug. poena adulterii fuerit mors (Helms. 1748) — *Van Bommel* Diss. de adulterio (Trai. ad Rh. 1753)—*Rivinus* Progr. de adulterio (Viterb. 1755) — *Baccer* De adulterio cum soluta commisso, ejusque poena (1762)—*Heller* Sulla pena dell' adulterio secondo le idee e leggi dei Germani antichi e moderni (ted. Ulm. 1773) — *Puttmann* Diss. de causis nonnullis adult. poen.mitig. spuriis (Lips. 1775)—*Fournel* Traité de l'adultère considéré dans l'ordre judiciaire (Paris 1778)—*Van Meurs* De adulterio (Lugd-Bat. 1779)—*Kleinschrod* Observ. ad L. Jul. de adult. coercendis (Wirceb. 1795)—*Haupt* Diss. de poena adulterii ex Lege Julia. (Lips. 1798) — *Thilo* De crimine adulterii ejusque poena (Lips. 1810) — *Henke* Frammenti sull' adulterio (ted. ne' *Saggi penali* t. I)— *Badel* Nouveau traité de l' adultère (Paris 1826, 8°).

Nel Diritto Romano la legge Giulia ne fece un delitto pubblico dando solo al marito e al padre dell' adultera la preferenza sugli altri accusatori e lo punì con la *relegatio in insulam*. Costantino poi esasperò la pena sino alla morte (1), ma Giustiniano l' applicò solo agli adulteri e volle che le adultere fossero rinchiuse in un monastero dopo essere state battute (2). Il Diritto Canonico estese la punizione dell' adulterio anche al marito infedele (3). Le antiche nostre Leggi punirono la donna adultera senza prole con la pubblicazione dei beni e quella che avesse figliuoli con la recisione del naso , ovvero ( se il marito ciò non permettesse ) co' flagelli (4). L' adultero poi per consuetudine fu punito con la relegazione se nobile e con la galea se ignobile (5). La Legge del 1808 punì con detenzione di 10 anni l' adultera, con deportazione di altrettanto tempo l' adultero e punì come ratto l'adulterio violento. Ma il Codice del 1812 temperò la pena alla prigionìa da tre mesi a due anni, e punì il marito come adultero laddove mantenesse la concubina nella casa conjugale.

Le leggi vigenti hanno accolto quasi per intero i dettati del Codice del 1812 su tal materia. I. L' adulterio della donna è punito così per lei come per il suo complice col 2° al 3° grado di prigionìa, ma per il complice vi è pure un' ammenda da cinquanta a cinquecento ducati, e per la donna adultera anche dopo espiata la pena il marito può farla rimanere in un ritiro per altri cinque anni , laddove non dia segni di emendamento ( art. 326, 327 LL. PP.) — II. L'adulterio del marito è reato quando il marito abbia mantenuto la concubina nella casa conjugale; ma la pena è la stessa del 2° al 3° grado di prigionìa (art. 328). Nel che vuolsi notare che la legge non ha pronunziato pena veruna per la concubina; dove a rispetto dell' adultera ha punito il suo complice con espresso comando. — III. Queste pene possono essere reciprocamente condonate laddove i conjugi consentano a ritornare alla convivenza maritale (art. 330).

(1) l. 30 § 1 C. ad L. Jul. de adult.
(2) l. 1. C. ad L. Jul. de adult. — Nov. CXVII.
(3) Caus. 32, qu. 5, can. 22.
(4) Const. *Legum asperitate.*
(5) *De Franchis* Decis. 240, n. 8 in fin., n. 9.

## § 58 — II. *Della Bigamìa* (1).

L'essenza dell'instituto matrimoniale è la monogamìa (*individua vitae consuetudo*). Onde la contrattazione di un secondo matrimonio in pendenza del primo (*bigamìa*) costituisce un reato. Se non che bisognerebbe riconoscere una gradazione tra la celebrazione pura di un secondo connubio e quella che è seguita da consumazione di matrimonio.

Nel Diritto Romano la bigamìa era punita con l'infamia e con una pena straordinaria (2). E il Diritto Canonico la puniva con gravi pene ecclesiastiche (3). Le antiche leggi la punivano con la frusta e la galea per gl'ignobili e con la relegazione pe' nobili (4). La legge del 1808 la punì con dieci anni di detenzione e col bando perpetuo; e quella del 1812 coi lavori forzati a tempo.

Le leggi del 1819 consacrano a questo reato l'articolo 331. « *Chiunque nella esistenza di un matrimonio legittimo ne contragga un secondo sarà punito di reclusione salvo le pene maggiori in caso di un reato di falso adoperato come mezzo per riuscire nello intento criminoso* ».

Onde due condizioni essenziali si addimandano secondo questo articolo a costituire il reato di bigamìa: 1) la pendenza di un precedente *matrimonio legittimo*, 2) la *contrazione di un secondo matrimonio*. Alla prima condizione rannodasi la quistione se l'esistenza di un matrimonio di coscienza precedente ovvero la contrazione di un matrimonio di coscienza dia materia al reato di bigamia. Ed una tal quistione, secondo il nostro Diritto positivo, vuol esser risoluta per l'affermativa; imperocchè questo non s'addentra nella quistione di *legittimità* del matrimonio rimettendosene alla potestà ecclesiastica, e guarda il matrimonio

(1) *Thomasius* Diss. de crim. bigamiae et bigamiae prescriptione (Lips. 1685)—*Zeisius* Diss. de bigamia ejusque effectibus (Argent. 1703) — *Schott* Diss. de poena bigamiae ordinaria (Lips. 1771)—*Leyser* Med. ad Pand. (Spec. 587) — *Eschenbach* Diss. de poena bigamiae (Rostok 1787) — *De-Kok* Diss. de bigamia et de poenis bigamiae eum ex jure civili tum ex jure frisiaeo (Groning. 1803) — *Muller* Comment. de poena bigamiae capitali abroganda (Lips. 1819) —

(2) L. 1, D. de his qui not. inf. — l. 18 C. ad L. Jul. de adult.

(3) *De Angelis* de del. p. I, e. 103 — *De Franchis* Decis. 33, 140.

(4) Dist. 33, 34. X, 1. 121 — c. I, X. de sec. nup. 4; 21.

dal solo lato dell' *efficacia civile;* sicchè il matrimonio di coscienza essendo legittimo innanzi alla Chiesa è ancor tale innanzi all'autorità temporale, e la locuzione adoperata dalla legge penale di *matrimonio legittimo* inchiude parimente il matrimonio di coscienza. Alla seconda condizione poi per le parole adoperate dalla nostra legge: *chiunque ne contragga un secondo,* rannodasi la tesi che il reato di bigamìa sussiste per effetto della celebrazione del secondo matrimonio ancora che non si verifichi la consumazione di esso; e per contrazione di un secondo matrimonio vuolsi intendere non già il momento della solenne promessa innanzi allo uffiziale dello stato civile ma quello della celebrazione ecclesiastica.

## § 59. III. *Del Matrimonio illegale.*

Il nostro Diritto positivo sottomette alla preliminare osservanza delle forme relative allo stato civile la celebrazione del matrimonio perchè produca effetti civili; epperò oltre al sottoporre alla pena del 1° al 2° grado di prigionìa e dell' ammenda infra i ducati cinquanta, gli ufiziali dello stato civile che mancano all' adempimento delle disposizioni della legge civile su tal materia (art.° 244 LL. PP.), punisce come reato la formazione di un nodo matrimoniale in contraddizione con le prescrizioni della legge civile (1).

Il Decreto dei 25 settembre 1828 vietando i matrimoni clandestini cioè non accompagnati dalle forme del Concilio di Trento non che i matrimoni che mancano degli atti dello stato civile (tranne i matrimonii di coscienza negli stretti termini della Bolla *Satis vobis* di Benedetto XIV) sottopone ad una prigionia da

(1) L' art.° 245 delle Leggi Penali puniva col 2° grado dell' esilio correzionale e con ammenda correzionale gli ecclesiastici che procedendo alla celebrazione del matrimonio contravvenissero alle forme prescritte dall' art.° 81 delle LL. CC. Ed altre disposizioni come la circolare de' 13 Aprile 1822 e il Rescritto del 13 Giugno 1823 esimeano da pena il parroco che celebrasse matrimonii di coscienza a norma della bolla *Satis vobis* di Benedetto XIV senza i documenti richiesti dalle leggi civili. Ma con Decreto del 27 Maggio 1857 è stato abolito l' art.° 245 delle Leggi Penali rimanendo esenti da qualsiasi pena gli ecclesiastici che procedono alla celebrazione de' matrimoni contro le norme delle leggi civili.

uno a due anni i matrimonii clandestini, e gli altri con prigionìa da sei mesi ad un anno ; minacciando tal pena non pure a coloro che li contraggono ma eziandio a coloro che scientemente avranno assistito come testimoni o prestata la loro assistenza all' atto di clandestina trattazione, espiandosi la pena dagli uomini nelle prigioni correzionali e dalle donne in un conservatorio o ritiro.

## § 60. — IV. *Violazione dello stato civile dei fanciulli* (1).

La lesione dello stato civile è pure un reato contro il Diritto della società domestica perchè toglie la certezza dei legami naturali. La sua manifestazione è duplice in quantochè o si avvera come *soppressione* o come *supposizione di parto*.

Il Diritto Romano allogava tra i casi del falso la *suppositio partus*. Antonino sanzionò la pena capitale contro le donne che rendeansi colpevoli di parto supposto (2) ; e a ciò si aggiugnea la *Lex Fabia judiciorum publicorum* che puniva pecuniariamente l' occultazione dei liberi o la soppressione dei servi (3). A questa pena fu poi sostituita la pena straordinaria la quale *pro delicti modo* solea ridursi alla condanna *in metallum* (4).

Il Codice del 1812 pose tra'reati contro i fanciulli la soppressione e la supposizione di parto punendole con prigionìa.

Le nuove leggi avvisano in questo reato la lesione di quella condizione giuridica che è fondamento delle attenenze domestiche e però lo allogano tra'reati contro la società domestica. Se non che distinguono due specie di cosiffatti reati. La prima è l' alterazione dello stato vero , onde l' art.° 346 punisce di reclusione l' occultamento o la soppressione di un fanciullo , la sostituzione di un fanciullo ad un altro, la supposizione di parto in donna non puerpera. La seconda specie è l'omissione di rive-

(1) *Lyncker* Diss. de partu supposito (Jan. 1690) — *Struv* De partu supposito et corporis faeminorum illustrium ( Jen. 1732 ) — *Abegg* Della supposizione di parto ted. N. Arch. del D. Cr. XI: 580).
(2) l. 30 D. e l. 1 C. ad L. Corn. de falsis.
(3) l. 7 D. ad L. Fab. de plagiariis.
(4) l. 10 D. ad L. Fab. de plagiar.

lazione del parto in coloro che giusta l' art.° 58 delle LL. CC. son chiamati a rivelarlo in un dato termine, ed è punita col 1° grado di prigionia e con l' ammenda correzionale ( art. 346, 347 LL. PP. ).

## SEZIONE SECONDA

### DEI REATI CONTRO IL MUNICIPIO

### § 61. *Corruzione elettorale* (1).

La vita del municipio è riposta nelle sua autonomia più o meno contemperata col principio dell' incentramento amministrativo. La sussistenza del municipio sta ne' beni e nelle entrate comunali la cui violazione o rannodasi ai reati di furto , di usurpazione, di frode, di danno (perchè in quanto alla proprietà ed alle convenzioni il Comune vuolsi ritenere come un privato), ovvero rannodasi al reato di abuso del proprio uffizio in quanto all' amministrazione legale dei suoi beni. Epperò l' unico reato che si appresenti in questa categoria è la corruzione del libero suffragio elettorale pe' rappresentanti dei Comuni.

La legge Giulia *de ambitu* nel Diritto Romano puniva il corruttore dei suffragi per acquistarsi alcun pubblico ufficio;ma sotto gl' Imperatori per l'elezione da parte del principe cessò il *crimen ambitus*, ed un Senatoconsulto lo restrinse ai carichi municipali punendolo con l'infamia e con cento aurei (2).

La legge nostra contempla una corruzione per ottenere o distornare i liberi suffragi dei rappresentanti dei comuni, o una frode commessa nello squittinio dei suffragi medesimi per ufizi o cariche che ne dipendono'; e punisce questi reati col 1° al 2° grado di prigionia o confino e con la interdizione a tempo della

(1) *Stuv.* De crimine ambitus et simoniae (Diss. crim. n. 12) — *Keltvig* De ambitu antiquo et hodierno (Brem. 1695) — *Cotius* De nundinationibus officiorum (Traj. ad Rhen. 1730) — *Gabaleonis* ad L.Jul.de ambitu (Lips.1743)— *Hillesheim* De ambitu vet. et novo (Colon.1754) — *Bouchaud* Recherches sur la Loi *Julia de ambitu* (nelle *Memoires* de litter. de l' Acad. roy. des Inscr. (Paris 1777).

(2) l. 1, pr. D. ad L. Jul. de amb.

carica o dell' ufizio del quale si è abusato o pel cui conseguimento siasi adoperata la corruzione o commessa la frode, restituendosi in doppio e versandosi nella cassa delle ammende il danaro o i doni se si è adoprato alcuno di questi mezzi (art. 167 LL. PP.

## SEZIONE TERZA

### DEL REATO DI LESA NAZIONE O ALTO TRADIMENTO (1).

### § 62. *Cenni razionali e storici.*

La vita delle nazioni sta nella loro reciproca indipendenza. E mezzo indispensabile è il concorrimento di tutti gli individui a difendere l' integrità della patria. Ond'è che il rivolgere le proprie forze contro la propria nazione in qualsiasi modo è una specie di parricidio, anzi il più atroce dei parricidii. Il prender parte in una milizia straniera movendo contro la propria nazione, il mantenere segrete relazioni co' nemici della patria, il rivelare ai medesimi i suoi segreti diplomatici o militari, il consegnar nelle loro mani le piante o i piani di fortificazione, l'eccitare lo illuminare il facilitare gli stranieri a portar la guerra contro la patria il soccorrere o ricettare l' inimico sono le specie in cui si concreta l' *alto tradimento*. E la pena che dee ca-

(1) *Menken* Diss. de crim. perduellionis ejusque poena ( Viterb. 1737 ) — *Gerster* Diss. de perduellione (Marb, 1752) — *Van Adrichem* Diss. de poena perduellionis veroque sensu L. 5. Cod ad L. Jul. maj. ( Lugd. Bat. 1784 ) — *Feuerbach* Ricerca filosofica giuridica sul reato di alto tradimento ( ted. Erf. 1798) — *Grünebusch* Do crimine perduellionis atque majestatis apud priscos Romanos et do eo, quod inter utrumque jam liberae reipubl. tempore fuit, discrimine (Cell. 1802)—*Bosse* sull'alto tradimento e sul crimenlese (ted. Goett. 1802) -- *Tilssner* De perduell. (Lips. 1814) —*Steinmetz* Do perduell. crimine (Gron. 1821) — *Kennis* De crim. perduell. regum aetate ( Lov. 1828 ) — *Hepp* sulla dottrina dell' alto tradimento (ted. Berna 1833)—*Weiske* Alto tradimento e crimenleso (ted. Lips. 1836 ) — *Zirkler* Del crimenlese e dell' alto tradimento (Stuttg. 1836)—*Mittermaier* Alto tradimento (ted. nel *Lexicon* di *Rotteck e Welcker)* — *Köstlin* La *perduellio* sotto i re di Roma (ted. Tub. 1841) — *Eversten de Jonge* De delictis contra rempubl. commissis ( Traj. 1845)—Dissert. nell' Archivio di Diritto Crim. di *Kleinschrod* (I, 37) — *Rosshirt* (IX, 140); *Hepp* (A, di Dr. Cr. N. L. 1837, p, 353); *Zachariae* (A. di D. Cr. N. S. 1838, p. 221, 344, 532)—*Abegg* (A. di D. Cr. N. S.1853 p.205-238).

dere su questi fatti debb' essere la più severa tra quelle che il legislatore statuisce.

Nel Diritto Romano la *perduellio* era l' ostilità contro la patria, il reo era considerato come nemico epperò battuto e sospeso all' *arbor infelix*. A poco a poco vi fu sostituita la voce *crimen majestatis*; ed un siffatto reato era punito dalla L. Giulia con l'*aquæ et ignis interdictio*, a cui, caduta la Repubblica, si sostituì la *condemnatio ad bestias* o il *vivicomburium* per gli *humiliores* e la pena di morte per gli *honestiores* (1). I casi di alto tradimento compresi nella Legge Giulia erano l'eccitar le armi straniere contro la Repubblica, il portar le armi contro essa, il dar notizie a' nemici del popolo romano, la diserzione col passaggio all' esercito nemico, il far la guerra senza comando del Principe, le insidie contro l'esercito romano, l' impedire che il popolo romano soggiogasse i suoi nemici, il porgere all' inimico *commeatum, arma, tela, equos, pecuniam, aliamve rem*, il far si che un popolo di amico diventi nemico al popolo romano, il far sì che re stranieri non obbedissero a Roma, il fare opera che si dessero più ostaggi o danaro o giumenti ai nemici del popolo romano (2). Questi casi tutti vennero poi dalla Costituzione di Arcadio una con gli altri reati di maestà puniti col *gladius* e con la *pubblicatio bonorum* e con la *damnatio memoriae* e l' aggiunzione di pene pe' figli innocenti pe' quali voleasi che *sit vita supplicium et mors solatium* (3).

Questo rigore si perpetuò nelle antiche nostre Leggi, ove l' estremo supplizio fu pena di tutti i casi di perduellione ad una con la confisca e con la condanna della memoria del reo (4). La Legge del 1808 diede il nome di *alto tradimento* a tutti questi casi che punì con la morte. Il Codice del 1812 punendoli con la medesima pena li chiamò *malefizi contro l' esterna sicurezza dello Stato.*

(1) Inst. IV, 18, § 3 : — Paul. V, 29.
(2) l. 1, 2, 3, 4 D. ad L. Jul. maj.
(3) l. 5 C. ad L. Jul maj.
(4) *Raevard.* Cons. III, 16 — Capit. *Nuper ad Tranum.*

## § 63. *Diritto vigente.*

Quest' ultima locuzione fu accolta nelle nostre Leggi vigenti le quali consacrano al reato di *perduellione* o alto tradimento il capo primo del Titolo II del Libro II e statuiscono le norme seguenti.

I. I Taluni reati vengono preveduti dalle nostre leggi come forme della perduellione punibili di morte sono i seguenti: 1) il portarsi le armi dal nazionale contro il Sovrano o lo Stato (1);—contribuire alla dichiarazione di guerra contro la propria nazione per concerto con potenze straniere o co' loro agenti, — 3) il porgere al nemico aiuto efficace per agevolarsi l'ingresso nel territorio nazionale o il progredire delle sue armi, sia soccorrendolo di uomini, armi, danaro, viveri, o munizioni, sia frapponendo ostacoli alle operazioni dell'esercito nazionale, sia corrompendo la fedeltà di coloro che ne fan parte, sia consegnando, direttamente o indirettamente, città fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o legni da guerra; — 4) la sciente e volontaria ricettazione diretta o indiretta di spie o soldati nemici mandati ad esplorare—5) gli aiuti indiretti ad una Potenza nemica, consistenti o nella coscrizione de' nazionali nel territorio del regno per servigio della medesima, o nella rivelazione di segreto diplomatico o militare conosciuto di ufizio o per incarico ricevuto, ovvero nella consegnazione di piani o piante di fortificazioni arsenali, porti o rade da parte del depositario o di chi se ne è impossessato con artifizi colpevoli cioè corruzione, frode, o violenze (art. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 LL. PP.). E questi reati tutti sottostanno ad una modificazione delle regole del conato imperocchè se son mancati la pena è del 2° al 3° grado dei ferri, e se son tentati la pena è del 1° al 2° grado dei ferri espiandosi per l' uno e per l' altro caso nel presidio (art.° 115).

II. Una lesione agli interessi nazionali, men grave delle pre-

(1) Per nazionale che porta le armi contro la patria s'intende pure chi dopo aver perduta la nazionalità per aver preso servigio in milizie straniere venga armata mano contro la patria (Legge degli 8 marzo 1826).

cedenti è contemplata negli stessi articoli 109, 110, 111, 112, 113 e comprende i casi infrascritti: 1) la coscrizione per servizio di una Potenza alleata o neutrale senza licenza del Governo; 2) il palesare ad una Potenza alleata o neutrale o a' suoi agenti i segreti diplomatici o militari di cui si è consapevole per ufizio o per incarico ricevuto, 3) il comunicare ad una Potenza alleata o neutrale o a' suoi agenti il deposito di piante o piani di fortificazioni arsenali porti o rade che siasi avuto per ufizio per incarico ricevuto o per artifizio colpevole di corruzione frode o violenza. E questi tre casi sono puniti con l' esilio temporaneo dal regno. A' quali vuolsi aggiugnere la comunicazione dei piani o delle piante di fortificazione arsenali porti o rade, che siansi conosciuti non per deposito di ufizio o per incarico ricevuto, nè per artifizi colpevoli di corruzione frode o violenza; la quale comunicazione se è fatta al nemico è punita con la relegazione e se è fatta a potenza alleata o neutra è punita col 1° grado di prigionia salvo le pene maggiori nel caso di concerto per la dichiarazione di guerra o di aiuto diretto al nemico contro la forza militare del proprio Stato giusta gli art. 106 e 107 delle Leggi Penali (art.° 113).

III. L' aiuto o l' incitamento o l' istruzione al nemico, avvenuto senza dolo speciale abbraccia tre casi: 1) La corrispondenza co' sudditi di una Potenza nemica che senza aver per oggetto il tradimento della propria nazione abbia avuto per risultamento il somministrare ai nemici istruzioni nocevoli alla situazione militare o politica del regno, reato punibile con l' esilio temporaneo dal regno,—2) l' esporre lo Stato con qualche reato o con atti ostili non approvati dal Governo al pericolo di una dichiarazione di guerra, il qual caso è punito con la relegazione e se la guerra si avveri è punito con la reclusione salvo le pene maggiori pe' fatti criminosi od ostili che per sè stessi sian sottoposti a pena maggiore, — 3) il far soffrire ai nazionali (con qualche reato o con atti non approvati dal Governo) rappresaglie o esporli a questo pericolo, il chè vien punito con la relegazione salvo che i fatti compiuti non siano degni di maggior pena (art. 114, 117, 118).

IV. Vi ha infine alcune determinazioni comuni a tutti questi reati: *a)* La prima è che si considera come alto tradimento qualsivoglia dei reati sinora preveduti ancorchè non commessi contro la propria nazione, quando sieno commessi contro gli alleati del Sovrano in atto che oprano contro il nemico comune, onde l'art.° 116 equipara in tal rincontro le pene. — *b)* La seconda è l'esenzione da pena per chiunque dei colpevoli prima di ogni esecuzione o tentativo e innanzi a qualunque procedimento, sveli siffatti reati al Governo o alle autorità amministrative o giudiziarie — *c)* La terza è la punibilità eccezionale della omissione di rivelazione, per cui, salvo le pene maggiori in caso di complicità, chiunque abbia conoscenza di siffatti reati e fra ventiquattr'ore non ne riveli al Governo o alle autorità amministrative o giudiziarie le circostanze che gliene sieno pervenute a notizia è punito col primo al secondo grado di prigionia. Nè in ciò varrebbe di scusa l'aver avversato o riprovato i disegni e i conati a lui noti : ma solo vale come argomento d'impunità la reticenza in persona del conjuge, degli ascendenti o discendenti, dei fratelli e sorelle in secondo grado e degli affini negli stessi gradi dell'autore del reato non rivelato, per quel noto aforismo : *Jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt* (art. 144 145, 146 LL. PP. ).

## SEZIONE QUARTA

### DEI REATI CONTRO L'UMANITÀ IN GENERALE

### § 64. *Della Tratta dei Neri.*

Il progresso della civiltà umana non potea non ingenerare il concorrimento degli Stati europei ad impedire lo scellerato traffico degli uomini, la tratta dei Negri. E in armonia co'Trattati del 30 Novembre 1831 e dei 22 marzo 1833 tra la Francia e l'Inghilterra fu pubblicata tra noi la Legge del 1839 la quale punisce col secondo al terzo grado di prigionia l'armamento di una nave per farla servire alla *Tratta* se la nave sia presa prima

della partenza nel sito dell' armamento, lo punisce con la reclusione se la nave sia presa posteriormente in mare senza che alcun fatto di traffico sia avvenuto, punisce col primo grado dei ferri ogni fatto di traffico che abbia avuto luogo con nave del nostro regno, esasperando di un grado questa pena per l' armatore pel capitano pel sopraccarico della nave armata e per chiunque vi abbia esercitato le loro funzioni, a queste pene tutte aggiunge la confiscazione del bastimento e del carico e in caso di impossibilità materiale un' ammenda eguale al valore del bastimento contro il proprietario, l' assicuratore e il prestatore dei capitali; ed infine punisce col 1° al 2° grado di prigionìa la fabbricazione la compra e la vendita di ferri impiegati nella Tratta dei Negri ed esaspera di un grado la pena di tutti questi reati quando vi incorrano uffiziali pubblici o impiegati.

## § 65. *Della Piraterìa.*

Altro reato contro l'Umanità in generale è la *piraterìa* che consiste nel *furto* commesso sul mare. Nel Diritto Romano i *piratae* erano puniti straordinariamente con pena di morte (1). Nelle antiche nostre Leggi non si rinviene una speciale disposizione su questa materia che deroghi al Diritto comune. La legge del 1808 punì come contrarî alla sicurezza esterna dello Stato i delitti di piraterìa commessi contro a sudditi di nazioni amiche o neutre. Nel Codice del 1812 la piraterìa non è avvisata come un reato *sui generis*. Ma la legge vigente riannodandosi al pronunciato della Legge del 1808, statuisce nell'art.° 119 che la *piraterìa* contro ai nazionali del Regno delle Due Sicilie, o di nazione alleata o neutra soggiace al quarto grado dei ferri; e se è accompagnata da violenza sulle persone sarà punita con l' ergastolo, e se vi accada omicidio sarà punita con la morte.

(1) *Cic.* Verr. V, 27 seg. — *Suet*, Caes. 4, 74 — *Val Max*. VI, 9, 15.

# CAPO SECONDO

## Reati contro i vari uffici della società umana

### SEZIONE PRIMA

#### REATI CONTRO IL CULTO (1)

#### § 66. *Cenni razionali e storici.*

L' offesa puramente diretta alla Divinità non ha altro giudice che la Divinità stessa ; d' onde surse l' antica sentenza *Deorum injuriæ Diis curæ*. Ma quando il Diritto positivo riconosce una religione come dominante nello Stato, da ciò s'ingenera il *reato contro la religione dello Stato* , il quale consiste in atti esteriori che violano il dettato giuridico intorno al principio religioso.

Dalle antiche società si è costantemente professato il principio che sia delitto contro lo Stato il conculcare la sua religione. E la legislazione romana che perseguitò in nome di questo principio il Cristianesimo , allorchè poi il Cristianesimo divenne la fede dei Cesari, per opera di Costantino, perseguitò l'eresia punendola prima con la confisca e poscia con la deportazione (2). Anchè l'*apostasia* fu punita con la confisca (3), e il proselitismo fu talvolta punito di morte (4). E furono considerate come azioni punibili la *blasphemia* punita di morte nella Novella LXXVII, il *perjurium* punito da Leone e Costantino con la recisione della lingua (5), la *turbatio sacrorum* punita pure di morte da Giustiniano (6) cui si aggiunse la violazione del diritto di asilo, punita di morte come *crimenlese* (7), e la *sepulchri violatio* la quale pri-

(1) *Boehmeri* De variis sacrilegii speciebus ex mente juris canonici (Hal. 1724 — *Id*. Diss. de variis sacrilegii speciebus ex mente juris civilis (Hal. 1727) — *Van Vredenburch* De sacrilegio (Trai. ad Rh. 1833).

(2) l. 1 C. Th. de haeret. — L. 6 a 56 C. Th. eod. tit.— l. 1, 2, 4, 6 C. Th. ne sanct. bapt.

(3) l. 1, 7, C. Th. de Jud.

(4) l. 18 C. de Jud.

(5) Cujac Observ. XLI 13.

(6) l. 10 C. de episc.

(7) l. 2, 5, 6, C. de his qui ad Eccles. confugiunt.

ma dava luogo ad un' *actio praetoria in factum*, poscia fu punita secondo la Legge Giulia *de vi privata* e finalmente sotto gl' Imperatori divenne un *crimen extraordinarium* assai severamente punito (1). Infine a questi delitti s' aggiungeva il *sortilegio* (*crimen maleficorum et mathematicorum*) punito con la pena capitale (2).

Nell' antico Diritto del Regno l' eresìa fu punita con la morte, con la pubblicazione dei beni e con la *damnatio memoriae* (3) fu punita con la morte e con la confisca l' *apostasìa* (4), la bestemmia con la recisione della lingua a cui succedette poscia la perforazione della lingua, e nel secolo XVIII la relegazione pei nobili, la galea per gli ignobili durante quattro anni, oltre la frusta col morso di legno (5). Gl'increduli eran rimossi come *infami* dagli onori civili; il sacrilegio consistente nel violare cosa o persona sacra fu punito di morte e lo spergiuro col troncamento della mano (6); ed infine i violatori dei sepolcri se spogliavano cadaveri avean tronca la mano e per qualsiasi altro fatto eran puniti a norma delle leggi romane (7).

La Legge del 1808 fra' delitti che indirettamente turbano la pubblica quiete allogò i reati di religione considerando come tali i fatti che feriscono o il culto o i luoghi sacri o i ministri dell' Altare e punì come delitti di pubblica violenza le offese ai ministri del culto e quelle commesse nelle Chiese; come parimente sottopose a pena correzionale le offese alla fede cristiana sia nel dogma, sia nel culto, applicando ai recidivi la pena del bando dal Regno. — Ma il Codice del 1812 parlò degli ostacoli al libero esercizio del culto come soli reati possibili in materia di religione.

(1) l. 11 D. de sep. viol.
(2) Tit. Cod. de malef. et mathemat.
(3) Const. *de haeret et paterenis* — Const. *Inconsutilem*,
(4) Const. *Apostatantes*.
(5) Coost. *Blasphem*—*Afflict*. ad d. Const.— Pragm. 5, 6, 7 *de blasphem*. I dottori poi sosteooero che la pena dovea mitigarsi sulla bestemmia per impeto, e poteva aggravarsi sino alla morte sulla bestemmia per abito (*Sanfelic*. Dec. 369 —*De Franchis*, Decis. 504.)
(6) Capit. CIX — Const. *Eos qui scienter* — Const. *Multæ leges*.
(7) Const. *Si quis*.

## § 67. *Diritto vigente.*

Le nuove Leggi del 1819 hanno ripristinato l' antica tradizione facendo dei reati contro la religione cattolica apostolica romana una speciale categoria di cui è parola nel Titolo I del Libro II delle Leggi Penali. Essi possono ridursi a quattro capi come a dire l' oltraggio alla religione, lo scandalo, l'offesa ai ministri del Santuario, lo involamento delle cose sacre.

I. *L' oltraggio alla religione* abbraccia quattro reati: 1) L'incendio o la distruzione di un tempio nell' empio fine di far onta alla religione cattolica, è punito di morte col 1° grado di pubblico esempio (art. 92 LL. PP.). — 2) La dispersione del Corpo di Gesù Cristo nell' empio fine di far onta alla religione cattolica, è punita di morte col laccio sulle forche e col 4.° grado di pubblico esempio ( art.° 93).—3) Il disturbare con violenza la celebrazione dei divini ministeri nel fine di profanare le sacre funzioni, è punito col 1° al 2° grado dei ferri ( art.° 84 ). Il qual reato può essere esasperato da ferita nello stesso empio fine prodotta in persona di un ministro del Santuario, e questa esasperazione in caso di ferita che costituisca per sè un misfatto aumenta la sua pena di un grado e sino al *maximum* del tempo, ed in caso di omicidio mena alla morte (art. 95).—4) il calpestare o distruggere o percuotere o infrangere i vasi sacri o le sacre immagini dentro i templi medesimi e nello stesso empio fine di profanar la religione, è punito col 2° al 3° grado de'ferri.

II. Lo *scandalo* al quale annodasi questi reati:*a)*La *bestemmia* diffinita *convicium in Deum et Sanctos suos prolatum* secondo la diffinisce il Diritto Ecclesiastico e secondo le parole del nostro Diritto positivo la *empia esecrazione del nome di Dio e dei santi*, diviene reato quando è profferita in luogo pubblico ed è aggravata quando è profferita nelle Chiese aperte al pubblico culto o in altri luoghi al tempo di sacre e pubbliche funzioni. Il Decreto del 5 Giugno 1827 modificando l'art.° 101 delle LL. PP. punisce con la relegazione la bestemmia profferita in luogo pubblico e specifica come presunzioni legali di luogo pubblico le strade pubbliche le pubbliche piazze le botteghe da caffè le

osterie le bettole le cantine i bigliardi le spezierie ed altri luoghi di riunioni abituali aperti nelle strade e nelle pubbliche piazze : ed esaspera alla reclusione la pena profferita in luogo sacro o in altro luogo al tempo di sacre e pubbliche e funzioni (1) — 2) Il profferire in luogo pubblico senza empio fine e dolo, sia insegnando, sia predicando sia arrigando in un modo qualunque, proposizioni contrarie al dogma cattolico è punito con la pubblica riprensione e con l' interdizione di uno o due anni dalla carica o professione di cui si è abusato e vien punito con l' esilio perpetuo dal Regno se vi concorre l' empio fine di distruggere o alterare i dogmi della Religione ( articolo 100 ). 3) Ogni altro *atto scandaloso* che turbi impedisca od offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino , è punito col 1° al 2° grado dei ferri giusta l' articolo 12 del Decreto del 7 maggio 1821 ; ma non è da confondere con l'atto che ha per fine di turbare impedire od offendere il libero e tranquillo esercizio del culto ogni alterco surto in chiesa per un accidente e senza oggetto di turbare il culto divino (2).

III. L' offesa ai ministri del Santuario per vendetta ed in atto del loro ministero è punita con un grado di più della pena ordinaria designata pei reati costituenti l'offesa ( articolo 103 ). salvo la pena maggiore per quell' offesa al ministro del Santuario la quale si converte per l'empio fine per il luogo sacro e per il tempo dei sacri riti in oltraggio alla religione giusta l'articolo 95 delle Leggi penali.

IV. Il *furto delle cose sacre cioè* l' involare dai tempii (3) per fine di lucro *vasi o suppellettili sacre o altro oggetto consegrato al culto divino* (4) è punito col 2° grado dei ferri escluso il mini-

(1) Al che vuolsi aggiugnere il Rescritto del 7 Febbraio 1835 che dichiara non doversi dar luogo a quistione intenzionale nella bestemmia , e che la ebbrezza non ne sia cagione legale di scusa.

(2) Decis. della S. C. di Giustizia di Napoli dei 31 Gennaio 1823.

(3) È d'uopo che le cose sacre sieno involate dal tempio ; il che significa in qualsiasi parte di esso avverarsi il furto di cose sacre. E con arresto della S. C. di Giustizia del 2 Luglio e del 10 Settembre 1834 fu riconosciuto che la sagrestia forma parte integrante del tempio.

(4) Per Diritto Romano e Canonico son da distinguere le *cose sacre*, le *cose consecrate al culto divino*, le *cose addette al servizio divino*. Fra le prime sono comprese la pisside il calice l' ostensorio e le sacre immagini. Fra le se-

mo del tempo, ma se vi si aggiungono circostanze aggravanti la pena è il 3° grado dei ferri salvo che le circostanze menino a pena maggiore (articoli 97, 98). Ma secondo il Decreto del 7 Maggio 1821, quando s' involi la sacra pisside o l'ostensorio se l' involamento si avvera con le ostie consecrate, la pena, che secondo l' articolo 99 era l' ergastolo, è stata esasperata all' ultimo supplizio, e se l' involamento si avvera senza portar via le ostie consecrate la pena è dell' ergastolo.

A questi reati tutti contro il culto vuolsi aggiungere la *violazione dei sepolcri*. Essa consiste nella esumazione dei cadaveri senza una ragione di pubblico interesse o in ogni atto di sottrazione o distruzione o alterazione commessa sulle tombe o sui loro ornamenti o su qualsiasi cosa in esse contenuta. La nostra legge poi vi aggiunge che è reato la violazione dei sepolcri riconosciuti e permessi dalla pubblica amministrazione. E a questo reato è posto come pena il 1° al 2° grado di prigionia oltre l' ammenda correzionale (art. 262 LL. PP.)

## SEZIONE SECONDA

### REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA

### § 68. *Attentati al pubblico pudore* (1).

La moralità è di sua natura incoercibile ma la *pubblica immoralità* offende il diritto che ha ciascuno a non esser pertur-

conde sono compresi gli arredi simbolici che corredano la persona del Sacerdote allorchè esercita le sacre funzioni. E tra le ultime souo compresi gli ornamenti degli altari e delle immagini sacre e tutto ciò che è destinato al servizio divino o ecclesiastico. La quale ultima categoria non forma materia della esasperazione del furto come furto di cose sacre. Onde con Arresto del 24 Settembre 1832, la S. C. di Giustizia fermò che il furto di una campana addetta ad una chiesa non è materia del furto di cose sacre. E con altro Arresto del 24 Febbraio 1832 fu fermato che i doni presentati alle sacre immagini non sono oggetti consecrati al culto divino.

(1) *Ghirlandus* De poenis omnifariam coitus illiciti (in collect. Ziletti Ven. 1580) — *Ungebauer* Diss. de delictis carnis (Jen. 1640)— *Hahn* Diss. de delictis carnis (Helmst. 1645) — *Struvius* De venere illicita ejusque coercitione (Viterb. 1747) — *Rudolph* Diss. de criminibus delict. carnis ut plurimum accessoriis (Erlang. 1763) — *Cella* Dei delitti e delle pene nei casi d' incontinenza (ted. Lips. 1787) — *Stübel* Quatenns actiones quae vulgo dicuntur delicta carnis e principiis jur. publ. univ. puniendae sint (Viterb. 1793) — *Mittermaier* sulla punizione dei delitti di carne (ted. A. di D. Cr. — N. Serie 1835, p. 248).

bato da atti immorali. Nel Diritto Romano troviamo un *convicium* o *injuria contra bonos mores* (1); ma specialmente poi eran puniti l'*incestus*, la *monstrosa venus*, lo *stuprum* e simili peccati. Determinazioni speciali contro i *delicta carnis* si porsero nelle antiche nostre leggi per l' influenza del Diritto ecclesiastico. Ma la Legge del 1808 fu la prima a fermare il punto di vista dell' offesa contro la moralità sociale punendo correzionalmente gli sregolamenti che offendono il pubblico costume. Così il Codice del 1812 punì di prigionia le lesioni del pudore pubblico. E la nostra Legge vigente a queste due antecedenze concatenandosi statuisce come reato nell' articolo 345 ogni atto turpe o sregolamento d'incontinenza che offenda il *pubblico* costume non che ogni oltraggio al *pubblico* pudore.

Di maniera che due condizioni si addimandano: 1) un atto turpe, disonesto o d' incontinenza o anche indecente 2) la pubblicità della sua apparizione senza la quale la pubblica moralità non potrebbe essere offesa. E questo reato è punito col 1° al 2° grado di prigionia, a cui secondo le circostanze può il giudice surrogare il confino o l' esilio correzionale nello stesso grado.

## SEZIONE TERZA

### DEI REATI CONTRO L' INDUSTRIA E LA RICCHEZZA SOCIALE (2)

### § 69. *Nozioni storiche e generali.*

Uno dei mezzi essenziali alla destinazione sociale dell' uomo è il benessere materiale delle umane convivenze a cui contribuiscono due principii: l'uno è quello della *libera industria* nel lato dello individuo, l' altro è quello di un *integramento sociale*

(1) l. 15 a 24, l. 45 D. de injur.

(2) *Stryckii* Diss. de dardanariis (Francof. 1663) — *Romanus* De dardanariis (Lips. 1668) — *Grassus* De propolio juste prohibito (Tub. 1702)—*Schlaghen* De re frument. (Traj. 1709) — *Hoffmann* De justitia poenae capitis debitoribus obaeratis imponendae (Jen. 1727) — *Rivinus* De decoctoribus loco carceris obaeratorum poena ergastuli afficiendis (Lips. 1751)—*Zurin* De dardanariis (Lips. 1771)—*Zoller* De eo quod justum est circa dardanarios (Lips. 1771). — *Bouloy Paty* Des faillites et banqueroutes (Paris 1827)—*Bianchini* Dei reati che nuocciono alle industrie (Napoli 1833).

alle forze dell'individuo con l'*economia delle pubbliche sussistenze*. Questi due principii sono entrambi necessari alla prosperità economica degli Stati; e nella armonica fusione dei medesimi è riposta la legge di vita della ricchezza sociale. A ciò s'annodano il reato dell'annona e i reati contro le varie branche dell'industria.

Nel Diritto Romano la *Legge Manilia* era indiritta ad antivenire le frodi dei venditori e dei compratori; la Legge Giulia *de Annona* puniva con aurei l'*oneratio annonae*. Ma poscia vi si sostituì la pena straordinaria; onde furono avvisati come *crimina extra ordinem* il così detto *dardanariato* consistente nell' aggravare il prezzo di una merce o nel renderla scarsa (1), ed il *monopolio* non che il concerto per vendere ad un determinato prezzo (2).

Nell' antico Diritto del Regno eran sottoposti alla pena degli usurai coloro che prima o dopo il ricolto incettassero qualunque specie di vettovaglia per chiuderle ne' magazzini e venderle a caro prezzo (3). D' altra parte il sistema proibitivo instituito come base della economia dello Stato sottopose a regole e restrizioni ogni maniera d'industria e molte Constituzioni e Prammatiche regolarono la qualità ed il prezzo delle manifatture e dei prodotti con l' instituto dell' *assisa* (4). Così si ordinarono le maestrie e le giurande. A ciò si unirono gli *edicta urbana annonica* e i *Banni della città di Napoli* o *Capitoli di ben vivere sulle vendite e i venditori di comestibili* e le *leggi suntuarie*. Così fu vietata l' usura e vi fu legge severissima che puniva di morte il fallimento fraudolento (5).

Nelle leggi moderne di penalità l' industria si emancipò dove più e dove meno dalle pastoie di un sistema esclusivamente regolatore e la penalità si restrinse a quei reati che violano la libera produzione e la libera circolazione delle ricchezze. Così la Legge del 1808 punisce il monopolio, ed il fallimento. E il Co-

(1) l. 6 pr. D. de extr. crim.
(2) l. un C. de monopol.
(3) Cap. *Curam habentes*.
(4) Censt. *Mahistras artuem* — *Pœnas contra mercatores* — *De fide mercatorum* — Pragm. De *Magistris artium*.
(5) Pragm. 1 e 4 *de nummulariis*.

dice del 1812 oltre a questi reati soggetta a pena anco la violazione delle norme tendenti alla protezione dell' industria nazionale.

§ 70. *Diritto vigente.*

Il Diritto vigente in materia economica riconosce come reati tre specie di fatti: la vessazione sulle pubbliche sussistenze, la violazione delle leggi e dei regolamenti sull' industria, il fallimento dei commercianti.

§ 71. *Continuazione* — 1) *Vessazione sulle pubbliche sussistenze.*

La nostra Legge avvisa questo reato così dal punto di vista del pubblico ufiziale che delinqua contro le pubbliche sussistenze, come da quello del privato che turbi la libertà delle negoziazioni. Epperò dall' un canto punisce con la relegazione l'ufiziale pubblico o qualunque incaricato del Governo cui sia commesso di fare o dirigere l' incetto dei generi per la pubblica annona se dopo avere accettato la commissione la ritardi o la trascuri dolosamente, punisce con l' interdizione a tempo dalla carica ogni comandante di divisione militare, di provincia, valle, piazza, o città, ogni Intendente o Sottointendente che nei luoghi della propria giurisdizione faccia apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persona, commercio di generi che non gli provengouo dalle sue proprietà, e se a questo fatto si aggiugne che l' ufiziale pubblico impedisca in alcun modo con atti di autorità il commercio dei nazionali o voglia rendere esclusivo quello che egli esercita, o entri con altri negozianti in collusione o monopolio per far incarire la pubblica annona la pena è la reclusione (articoli 219, 224, 225) — E dall' altro la legge punisce colui che incaricato di provvisioni di appalti o di amministrazioni per conto delle milizie di terra e di mare, senza esservi costretto da forza maggiore abbia fatto mancare il servizio di cui è incaricato, con la pena del 1° al 2° grado di prigionìa in tempo di pace, e col 1° al 2° grado dei ferri in tempo

di guerra, salvo le pene maggiori in caso di intelligenza col nemico (1). E parimente coloro che sugli incanti delle proprietà dell' usufrutto della locazione delle cose immobili o mobili o di un appalto o oblazione qualunque ne turbino la libertà, arrestando o allontanando gli oblatori con minacce doni promesse, o producendo offerte supposte, se son privati soggiaceranno al primo grado di prigionìa ed all' ammenda (2) e se essendo pubblici ufiziali o altri agenti o incaricati dal Governo, si faccian complici di tali reati soggiaceranno alla relegazione ( art. 220, 222, 223 ).

## § 72. *Continuazione* — 2). *Violazione delle leggi sulla industria.*

Nel sistema delle nostre instituzioni positive il principio della protezione incoraggiatrice delle industrie nazionali vietandosi o restringendosi l'*importazione* delle industrie staniere è mantenuto per anche in vigore. Ed a questo dettato si rannoda l'articolo 325 concepito in questa forma: « Ogni violazione di regolamenti « di amministrazione pubblica relativi ai prodotti ed alle mani- « fatture del Regno, fatti o per incoraggiarle o per garentirne « le dimensioni la buona qualità e la natura della fabbrica sarà « punito col primo grado di confino o esilio correzionale e con « l' ammenda correzionale se pure negli stessi regolamenti non « sia prescritta altra pena ».

## § 73. *Continuazione* — 3) *Del fallimento.*

Il credito è la vita di ogni gestione commerciale come del commercio in generale ; diguisachè lo stato del commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti dicesi stato di *fallimento*.

Una siffatta condizione può derivare o dal *caso* o dalla *colpa* o dal *dolo*. Nella prima ipotesi non vi è reato per quel noto afo-

(1) Come pure gli ufiziali pubblici o altri agenti incaricati o salariati dal Governo se abbiano a ciò prestato aiuto per far mancare il servizio son puniti come complici ( art. 221 ).

(2) Il Decreto del 17 Agosto 1819 dichiara che questa pena è dovuta anche agli uscieri che turbino la libertà degli incanti.

rismo : *nullum crimen est in casu.* La *colpa* ed il *dolo* generano l'elemento di reità del fallimento, che nell'una e nell'altra ipotesi prende nome di *bancarotta,* col divario che il fallimento nascente da colpa prende nome di *bancarotta semplice* o *fallimento semplice*, e quello nascente da dolo prende nome di *bancarotta fraudolenta* (1). Il nostro Diritto positivo criminale punisce la *bancarotta semplice* o fallimento colposo col 1° al 2° grado di prigionia, punisce la *bancarotta fraudolenta* o fallimento doloso col primo al 2° grado dei ferri; la qual pena è esasperata a quella del 2° al 3° grado dei ferri per gli agenti di cambio o mezzani che rendansi colpevoli di fallimento doloso, ed è poi attenuata alla reclusione quando il danno non oltrepassa i ducati mille. Ma il legislatore ha sottordinato alle determinazioni delle leggi commerciali la distinzione dei casi di fallimento colposo da quelli del fallimento doloso. Oltre a ciò le leggi commerciali stabiliscono sì per la bancarotta fraudolenta e sì per la semplice due categorie : l' una cioè dei casi che la legge eleva a presunzioni *juris et de jure* della loro esistenza ; e l' altra di quei casi in cui è lasciato al criterio morale del giudice di fatto ravvisarvi la esistenza o la non esistenza sia dell' una sia dell' altra. Epperò quattro forme si hanno di fallimento punibile.

I. La presuzione di bancarotta fraudolenta è contenuta nei casi seguenti: 1) se il fallito ha supposto spese o perdite, o non giustifica l' impiego di tutti i suoi introiti; — 2) se ha sviato qualche somma di danaro, qualche debito attivo, mercanzie derrate o effetti mobili ; — 3 ) se ha fatto vendite negoziazioni o donazioni supposte, — 4) se ha supposto debiti passivi o collusorii fra lui e creditori fittizi, facendo scritture simulate o costituendosi debitore senza causa nè valore per mezzo di atti pubblici o di obbligazioni sotto firma privata — 5 ) se essendo stato incaricato di un mandato speciale o costituito depositario di danaro di effetti di commercio di derrate o mercanzie ha in pregiudizio del mandato o del deposito applicato a suo profitto i fondi o il valore degli oggetti su' quali cadeva il mandato o il

1) Art. 310, 321, LL. PP. — Art. 429, 430, 431 LL. commerciali.

deposito — 6) se ha comprato beni stabili o mobili col favore di un nome imprestato— 7) se ha nascosto i suoi libri —8) se si è abbracciata la professione di commerciante da un conjuge separato di beni o maritato sotto la regola dotale senza inviare alla Cancelleria del Tribunale civile e di commercio e in mancanza di questo alla municipalità del comune ov'è il domicilio del marito l'estratto del contratto di matrimonio (articolo 14, 587, LL. comm.) (1).

II. La possibile bancarotta fraudolenta si avvera 1) quando il fallito non ha tenuto libri o i suoi libri non presenteranno il vero stato attivo e passivo.— 2) quando sonosi omesse le formalità relative al contratto di società commerciale per annunziarne e garentirne la esistenza giusta gli articoli 34, 35, 47, 54 LL. Comm. — 3) quando il fallito avendo ottenuto un salvocondotto non si sarà presentato in giudizio (articolo 588 LL. Comm.).

III. La presunzione di bancarotta semplice è contenuta nei casi seguenti: 1) se le spese di casa che il commerciante è obbligatodi scrivere mese per mese sul suo Giornalé sono giudicate eccessive;—2) se si riconosce che ha consumato grandi somme al giuoco o in operazioni di pura sorte—3) se risulta dal suo ultimo inventario che essendo il suo attivó di cinquanta per cento minore del suo passivo, ha preso prestiti considerabili ovvero ha rivenduto delle mercanzie a perdita o a meno del corso;— 4) se ha dato firma di credito o di circolazione per una somma tripla del suo attivo secondo il suo ultimo inventario (articolo 580 LL. Comm.)

IV. Finalmente la possibile bancarotta colposa abbraccia i casi seguenti: 1) quando il fallito non ha esibito alla cancelleria del tribunale di commercio lo stato di cessazione dei pagamenti fra tre giorni dalla medesima;— 2) quando essendosi assentato non si presenti di persona agli agenti ed a' sindaci fra i termini

(1) E qui non è da trasandare il dettato dello art.591 delle Leggi commerciali ove son dichiarati complici dei bancarottieri dolosi gl'individui che saranno convinti d'essersi intesi col bancarottiere per nascondere o sottrarre tutto o parte dei suoi beni mobili o immobili, di aver acquistato sopra di lui crediti falsi e che alla verificazione ed affermazione dei crediti avran perseverata nel farli valere come veri e genuini.

fissati e senza impedimento legittimo—3) quando il fallito presenterà libri tenuti irregolarmente senza che le irregolarità indichino frode o non li presenti tutti; — 4) quando il fallito avendo una società in nome collettivo si manchi alla dichiarazione di cessazione di pagamento con la indicazione del nome e del domicilio di ciascuno dei soci obbligati in solido (art. 581).

## SEZIONE QUARTA

### REATI CONTRO LA SANITÀ PUBBLICA

### § 74 — I. *Dell' Incendio* (1).

Il recar detrimento all'altrui patrimonio bruciando alcuno degli obbietti che ne formano parte è una delle varie specie in cui si manifesta il danno volontario all' altrui cosa. Ma quando si tratta di un ingente fuoco che si desta, di un incendio, non pure le proprietà ma le vite possono essere distrutte e il reato perde la nota di un reato patrimoniale e diventa un reato di pubblico danno o di pubblico pericolo. Onde non è più necessario che cada sull' *aliena res* ma può avverarsi altresì nelle cose proprie del delinquente. E grave pena a questo reato si addice con quelle gradazioni che son necessarie a riconoscersi tra il danno avvenuto alle esistenze o il semplice pericolo, e nel caso di semplice pericolo tra la maggiore o minor probabilità del danno ad avverarsi.

Nel Diritto Romano l'incendio fu avvisato da vari aspetti cioè come reato di sangue e di violenza, e come infrangimento del

(1) *Marciani* De incendiariis liber singularis ( Neap. 1679 ) — *Hamberger* Diss. de incendiis (Jen. 1712, 1713) — *Hartz* Diss. de crimine incendii (Lips. 1809) — *Hofacker* Del delitto d' incendio (ted. N. A. di D. Cr. XI—trad. ital. Scr. Germ. di D. Crim. Liv. 1846 t. p. ) — *Lauhn* Capita quaedam de civis aedes suas data opera incendentis impunitate (Lips. 1826) — *De Vries* De Crimine incendii ex jure poenali gallico et in primis quod attinet ad quaestionem an is qui proprias aedes suas incenderit sit puniendus (Gron. 1830) — *Waechter* De crimine incendii (Lips 1833) — *Mitermaier* Sull'incendio della propria cosa (ted. A. di D. Cr. N. S. 1824, p. 473) — *Woringen* Sulla teorica dell' incendio (ted. A. di D. Cr. N. S. 1843, p. 205, 412)— *Osenbrüggen* L'incendio nei Codici penali alemanni (ted. Lips. 1854).

diritto patrimoniale. Gaio nei suoi Comenti alle XII Tavole dice : *qui aedes acervumve frumenti juxta domum positum combusserit, vinctus et verberatus igne necari jubetur si modo sciens prudensque id commiserit ; si vero casu idest negligentia, aut noxam sarcire jubetur aut si minus idoneus sit levius castigatur* (1). La Legge Cornelia *de Sicariis* collocò tra i reati di sangue l'*incendio* quando avea luogo *in urbe Roma vel propius mille passus* (2). E tra' reati di violenza veniva posto l' incendio quando fosse apparso come mezzo a violenze o fosse da qualche violenza accompagnato (3). Sotto gli Imperatori questo reato si precisò mercè la pratica più che non era avvenuto mercè le leggi ; perchè si distinse la pena a seconda del maggiore o minor pericolo nascente dall' incendio ; onde l' incendio in città fu punito col vivicomburio e più lieve fu la pena dell' incendio in campagna cioè il metallo per gli *humiliores* e la relegazione per gli *honestiores* (4). Oltre a ciò l' incendio di cosa che fosse vicina ad una casa fu assomigliato ad incendio della casa stessa (5) ; e si distinse l' incendio doloso sottoposto alla giurisdizione del *Præfectus Urbi*, dal colposo e dal casuale che erano di pertinenza del *Præfectus vigilum* (6).

Nell' antico Diritto del Regno l'incendio volontario fu punito di morte , l' incendio colposo soggiacque alla pena straordinaria (7). La Legge del 1808 punì di morte esemplare come rei di violenza pubblica gl' incendiari dolosi di luoghi abitati, siano pubblici o privati ; estendendo tal pena a coloro che con l' accensione di mine o di polvere o altri mezzi insidiosi espongano alla morte gli abitanti degli edifizî o di edifizi vicini ed a coloro che incendiano arsenali, navigli da guerra, magazzini da guerra, chiese ed anche edifizi disabitati purchè sieno nel recinto dell' abitato , equiparando il tentato incendio allo incen-

(1) l. 9 D. de incend.
(2) l. 1 pr. D. ad L. Corn. de Sicar.
(3) l. 5 D. ad L. Jul. de vi publ.—Paul. V, 15, § 53.
(4) l. 28 § 12 D. de poenis — l. 12 § 1 D. de incend.—Paul. V. 10 § 2.
(5) l. 9 D. de incend.
(6) l. 4 D. de off. præf. vigil.
(7) Const, *qui dolose*. — *Bovit*. in Pragm. de jurisd. non turbantibus.

dio consumato. Il Codice del 1812 punì parimente di morte l'incendio volontario di edifizi, navi, battelli, magazzini, cantieri foreste boschi cedui, raccolte, non che la distruzione di edifizi o di navi per mezzo di una mina; ma sottopose a pena correzionale l' incendio colposo.

§ 75. *Continuazione—Diritto vigente.*

La nostra legge avvisa il *crimen incendii* dal punto di vista dei reati contro la salute pubblica avvegnachè lo collochi trai reati patrimoniali; imperocchè come emerge dall' articolo 444 esso è punito ancora che il colpevole lo abbia commesso nella sua proprietà.

Ma appunto perciò la legge stessa nel suo rigore addita quali sono i casi e quali le condizioni essenziali perchè si riconosca avvenuto il *crimen incendii*.

I. La prima condizione generale del rigore della legge sta nella volontarietà dell' incendio; onde con la medesima pena di ogni altro danno colposo è punito l'incendio colposo, cioè, giusta l' articolo 450 delle LL. PP. l'incendio *delle altrui proprietà* mobili o immobili che sarà stato cagionato dalla vetustà o dal difetto così di riparazione come di politura di forni di cammini di fucine di case o di fabbriche, ovvero dai vicini fuochi accesi nei campi in distanza dalle case edifizi, foreste, macchie, boschi, frutteti, piantagioni, siepi biade masse di grani paglie fieni foraggi o di qualsivoglia altro deposito di materia combustibile, minore di quella fissata dai regolamenti, ovvero da fuochi di artifizio accesi o lanciati per negligenza o imprudenza.

II. L' altra condizione è che rientri l' incendio in una delle ipotesi precisate dagli articoli 437, 438, 439, 440 delle LL. PP. — *a)* L' articolo 437 punisce di morte l' incendio volontario di un arsenale di un naviglio da guerra, di un magazzino da polvere, di un cantiere, di un parco d'artiglieria — *b)* L' articolo 438 punisce egualmente di morte l' incendio volontario di una casa di un fondaco di una abitazione o di altro edifizio o ricovero qualunque *abitato da persona* nello atto dell' incendio;

ma diminuisce la pena a quella del 3° al 4° grado de'ferri quando concorrano due condizioni favorevoli: 1) che niuno sia ferito o rimasto *gravemente* offeso a' termini dell' articolo 356 LL. PP.; 2) che il delinquente non abbia potuto prevedere che l'edifizio o il ricovero fosse stato abitato nell' atto dello incendio. *c)* L' articolo 439 prevede il caso dello incendio volontario di un edifizio o ricovero non abitato da persona nell' atto dell' incendio ugualmente che di qualunque materiale combustibile purchè sian posti in modo da far comunicare l' incendio ad altro edifizio o ricovero attualmente abitato, e pone per esso le seguenti norme: 1) se l' incendio si è comunicato la penalità segue le stesse norme relative all' incendio volontario dell' edifizio abitato nell' atto del reato; 2) se l' incendio non siasi comunicato dalla pena di morte si discenderà alle pene inferiori secondo le norme del *conatus delinquendi* cioè del reato mancato e del tentato. — *d)* Infine l' incendio volontario di un edifizio o ricovero qualunque non abitabile attualmente, l'incendio di una vigna di un oliveto, o di altra piantagione di alberi fruttiferi, di un bosco di un mucchio o di altra riunione di biade, lino, canape derrate legname o di altre utili produzioni o di un materiale qualunque, siano questi oggetti divelti o recisi, ovveramente appiccati al suolo, purchè siano posti in modo da non far comunicare l' incendio ad un edifizio o ricovero attualmente abitato è punito col 2° al 3° grado dei ferri; e se il danno non ecceda i ducati cento è punito col 1° grado de'ferri nel presidio (articolo 440).

III. Al *crimen incendii* nello stretto senso della parola vuolsi assomigliare ed è stata assomigliata dallo articolo 441 delle Leggi penali ogni altra distruzione di un edifizio o ricovero qualunque o di altri qualsivogliano oggetti, quando mezzo a tale distruzione sia stato lo scoppio di una mina (*ubi eadem ratio, ibi idem jus*).

IV. Infine le pene designate per l'incendio non escludono una più severa punizione quando esso abbia avuto per iscopo uno dei reati contro la nazione o la vita dello Stato (*contro la sicurezza esterna o interna dello Stato*) che fosse punibile con pena maggiore (articolo 443 LL. PP.).

## § 76. — II. *Dell' inondazione* (1).

Una seconda specie di reato che talvolta mette in pericolo e talvolta danneggia le persona è l' *inondamento* il quale merita perciò di essere congiunto all' *incendio*. Il Diritto Romano puniva con pena *extra ordinem* la violazione degli argini del Nilo (2) e punì del pari l'*expugnatio ratis* (3). Le quali cose si trasfusero nelle antiche nostre leggi. E il Codice del 1812 punì di reclusione il danno volontario per mezzo dell'acque solo punendolo di morte nel caso di omicidio, e co' lavori forzati a tempo nel caso di ferita.

La nostra legge vigente prevede nello articolo 442 il reato di sommersione di un naviglio bastimento o barca, ovvero di distruzione di un ponte, di distruzione o tagliamento di dighe argini e simili ripari delle acque. E la punizione secondo esso soggiace a triplice norma: 1) Se vi sia perito alcuno la cui morte potea prevedersi la pena è di morte;— 2) Se vi sia stato per alcuno pericolo di vita la pena è del 3° grado dei ferri;—3) Se manca e la morte ed il pericolo la pena è del 1° al 2° grado dei ferri ed in questo caso se il danno non eccede i ducati cento la pena discende alla reclusione.

Al che vuolsi aggiugnere che son comuni a questo reato le due norme instituite per l' incendio cioè che la reità di esso si avvera anco quando il delinquente lo commetta nelle sue proprietà e che quando il reato ha per fine criminoso di compiere reati contro la nazione o la vita dello Stato punibili con pena maggiore questa pena maggiore dev' essere applicata.

## § 77. III. *Dei reati sanitarii.*

Fra' reati di pubblico pericolo sono da noverarsi infine le infrazioni delle leggi e dei regolamenti di pubblica sanità. Ma perchè esse sono contemplate da una legge speciale cioè dallo

(1) *Huckmann* De jure aggerum (Stadae 1690).
(2) l. un. C. de Nili agger. non rumst. — l. 6 D. de extr. crimen.
(3) l. 6 D. de inc. ruin. et naufr.

Statuto del 15 Maggio 1820 che è in armonia con la Legge dei 20 ottobre 1819 indiritta a sistemare il servizio della pubblica salute e con altri regolamenti sanitarii del 1 gennaio 1820, noi ne ragioneremo allorchè ci faremo ad esporre la *penalità eccezionale* secondo le leggi delle Due Sicilie.

# CAPO TERZO

## Reati contro lo Stato

### SEZIONE PRIMA

#### REATI CONTRO LA VITA DELLO STATO

#### I. *DEL REATO DI MAESTA'* (1).

#### § 78. *Cenni razionali e storici.*

Lo Stato è la stessa società umana in quanto è organo del Diritto e nelle attuali condizioni dello svolgimento sociale è rappresentato da ciascuna nazione nel suo territorio. La sua esistenza come società giuridica è rappresentata dalla Sovranità che è appunto l' organo chiamato ad attuare la signoria dello Stato su' singoli individui. L' aggressione alla Sovranità ovvero il reato di maestà ( *crimen lesae maiestatis* è una aggressione alla vita stessa dello Stato. Essa può appalesarsi in due specie , come a dire l' aggressione alla individualità che rappresenta la Sovranità civile e l'aggressione alla legge fondamentale e costitutiva di essa.

(1) *Van Beucker* De crimine maiestatis ( Francf. 1739 ) —*Gondling* singularia ad L. Jul. maiest. ( Kal. 1712 ) — *Habald* De legib. maiest. post. rom. latis. ante L. Jul. mai. (disp. 1786) — *Grünebusch*. l. c. § 62 , n. 1 — *Bosse* l. c. ibid. — *Scott*. De crimine maiestatis ( Tub. 1803 ) — *Henke* De vera criminis laesae maiestat. leges positivas indole atque poena ( Hemst. 1806 ) — *Van Riemsdyk* De crimine quod vulgo laesae maiestatis dicitur ( Traid. ad Rhen. 1807)—*Winter*. Il crimenlese dichiarato filosoficamente e giuridicamente ( ted. Berl. 1815 )—*Sintenis* Del crimenlese ( Zerbst. 1835)—*Weiske* l. c. § 62 n. 1 —*Zirkler* l. c. ibid. — *Abegg* Del crimenlese romano in attenenza col *crimen impietatis* e col *crimen laesae venerationis* (sed. A. di D. C. n. 5 1853 p. 205-238 ).

Nel Diritto romano antichissimo il reato di maestà pigliava nome di perduellione. Al finir della Repubblica apparve nelle leggi romane il *crimen imminutae laesae* o *maestatis*. Ma con la legge Giulia il *crimen maiestatis* abbracciò pure i casi della *perduellio* (1). Fino al tempo dell'Impero il *crimen laesae maiestatis* era diffinito *illud quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur;* ma nel tempo imperiale vi si aggiunse come tale l'aggressione *contra imperatorem*, e si finì col considerare come delitti di maestà le offese ai pubblici ufiziali e le ingiurie alla persona del Principe. La pena in origine era l'*aquae et ignis interdictio* ma vi fu sostituita la pena di morte (*humiliores bestiis objiciuntur vel vivi exuruntur*, *honestiores vero capite puniuntur*). Al che, giusta una costituzione di Arcadio si aggiunse la *damnatio memoriae* la *bonorum publicatio*, l'*infamia* e la perpetua persecuzione contro i figliuoli dei colpevoli (2). E sebbene una Costituzione di Teodosio II avesse distinto dall'aggressione alla Sovranità l'ingiuria al Principe, pure i pronunciati della Legge Giulia rimasero preponderanti.

Negli antichi nostri istituti si perpetuò il rigore della Legge Ruggiero, punì di morte e i rei di crimenlese e coloro che ponessero in disamina i fatti i consigli e le deliberazioni del Re (3). E specialmente con dispaccio dei 31 luglio 1771 fu dichiarato doversi avere come Diritto scritto la Costituzione di Arcadio, della quale avea fatto altresì tesoro il Diritto Ecclesiastico (4).

La Legge del 1808 punì di morte la cospirazione o l'attentato contro il Principe la sua famiglia o la forma del governo e punì del pari la provocazione a cosiffatti reati seguita da effetto. Il Codice del 1812 dichiarò parricidio l'attentato o la trama contro il Sovrano o la persona a lui congiunta o contro la forma del Governo ma diffinì come *trama* la deliberazione

(1) *Inst.* de publ. judic. § 3 — Cf. l. 1 § 1; l. 11 D. ad L. Jul. maiestatis.
(2) Paol. V, 29, § 2—l. 5 C. ad L. Jul. maiest.
(3) Const. De sacrileg. reg.
(4) Caussa 6, quaest. 1, can. 22 — Cap. 5, de poenis in VI Decret.

di operare fatta da più individui e la punì di reclusione, punendo di morte l' attentato.

### § 79. *Diritto vigente.*

La nostra legge consacra gli articoli 120 a 126 al reato di maestà. Due sono le specie di cosiffatto reato a cui vien dato nome di *misfatto di lesa maestà*. L'una è l'aggressione personale al Re o al Duca di Calabria (1) Principe ereditario del Regno a cui si aggiunge l' aggressione contro le altre persone della famiglia reale senza esser considerata come misfatto di lesa maestà (2). L' altra è l'aggressione alla legge fondamentale dello Stato, cioè quella che ha per oggetto o di distruggere o di cangiare il Governo o di eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l' autorità reale (3). Queste due specie intanto hanno tre forme comuni di apparizione : l' *attentato* , la *cospirazione* , la *provocazione* sia seguita sia non seguita da effetto.

**A.** L' *attentato* è diffinito nell' art. 124 come il *cominciamento di un atto prossimo all' esecuzione del misfatto di maestà;* il che importa che il misfatto di maestà si presenta punibile non che nel conato prossimo, nello stesso conato remoto. Ma perchè sussista il conato remoto egli è duopo che un qualche atto materiale e violento si compia, altrimenti non potrebbe dirsi iniziata l' esecuzione della aggressione alla Sovranità giuridica.

**B.** La *cospirazione* è diffinita nello art. 125 come quella che *esiste nel momento in cui i mezzi di agire sieno stati concertati e conchiusi fra due o più individui.* A bene intendere il concetto della cospirazione e della sua punibilità egli è duopo valutare quel che è la *premeditazione* nei reati di sangue. Il disegno dell' azione delittuosa formato nella mente del delinquente prima del venire all' atto materiale, la meditazione sullo sche-

(1) Il primogenito del Re assume il titolo di Duca di Calabria (atto Sovrano del 4 gennaio 1817 ).

(2) Si compone la famiglia regnante dalla Regina e dalla Duchessa di Calabria , dai figli e dai fratelli del Re , dalle loro mogli e figli maschi, e dalle figlie femmine come dalle sorelle del Re finchè non sieno passate a marito ( art. 122, 2. Comma ).

(3) Art. 120 a 126 LL. PP.

ma del reato nel suo scopo ne' suoi mezzi negli ostacoli a rimoversi in guisa che già sieno prestabilite le varie operazioni a compiersi per giungere all' evento voluto e meditato. Questo fatto di una meditazione anteriore nei reati di sangue non è punibile per sè solo, ma quando è seguito dall' omicidio o da altro reato di analoga specie ne aggrava l' intensità criminosa. Ne' reati di maestà questa premeditazione è per sè stessa punibile come un reato *sui generis* indipendentemente dal venirsi agli atti materiali, allorchè è stata un fatto compiuto tra due o più individui e prende nome di cospirazione dal concorrere di due o più individui, in un medesimo disegno. Laonde richieggonsi parecchie condizioni perchè dicasi esistente una cospirazione : 1 ) È necessaria l' unità dello scopo tra' pretesi cospiratori, senza la quale non è possibile il concerto nè la conchiusione sui mezzi — 2 ) È necessario che vi siano più individui perchè vi sia cospirazione, e se non altro che vi sieno almeno due individui — 3 ) Il concorso dee cadere intorno ai *mezzi di agire*, cioè le stesse operazioni che dovrebbero formare nella loro apparizione materiale l' aggressione alla Sovranità sia nella persona che la rappresenta sia nella legge fondamentale han dovuto formar materia della comune disamina—4) Egli è duopo che al concerto tenga dietro la *conchiusione* su questi *mezzi di agire*, in modo che preparato e compiuto il disegno su' varii atti a compiersi da tutti e da ciascuno dei conspiratori altro non rimanga che l' esecuzione materiale dei medesimi.

C. La *provocazione* infine ha mestieri di una speciale dilucidazione, perchè il legislatore non ha voluto intendere per essa un vago ed indiretto istigare al misfatto di maestà, ma nello art.° 140 ha enunciato le condizioni essenziali della esistenza di un tal reato. E queste sono 1) che la provocazione sia *diretta* cioè che determinatamente e specialmente si ecciti a commettere alcun misfatto di maestà —2) che la provocazione si avveri col mezzo della pubblicità cioè con *discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche*, o *con cartelli affissi* o *col mezzo di scritti stampati*. Nel concorso di queste due condizioni la provocazione è

punibile per sè stessa come un reato di genere suo proprio, o che sia seguita o che non sia seguita da effetto (art. 140).

§ 80. *Continuazione — Pena del reato di maestà.*

In generale possiamo dire che secondo il nostro Diritto vigente i reati di maestà son puniti di morte. Intanto la gradazione è nelle varie forme di pubblico esempio. Così vien punito col laccio sulle forche e col 4° grado di pubblico esempio l' attentato *contro la sacra persona del Re*, col laccio sulle forche e col 3° grado di pubblico esempio l' attentato *contro il Duca di Calabria*, con la morte semplicemente l'attentato *contro le persone della famiglia reale*, e di morte col solo 3° grado di pubblico esempio l'attentato contro la legge fondamentale dello Stato. La cospirazione vien punita di morte col 3° grado di pubblico esempio quando è *contro la sacra persona del Re*, vien punita di morte col 1° grado di pubblico esempio quando è *contro il Duca di Calabria*, vien punita di morte quando è *contro le persone della famiglia reale*, e finalmente di morte col 3° grado di pubblico esempio quando è contro la legge fondamentale dello Stato (art. 120 a 125 LL. PP.).

Se non che la legge riconosce oltre alla cospirazione consumata una specie di *conato di cospirazione* cioè quella cospirazione che sia stata *progettata* ma *non conchiusa nè accettata*, nel qual caso l'*autore del progetto* se trattasi di cospirazione *contro la sacra persona del Re* è punito con la reclusione, e se trattisi di ogni altra cospirazione è punito con l'esilio perpetuo dal Regno (art. 126 LL. PP.).

Finalmente la provocazione è punita con duplice norma; imperocchè laddove sia seguita da effetto si applica per essa il pronunciato generale della punizione del complice per provocazione equiparata alla punizione del reo principale; ma laddove la provocazione non sia seguita da effetto la pena discenderà di due a tre gradi (art. 140).

## § 81 — II. *Della Sedizione* (1).

Contrari alla vita dello Stato son pure i fatti che ne rompono l'unità interna accendendo il fuoco della discordia *tra quei che un muro ed una fossa serra*; e tali sono la guerra civile, le bande armate, la strage, la devastazione, il saccheggio. I quali reati noi, imitando gli antichi interpetri, raccogliamo sotto il nome generico di *sedizione*.

Nel Diritto Romano tutti questi fatti eran puniti secondo la Legge Giulia *De Maiestate* come manifestazioni del crimenlese, ed in vario modo eran puniti cioè con la forca o con l'esposizione alle bestie o con la deportazione (2). Col perpetuarsi delle determinazioni della Legge Giulia nell'antico nostro Diritto, anche questo modo di vedere sulla sedizione ebbe vigore. La legge del 1808 registrò tra le pubbliche violenze le riunioni armate. Ma il Codice del 1812 servì di base al nostro Diritto vigente prevedendo come reati capitali la guerra civile, la devastazione, l'eccidio, il saccheggio pubblico, l'uso illegale della forza armata e l'organamento di bande; al che aggiunse la pena dei lavori forzati a tempo pe' ricettatori e l'impunità per coloro che si allontanassero dal misfare al primo avvertimento della pubblica autorità, salvo l'esser puniti i fatti criminosi per loro stessi che siansi di già consumati.

Il Codice del 1819 (Libro II, Tit. II, cap. I, sez. 2) distingue tre reati di tal genere: l'uso illegittimo della forza armata, la guerra civile, la banda armata.

I. L'uso illegittimo della forza armata sia assumendone il comando senza esservi chiamato dal Governo, sia non lasciandolo malgrado le ingiunzioni superiori, è punito di morte se è

(1) *Willisch* Diss. de tumultu ac seditione (Vit. 1791) — *Stuve* Sulla sedizione e sugli scritti sediziosi (ted. Braunschw. 1793) — *Volkmann*, Diss, de seditione (Lips. 1797) — *Henke* Sulla dottrina della sedizione (ted. A. di D. Cr. II. 541) — *Lamsweerde* de sedit. ac tumultu secundum jus rom. (Lugd. Bat. 1820) — *Waechter* Nozione ed essenza di fatto del delitto di sedizione (ted. N. A. di D. Cr. 1835, 469) — *Evertsen De Ionge* De delictis contra rempubl. commissis (Traj. ad Rhen. 1845).

(2) l. 1, 2, 3 D. ad L. Jul. maiest — l. 38 D. de poenis — l. 1, 2, C. de seditiosis.

reato consumato, se poi è reato mancato la pena è la reclusione, e se è reato tentato la pena è la relegazione (art. 127, 128 LL. PP.).

II. La *guerra civile*, eccitata tra popolazione e popolazione del Regno o tra gli abitanti di una stessa popolazione, sia eccitata armando, sia eccitata col provocare all' armamento, è punita di morte, se consumato o mancato è il reato di eccitamento; e se rimane nei confini del misfatto tentato o dell' attentato o della cospirazione è punita col 2° al 3° grado dei ferri. E queste pene sono applicate medesimamente per il fatto della strage, della devastazione, del saccheggio sia in uno sia in più Comuni sia contro un ceto di persone, sì per coloro che eccitino questi fatti tristissimi e sì per coloro che prendano una parte attiva agli omicidii alle devastazioni ai saccheggi (art. 129, 130, 131, 132 LL. PP.).

III. La *banda armata* è la moltitudine non pure tumultuante ma organata come una società criminosa col suo centro dinamico di direzione; e triplice elemento di reità vi si contiene: *a*) il vincolo che con l'unione accresce le forze individuali, *b*) le armi che pongono lo Stato nei più gravi pericoli, *c*) il fine stesso cui la banda è indirizzata, che può essere l' esecuzione dei reati di maestà o l' esecuzione di altri reati contro la vita dello Stato come la strage il saccheggio l' occupazione di luoghi militari, la distruzione di proprietà pubbliche, e simili. E perchè nell'associazione di tal natura non tutti porgono lo stesso grado di *dolo* e di *danno* la legge distingue varie specie di partecipazione regolando su di esse la punizione. E però son da distinguere i capi od organatori, i fautori, i gregarii, ed i ricettatori delle bande.

*a*) gli *organatori* delle bande armate, coloro che le *comandano* o *dirigono*, coloro che vi esercitano un *grado* od un *potere* son puniti di morte (art. 133, 134 LL. PP.).

*b*) i *fautori* cioè coloro che *scientemente* e *volontariamente* somministrino o procurino alle bande armate convogli di viveri armi munizioni o strumenti di misfatto son puniti di morte (art. citati).

*c)* i *gregarii* o membri della banda armata son puniti quando son presi nel luogo della riunione; ed in tal caso se la banda avea per iscopo reati di maestà (preveduti dagli art. 120 a 123 delle Leggi Penali) la pena è la morte; se poi la banda armata aveva per fine i reati di guerra civile devastazione strage saccheggio o invasione, o saccheggio di piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali porti o legni da guerra, la pena è del 2° al 3° grado dei ferri, salvo la responsabilità individuale pei singoli fatti in essa intervenuti (art. 135 LL. PP.).

*d)* i *ricettatori* cioè coloro che scientemente e volontariamente somministrino albergo, luogo di riunione, o di ricovero alle bande armate son puniti variamente a seconda che il ricovero è momentaneo e semplice, o abituale e necessario per l' organamento ed il mantenimento della banda, perocchè nel primo caso son puniti col 1° al 2° grado dei ferri, e nel secondo caso con la morte (art. 136 LL. PP.).

A queste disposizioni speciali poi su'vari modi di partecipare al reato di banda armata la legge viene ad aggiugnere due disposizioni generali d' impunità, dirette ad impedire la continuazione del disordine che le bande armate producono. La prima è contenuta nell' art.° 137 che esime da pena il partecipe il complice o il ricettatore che al primo avvertimento delle autorità civili o militari, o anche prima, faccia seguire l'effettivo scioglimento della banda o ne arresti il capo o il comandante. La seconda è contenuta nell' art.° 138 che esime da pena i soli *gregarii* delle bande armate i quali si fossero ritirati al momento che ne siano stati avvertiti dalle autorità civili e militari, o si fossero ritirati anche dopo, ma purchè in questo caso concorra la circostanza che siano presi fuori dei luoghi della riunione sediziosa e senza aver opposto resistenza e senza armi vietate, perocchè dove si avveri il contrario cioè che sian presi dopo resistenza alla forza pubblica o con armi vietate la pena sarà inflitta nel massimo. Le quali due specie di impunità non escludono che si possa esser soggetto alla pena della malleveria, e che debbasi esser punito pe' fatti individuali (art. 139).

Infine vuolsi applicare al reato di sedizione quello stesso che

abbiam detto per il reato di maestà circa il fatto della provocazione, la quale seguita da effetto è punita come lo stesso reato di sedizione, e quando l'effetto manchi è punita con due o tre gradi di meno (art. 140 LL. PP.).

### III. APPENDICE AI REATI CONTRO LA VITA DELLO STATO

### § 82. *Del debito di rivelazione* (1).

Ciò che dicemmo nel trattare del reato di lesa nazione, circa il dettato della rivelazione ingiunta come debito a chi ne abbia notizia, vuolsi ritenere altresì pei reati contro la vita dello Stato (*crimenlese e sedizione*). Duplice è il dettato della legge su tal riguardo, cioè *impunità del colpevole rivelatore*, *e punizione di colui che non essendo colpevole omette di rivelare il reato a lui noto*.

I. L'impunità del colpevole rivelatore è sottordinata alla duplice condizione di una rivelazione fatta al supremo potere o ai suoi organi secondi, e di una rivelazione fatta prima di ogni esecuzione o tentativo (art. 143).

II. La punizione poi di chi omette la rivelazione fra ventiquattr' ore dal momento che abbia conoscenza di tali reati è la reclusione quando trattisi di *crimenlese*, ma del primo al secondo grado di prigionìa quando trattisi di ogni altra specie preveduta tra' reati contro la vita dello Stato senza esser considerata come misfatto di lesa maestà. E se non esime da tal pena l'aver riprovato o cercato d' impedire o dissuadere tali reati, la legge riconosce impunità nell' omissione di rivelamento quando sarebbesi dovuto denunziare il conjuge gli ascendenti o i discendenti, i collaterali e gli affini in secondo grado, salvo in tal rincontro la possibile applicazione della malleverìa (art. 144 a 146).

(1) *Van Radwisck* De reticentia illoram ad quorum notitiam laesae majestatis aut perduellionis crimina committenda pervenerunt (Traj. 1829)—*Hepp* Sull' omissione dell' impedimento e della rivelazione dei reati (ted. A. di D. Cr. N. S. 1837).

### § 83. *Ingiurie contro il Governo* (1).

Dal reato di maestà vuolsi poi distinguere quel reato che non aggredisce propriamente la Sovranità dello Stato, ma ingiuria il Governo che la rappresenta, e che offende il principio del rispetto dovuto al Supremo Potere dello Stato (*crimen laesae venerationis*). Il rigore della Legge Giulia lo confondea col *crimen laesae maiestatis;* ma il progresso della coscienza giuridica lo ha fatto distinguere da esso attenuandone la punizione. E la legge nostra negli art. 141 e 142 prevede due specie di ingiuria contro il Governo. La prima è il *disprezzo* che non accompagnato da altro fine più criminoso si manifesti nell'*infrangere* o *deformare stemmi reali, statue o immagini del Re* o *della Real famiglia, situati nei luoghi pubblici con ordine e approvazione del Governo*; e la pena in tal caso è la relegazione. La seconda consiste in ogni *discorso* o *scritto* o *fatto* che abbia due note, l'una cioè della *pubblicità*, e l'altra del *solo fine di spargere il malcontento contro il Governo*, ed è punita col 2° al 3° grado di prigionìa (2).

## SEZIONE SECONDA

### REATI CONTRO L' ATTIVITÀ GIURIDICA DELLO STATO

### I. REATI CONTRO L' ORDINE PUBBLICO

### § 84. *Della Violenza pubblica* (3).

Il Carme decemvirale sentenziava: *vis in populo abesto*; e Cicerone chiosando questa legge dicea: *nihil est enim exitiosius civitatibus, nihil tam contrarium juri et legibus, nihil minus civile*

(1) *Abegg* Sulla storia del *crimen majest.* nelle sue attenenze col *crimen impietatis* e col *crimen laesae venerationis* (ted. A. di D. Cr. N. S. 1833).

(2) La stessa pena è applicata agli ecclesiastici i quali nell'esercitar le funzioni del loro ministero facciano la critica di una legge di un decreto o di un atto qualunque della pubblica autorità (art. 142 LL. PP.).

(3) *Heffter* Della violazione secondo le legislazioni moderne (ted. A. di D. Cr. N. S. 1855) — Cf. N. § 41.

*et humanum quam composita et constituta republica quidquam agi per vim* (1). Di quì si genera la nozione giuridica della intrinseca punibilità della *violenza* che quando non è diretta contro un dato individuo ma minaccia la sicurezza di tutti, e mette a pericolo l' ordine sociale, piglia nome di *pubblica violenza*, e talvolta si porge come un reato *sui generis* ( per esempio nel fatto del portar le armi ) tal altra volta come aggravamento di altri reati, del che si ha esempio nel riunirsi di molti armati alla consumazione di un dato malefizio.

Il Diritto Romano pose la dottrina del *crimen vis*, che secondo vedemmo precedentemente porge le due categorie della *vis publica* e della *vis privata*. La Legge Giulia *de vi publica* punì coloro che conservavano armi oltre l' uso della caccia, del viaggio, della navigazione, quelli che concertavano sedizioni e armavano gente, quelli che a mano armata espugnavano o saccheggiavano ville, quelli che si presentavano armati per rapire, gli stupratori violenti, gli aggressori e spogliatori delle altrui case o navi, i rei d' incendio, i perturbatori della sicurezza dei giudizi ed altri che commetteano delitti di simile natura (2). E la pena, che in origine era l' *interdictio aquae et ignis*, si cangiò in deportazione, tranne pe' rapitori e per gli espugnatori di case o ville a mano armata o in turba e pe' servi colpevoli di pubblica violenza pe' quali la pena fu l' estremo supplizio (3).

Nel Diritto antico del Regno la violenza pubblica era punita di morte nei gravi casi ed atroci, e nei casi leggieri con la galea o con la relegazione (4). Speciale considerazione ebbero poi le armi. Federico II vietò sotto pena pecuniaria che si portassero senza permissione del Principe, punì chi le impugnasse anche senza offendere, aggravò fino al troncamento della mano la percossa con armi, e la uccisione con armi punì di morte (5). Que-

(1) Cic. de Leg. III, 18.
(2) l. 10 D. ad L. Jul. de vi publ.
(3) l. 5, l. 11 D. ad L. Jul. de vi publica — l. 8 C. ad L. Jul. de vi publ. et priv.
(4) Consl. *Si quis* — Consl. *Capitalem* — Capil. *Ut sine mortalis peccati* — Pragm. 10 *de baronibus* — Pragm. 1 *de scalar, prohib.* — Pragm. 22 *de exul.* — Pragm. 10, § 40 *De off. judicis*.
(5) Consl. *Intent. nostræ* — Consl. *Castellanis* — Consl. *Homines extra* — Consl. *Asperitatem* — Consl. *Si quis aliquem* — Consl. *Terminum vitæ*.

ste determinazioni furon quasi tutte conservate dagli Angioini (1). Sotto gli Aragonesi ed il viceregno vennero fuori sino ad ottantasette Prammatiche sulle armi riproducendosene continuamente il divieto; furono permessi i coltelli più brevi di un palmo e senza punta, vietandosi i più lunghi ed aguzzi sotto pena di ducati duemila o relegazione di tre anni pe' nobili e di ducati seicento o galea di tre anni per gl'ignobili. La pena della relegazione o galea fu poi estesa a sette anni e per certi generi di coltelli ad anni quindici, e per altri sino alla perpetuità (2). Per le armi da fuoco una Prammatica punì di morte chi le asportava (3). Ma i pratici insegnarono non potersi dar pene per le armi senza la sorpresa in flagranza (4). Una Prammatica poi del 1779 rivocando i precedenti dettati dispose punirsi con tre tratti di corda e sei mesi di carcere colui che di notte si trovasse con armi vietate addosso; ed un Dispaccio del 1783 estese questa pena a chi portasse di giorno armi vietate. Infine la Prammatica del Duca d'Ascoli del 1804 distese un elenco delle armi che doveansi considerare come vietate.

La Legge del 1808 considerò parecchi reati come casi di pubblica violenza, seguitando la tradizione del Diritto Romano; e questi casi punì variamente o con la detenzione o co' ferri o con la morte a seconda della loro speciale gravezza. Ma il Codice del 1812 precisò come casi di pubblica violenza l' associazione di malfattori a danno delle persone e dei beni, che punì co' lavori forzati a tempo, e la fabbricazione, lo spaccio, l' asportazione di armi vietate che punì con la prigionìa.

## § 84. *Continuazione — Diritto vigente.*

Le nuove Leggi del 1819 determinano la pubblica violenza come una *qualifica* di altri reati la quale consiste nell' *unione armata* cioè nell' *associazione formata a fine di delinquere da tre*

(1) Cap. *Plectantur pœna* — Cap. *Qui cum ronca* — Cap. *Viol. effrænatas.*
(2) Pragm. 54 *de armis.*
(3) Pragm. 11 *de armis.*
(4) *Rovit.* in Pragm. 1 de armis.

*individui almeno, de' quali almeno due sieno portatori di armi proprie* (art. 147 LL. PP.). E per meglio precisarne la nozione definiscono le *armi proprie*. *Armi* in generale sono tutte le macchine da fuoco, tutti gli istrumenti o utensili incidenti, perforanti, o contundenti; *armi proprie* son quelle la cui destinazione principale e ordinaria è l'altrui offesa o la propria difesa, ed *armi improprie* son tutte quelle cose che non sono armi se non quando si rivolgono effettivamente all' offesa o alla difesa (art. 148). Questa qualifica poi della pubblica violenza ha per effetto di aumentare di un grado la pena del reato che ne è accompagnato, senza potersi mai giungere per questo aumento alla pena di morte (art. 149).

Ma oltre a ciò le nuove leggi riconoscono come reati *sui generis* di pubblica violenza due fatti: la *trasgressione del divieto sulle armi* e la *comitiva armata*.

I. Quanto al divieto delle armi l' art.° 148 delle Leggi penali dichiara *armi vietate* quelle che vengono designate per tali dalla legge o dai regolamenti di pubblica amministrazione; e l' art.° 152 annuncia che un Regolamento di Polizia fermerà quali siano le armi vietate. Se non che questo regolamento di polizia manca; e solo vi ha delle disposizioni speciali. Così l'Ordinanza di Polizia del 9 ottobre 1822 vieta i bastoni con ferro acuminato alla punta, le *mazze nodose* o i grossi bastoni, le ronche, il ronciglio, gli storti etc. e tutti gli istrumenti rurali taglienti, incidenti, pungenti, per coloro che non sono lavoratori di campagna. Altra Ordinanza di Polizia del 1839 annovera parecchie altre armi. Il Decreto del 27 settembre 1844 dichiara arme vietata il rasoio quando è *portato a fine di delinquere*. Ed in generale in una Nota apposta all'art. 55 delle *Istruzioni per la Gendarmeria* approvate con Decreto del 25 dicembre 1827 si enuncia come armi vietate, « le armi da fuoco di qualunque specie, ogni ferro « puntuto che portasi dentro qualunque mazza, gli stiletti, i col- « telli a fronda d' oliva, i coltelli a scorciacapre, gli scannatoj, « le baionette, i ferri denominati triangoli, i fusetti, le sciable, « i coltelli puntuti ad un taglio, i coltelli piegatoi con la molla ».

Intanto tre specie di reati si riferiscono alle armi, per le

quali tutte un elemento essenziale di reità sta nel mancamento di licenza speciale della Polizia, cioè:

*a*) la *fabbricazione* o lo *spaccio* cui la legge punisce col 2° grado di prigionia e con l'ammenda correzionale (art. 151).

*b*) l'*asportazione*, che è punita col 2° al 3° grado di prigionia e con l'ammenda correzionale, ovvero col 3° grado di confino e col massimo dell'ammenda correzionale (art.° 151).

*c*) la *detenzione in casa* che era punita con pene di polizia e poscia, a' termini del Decreto dei 4 Febbraio 1828, confermata come legge permanente dal Decreto de'18 d'Ottobre 1849 è punita col 1° al 2° grado di prigionia e con la confisca dell'arme.

Infine vuolsi notare che non per tutte le armi si avverano tutti e tre questi reati, nè son puniti sempre con la stessa pena; e di vero l'Ordinanza del 1822 per le armi di legno, come bastoni nodosi e simili, ne punisce solo la vendita e l'asportazione, e con la detenzione e con l'ammenda di polizia. E del pari il Decreto del 1844 per il rasoio ne punisce l'asportazione soltanto, e non già la vendita o detenzione.

II. Per rispetto alla *comitiva armata* essa è diffinita dalla legge stessa nell'art.° 154 come quella che in numero non minore di tre individui, dei quali almeno due sian portatori d'armi proprie, vada scorrendo le pubbliche strade o la campagna con animo di andar commettendo misfatti o delitti. Questo reato ha duplice valutazione; imperocchè preso in sè stesso è un reato *sui generis*, punito, negl'individui semplici, con la reclusione e nei capi o comandanti col 1° grado dei ferri salvo le pene maggiori nel caso di eccidio devastazione o saccheggio pubblico, preveduto dagli art. 129 e seguenti delle Leggi Penali. Ma è pure qualifica di altri reati quando i medesimi sian consumati *per comune concerto* ed in tal caso si aumenta la pena di questi reati per un grado, ed è lecito ascendere pure alla pena di morte (art.° 155). E la legge, facendo eccezione alle norme generali, pei pericoli che la comitiva armata trae seco, statuisce pure due norme analoghe a quelle della banda armata. L'una è che il *ricettamento* o il *favoreggiamento* della comitiva quando sia sciente e volontario è punito di reclusione salvo le pene maggiori in caso

di complicità ( art.° 159 ). L'altra è che il disciogliersi della comitiva offre agli individui che rientrano nella osservanza dell'ordine pubblico l' impunità per il passato come comitiva armata. Laonde : *a)* gl' individui della comitiva armata per questo fatto solo sono impuni laddove o spontaneamente o dietro avvertimento dell' autorità si presentino alla medesima ( art. 156)—*b)* i capi e i comandanti per godere della impunità debbono far seguire effettivamente lo scioglimento della comitiva organata, prima di ogni misfatto o delitto ( art.° 157 ) — *c)* il non ubbidire degli individui della comitiva al comando dell' autorità di sciogliersi impedisce l' applicazione del minimo nella pena di reclusione ( art.° 158 ) (1).

## II. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (2).

### § 85. *Considerazioni generali sul falso.*

Uno dei mezzi indispensabili all' attuazione del Diritto è l'ac-

(1) Intanto il Decreto dei 30 Agosto 1821 punisce di morte la comitiva armata e la sua sciente ricettazione, anco che un solo sia portatore di arme propria, quando invia per le campagne commettendo misfatti o delitti.

(2) *H. Marsilius* Ad L. Corn. de fals. (Franc. 1584, in 4°) — *Boceri* Diss. de crimine falsi (Tub. 1594 )— *Hoeff*, De falsis et Senatusconsulto Liboniano ( Col. 1595 ) — *Beieri* Diss. de crimine falsi ( Jen. 1665 ) — *Struvii* Diss. de crim. falsi ( in ejusd Collect. disp. crim. ) — *Rennemanni* Diss. de crimine falsi in ejusdem Iurisprud. rom. germ. — *Sibrandi* Diss. de falsis ( Rostoch 1687, 4° ) — *Erhard* de natura falsor. recte definienda ( in ejusd. Conjectan. specim. V)—*Leyser* Medit. ad Pandectas (spec. 614-617) — *Thilen* Diss. de crimine falsi (Marp. 1727)—*Molleri* Diss. de crimine falsi (Viterb. 1728)—*Graevii* Diss. jurid, de crim. fals. (Tub. 1744) *Van Boerle* Diss. ad L. Corn. de falsis (Traj. ad Rhen. 1746) — *Francke* Diss. de judicio falsi ejusque in vindicatione limitibus (Viterb. 1799 ) — *Hoeth* Disp. de falso nominatim ac veluti per excellentiam tali (Gron. 1812) — *Busmann* De falso (Gron. 1824)—*Van-Den-Velden* De crimine falsi (Trai. ad Rh. 1823)—*Claerhoudt* De crim. falsi scriptis commisso secundum jus Rom. et hodiern. (Gand 1828, in 8°)—*Hoepfner* Diss. de crimine falsi (Lips 1829)— *Von Prenschen* Sulla dottrina della frode e del falso (ted. Giessen. 1837) —*Wisniewski* De falso secundum jus romanum et legem vigentem (Crac. 1839) — *Escher* Dottrina della frode e del falso secondo il Diritto romano, inglese e francese e secondo le moderne legislazioni alemanne (ted. Zurigo 1840 in 8°) — *Humbla* De crim. falsi speciali respectu ad jus suecanicum habito Diss.(Lundae 1853)—Diss.ted.nell'Arch. del Dir. Criminale di *Kleinschrod* (A. di D. C. II, p. 135); *Klien* N.A.

certamento di quei fatti su cui si fondano le attenenze giuridiche così pubbliche come private ; ed il vero che per sua natura è fondamento del giusto deve essere avvalorato esteriormente da alcune note che lo rendano giuridicamente *certo* perchè il rapporto giuridico sia guarentito. Su ciò si fonda il sistema delle pruove legali la cui garentia incombendo allo Stato come ad organo del Diritto piglia nome di *pubblica fede*. Epperò quando siffatte note generatrici del certo legale sono adoperate ad accompagnare l' opposto del vero, quando con ciò il non vero assume le sembianze giuridiche del vero rivestendosi di quelle forme in cui si radica il certo legale, ed il vero rimane nella impossibilità di esercitare la sua efficacia giuridica, il Diritto è violato perchè l' autorità dei suoi comandi sulla *pruova giuridica* si converte in istrumento per la negazione del suoi *rapporti veri*, il Diritto insomma è rivolto contra lo stesso Diritto. Questa specie di malefizio *(a fallendo)* dicesi *crimen falsi (reato di falso)* o *violazione della pubblica fede*. E concordemente a questi dettati la scuola ha diffinito il *falso* così che sia *fraudulosa imitatio veri in alterius praejudicium facta* (1).

Or questa diffinizione inchiude tre elementi essenziali : l'imitazione del vero, il dolo che debbe informarla, la possibilità dell' altrui pregiudicio.

I, 124, 218) ; *Cucumus* X, 513. 681); *Birnbaum* ( A. di D. C. N. S. 1834, p. 527, 1838 p. 483, 218 p. 43); *Zirklcr* (1840 p. 35 e 238).

*Roth*, Diss. de falsa moneta ( Jen. 1688 ) — *Stryck* Diss. de temeratoribus juris monetandi (Hal. 1697) — *Slevoigt* Princ. de crimine falsae monetae (Hal. 1713) — *Frerichs* Diss. de crimine circa monetas et speciatim de circumcisione earum (Gron. 1736) — *Marperger* Diss. de moneta cuius falsa imitatio ordinaria poena vindicatur (Lips. 1743) — *Engau* Diss. de delictis monetariis 1750 — De falso nummario et solo et cum usurpatione juris monetandi conjuncto (Jen. 1750) — *Thomasius* De delictis et poenis circa monet. hodiern. (Lips. 1772) — *Kleinschrod* De' delitti monetairii secondo principii generali e di Diritto positivo (ted. A. di D. Cr. IV, 141 ) — *De Pitteurs* Diss. de falsa moneta (Lcod. 1826) — *Dronsberg* De re monetali et delictis monetalibus (Traj· ad Rh. 1828) — *Calkoen* De crimine falsi, in specie de falsa moneta ( Lugd. Bat. 1829),

(1) Altri dicono *mutatio* o *immutatio veri*, ma a noi sembra che, nella nozione del falso stando inchiuso che il non vero assume la parvenza del vero, bisogni dire *imitatio veri in alterius praejudicium facta* ; perchè non ogni alterazione ha per effetto di dare a ciò che non è vero le sembianze del vero.

A) *Imitazione del vero.* Non si può compiere un falso punibile se non si adoperi una forma che dia sembianza di vero a ciò che non è tale; e però non ogni mendacio nè qualsiasi enunziazione diversa dal vero può costituire reato di falso ma è mestieri di elementi essenziali che si aggiungano al deviamento dal vero. 1) Egli è duopo che l' alterazione del vero si riveli in atti o in obbietti tali da presentare imitato il vero; onde le false dichiarazioni dei fatti divengono falsità se si appalesino in quegli atti che han per obbietto di accertarli. 2) Quando si tratti di false dichiarazioni registrate negli atti uopo è che le false dichiarazioni emanino da coloro che son chiamati a far fede in quegli atti medesimi dei fatti cui si riferiscono le false dichiarazioni. — 3) I mezzi onde al vero si può sostituire ciò che non è tale si riducono sempre a due, come a dire il formare *ex integro* una imitazione o il modificare qualche obbietto qualche atto qualche scrittura vera, di guisa che per effetto della trasformazione indichi tutt' altro che il vero. Il primo modo piglia nome di *contraffacimento* dove che l' altro dicesi *alterazione.* E questi due modi possono avverarsi nella materialità stessa degli atti o indipendentemente da essa; cosicchè nel primo caso la falsità dicesi *materiale,* nel secondo la falsità dicesi *morale.*

B) Il *dolo* nel reato di falso è indispensabile come in tutti gli altri reati, e debbe essere provato indipendentemente dalla pruova del *non vero* sostituito al vero. *Non nisi dolo malo falsum.* Esso abbraccia la *coscienza della niuna verità* nel contenuto di ciò che costituisce *imitazione della verità* ( *scienter* ), e l' *animus laedendi jus alienum.* Questo dolo non si dee confondere con l' intenzione di fare un lucro perocchè può sussistere anche senza intenzione di migliorare la propria posizione personale; basta il volere imitare il vero con un non vero *in fraudem legis* perchè il dolo specifico del falso si avveri ma quando è diretto a ledere il diritto di alcuno non può concepirsi come possibile se non quando la parte al cui danno si dirizza la imitazione del vero non abbia saputo nè voluto una siffatta imitazione; onde la ricognizione tacita o espressa della

parte che sarebbe lesa vale come *ratiabizione* e toglie l'impronta del dolo, alla imitazione del vero.

C) Ma oltre a questi due elementi egli è da ritenere che il reato di falso intanto sussiste come tale in quanto che il Diritto delle pruove può esser rivolto contro il contenuto stesso del Diritto cioè contro i rapporti giuridici veri, togliendo di mezzo il *fatto vero* che è base dei medesimi. Sicchè il reato si compie indipendentemente dall'avverarsi reale di un danno all'altrui condizione giuridica, ma vuolsi la possibilità di questa lesione cioè che abbiasi un elemento il quale in virtù del sistema giuridico delle pruove possa valere come documento contro un individuo. *Non punitur falsitas quae non solum non nocuit sed nec erat apta nocere* (1). Se l'atto foggiato o alterato non può divenir fondamento di diritto, e non può ingenerare niuna azione giuridica, l'alterazione è al più la manifestazione di un disegno immorale, ma non costituisce il reato di falso, rimanendo nei limiti di conato per uno scopo impossibile a conseguirsi. Epperò 1) il danno reale non è necessario elemento al falso ma la possibilità di un danno giuridico, la possibilità della violazione di un rapporto giuridico è una condizione del reato di falso. — 2) Gli atti intrinsecamente nulli non possono costituire materia del reato di falso, salvo che si trattasse di *nullità* le quali non tolgono all'intutto la forza probatoria dell'atto; nel qual senso vuolsi intendere la sentenza: *falsitas nulla nullum potest afferre praejudicium.*—3) Non ogni violazione di forma nell'atto falso è capace di togliere il reato, ma solo la violazione di forme essenziali che inchiude mancanza di efficacia giuridica nell'atto giusta la distinzione di Giulio Claro (2).—4) Il creditore che mancando del titolo al suo debito vero ne foggia uno falso cade nel reato di falso; imperocchè viene a render migliore la sua condizione giuridica e viene a peggiorare quella del suo debitore ; ed *in fraudem legis* operando pone in campo un elemento che può mettere a repentaglio il principio che niuno può esser costretto all'adempimento di una obbligazione se non in virtù di una *pruova legale.*

(1) *Menoch.* De arbitr. judic. quaes. c. 306, n. 14 20.
(2) Lib. V, Sent. § falsum.

### § 86. *Nozioni storiche sul reato di falso.*

La dottrina del falso nella storia del Diritto ha seguito il cammino del sistema delle pruove; sicchè la storia del reato di falso è la più limpida manifestazione del principio fondamentale che il *falso* apparisce quando le norme legali della pruova costituenti il *certo giuridico* son rivolte a calpestare il *vero giuridico*, cioè quando l'elemento formale del diritto è indirizzato a conculcarne l'elemento sostanziale.

Nel Diritto romano antichissimo, quando la pruova testimoniale era il supremo fondamento della certezza legale, il falso si porse nei limiti della falsa testimonianza che il Diritto Decemvirale punì con la *praecipitatio e saxo*. Col moltiplicarsi delle attenenze giuridiche e col sorgere della pruova scritta apparve la *legge Cornelia de falsis*. La quale punì con *l'aquae et ignis interdictio* come casi di falso la falsificazione del testamento (*qui testamentum amoverit, celaverit, rapuerit, deleverit, interleverit, subjecerit, resignaverit, vel falsum scripserit, signaverit, recitaverit*), la falsamoneta, e il dare o ricever danaro per falsa testimonianza (1). Nel tempo dell'Impero poi la *lex Cornelia* tuttochè rimanesse fondamento delle determinazioni sul falso fu estesa a molti altri casi come ai *quasi falsa*; fu considerato come falsatore di testamento colui *qui cum alterius testamentum scriberet vel codicillos, legatum sibi sua manu scripserit* (2). La nozione del falso testamento fu estesa dal Senatoconsulto Liboniano anche ai pubblici e privati documenti (3); e alla formazione del falso se ne aggiunse l'uso sciente (4). Pena speciale fu data al reato di falsa moneta, la falsa testimonianza, abbracciò pure la corruzione e la prevaricazione del giudice, l'assunzione di falso nome, e la *suppositio partus* (5).

(1) l. 2 D. ad l. Corn. de fals.—l. 33, D. eod.—Paul. V, 25. § 1, 2.
(2) l. 15 D. ad L. Corn. de falsis.
(3) Paul. V. 25 § 1 a 5—Inst. IV, 18, § 7.
(4) Paul, V. 25 § 10.
(5) l. 1 C. Th. de fals. mon.—Paul. V, 25, § 4—l, 13, l. 27 D. ad L. Cor. de fals.—l. 1 § 13 D. de inspic. ventre.

A tutte queste specie di falso era pena comune la *deportazione* per gli *honestiores*, e per gli *humiliores* il *metallum* (1).

Nel nostro antico Diritto rimasero ferme le tradizioni romane con ampliazioni posteriori che trattarono con eccessivo rigore il reato di falso. Per chi fingeva o corrompeva le lettere regie avea luogo la pena di morte al che Carlo I aggiunse la pubblicazione dei beni (2). La pena di morte fu inflitta parimente al notaio che scrivesse falso istrumento (3),ai falsatori di pesi e misure (4) a'falsi testimoni in giudicio quando fossero recidivi (perchè la prima volta eran puniti con l'esilio) (5), ai falsatori di fedi di credito dei banchi (6) ed ai falsatori di moneta (7). Ogni altra falsità soggiaceva a pena arbitraria (8).

La legge del 1808 pose in mezzo la distinzione del falso in *falso pubblico* e *falso privato*. Come *falso pubblico* essa punì coi ferri perpetui e con la gogna la falsa moneta sì nell'autore e sì nello sciente espensore, co'ferri o con la detenzione i falsatori di pesi, misure, punzoni, bolli, co'ferri la falsità di banco o di atti governativi o di pubbliche scritture. Come falso privato avvisò quella specie di falso che cade nella privata scrittura e la punì con la detenzione da tre a cinque anni. Infine a seconda del danno pubblico o privato considerò come falso pubblico o falso privato la calunnia e la falsa testimonianza.

Il codice del 1812 raccolse poi tutti i reati di falso sotto la categoria dei reati contro la pace pubblica; ordinò la specie del falso in *falsità di moneta*, *falsità dei suggelli dello Stato*, *falsità di bancali e di altri pubblici valori*, falsità di scritture pubbliche e commerciali, falsità di scritture private e falsità di certificati e passaporti; e la punizione, severissima sulla falsa moneta, si venne diminuendo per le scritture bancali e per gli atti del potere falsificati, fu men severa per le scritture pubbliche, com-

(1) Iust. Inst. IV, 18, § 7.
(2) Const. *Qui litteras* — Cap. *Ut quae ab excellentia*.
(3) Const. *Judices ubique*.
(4) Const. *Ad legitima pondera*.
(5) Pragm. 3 e 4 de falsis.
(6) Pragm. 5 a 13 de falsis.
(7) Const. *Ad ulterinam*. Const. *Qui nummos*.
(8) Const. *Qualitas*.

merciali e private, e discese alla pena correzionale per i falsi attestati e passaporti.

§ 87. *Diritto vigente sul falso.*

Le leggi del 1819 sonosi esemplate sul codice del 1812 per ciò che s'attiene al reato di falso. Il legislatore ne ha raccolte tutte le specie sotto il titolo V del libro II che ha per epigrafe *dei reati contro la fede pubblica* mostrando come pensiero dominante che tutte le specie di falso attaccando il sistema della pruova giuridica conculcano la pubblica fede cioè la certezza legale imposta dallo Stato come un dettato. E sebbene non abbia formolato una dottrina generale del falso pure dal tutto insieme delle sue disposizioni emerge quella stessa dottrina che abbiam fermata come risultamento d'indagini scientifiche. Così l'elemento della imitazione del vero si appalesa nelle due forme che il legislatore costantemente prevede del *contraffacimento* e della *alterazione;* l'elemento del dolo oltre la materiale divergenza dal vero si appalesa chiaro dalla distinzione tra la falsa copia di un atto autentico rilasciata per negligenza od errore e quella che *dolo malo* vien rilasciata, dall'aver richiesto una *fraudolenta* trasformazione della sostanza vera degli atti in coloro che son chiamati ad attestare come organi della pubblica fede il contenuto delle dichiarazioni che possono esser fatte dagli individui, ed infine dallo aver contemplato la *scienza del falso* come elemento necessario nel reato di colui che vuol trarre profitto dal falso con l'*uso.* Ed infine per rispetto al danno il legislatore non considera come necessario il suo avveramento, la sua realità, del che fa pruova la diminuzione di uno a due gradi che accorda ai privati colpevoli di falso, tranne per la falsa moneta, quando nè in tutto nè in parte siasi dal falso conseguito l'oggetto criminoso che se ne sperava, giusta l'art. 299 delle leggi penali. Ma la possibilità del danno è avuta come elemento necessario; e di ciò fa pruova l'art. 293 delle medesime leggi che parlando del falso in iscrittura privata, richiede che esso cada in una scrittura atta a nuocere perchè vi possono essere scrit-

ture private il cui contenuto non abbia alcuna importanza sulla condizione giuridica degli uomini — Le specie poi del falso non potendo esser tutte *a priori* enumerate e descritte, il legislatore le ha esposte per maniera esemplificativa, riserbando al giudice lo integrare il novero delle ipotesi prevedibili con la ipotesi generale del falso non preveduto tra le specie enunciate e che dicesi *falso innominato* (1). Infine in tutte le specie del reato di falso il legislatore ha seguito costantemente tre criterii. Il primo è quello della gradazione nelle differenti specie di falsità; per cui la severità massima si porge nel falso nummario, minore severità del falso nummario si appalesa nel falso bancale e nel falso di atti appartenenti al Governo, anco minore severità del falso bancale, nelle scritture pubbliche o commerciali, minore del falso di atti pubblici nel falso di scritture private, minore nel falso dei certificati e passaporti, minima nel falso innominato. Il secondo criterio è quello di una distinzione e gradazione tra il privato ed il pubblico uffiziale nella formazione del falso, essendovi violazione di maggior numero di doveri nel pubblico ufiziale. L' ultimo criterio è quello di una distinzione e gradazione tra la *falsificazione* propriamente detta e un altro reato di falso distinto ma dipendente dalla falsificazione, e punibile men severamente di essa, cioè l'*uso sciente del falso*....

## § 88. *Continuazione: a) Falso nummario.*

La falsità di moneta abbraccia, la *falsificazione* e la *espensione*. E il legislatore aggiunge a questi reati la fabbricazione dei conii e la occultazione sciente della fabbrica di monete false, e nella punizione distingue il rame dall'oro e dall' argento, le monete nazionali dalle straniere.

1° La *falsificazione* consiste nel *contraffare* o *alterare* il peso o la bontà del fino delle monete di oro o di argento, o nel *contraffare* le monete di rame. La falsificazione delle monete di oro

(1) Il falso innominato è punito con la relegazione quando è commesso da pubblico uffiziale, e col 2° al 3° grado di prigionia o confino quando è commessa da privati; e se il lucro o il danno che produce è minimo queste pene potranno anco diminuirsi di un grado (art. 298 LL. PP.)

o di argento se queste han corso legale nel regno è punita con l'ergastolo per tutti e con la morte per coloro che essendo impiegati delle regie zecche ed abusando del loro ufficio commettano questo misfatto sulle monete di oro o di argento nelle stesse officine e per cagion di lucro — La falsificazione delle monete di rame che han corso legale nel regno è punita col 2° grado dei ferri; e per gli impiegati delle zecche col 3° grado dei ferri. La falsificazione fatta delle monete straniere nel regno ad oggetto di diffonderle è punita col 1° grado dei ferri nel presidio (art. 263, 266).

2° L' *espensione dolosa* sta nell' introdurre o spendere le monete false con cognizione della loro falsità — Ma la legge ha voluto che si aggiunga una condizione alla dolosa espensione per punirla gravemente, cioè lo *acquistar la moneta per falsa*, e questa condizione è indispensabile perchè senza essa non si può applicare la pena dovuta agli espensori ( art. 267 ). La pena dell'espensione poi per le monete nazionali di oro o di argento è il 2° grado dei ferri; per le monete nazionali di rame è il 1° grado di ferri al presidio, per le monete straniere è parimenti il 1° grado dei ferri al presidio (art. 264, 265, 266). — Quando poi non consta lo acquisto con cognizione della falsità, la espensione sciente è punita col 1° grado di prigionia e con un ammenda doppia del valore delle monete poste in circolazione, il minimo della quale è la somma di tre ducati (art. 267).

3° La legge punisce di reclusione la fabbricazione di conii, istrumenti o altre macchine esclusivamente destinate alla formazione delle monete che han corso legale nel regno (art. 268).

4° Finalmente è impune il colpevole che tradisce rivelando gli autori non altrimenti che pe'reati di lesa maestà (art. 275); ed è punita col 1° al 2° grado di prigionia la sciente occultazione di una fabbrica di monete false tra le 24 ore dal momento della scienza avutane, salvo pe' conjugi ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle in 2° grado o anche affini in pari grado dei colpevoli (art. 269, 270).

### § 89. *Continuazione — b) Falsità di carte monetate.*

La falsità di carte monetate abbraccia parimente la *falsificazione* e l' *espensione*.

1° La falsificazione delle fedi di credito dei banchi nazionali, se consiste nella contraffazione, o nelle soscrizioni di uno o più ufiziali del banco o nella alterazione della somma o nel bollo è punita con l' ergastolo (art. 272); se consiste nelle false girate su fedi di credito vere, è punita col 2° grado dei ferri (art.273) se consiste in polizze false con notate in fede vere o polizze vere con notate in fede false è punita col 3° grado dei ferri (art. cit.); e se consiste in ogni altra specie di falso è punita col 2° al 3° grado dei ferri (art. 274). E se queste falsità tutte son commesse dagli ufiziali dei banchi con abuso del proprio ufizio la pena è la morte (art. 277). Come carta monetata si può considerare ogni ordinativo di pagamento fatto al pubblico erario da altre pubbliche amministrazioni. La falsificazione di documenti contenenti mandato a riscuoter somma appartenente al pubblico erario, contraffacendosi o alterandosi, è punita col 2° al 3° grado dei ferri (art. 275).

2° La espensione sciente cioè accompagnata dalla condizione di acquistare per falsa la carta monetata è punita col 2° al 3° grado dei ferri nel presidio; e se siasi stato ingannato prima ricevendola per vera e poi scoperta la falsità siasi *spesa* ciò non ostante,è punita col 1° grado di prigionia e con un ammenda doppia del valore della carta posta in circolazione (art. 276, 279).

3° La impunità del reo rivelatore, e la criminabilità di chi sciente non rivela tranne per il caso dei congiunti sono applicabili ancora alla falsità di carta monetata (art. 286).

### § 90. *Continuazione — c) Falsità degli atti dello Stato o dei marchi del Governo.*

1° La falsificazione di atto che contenga ordine del Re o dei suoi Ministri è punita col 3° grado dei ferri e l' uso sciente di questo atto falso è punito col 3° grado dei ferri al presidio.

Ma se la falsità serve di mezzo ad un misfatto punito con pena maggiore questa si applica nel *maximum* del tempo e se ha prodotto l'esecuzione di una condanna di morte, sospesa commutata o condonata per grazia del Re, la pena è di morte (art. 280).

2° La falsificazione degli atti giudiziari o amministrativi con cui s'ingiunga una obbligazione ovvero si dia o neghi un diritto qualunque è punita col 1° al 2° grado dei ferri, e l'uso sciente col 1° grado dei ferri nel presidio (art. 281).

3° La falsificazione dei bolli o punzoni che distinguono oggetti di proprietà pubblica o di pubblica garentia, ad una con l'uso sciente de' medesimi è punita di reclusione (art. 282). Ma l'uso de' bolli o punzoni veri in maniera da recar danno ai diritti o agli interessi dello Stato è punito col 2° al 3° grado di prigionia (art. 283). La legge del 2 Gennaio 1820 dispone doversi considerare come falsi monetarii i contraffattori di bollo e i distributori di falsa carta bollata.

4° La falsificazione dei marchi destinati ad essere apposti in nome del Governo sulle merci è punita di reclusione, e l'uso sciente dei *marchi falsificati* è punito con la relegazione; la falsificazione dei marchi di ogni altra autorità, di uno stabilimento particolare di banco o di commercio è punita con relegazione e l'uso sciente è punito col 3° grado di prigionia (art. 284). Ma il fare uso dei marchi veri a danno dello Stato o di un'autorità qualunque è punito con la relegazione; e il farne uso a danno di uno stabilimento particolare è punito col 3° grado di prigionia (art. 285).

§ 91. — *d) Falsità di scritture.*

La falsità di scritture si distingue in due capi a seconda che le scritture son pubbliche o private.

La falsità pubblica abbraccia la *falsificazione* e l'*uso sciente*.

1° La falsificazione di documento pubblico vien contemplata dalla legge diversamente a seconda che l'autore di essa sia il pubblico ufiziale o il privato.

*A.* Il pubblico ufiziale può commettere falsità materiale o falsità morale.

I. La falsità materiale ha luogo quando il pubblico ufiziale nel l'esercizio dei suoi doveri imiti il vero con false soscrizioni, con alterazione degli atti, delle scritture o soscrizioni, con supposizione di persone, con iscritture fatte o inserite ne' registri o in altri atti pubblici dopo la loro formazione e chiusura; ed in tal caso la pena è del 3° grado dei ferri (art.° 287).

II. La falsità morale ha luogo *1)* quando un pubblico ufiziale compilando gli atti del suo ministero ne avrà *fraudolentemente* snaturato la sostanza o le circostanze, sia scrivendo convenzioni diverse da quelle che sarebbero state dettate o distese dalle parti, sia dichiarando come veri fatti falsi o come fatti riconosciuti quelli che non sono tali; e la pena in tal caso è del 2° grado dei ferri: — *2)* Quando l'ufiziale pubblico dia fuori copia legale di un atto autentico che non esiste, quando la falsità si faccia dall'uficiale pubblico su di una copia legale ed autentica dandola fuori per effetto del suo ministero in un modo contrario e diverso dall' originale senza che questo sia stato alterato o soppresso. E questo fatto vien dalla legge punito di reclusione; ma laddove si avveri la negligenza nelle diversità incorse tra la copia e l' originale autentico, questa vien punita con interdizione a tempo dalla carica (art.° 288, 289, 290).

*B.* Il privato commette reato di falso sia in una scrittura autentica e pubblica, sia in una scrittura di commercio o di banco privato per mezzo di contraffacimento o di alterazione di scritture o di soscrizioni, foggiando convenzioni, disposizioni, obblighi o discarichi falsi, o inserendoli nei suddetti atti posteriormente alla loro formazione ovvero aggiugnendo o alterando le clausole le dichiarazioni o i fatti che gli atti medesimi avean per oggetto di contenere o di comprovare. E questo fatto è punito col 1° al 2° grado dei ferri (art.° 291).

Intanto su questo reato egli è da osservare che gli elementi fondamentali della reità stanno: *a)* nel mezzo che si adopera, *b)* nello scopo prossimo a cui questi mezzi sono indirizzati, *c)* nella natura dell' atto su cui cade l' attuazione dello scopo.

1) Il mezzo che si adopera debbe essere o il *contraffacimento* o l' *alterazione* sia delle *scritture* sia delle *soscrizioni*. Senza

questo mezzo manca il reato di falsità in pubblica scrittura; perchè senza questo il privato non potrebbe commettere di falsità negli atti pubblici.

2) Lo scopo prossimo può esser vario cioè: *a)* il foggiare convenzioni disposizioni obblighi o discarichi falsi, *b)* lo inserire in un atto pubblico posteriormente alla sua formazione queste false convenzioni disposizioni obblighi o discarichi, *c)* lo aggiungere o l'alterare le clausole le dichiarazioni e i fatti che gli atti medesimi avean per oggetto di contenere o di comprovare.

3) La falsificazione dee cadere o in una *scrittura autentica e pubblica* o in una *scrittura commerciale o di banco privato.* La scrittura autentica è diffinita dalla legge nell' art.° 1271 del Codice Civile, ed è ogni atto il quale faccia fede, sino ad iscrizione in falso, di quello che contiene perchè compilato da pubblico ufiziale a ciò competente. La scrittura commerciale è ogni atto destinato a far pruova di attenenze di diritto commerciale.

2° L' *uso sciente* di queste scritture così falsificate è punito di relegazione; ma la pena discende alla prigionia o confino qualora siasi fatto *uso sciente* di copie di atti insussistenti o di copie diverse dall' originale ( art.° 292 ).

La falsità privata pure abbraccia la *falsificazione* e l'*uso sciente.* La falsificazione si commette col mezzo stesso e nello stesso scopo della falsità pubblica ed è punito di reclusione; e l' *uso sciente* con uno a due gradi di meno ( art.° 293 ).

### § 92. *Falsità di attestati (passaporti, fogli d'itinerario, certificati).*

Queste specie di falso son pure punite dalla legge ma con minor rigore. 1° Il falsificare un passaporto con abuso di ufizio da parte di pubblico ufiziale è punito di relegazione (art.° 294), 2° Il falsificare i fogli di itinerario con abuso di ufizio da parte del pubblico ufiziale è punito di relegazione se il danno o lucro illegittimo è fra i Duc. 100, ed è punito di reclusione se il danno è maggiore ( art.° 295 ). 3.° I privati che falsifichino questi atti o ne usino scientemente senza essere stati complici dei

pubblici ufiziali son puniti con uno a due gradi di meno (art.° 296). 4° I certificati falsi dei medici cerusici ed altri ufiziali di sanità per dispensare qualcuno da pubblico servigio sono puniti col 3° grado di prigionia e in caso di dolo attenuato con interdizione temporanea (art.° 297).

III.

DEI REATI CONTRO L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO OVVERO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

§ 93. *Partizione della materia.*

L'attuazione del Diritto per opera dello Stato si appalesa sotto due condizioni entrambe indispensabili: l'una è che gl'individui non pongano ostacoli all'efficacia del Diritto rappresentata dall'azione dello Stato sovr'essi, l'altra è che gli organi in cui la Sovranità giuridica dello Stato si incarna per l'attuazione del suo scopo promuovano il regno del Diritto osservando e facendo osservare la legge che ne è l'espressione sociale. Laonde tre specie di reati possono appresentarsi contro l'amministrazione della giustizia. La prima è di quelli in cui cadono gl'individui come privati, l'altra è di quelli in cui cadono gli organi delegati dell'autorità civile, e l'ultima è di quelli ove possono sia separatamente sia congiuntamente cadere e i privati e i depositarii dell'autorità civile.

A. *Reati degli individui contro l'amministrazione della giustizia.*

§ 94. 1) *Della Usurpazione del potere.*

L'organismo del potere sociale non può conservarsi illeso da turbamento quando il privato venga ad invaderne il dominio col farsene rappresentante senza esserne investito secondo le forme e condizioni legali — E di qui sorge la nozione di quel reato che dicesi *usurpazione dell'autorità* e che consiste nello

intromettersi del privato ad esercitare una parte dell' autorità sociale senza esservi chiamato.

Nel Diritto Romano questo fatto era punito con pena capitale e veniva avvisato come sacrilegio (1); ed era poi gravemente punito *pro admissi qualitate* colui il quale *se pro milite gessit, vel illicitis insignibus usus est* (2). Guglielmo I nel nostro Reame punì di morte i giustizieri che instituissero altri in loro vece senza licenza ed anche di morte i sostituiti che senza licenza esercitassero un dato ufizio. Se non che Federico II mutò la pena in perdita dell'ufizio e confisca di tutti i beni (3); e minacciò di desolazione perpetua le città che eleggessero qualche pubblico ufiziale, punendo di morte chi esercitasse ufficio alcuno per delegazione della città (4). La legge del 1808 considerò come violenza pubblica l'usurpare che fa il privato della forza pubblica. Ma il Codice del 1812 instituì la nozione della usurpazione degli uffici e dei titoli punendo questo reato con la prigionia.

Sulle orme del Codice del 1812, la nostra legge vigente ha consecrato gli art. 164 e 165 LL. PP. al reato di usurpazione degli uffici e dei titoli con una gradazione tra l'usurpazione dei primi e quella dei secondi.

I. L'usurpazione degli uffici è preveduta dall' art. 164 delle Leggi penali. I suoi requisiti essenziali son tre: 1) la intromissione in un pubblico ufizio sia civile sia militare, — 2) la mancanza del titolo, — 3) l'esercizio degli atti a quell'ufizio appartenenti. E ciò si raccoglie dalle stesse parole del legislatore: *chiunque senza titolo si sarà intromesso in pubbliche funzioni, sieno civili sieno militari, esercitandone gli atti.* Ed è chiaro il vedere come questo reato non possa confondersi con l'eccesso di potere perchè l'eccesso presuppone una data quantità di potere cui s'aggiunge ciò che non compete di fare, dove la usurpazione presuppone la condizione di privato. Questo reato è punito col 2° al 3° grado di prigionia quando rimane nei confini delineati

(1) L. ult C. de sacrileg. crim. — L. 6 D. ad l. Iul. pecul. — l. 3 D. ad l. Iul. maiest. — L. 5. C. eod. — Nov. CXXXIV, c. 13.
(2) L. 27 D. ad l. Corn. de fals.
(3) Const. *Duram et Diram.*
(4) Const. *Cum satis.*

dall'art. 164, ma soggiace a pena maggiore laddove sia stato di mezzo a reati più gravi come a quella specie di sedizione che è preveduta dagli art. 127 e 128 delle LL.PP. ovvero laddove siansi commessi eccessi già sottoposti a pena maggiore, o siasi usurpato un pubblico ufizio la mercè di alcuna della specie del falso.

II. Di minore intensità è la usurpazione dei titoli preveduta dall'art. 165. La quale si manifesta o col *portare pubblicamente la divisa o decorazione o uniforme che non si ha diritto di portare*, o con *l' arrogarsi titoli di collazione regia*. E la pena è quella del 1° grado di prigionia e dell'ammenda correzionale.

2) *Del farsi giustizia da sè medesimo.*

§ 95. *Avvertenze preliminari.*

Il diritto di ciascuno debbe essere attuato come parte del Diritto tutto quanto dallo Stato stesso perchè si osservi il principio dell' imparzialità della giustizia, senza soggiacersi all' arbitrio individuale. L' individuo perciò nega il diritto dello Stato quando sostituisce all' efficacia legittima di esso la propria attività per l' attuazione dei suoi dritti. Ciò posto l' individuo può in due maniere negare per tal rispetto il diritto dello Stato, non altrimente che lo Stato in due maniere attua il diritto di ciascuno, cioè la *coercizione* per l'*attività renitente*, e la *riparazione* per l' *attività violatrice*. E così si porgono due specie di reati sotto questo aspetto come a dire la *coercizione individuale per via di fatto* ed il *duello*.

§ 96. *Della coercizione individuale per via di fatto* (1).

Il principio che allo Stato incombe esclusivamente l'attuazione del Diritto importa non già che gl' individui in tutti gli atti i quali costituiscono esercizio dei loro diritti abbisognino dell'a-

(1) *Boehmeri* De poena jus sibi dicentis sine judice (in *Exercitatt. ad Pandectas* tom. 21, exerc. 20) — V. specialmente il vol. IV del *Corso di Diritto Penale* del *Roberti* p. 344-369; — V. pure le opere citate sul *crimen vis* al § 41 di questo trattato.

zione positiva dello Stato, ma bensì che questo debba intervenire quando due volontà vengano a conflitto l' una delle quali trovisi in uno stato giuridico accompagnato da presunzione di legittimità e l'altra abbia pretensione contraria a questa presunzione. Di quì sorge il principio che niuno può essere costretto allo adempimento di un obbligo o spogliato di un possesso giuridico se non in virtù di un comando autorevole dello Stato e nei modi dalla legge voluti. E l' individuo il quale *non per judicem reposcit quod deberi sibi putat* ma o costringe altrui a far qualche cosa, o di fatto esegue alcuna cosa contro la volontà del possessore, sulla coscienza del proprio diritto, commette un atto criminoso la cui reità non consiste nello *scopo* di un *lucro illegittimo a danno altrui* ma nel *mezzo* di *usare quella coercizione* che solo è legittima quando proviene dall'autorità dello Stato. E questa reità la quale deriva non dall' intenzione dell' essere operante, ma dall'apparizione stessa dell'atto, è di lieve natura salvo che la coercizione non degeneri in malefizi di più grave momento; nel qual rincontro la pena del reato più grave assorbirebbe quella del reato minore.

Nel Diritto Romano era punito talora come *crimen vis*, e talora soggetto come *quasi violenza* ad un rifacimento nel caso di un diritto insussistente o alla perdita del dritto nel caso di sussistenza, il farsi in tal guisa giustizia da sè medesimo(1). Nel Diritto antico del Regno, oltre che si trasfusero i pronunciati romani, la coercizione per attuare i propri diritti fu punita con la confisca della metà dei beni (2) e fu considerato come punibile arbitrariamente il fatto del creditore che occupa i beni del debitore senza permissione del giudice (3). Intanto la legge del 1808 deviò da questa tradizione punendo il costringimento per l'attuazione del proprio diritto o quando vi fosse violenza a mano armata, o quando gli atti di esecuzione del proprio diritto fossero stati già preveduti e vietati dal magistrato. E parimente

(1) L. 1, in princ.; l. 9; l. penult.; l. ult. D. ad L. Jul. de vi priv. — l. 2. Cod. eod.— l. 13 D. quod metus Causa— l. 7. l. 10, D. unde vi— l. 5, Cod. eod.—l. 4, C. fin. regund.—Nov. XVII, c. 15—Nov. LX, c. 1—Nov. CXXXIV, c. 7.

(2) Const. *Pacis cultum* — Const. *Comes, Baro.*

(3) Cap. *Contra effrænatas.*

nel Codice del 1812 non si tenne special conto di siffatta maniera di delinquere, onde la tradizione della pena per la coercizione illegale sul fondamento di un dritto preteso venne interrotta.

Le nuove leggi del 1819 ritornarono alla dottrina romana del *vis abesto*. L' art. 168 delle LL. PP. punisce col 1° al 2° grado di prigionia (salvo pene maggiori in caso di maggiori reati) colui *il quale senza intendimento di furto o di recar danno per ingiuria, ma solamente per l'esercizio di un preteso diritto obblighi altrui al pagamento di un debito o alla soddisfazione di un'obbligazione qualunque o disturbi un altrui possesso, demolisca fabbricati, devii acque, e simili.*

Se non che parecchie difficoltà son surte nelle discussioni forensi tra perchè la materia dell'uso privato intimamente si annoda alla dottrina civile delle azioni possessorie, e perchè la legge con la esemplificazione che ammette la estensione a' casi simili lascia un largo campo alla potestà del magistrato. Ma dal principio che noi abbiam posto che l' essenza dell' *uso privato dei mezzi della pubblica autorità* sta nell' atto positivo o del costringere alcuno a qualche cosa, o dello spogliare il possessore, atto informato dalla coscienza del proprio diritto, si ricavano parecchi pronunciati che formano la teorica di un cosiffatto reato.

*a)* Il reato di privato uso dei mezzi del potere non è da confondersi co' reati patrimoniali, perocchè ad essi sta in fondo o la *lucri faciendi causa* o l'*animus injuriandi*, quando per l'opposto è un elemento essenziale di questo reato il voler conseguire quello che credesi giusto di conseguire, sia che diritta sia che erronea fosse una tal pretensione.

*b)* Colui che pretendendo il pagamento di un debito o l'adempimento di una obbligazione qualunque da un altro individuo si rivolga ad impossessarsi dei beni del debitore cade nel reato preveduto dall' art. 168, ancora che questo atto non sia accompagnato da una violenza sulla persona, ma purchè non vi sia stato il consenso del voluto debitore che abbia conceduto, o permesso un tale impossessamento. Ma non vuolsi confondere con questa specie il fatto di colui che pretendendosi creditore neghisi a restituire la cosa del suo voluto debitore dal medesimo

lasciata in suo potere (1) come parimente non cade nel reato dell'art. 168 il proprietario di un fondo che s'impossessi degli animali altrui i quali vi entrino a danneggiarlo, o tolga per forza il pegno al danneggiatore di campagna per provare la reità del medesimo.

*c*) L' atto del disturbare un altrui possesso non costituisce il reato preveduto dall' art. 168 quando trattasi di un possesso di fatto perchè *vim vi repellere licet*, ma sibbene allorchè trattasi di quel possesso che dalla legge è riconosciuto come uno stato giuridico, cioè di quello che dà luogo all' azione possessoria; onde la legge con l' ipotesi dell'art. 168 non colpisce mai l'atto del possessore legittimo che infra l'anno seguente alla turbativa respinge la via di fatto che gli ha tolto o turbato il suo pacifico possesso.

*d*) Quanto è poi al possesso della servitù il reato dell'art.168 abbraccia gli atti relativi a quella servitù che la legge riconosce possibile ad acquistarsi mercè il possesso e non quelli che si riferiscono alle servitù non possibili ad acquistarsi o provarsi per via di possesso. E per rispetto alle servitù che possonsi acquistare col possesso vuolsi applicare il duplice criterio della presunzione che il fondo è a ritenersi libero finchè non si dimostri il possesso di una servitù che gravita sul medesimo e del doversi rispettare non un qualsiasi possesso di fatto ma quella specie di possesso che la legge riconosce come tale e come produttivo di diritto. Epperò cade nel reato di uso privato dei mezzi della pubblica autorità chi fa una innovazione nell' altrui fondo credendo che inducesse servitù sul proprio, dove che non incorre in tal reato il proprietario che distrugga le nuove opere costruite nel suo fondo purchè il faccia nel corso dell' anno a cominciare dal momento della costruzione. E parimente commette il reato di uso privato de' mezzi della pubblica autorità chi costruisce innovazioni nell' altrui fondo per l'esercizio di una pretesa servitù attiva o chi nel proprio fondo costruisce innovazioni perchè cessi una servitù giuridicamente posseduta da altro.

(1) Arresto della S. C. di Giustizia di Napoli del 7 Dic. 1832.

## §. 97. — *Continuazione. Del duello* (1).

Il duello come *certamen singulare* non era ignoto alle antiche società; ma il duello per cagion d' onore come riparazione all' offesa ricevuta è propria manifestazione di quell' individuali-

(1) SCRITTORI ALEMANNI—*Wiesand* Diss. de duellis sec. mores ant. Germ. et jura noviss. (Viterb. 1782). *Aschenbrenner* sul delitto e la pena del duello (ted. Bamb. 1804). *Cucumus* sul duello e la sua posizione nel sistema penale (ted. Wurzb. 1821). *Turk* Diss. hist. jurid. de sing. certam. (Suerini 1823). *Schmid* su'dnelli (Landshnt, 1802 in 8°). *Leyser* Med. ad Pand. (Speo. 607). *Braunmuhl* sul duello in generale, e secondo la legge bavara (ted. Landsh. 1826). *Samhaber* Dilucidazione critica delle leggi bavare sul duello (ted. *Nurnberg* 1829). *Mittermaier* Diss. sul duello (nel Nuovo Arch. di D. Crim. t. III, p. 436, t. VIII, p. 445, Nuova Serie, 1834, p. 339; e nel Giornale di Legisl. straniera t. XIII, p. 284). *Rosshirt* sul duello (N. A. di D. Cr. t. III, p. 453). *Dalai* sul duello e sull'onore (ted. Constanz. 1844). *Freytag* Diss. de crimine quod duellum vulgo vocant (Midelb. 1840). *Mayer* Il duello (ted. Erlang. 1843, 8°). *Minckwitz* De duello Diss. (Lips. 1842).

SCRITTORI FRANCESI—*Fougeroux de Campigneulles* Histoire des duels (Paris 1837 vol. 2 in 8°). *Brillat de Savarin* Essai histor. et crit. snr le dnel (Paris 1819, in 8°). *Salaville* Essai snr le duel (Paris 1819, in 8°). *Ricard d'Allauch* Projet de legislation sur le duel (Paris 1819). *Mongolvy* Projet de loi sur le duel (Paris 1829); *Loiseau* Mémoire sur le duel (Paris 1819, in 8°). *Signol* Apologie du duel (Paris 1829). *Seckendorf* Essai snr le duel (Strasb. 1831). *De Chateauvillard* Essai sur le duel (Paris 1836, in 8°). *Bataillard* Du duel considéré sous le rapport de la morale, de l' histoire, de la legislation et de l' opportnnité d' une loi répressive (Paris, 1829). *Taillandier* Opinion de Livingston sur le duel (Paris, in 8°). *Maffioli* Denx diss. sur le duel et nne Appendice (Paris 1829) *Pinet* Le duel en jurisprudence et en législation (Paris 1829 in 12). *Nougarède de Fayet* Du duel (Paris, 1837 in 8°) *Brenet* Question des duels (Amiens 1837, in 8°) *Pinte* Du dnel (Paris 1837). *Solly* Du duel et do la législation, mem. couronn. par l'Acad. de Châlons sur Marne (Paris 1837 in 8°) *Dutrone* Abolition du duel (Paris 1889, in 8°). *Mirabel Chambeau* Question dn duel (Paris 1839). *Salats* Essai sur la legisl. pénale applicable au duel (Paris 1840, in 8°). *Du Bodan* sur le duel (Rennes 1833). *Dufour* Répression du duel (Paris 1840) *De Molénes* Discuss. sur la quest. du duel (Paris 1843, in 8°). *Devaulx* Diss. ted. snl duello (nel *Giornale critico per la legislazione straniera* t. II, p. 88; t. X, p. 351). *Valette* Rapport sur le duel (Paris 1858).

SCRITTORI DI OLANDA E DEL BELGIO — *Voet* De duellis licitis et illicitis lib. singul. (Ultraiect. 1658, 8°). *Klugkist* Diss. de veris duellorum limitibus (Ultrai 1727; cnm notis et praef. *Bunemanni* Hal. 1736, 4°). *Mysberg* Diss. de duellis (Lugd. Bat. 1786). *Wichers Quintus* Diss. de duello eiusque puniendi ratione (Gran. 1830). *Snouck Hurgronje* De vero honoris sensu et certamine singulari (1801). *Boest van Limburg* Sul duello (oland. Rotterd. 1836). *De Geer* sulla punizione del duello (oland. Utrecht 1836). *Den Tex* sulla niuna necessità di una legge speciale contro il duello (in una Collez. di scritti giuridici olandesi t. VII, p. 22). *Gottrand* De certamine singulari (Leod. 1829). *Lavallée* De la repress. du dnel en Belgique (Brux. 1836, 8°). *Delebecque* Comm. de la loi sur le duel publiée en Belgique le 8 Janv. 1841 precédé d' nne Introd. sur la pénalité du duel par *Dufour* (Brux. 1841).

SCRITTORI ITALIANI — *Mancini* Sul duello (Diss. due nelle *Ore Solitarie* 1841) *Pascale* Sul duello (Napoli 1850).

smo che signoreggia le attenenze tutte dell'età moderna; nè poteva essere altramente, imperocchè solo allorquando il sentimento della personalità dee svolgersi in tutta la sua pienezza può avvenire che l'uomo dall' un canto nel suo valore individuale riponga la suprema guarentigia della sua dignità e nel disfidar colui che lo ingiuria, vegga il solo modo di riparazione del torto ricevuto. Ond'è che sebbene si fosse abolito come pruova il duello giudiciale, al risorgere della civiltà dalla barbarie dei mezzi tempi, pure il duello rimase come costume e fu impotente ad estirparlo la severità delle pene che fulminarono contro esso parecchi legislatori.

Erroneo è certamente il credere che la dignità umana offesa si riabiliti con un fatto che nega la santità della legge morale, come è quello del porre a repentaglio la propria e l'altrui persona, come erroneo è parimente il credere che la forza debba decidere della ragione. Imperocchè il non curar sè stesso è cosa degna dell'uomo sol quando l'individuo offre la sua vita in olocausto ai destini dell'umana famiglia e consacra sè stesso immolandosi al bene degli uomini, alla santità del dovere, al trionfo della legge una ed eterna. Ma egli è pure indubitato che esiste nella società moderna la preoccupazione della necessità del duello per riparare un oltraggio, e se il progresso dell' umana civiltà fa sperare che l'universale debba sciogliersi dalla pastoia di una siffatta illusione, l'illusione non di manco perdura come sentimento eguale ed esercita il suo imperio massime su quegli animi eletti in cui più vivo è il sentimento dell'onore. Il duello impertanto vuol esser considerato come un reato, come un farsi giustizia da sè stesso, come una continuazione della guerra privata dei mezzi tempi. Ma perchè la sua apparizione mette radice in alcuni convincimenti che son dominanti nella società moderna e soprattutto in un sentimento di onore che esercita potente imperio sul volere dell'uomo, egli è mestieri che sia avvisato come reato di un'indole affatto speciale e che da speciali norme venga regolato, tenendosi ragione dell'efficacia che esercitano sul volere le passioni non abbiette segnatamente allorchè sono alimentate dallo stato delle opinioni sociali.

Iniziatrice all' opera della punizione dei duelli fu la Chiesa stessa che avea iniziato la sua eliminazione dagli instituti giudiciali; e fin dal 1473 fulminò scomuniche contro gli autori di duello. E nel nostro Reame una Prammatica del Vicere Toledo del 1540 punì di morte la disfida a duello, e soggettò alla stessa pena Il disfidato se ferisse producendo la morte; ma perchè la Prammatica rimase inosservata il Vicerè Monterey ne temperò la pena alla relegazione e ad una multa di ducati duemila. Al che si aggiugne che Carlo III obbligò i Cavalieri di S. Gennaro a giurare di astenersi dal duello. La legge del 20 maggio 1808 ritornò alla severità della pena contro il duello con le sue varie determinazioni. Ma il Codice del 1812 e quello del 1819 tacquero parimente intorno ad esso, sicchè il duello come tale rimase impunito, e fu opinione dei giuristi doversi punire con le sanzioni comuni l'omicidio e la ferita che si avverino nel duello.

Al vuoto intanto del Codice del 1819 sopperì la legge del 21 luglio 1838 che è fonte del Diritto vigente intorno al duello. I pronunciati che si contengono in questa legge sono i seguenti: 1) La semplice disfida, l'annunzio di essa, l'accettazione son fatti punibili col 3° grado di prigionia — 2) Le offese per rifiuto di disfida son punite con un grado di più della pena dovuta e tra queste le ferite che producono morte son punite con la morte — 3) Avvenuta la disfida, scelta l'arme, ed il campo, e venuti sul terreno i duellanti la pena è la relegazione se si avvera il pentimento, e qualora siavi impedimento la pena è la reclusione — 4) Il duello semplice è punito col 1° grado dei ferri nel presidio — 5) Le ferite che non producono storpio o mutilazione son punite col 2° al 3° grado dei ferri — 6) L'omicidio, e quelle ferite che per loro natura producono la morte soggiacciono alla pena dell'omicidio premeditato — 7) È negata la sepoltura a coloro che sono uccisi in duello, come a suicidi — 8) Le stesse pene sono inflitte ai padrini, secondi ed assistenti — 9) Fra' militari la disfida dell' inferiore verso il superiore è punita come insubordinazione.

### §. 98. — 3) *Ribellione all'autorità pubblica od alla pubblica forza* (1).

Gli oltraggi e le violenze, punibili intrinsecamente son qualche cosa di più grave allorchè si dirizzano contro quegli individui che oltre al dover essere rispettati per la dignità umana in generale, vogliono essere rispettati per il principio che rappresentano come organi dello Stato, o che sieno depositarii dell' autorità pubblica, o della pubblica forza. Ma perciò che la giustizia sociale è negazione di qualsiesi privilegio, l'oltraggio e la violenza contro gli organi dello Stato allora costituiscono violazione dello Stato quando hanno attenenza con l' ufficio che adempiono gl'individui chiamati a rappresentarlo.

Nel Diritto Romano era punita come atroce l'ingiuria reale o verbale contro il Magistrato nell'esercizio del suo ministerio e soggiaceva a pena straordinaria, e talvolta a pena capitale come una specie del *crimen majestatis*, cioè qualora apparisse nel libello famoso, o producesse pericolo per la vita del Magistrato (2).

Nelle antiche leggi del Regno l'ingiuria a' Magistrati ed uffiziali pubblici era punita con pena straordinaria ma di maggior gravezza che quella cui soggiaceano le altre specie d'ingiurie (3). La legge del 1808 avvisò come violenza pubblica il sollevarsi dell'individuo contro gli organi dell'autorità o della forza dello Stato; epperò punì di detenzione la colluttazione con la forza pubblica, e le offese verbali contro i Magistrati nell'atto dell' ufficio, punì co' ferri e con la gogna le offese reali a danno dei medesimi durante il loro ministero; ma statuì che questi oltraggi laddove sien provocati dagli organi del potere perdono la nota di pubbliche violenze e rimangono private lesioni. Il Codice del 1812 diede nome di *ribellione* alla colluttazione con la forza pubblica, sia per aggressione, sia per resistenza, e

(1) V. Bibliogr. sul *crimen vis*.
(2) L. 7, L. 43 D. de injur.—L. un. C. de fam. lib.—L. 5 C.ad L. Jul. malest.—L. 1 D. eod.—L. 4 Cod. de injur.
(3) Constit. *Observent* — *De Franchis* Decis. 240 — *Maradei* Observ. ad sing. par. 196, n. 1.

punì severamente le offese contro i Magistrati o i pubblici ufiziali o i depositarii della pubblica forza.

Il nostro Codice del 1819 essendo stato modificato per questa parte dalla Legge del 1825 sulla colluttazione con la forza pubblica e dalla legge del 12 ottobre 1827 sulle ingiurie contro il militare in sentinella, noi ci facciamo ad esporre in un sistema ciò che emerge dal tutt'insieme delle disposizioni del 1819 con le modificazioni posteriori.

Tre specie di reati sono da annoverare in questa categoria: *a*) la coercizione contro i depositarii dell'autorità dello Stato — *b*) la colluttazione contro i depositari della forza dello Stato— *c*) gli oltraggi verbali o materiali contro la persona di coloro che rappresentano o l' autorità o la forza dello Stato.

I. La coercizione contro i depositari della pubblica autorità è preveduta dallo art. 173 delle LL. PP. e consiste nel *costringere con violenza o minacce un uffiziale pubblico o un agente o incaricato d'una pubblica amministrazione, a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo ufficio*. Di modo che tre sono gli elementi necessari di questa specie di reato: il primo è che si adoperi violenza o minaccia, il secondo è che l'una di queste due cose si adoperi contro un ufiziale pubblico ovvero qualche altro individuo che rappresenti una pubblica amministrazione (1), il terzo è che mercè la violenza o la minaccia lo si costringa a fare o non fare un qualche atto dipendente dal suo ufizio. E quì la legge pone per pena la relegazione lasciando alla prudenza del Giudice secondo la gravezza del caso il salire sino alla reclusione, salvo sempre le maggiori pene ne'casi particolari dalla legge indicati.

## §. 99. — *Continuazione.*

II. La *colluttazione con la forza dello Stato* è preveduta poi dagli art. 178 a 185 delle LL. PP. non che dalla legge dei 9 dicembre 1825.

(1) Non è a confondersi l'ufiziale pubblico con l'esecutore dei comandi di una pubblica autorità in generale (Arr. della S. C. di Giustizia dei 18 agosto 1828).

Questo reato ha qualcosa di analogo al precedente avendo per fine come quello di avversare l'azione dello Stato sulle individualità. Ma si diversifica da quello per tre capi che ne formano le note essenziali e specifiche: *a*) Esso si dirizza contro gli esecutori materiali e non contro i depositari del potere; e questi esecutori sono gli *agenti ministeriali* (1), gl' individui *legittimamente chiamati ad un pubblico servizio* (2) *gli agenti della forza pubblica* (3). *b*) La forma della sua apparizione è la violenza materiale, la quale si diversifica dalla minaccia, dalla disubbidienza, dalla renitenza, e da ogni maniera di atto negativo, dovendo essere *aggressione* o *resistenza, con violenza* o *via di fatto*; *c*) La violenza materiale debbesi avverare *nell' atto che gl' individui ai quali si fa violenza operano per la esecuzione di leggi o di comandi della pubblica autorità e mostrino legalmente il mandato ricevuto.* Dal che seguita che non è applicabile l'ipotesi legale; 1) quando si tratti di violenze posteriori in occasione di una esecuzione già praticata, 2) quando gli esecutori escano dai confini dell'operare per la esecuzione delle leggi o dei comandi della pubblica autorità — 3) quando l' esecuzione non sia accompagnata da quelle condizioni essenziali che mostrano la sua derivazione dall' autorità dello Stato come per es. la cattura fuori del caso della flagranza senza l' esibizione del *mandato a catturare.*

La pena di tal reato è statuita in questi termini: la collutta-

(1) *Agenti ministeriali* sono quelli che non esercitano autorità ma semplice ministerio, e tali son da reputare per la esecuzione dei decreti o dei comandi dell'autorità pubblica gli *Uscieri*, i *Servienti Comunali.*

(2) Individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio sono le guardie forestali o i guardiani rurali, gl' incaricati della esazione delle tasse, i latori del mandati coattivi dei pubblici *percettori*, gl'incaricati delle dogane, i depositari e custodi giudiziari, ed in generale coloro i quali son chiamati a prestare una data opera che si rannoda immediatamente agli atti giudiziarii o amministrativi.

(3) Agenti della forza pubblica sono gli individui della Reale Gendarmerie, gl'individui degli altri Corpi dell'Esercito quando fossero chiamati alla stessa incumbenza della Gendarmeria, le Guardie Urbane (Decreto che approva l'Ordinanza della Gendarmeria del 30 agosto 1827 e Decreto del 24 nov. 1827 sulle Guardie Urbane).

Quanto agli agenti di Polizia il Codice penale del 1819 mostra chiaramente nell'art. 184 che gli agenti di Polizia non son parte della forza pubblica (contro gli agenti della polizia o della forza pubblica). Il Decreto del... considera come formanti parte della forza pubblica gl'*incaricati di Polizia*. Ma niuna disposizione legislativa parla esplicitamente delle *guardie di Polizia* come formanti parte della forza pubblica.

zione sostenuta da uno o due individui è punita col 1° grado di prigionìa, sostenuta da tre o più individui, col 2° al 3° grado di prigionia; quando siavi *impugnamento* di arma propria o siasi sorpreso con un arma propria, anche nascosta, nel luogo della colluttazione, la pena è la reclusione; e quando il numero delle persone e le armi imprimano al reato la nota di *pubblica violenza* la pena è del 1° grado dei ferri; ed infine se intervengano altri reati nella colluttazione si applica la pena del reato più grave, escluso il minimo; e nel caso della pubblica violenza e dell'intervento di altri reati si applica la pena del misfatto interceduto aumentata di un grado salvo che l'aumento non porti a pena minore di quella dovuta alla colluttazione con pubblica violenza nel qual caso la pena più grave debb'essere applicata (1). Questa penalità in tanto rimane ferma per la colluttazione con gli agenti ministeriali e con gl' individui legittimamente incaricati di pubblico servizio, ma per gli agenti della forza pubblica la pena è esasperata dalla legge dei 9 dicembre 1825. La quale punisce con la relegazione quella specie di colluttazione che non è accompagnata da *pubblica violenza* nè da impugnamento di arme propria, quale che sia il numero dei delinquenti; punisce con la reclusione, escluso il minimo del grado, la colluttazione accompagnata da *impugnamento di arma propria* o dal fatto che un individuo *sia sorpreso nel luogo della colluttazione con arma propria anche nascosta* ; e sottopone al 1° grado dei ferri escluso il minimo quella colluttazione che è accompagnata da pubblica violenza (2).

Vi ha infine tre disposizioni per cosiffatto reato. La prima a simiglianza di quella che concerne la sedizione e la comitiva armata esime da pena il solo fatto della colluttazióne per coloro che ne recedano al primo avvertimento, salvo la punizione dei reati già commessi, la penalità dei capi di comitiva, e l' applicabilità della malleveria (art. 183). La seconda estende il rigo-

(1) Art. 178 a 182 LL. PP.
(2) L'art. 18 della L. del 3 ottobre 1836 estende queste disposizioni alle aggressioni e resistenze contro i guardaboschi reali e le guardie delle reali riserve avvenute in atto che i medesimi agiscano per oggetti del servizio cui sono addetti.

re dei pronunciati antecedenti anche agli attacchi e alle resistenze che si commettano con violenze o *minacce* contro gli ufiziali pubblici in esercizio o *per occasione dell'esercizio delle loro funzioni* o contro gli *ufiziali o agenti della polizia* o della forza pubblica, quante volte sien commessi dagli operai nelle pubbliche officine di arti o manifatture, dagli individui ammessi a pubblici ospizi, o dai prigionieri per custodia o condanna, benchè nell'atto del misfatto non si trovino ne'luoghi di pubblica custodia (art. 184). L'ultima è la punizione della *provocazione diretta e pubblica* all'attacco o alla resistenza, con la pena stessa della colluttazione quando è seguita da effetto e con pena di un grado minore nel caso che l'effetto non segua (art. 185).

## §. 100. — *Continuazione.*

III. *Gli oltraggi morali e materiali alla persona dei depositarii del potere o degli esecutori de' comandi dello Stato* sono contemplati dagli art. 174, 175, 176, 177 delle Leggi Penali non che da altre disposizioni posteriori.

La legge distingue il reato degli oltraggi in due categorie: la prima delle quali concerne gli oltraggi ai magistrati dell'ordine amministrativo o giudiziario, l' altra gli oltraggi in persona di altri individui che senza essere Magistrati amministrativi o giudiziari son pure chiamati a servire ed a rappresentare lo Stato cioè gli agenti ministeriali, gli individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, i condottieri della pubblica forza.

I. Incominciando dai Magistrati la legge suddivide gli oltraggi in morali e materiali. *a)* Gli oltraggi morali (cioè le ingiurie e le minacce) sono puniti col secondo al terzo grado di prigionìa o confino salvo i casi in cui le minacce portassero per loro stesse a pene maggiori; ed in caso che le ingiurie o minacce si avverino nella pubblica udienza, sono punite con la reclusione (art. 174). — *b)* Gli oltraggi materiali, cioè le percosse e le ferite, sono puniti col 1° grado di ferri, ed in caso che queste percosse o ferite anco in persona di privati sieno punibili col

1° grado dei ferri o con pena maggiore, si applicherà sempre un grado maggiore di pena; e qualora le ferite o percosse producano la morte fra quaranta giorni il colpevole debbe esser punito di morte (art. 175, 177).

II. Quanto agli altri chiamati a rappresentare lo Stato senza essere Magistrati dell'ordine amministrativo o giudiziario, il colpevole debbe esser punito con la pena ordinaria del misfatto o delitto che è stato commesso escludendosi il minimo del grado.

Ma tutte queste specie di oltraggi si rannodano ad una condizione comune per virtù della quale la legge lungi dal porre privilegi personali in favore degli individui che rappresentano lo Stato, garentisce nell'uomo pubblico la incarnazione dell'idea dello Stato; e questa condizione sta appunto in ciò che gli oltraggi, morali o materiali che sieno, e vogliansi diretti contro i depositari dell'autorità giudiciale o contro i depositari dell'autorità amministrativa, debbono esser commessi e nel momento in che gli individui offesi rappresentano lo Stato o per gli atti che essi hanno esercitati come organi dello Stato; onde la legge punisce con quella specialità e severità di che abbiam fatto parola gli oltraggi commessi contro i Magistrati e contro gli altri organi dello Stato *nell' atto che essi esercitano il loro ufficio o per occasione di un tale esercizio.*

E questa condizione così fermata importa delle conseguenze: 1) che laddove siasi verificata alcuna usurpazione di potere da parte del Magistrato offeso, manca quell' elemento dell' *esercizio delle sue funzioni* che imprime nella individualità di lui la nota di *uomo pubblico*; 2) che le offese arrecate ad un Magistrato o altro individuo rappresentante dello Stato non rientrano nella ipotesi legale degli oltraggi e violenze contro i depositarii della autorità pubblica o della pubblica forza quando sian commesse dietro insulti o violenze dal medesimo inferiti all'offensore (1); 3) che non sono applicabili le norme eccezionali della legge sugli oltraggi di cui è parola quando l'individuo che dovrebbe rappresentare il sacerdozio dell'autorità della

(1) Arresto della Suprema Corte di Giustizia di Napoli del 21 dicembre 1827.

legge se ne fa violatore con eccessi di potere o con trasgressioni alle formalità essenziali comandate dalla legge (1).

.Ma qui vuolsi aggiugnere la legge del 12 ottobre 1827 sugli oltraggi contro il militare in sentinella eccezionalmente puniti. Secondo questa legge; 1) le ingiurie contro il militare in sentinella sono punite di relegazione; — 2) le violenze o le vie di fatto se non abbian prodotto ferita nè percossa, anche lieve, son punite con la reclusione, e quando dien luogo a violazione di consegna di cui trovasi il militare incaricato son punite col 1° grado dei ferri; quando a questi fatti si aggiunga l' impugnamento di arme propria o la sorpresa con l'arma nel luogo stesso dell' avvenimento la pena si aumenta di un grado; e si aumenta di due gradi se gli oltraggi consistano in ferite o percosse anche lievi; e nel caso di *violenza pubblica*, per gli oltraggi diversi dall'ingiuria vi è pure un grado di aumento per la pena; — 3) le violenze o vie di fatto contro il militare in sentinella per la esecuzione di un misfatto qualunque non consumato costituiscono il misfatto mancato e son punite con la pena del mancato misfatto aumentata di uno a due gradi tranne il caso che le violenze o vie di fatto cui si è dato luogo esigessero pena maggiore, nel qual rincontro la pena maggiore debbe essere applicata escluso il minimo del grado; 4) laddove le violenze o vie di fatto contro il militare in sentinella costituissero o avessero per qualifica un misfatto punibile con pena maggiore di quella che è stabilita con la stessa legge del 1827, questa pena aumentata di uno a due gradi debbe essere applicata; — 5) e finalmente se le violenze o vie di fatto *privano di vita il militare in sentinella* per questa sola circostanza la pena sarà l'estremo supplizio (2).

(1) Arresto della Suprema Corte di Giustizia di Napoli dei 18 marzo 1835.

(2) A questa legge eccezionale vuolsi aggiugnere due altri dettati. L' uno è quello che emerge dagli art. 126 e 127 della Reale Ordinanza per la Gendarmeria approvata con Decreto del 30 agosto 1827 (che pe' Sovrani Rescritti dei 29 settembre e 21 ottobre 1827 cominciò ad aver vigore dal 1° gennaio 1828), cioè che ogni insulto o uso della forza contro uno o più gendarmi in servizio è punito secondo le competenze stabilite, come se fosse commesso verso una sentinella, e che un gendarme sia con la divisa sia travestito, per esser considerato in servizio dovrà esser munito della *placca con lo stemma reale*. L' altro dettato è una interpetrazione autentica contenuta nel Rescritto del 15 di

### § 101. — 4) *Falso giudiciale.* (1)

Il fondamento dei giudizi è la verità; e l'autorità giudiciale non può applicar la legge ad un fatto se la *verità* di questo fatto non è prima accertata. Epperò viola il Diritto dello Stato nella santità dei giudizi colui che per trarre in inganno il giudice pone d'innanzi a lui alcun che di non vero sotto le sembianze del vero. A questa specie di malefizi appartiene la *calunnia* o falsa accusa a danno di un innocente, non che la *falsa pruova* sia di *testimonianze*, sia di *documenti*. Se non chè la *falsa pruova* è qualche cosa di più grave che la *falsa accusa*; perocchè questa non può essere base al convincimento del giudice e al massimo può esporre alle angustie, ai pericoli ai danni di un procedimento giudiziale, dove che la falsa pruova può aver per conseguenza o l'assoluzione di un colpevole o la condanna di un innocente, o un pronunciato quale che siasi in contraddizione del vero e del giusto. E la *falsa pruova* presenta pure una gradazione di maggiore o minor gravezza a seconda che trattasi di un giudizio civile, o di un giudizio penale, e nel caso di un giudizio penale a seconda che trattasi di più o men grave giudizio, e dell'assoluzione di un colpevole o della condanna d'un innocente.

I. La *calunnia*, a seconda che la coscienza universale degli uomini la intende, non è ogni accusa destituita di fondamento o smentita sia dalla investigazione sia dalla discussione delle pruove. Essa è costituita dal *mendacio dell'accusatore*, ove due elementi necessariamente concorrono: l'*opposizione al vero* che ne forma il lato obbiettivo, e la *coscienza di questa opposizione*

ottobre 1831 cioè che la legge dei 12 ottobre 1827 non fa parola di circostanze scusanti, nè di diminuzione di pena per le medesime, e che per le offese recate ai gendarmi in seguito di provocazione da parte dei medesimi debbe il magistrato decidere se sia stato il gendarme in servizio effettivo e nell'affermativa debbe riguardare il gendarme come un militare in sentinella.

(1) *De Bye* De del. calumn. in publ. judic. (Lugd. Bat. 1790) — *Kuile* De calumnia apud Romanos (Lugd. Bat. 1827) — *Basenn* De jurejur. vel. in prim. (Tr. ad Rh. 1728) — *Silberrad* De forma juram. et poena perjur. (Arg. 1731) — *Reinhardt* De poena perjur. (Lips. 1733) — *Katelanus* De relig. jurisjur. (Lugd. Bat. 1735) — *Malblanc* Doctrina de jurejur. (Norimb. 1781) — *Müller* De perjur. (Viteb. 1804) — *Rogen* De perjur. (Gron. 1818) — *Delepierre* de poena perjur. (Gand, 1824) — *Rosshirt* Progr. De jurisjur. relig. et de poenis in perjur. statutis (Heidelb. 1829).

che ne forma il lato subbiettivo.Nel Diritto Romano l'accusatore potea cadere nella *calunnia*, nella *tergiversazione* o nella *prevaricazione* a seconda che accusava l'innocente, o desistea dall'accusa o poneasi in connivenza con l'accusato. La legge Remmia puniva d'infamia i calunniatori (1); Traiano ne esasperò la pena volendo che fossero abbandonati al furore delle onde *supino ore et retortis cervicibus*, ed infine Giustiniano fulminò contro essi la pena del talione (2). Quest'ultima pena si trasfuse nell'antico Diritto del Regno (3). E medesimamente provvide la legge del 1808 che aggiungendovi la gogna, diè solo diminuzione di un grado quando la calunnia non avesse trascinato seco una condanna. Il Codice del 1812 confuse in un sol reato la ingiuria calunniosa con la calunnia giudiciale e punì questa con la prigionia e con l'interdizione temporanea. Le nuove leggi del 1819 ritornarono all'antico sistema di avvisare la calunnia come un'offesa alla santità della giustizia, ma ritennero la mitezza di pena statuita dal Codice del 1812. Intanto l'art. 186 delle Leggi Penali ha voluto sottrarre all'arbitrio del giudice la determinazione di un tal reato specificandone gli elementi essenziali in questa forma: *Chiunque nel disegno di nuocere ad alcuno lo quereli o denunzii di un reato di cui sa esser quegli innocente.* Di guisa che gli elementi essenziali di un tal reato sono i seguenti: 1) innocenza dell'individuo rispetto al fatto che soggiace all'accusa mendace, — 2) *accusa privata* consistente nel fatto di una *querela* o *denunzia* (essendo per appunto diritto del privato l'accusare *querelandosi* o *denunziando*), — 3) querela o denunzia che cada sopra un fatto costituente reato, — 4) coscienza di essere innocente colui, che si querela o si denunzia, del reato a lui addebitato, — 5) disegno di arrecargli danno mercè la querela o denunzia. La pena di questo reato per sè solo, salvo una pena maggiore nel caso di falsa pruova, è la prigionia dal 2° al 3° grado oltre l'ammenda da cento a mille ducati nei giudizi criminali, il 1° grado di prigionia o confino, oltre l'am-

(1) Cic. *pro Rosc. Amer.*
(2) L. 17 C. de accus.—L. ult. C. de calumn.
(3) Const. *Praes. lege*—Const. *Poenam calunniae.*

menda correzionale, ne'giudizi correzionali o di polizia ; e laddove il reato di cui si accusa mendacemente sia un delitto o una contravvenzione che non porti a pena di prigionìa o detenzione può il giudice discendere a pene inferiori così correzionali come di polizia.

§ 102. — *Continuazione.*

II. La *falsa pruova* dee pure distinguersi dalla pruova erronea, insufficiente, o non vera. Non altrimente che la calunnia essa debbe avere il duplice elemento del *mendacio*, cioè l'opposizione al vero e la coscienza di questa opposizione. Epperò il testimone non è falso quando erra, quando oblìa per difetto di memoria, ma quando mentisce cioè quando e ciò ch' egli dice si contrappone al vero ed egli avea la coscienza di questa discordanza dei suoi detti dalla verità delle cose; il perito non è falso quando cade in un errore sia di cognizione generale sia di cognizione specialmente appartenente all'arte o scienza ch' egli professa, ma quando mette fuori un giudizio contro la sua coscienza; e finalmente è autore di falsa pruova per documenti colui che sapendone la falsità li esibisce innanzi al giudice.

Nel Diritto Romano la falsa testimonianza era uno dei varii casi preveduti tra le specie del falso a tenore della *L. Cornelia de falsis.* L'antico Diritto del Regno distinguea la falsa testimonianza in materia civile dalla falsa testimonianza in materia penale; alla prima pose pena il troncamento della mano destra con l'esilio e la morte in caso di recidiva; alla seconda l'estremo supplizio; e i pratici insegnarono doversi applicare la pena di morte quando la falsa testimonianza in materia penale avesse avuto per effetto l'assoluzione del reo o la condanna dell'innocente (1). La legge del 1808 dichiarò falso testimone chi asserisce in giudizio il mendacio, assomigliò alla sua condizione quella di colui che seduce o corrompe il testimone, e punì col talione la falsa testimonianza giurata a danno dell'imputato, e

(1) Pragm. 3, 4 *de falsis.*

con la detenzione la testimonianza favorevole al reo o la non giurata o quella che avesse luogo in giudizio civile. Il Codice del 1812 distinse i giudizi criminali gravissimi dai men gravi, onde punì co'lavori forzati a tempo la falsa testimonianza in generale, ma appose la pena del talione quando l'accusato sia stato condannato a pena più grave dei lavori forzati a tempo, e nei giudizi correzionali o di polizia come ne'giudizi civili punì il falso testimonio con la reclusione; e per tutti questi casi aumentò di un grado la pena dei subornatori di testimoni; come pure appose la degradazione civile al falso giuramento in materia civile.

Le nuove leggi del 1819 prevedono i tre casi della falsa testimonianza, della falsa perizia e della sciente esibizione di carte false.

1) *Falsa testimonianza.* Il testimone è chiamato dalla legge a deporre tutta la verità e null'altro che la verità; epperò l'occultamento totale o parziale di quello che egli sa, o l'aggiunzione di cose inventate alle vere, o di cose da lui non vedute dichiarando di averle vedute, o non udite dichiarando di averle udite, costituisce sempre il mendacio giudiziale, la falsa testimonianza; ma non potrebbe essere reo di falsa testimonianza colui che confessando di sapere alcun fatto si neghi a rivelarlo. La legge punisce il falso testimone, in materia civile (1) col primo al secondo grado di prigionia (2); il falso testimone in materia correzionale o di polizia (sia contro l'imputato sia a favore del medesimo) col 2° al 3° grado di prigionia, ed il falso testimone in materia criminale sia contro l'imputato sia in favore del medesimo con la pena del 1° grado dei ferri (art. 188, 189, 190) — Gli aggravamenti della falsa testimonianza son due: *a)* se in materia criminale l'accusato sia stato condannato ad una pena maggiore del 1° grado dei ferri, nel qual caso la pena del falso testimone è il talione; (art.188); —*b)* se in materia civile o correziona-

(1) La parte chiamata a giurare in materia civile non commette reato se giuri il falso; perchè *nullus testis in re propria* e se non si è testimone non si può cadere nel reato di falsa testimonianza.

(2) Questa pena è applicabile nel massimo del grado alla falsa testimonianza negli atti dello stato civile o negli atti richiesti ed esibiti per il legale compimento dei medesimi in virtù del Decreto del 6 Giugno 1842.

le o di polizia il falso testimone avrà ricevuto danaro o una qualsiasi ricompensa, o anche una promessa, nel qual caso la pena è del terzo grado di prigionia oltre la confisca (art. 191) — Due parimente sono gli attenuamenti della falsa testimonianza. *a)* la mancanza del giuramento che menoma la pena di un grado (art. 195); — *b)* la ritrattazione della falsa testimonianza prima della decisione o sentenza a cui dovrebbe servire di fondamento; nel qual caso la pena discende al 1° o 2° grado di prigionia laddove la falsa testimonianza per sè fosse punibile con pena criminale, e ad una delle pene di polizia quando la falsa testimonianza fosse punibile con prigionia o confino (art. 193) — Finalmente il legislatore enunzia due specie di complicità necessaria al reato di falsa testimonianza: *a)* la prima consiste nel fatto di colui che *scientemente istruisce* o *produce falsi testimoni* ed è punita con la stessa pena della falsa testimonianza (art. 187); *b)* la seconda più grave della prima, e consistente nella subornazione o corruzione di testimoni che vien punita col massimo della pena di falso testimone, e con un grado superiore (risalendosi inclusivamente anco alla pena di morte) qualora il falso testimone sia punito in effetti col massimo della pena (art. 192).

2) *Falsa perizia* — Le stesse pene dei falsi testimoni con le medesime gradazioni sono applicate dall' art. 194 ai *periti* che scientemente attestino fatti falsi in giudizio o dieno dolosamente falsi giudizi.

3) La *esibizione sciente di falsi documenti* è infine preveduta dal 1° comma dell' art. 187 con la locuzione: chiunque scientemente istruisca o produca in causa civile o penale *false carte*. La punizione di questo reato si rannoda interamente al *crimen falsi* del quale abbiamo già fatto parola (§§ 89 a 92). Se non che nel *crimen falsi* è avvisato come diverso dalla falsificazione l'uso sciente del documento falso e vien punito con pena più mite di quella che alla falsificazione vien data; ma quando trattasi di uso giudiziale (cioè di sciente istruzione o produzione in giudizio) di carte false, la legge giusta l'art. 187 considera oltre la reità della fede pubblica violata quella della turbata amministrazione della giustizia e per questa accresciuta intensità del reato punisce co-

me autore del falso documento colui che scientemente lo istruisce o produce in giudizio. E solo nell'art. 193 concede pel caso della ritrattazione a tempo opportuno (cioè prima della decisione o sentenza cui dovrebbe servir di base il documento) quella stessa diminuzione di pena che concede al falso testimone il quale infra quel medesimo termine ritratti la sua deposizione (1).

### § 103. — 5) *Spaccio d'influenza.*

Il privato può commettere frode a danno di altrui mercè raggiri di forme svariate, per indurlo a credere alcun che di chimerico; ma quando vanti credito o influenza presso un organo del potere mettendone a prezzo il favore, offende l'autorità dello Stato discreditando per privato lucro coloro che son chiamati a rappresentarlo. Questa specie di frode sotto gl'imperatori romani ebbe nome di *venditio fumi*; e la nostra legge del 1819 è stata la prima a perseguirlo specialmente come un reato contro l'amministrazione della giustizia, punendo col 2° al 3° grado di prigionia chiunque spacci tal credito o influenza presso un ufiziale pubblico o impiegato che faccia credere da sè dipendente il piegarlo a favore dell'una parte o dell'altra e ne metta a prezzo il favore per un atto qualunque della sua carica (art. 206 LL. PP.)

## B. *Reati dei pubblici ufiziali contro l'amministrazione della giustizia.*

### § 104.—*Considerazioni generali.*

L'autorità dello Stato è degna di ossequio in quanto è l'idea della giustizia stessa che opera negli individui; ma perchè questa idea debbe affidarsi ad individui che lo rappresentino e questi individui possono conculcarla non altrimente si purifica dall'e-

(1) E non altrimente che per la falsa testimonianza la stessa pena nel massimo del grado deve cadere su colui che scientemente produca false carte per gli atti dello stato civile (Decreto dei 6 Giugno 1842).

lemento dell' arbitrio individuale l'autorità dello Stato che sottoponendo a severa punizione chi tradisce e profana il santo ministerio della giustizia sociale. E alle guarentigie di che son circondati gli organi di questa pubblica autorità nel civile consorzio debbono corrispondere gli aggravamenti di penalità sul reato quando se ne facciano autori i rappresentanti dell'autorità dello Stato atteso il duplice dovere che violano e come individui e come organi del potere.

E da ciò segue che oltre ai particolari reati che costituiscono abuso dei pubblici poteri per sè medesimi, quante volte il pubblico ufiziale rendasi colpevole di altro reato su cui era chiamato a vegliare perchè non avvenisse, dee soggiacere ad una esasperazione della pena per la sua condizione personale. Il che trovavasi già statuito nel Diritto Romano (1), e si trasfuse nel Diritto patrio antico non che nella Legge del 1808 ( art. 136), e nel Codice del 1812 (art. 198). E le nostre Leggi vigenti han consecrato questa tradizione nell'art.° 242 il quale punisce con un grado di più di pena quel reato che è commesso da' pubblici ufiziali che erano chiamati ad antivenirlo o reprimerlo.

## § 103 — 1) *Concussione* (2).

La *concussione*, come disse il Farinacio, si avvera *quando quis in officio constitutus aliquid a subditis extorquet metu, vi, minis, vel persuasionibus secrete vel expresse illatis* (3). Onde i suoi elementi sono : *a*) la qualità personale di pubblico ufiziale sufficiente ad esigere somme dai privati ; *b*) l'*indebito esatto* ; *c*) la coscienza dell' illegittimità della esazione ; *d*) il lucro privato. Epperò in questo reato si contiene duplice fondamento

(1) L. 1 C. de pagan et sacrileg. l. un. C. de priv. carc. inhibit. — L. ult. C. de vi publ. et priv. — L. 3 § 17 D. de SC. Silaniano — Nov. LXXXV.

(2) *Bodinus* Diss. de barattaria (Mesp. 1639-Viterb. 1743)—*De Clauerbergen* ad L. Iul. repetundarum ( Lugd. Bat. 1718 ) — *Menken* Diss. de crimine barattariae seu repetundarum (Viterb. 1729) — *Vitriarius* De crim. repetundarum (Lugd. Bat. 1748)— *Facilides* De crim. repetundarum (Lips. 1801)— *Pfotenhauer* Diss. de crim repetundarum (Viterb. 1801) — *Klenze* Fragmenta L. Serv, repetundarum (Berol. 1825).

(3) *Farin.* qu. CXI, n. 45.

di penalità, cioè l' abuso dell' ufficio ed il lucro privato, l' uno che è lesione al Diritto dello Stato, l' altro che è lesione al Diritto dell' individuo.

Nel Diritto Romano essa prese nome di *crimen repetundarum* e fu punita dalla L. Giulia col *quadruplo* e poscia anche con l'esilio. L' antico Diritto del Regno aggiunse all' esilio la pubblicazione del terzo dei beni. La legge del 1808 la punì col quadruplo con la deposizione dall' ufficio, con l' incapacità di ogni altro carico pubblico, e se vi si fosse aggiunta coazione personale la puniva col 1° grado dei ferri. Ma il codice del 1812 punì con la reclusione i pubblici uffiziali concussionarii, con la prigionia i loro conmmessi partecipi della concussione oltre un ammenda.— La Legge vigente del 1819 ha cominciato dal dare una nozione precisa del reato di concussione. Essa è il fatto dei pubblici ufiziali o agenti o impiegati di qualsiasi pubblica amministrazione che abbian diritto di esigere, o in salario del loro ufficio o in favore del pubblico, derrate, danari, o qualsiasi altra specie di effetti, e che per privato profitto esigano o quello che la legge non permette o più di quello che la legge permette. Questo reato è punito con la interdizione dai pubblici ufizii da sei a dieci anni. Ma esso è pure aggravato ad estorsione quando si faccia uso di minaccia ed abuso di potere, e vien punito in tal caso con la relegazione; e maggiormente aggravato se per oggetto della estorsione commettasi un attentato sulla libertà di un cittadino, nel qual caso la concussione è punita col 1° grado dei ferri nel presidio salvo le pene maggiori laddove l'attentato costituisca per sè stesso un misfatto più grave (art. 196, 197, 198 LL. PP.).

## § 105. — 2) *Malversazione* (1).

L' amministrazione del pubblico danaro esclude non pure ogni

(1) *Socinus* De crimine peculatus (Basil. 1727) — *Van der Straeten* De lege Julia de peculatu (Lugd. Bat. 1775) — *Hahn* De crimine peculatus (Heidelb. 1812) — *Strauss* Diss. de poena mendacii et criminis residui (Marb. 1736) — *Rosshirt* Del crimen de residuis (ted. N. A. di D. Cr. X.) — *Voringen* De natura criminis de residuis (Heidelb. 1828) — *Marezoll* Progr. ad L. Jul. de residuis (Lips. 1843).

sostituzione di privato interesse al pubblico bene, ma richiede scrupolosa fedeltà ed esattezza; e colui che abusando della fiducia in lui riposta dall'autorità pubblica per la amministrazione de' beni dello Stato inverte a suo vantaggio illegittimamente ciò che è confidato alla sua custodia non pure viola i diritti patrimoniali dello Stato ma l'amministrazione della giustizia. Questa infedele amministrazione del danaro dello Stato dicesi *malversazione* componendosi di tre elementi: l'uno cioè di frode per abuso di fiducia, l'altro di frode che cade sul pubblico danaro e l'ultimo di frode commessa sul pubblico danaro da colui al quale il medesimo è confidato per ragione del suo officio.

Il Diritto Romano domandava *peculato* il furto del pubblico danaro commesso da chi non lo conservi a suo rischio; e dava poi nome di *crimen de residuis* al caso in cui il pubblico danaro da chi lo avea ricevuto per un uso determinato era invertito in proprio vantaggio o in altro uso. La pena del peculato fu in prima l'*interdictio aquae et ignis*, poscia la deportazione con la confisca; ed infine questa pena si cangiò nell'estremo supplizio pe' Magistrati che rubavano il danaro pubblico e del pari per coloro che scienti lo riceveano (1). La pena poi del *residuo* era il triplo di ciò che a proprio uso si fosse ritenuto (2). Il peculato nell'antico Diritto del Regno, fu punito col nonuplo e con l'estremo supplizio (3). Ma gli amministratori o esattori di denaro pubblico che in tempo debito non versavano le somme ricevute per conto del pubblico erario soggiaceano alla pena del doppio o a pena maggiore se maggiore fosse stato il danno alla Regia Corte (4).

La legge del 1808 seguì l'antica distinzione del *peculato* e del *residuo*; ma guardò il peculato come la sottrazione che commette il pubblico ufiziale abusando della confidenza che lo Stato in lui ripone e lo punì col 1° grado dei ferri col quadruplo e con la deposizione dell'ufficio accompagnata da infamia; e punì il residuo col quadruplo e con la deposizione dall'ufficio avvisando

(1) L. 1, 3, 4 D. ad L. Jul. pecul. — L. un. C. de crimin. pecul.
(2) L. 4 D. ad L. Jul. pecul.
(3) Const. *Officiales reipubl.*
(4) Pragm. 46 *de off. Procur. Caesaris.*

come rei di residuo gli ufiziali pubblici che invertano il danaro loro affidato in usi diversi da quello che la legge loro prescrive. Il Codice del 1812 punì coi lavori forzati a tempo e con un' ammenda l'amministrazione infedele del danaro pubblico.

Le nuove leggi del 1819 avvisano la malversazione in tre specie distinte.

*A*) La prima è l'ingerirsi dell'ufiziale pubblico con privato interesse in aggiudicazioni, appalti, o amministrazioni delle quali a lui sia affidata la vigilanza o direzione, o in altro affare qualunque sul quale egli abbia incarico di dare ordini, di far liquidazioni, di disporre o fare alcun pagamento, sia che ciò si avveri apertamente sia che si faccia con atti simulati o anche con interposte persone. E questo reato è punito con sei a venti anni di interdizione dai pubblici ufizi e con ammenda da cento a quattrocento ducati; e se vi si aggiunge danno fraudolento all'amministrazione cui l'affare si appartiene, la pena è del 1° grado dei ferri nel presidio (art. 213, 214, 215, LL. PP.).

*B*) La seconda specie è il distornamento che commette il percettore, l'incaricato di percezione, il depositario di pubblico danaro, sia del danaro pubblico o privato, sia delle carte o dei crediti che lo rappresentano, sia dei documenti titoli, atti ed effetti mobiliari che erano in potere di lui per ragione del suo ufficio. E questo se ha per obbietto il lucro privato è punito col 1° al 2° grado dei ferri nel presidio; e laddove senza lucro privato costituisca inversione in altro uso pubblico diverso da quello a cui la cosa distornata era destinata la pena è di sei a dieci anni d'interdizione (art. 216, 217).

*C*) L'ultima specie è la negligenza o l'eccesso di confidenza per cui si violi nella esazione o nei pagamenti le forme legali; e questa è punita con interdizione temporanea dalla carica e nel caso di danno al pubblico erario con l'aggiunzione del duplo del danno alla temporanea interdizione (art. 218).

## § 106. — 3) *Abuso di potere.*

Anco senza motivo speciale di privato interesse può colui che

è chiamato a rappresentare il principio dell'autorità o della forza pubblica conculcare quella legge di cui dovrebbe essere il custode indirizzando appunto quelle facoltà che gli son conferite dallo Stato a violare i diritti sociali o individuali. Questo costituisce l'abuso di potere. Il quale vuolsi distinguere dal semplice eccesso di potere ; imperocchè eccede i confini del suo potere quel magistrato che faccia un atto non appartenente alla giurisdizione, eccede i confini del suo potere quel magistrato che vieta ciò che non incombe a lui di vietare. Ma nell' *abuso del potere* vi è inchiusa una duplice nozione cioè: *a)* che facciasi uso di quelle facoltà che costituiscono il potere affidato dallo Stato, *b)* che quest'uso venga indirizzato a male, o per meglio dire adoperato a violare i diritti dell'individuo o quelli della società umana. Egli è vero che l'*abuso* costituisce sempre qualche cosa che eccede i confini del potere ma se *ogni abuso di potere è un eccesso di potere, non ogni eccesso di potere costituisce un abuso di potere* perchè nell'abuso dee verificarsi come suo elemento informatore alcun che di criminoso per sè stesso. L'abuso di potere poi può verificarsi o in pregiudicio dello Stato stesso o in pregiudicio degli individui; così lede i diritti della società umana l' abuso di potere che consiste nella lotta intestina che imprenda un Magistrato dell'ordine amministrativo o giudiciario contro le gerarchie superiori avversando l'armonia delle forze dello Stato; dove che lede i diritti degli individui quell'abuso di potere che consiste nello illegale ed arbitrario imprigionamento, nel violare il domicilio delle persone, nell'aggravare illegalmente la condizione dei detenuti.

Il Diritto Romano puniva l'abuso di potere talvolta come *delitto di pubblica violenza* (1) tal altra volta come *crimen repetundarum* (2). A queste tradizioni che nell' antico nostro Diritto si trasfusero si aggiunse per opera di Carlo I il divieto ai giudici o Giustizieri di procedere a carcerare o tormentare i rei se non nei casi compresi nel Diritto Romano o nelle Costituzioni (3),

(1) l. 7 D. ad L. Jul. de vi publ.—l. 4 pr. D. ad L. Corn. de Sic.
(2) l. 1, 3, 4, 6, D. de L. Julia repet.—l. 12 pr. D. de testibus—l. 90, § 5 D. de his qui test. facere poss.
(3) Capit. *Item carcent.*

non che il divieto ai Castellani di carcerar persone, con la minaccia di esser sottoposti alla pena del carcere privato (1). La legge del 1808 punì con la deposizione dall' ufficio, con l' infamia e col quadruplo il pubblico ufiziale che abusi del potere, e se questo abuso fosse stato di mezzo ad altro delitto lo puniva con un grado di più della pena comune; e dichiarò punibili gli esecutori di mandati di giustizia che eccedendo uccidano o feriscano coloro che essi doveano solo arrestare, senza che questi abbiano opposta alcuna resistenza. Il Codice del 1812 poi distinse: *a*) l'abuso contro i privati che abbracciava ogni lesione della libertà individuale, la violazione del domicilio, il niego di giustizia l'uso di violenza senza legittimo motivo nella esecuzione dei mandati o delle sentenze, la violazione del segreto delle lettere; *b*) l'abuso del potere a danno del pubblico interesse come l'impedire con la propria autorità l'esecuzione dei dettati di altra autorità dello Stato. E il primo reato fu punito con la pena della interdizione dei pubblici ufizî; l'altro era poi punito con la deportazione, salvo il caso di reato maggiore, cui la pena maggiore doveva essere inflitta.

## § 107. — *Continuazione.*

Le leggi del 1819 distinguono in tre categorìe l'abuso del potere, cioè: *a*) contro l'interesse pubblico; *b*) contro i privati; *c*) contro i detenuti.

I. *L'abuso di potere contro il pubblico interesse* abbraccia cinque specie di reati: 1) La persistenza nell'esercizio di una carica da parte di un ufiziale pubblico o impiegato che sia stato dimesso o chiamato ad altri uffici o interdetto o sospeso, e dopo avere avuto legalmente notizia della sua eliminazione dalla medesima, è punita col 1° al 2° grado di prigionìa (art. 226). 2) Il concerto tra'depositarii del potere intorno a provvedimenti riprovati dal Governo o diretto ad impedire l'esecuzione delle leggi e de'comandi del Governo stesso è punito di relegazione,

(1) Capit. *Item justitiarii.*

e nel caso che abbia luogo tra le autorità civili e i corpi militari o i loro capi, è punito negli autori o provocatori con la reclusione, e con la relegazione negli altri colpevoli (art. 227, 228).—3) La imposizione di nuovo dazio o l'alterazione della tariffa degli antichi senza fine di lucro privato (chè altrimente sarebbe concussione) è punita con l'interdizione perpetua dalla carica (art. 229).—4) La requisizione della forza pubblica da parte del pubblico ufiziale o impiegato per impedire l'esecuzione di una sentenza o qualsiasi mandato di autorità legittima è punita con la relegazione (art. 230). — 5) L'immischiarsi del magistrato dell'ordine giudiziario nelle cose spettanti al potere amministrativo, ovvero l'immischiarsi del magistrato amministrativo nelle cose spettanti all'autorità giudiciale sia con fare regolamenti, sia con avversare i rispettivi atti nelle loro esecuzioni è punito con sei a dieci anni d'interdizione dai pubblici ufizi. (art. 231).

II. *L'abuso di potere contro i privati* abbraccia poi tre specie di reati. 1) La violazione del domicilio è descritta nell'art. 233 come il fatto del pubblico ufiziale o impiegato che col carattere della sua carica s'introduca nel domicilio di un cittadino fuori dei casi preveduti dalla legge e senza le formalità da essa ordinate (1); e la pena è l'interdizione dalla carica da due mesi ad un anno (art. 233). — 2) La seconda specie è l'atto arbitrario comandato o commesso dal pubblico ufiziale sia contro la libertà individuale sia contro i diritti civili di uno o più cittadini; il che è punito con l'interdizione della carica da un anno a cinque (2). Ed un tal reato ha due aggravamenti: il primo è se ci si aggiunge l'intendimento nel pubblico ufiziale di soddisfare una passione o un interesse privato, nel qual caso la pena è la relegazione; l'altro è se la violazione della libertà individuale

(1) Il domicilio *tutissimum cuique refugium et receptaculum* è inviolabile; solo le instituzioni positive statuiscono i casi e le forme in cui l'autorità o la forza pubblica possa penetrarvi; sicchè fuori di questi casi e senza l'adempimento di queste forme avviene la violazione del domicilio.

(2) E qui bisogna rammentare il principio che l'obbedienza gerarchica esime l'inferiore da qualsiasi sindacabilità giuridica quando giustifichi di aver operato per comando del suo superiore. (V, *Penalità generale*, libro secondo § 46).

o dei diritti del cittadino è stata di mezzo ad altri reati; nel qual caso la pena è del primo grado dei ferri al presidio e laddove il misfatto commesso sia punibile per sè stesso col 1° grado dei ferri o con pena maggiore, la pena si aumenta di un grado. Alle quali pene in caso di detenzione illegale ed arbitraria la legge fissa doversi almeno ducati sei per ciascun giorno e per ciascun individuo (art. 234, 235, 236).—3) L'ultima specie è quella di violenze caratterizzate per delitti o misfatti contro le persone, che il pubblico ufiziale o l'esecutore dei mandati di giustizia o di ordinanze amministrative usi o faccia usare senza legittimo motivo (essendo legittime quelle violenze che han luogo in caso di aggressione o resistenza alla forza pubblica nei pubblici ufiziali o negli individui chiamati legittimamente ad un pubblico servizio); e queste violenze sono punite in caso di delitto col massimo della pena e in caso di misfatto con un grado di più della pena del reato commesso (art. 237).

III. Finalmente l'*abuso di potere contro i detenuti* abbraccia quattro specie di reati: 1) L'omessione o ricusa di deferire ad un richiamo legale diretto a comprovare le detenzioni illegali ed arbitrarie, da parte dei pubblici ufiziali deputati alla polizia amministrativa o giudiziaria senza provare di averne riferito alle autorità superiori è punita con interdizione di sei a dieci anni dai pubblici ufizî (art. 238).—2) Il ritenere o far ritenere senza necessità i detenuti fuori dei luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni, è punito con l'interdizione temporanea dalla carica (art.241).— 3) La ricezione di un prigioniero da parte dei custodi o carcerieri senza mandato o sentenza di chi ne ha il potere dalla legge è punita col primo grado di prigionìa e con la interdizione di due a cinque anni dallo ufizio (art. 239).— 4) Gli atti arbitrarii o le restrizioni non permesse dai regolamenti della polizia delle prigioni che i custodi o carcerieri si permettano a qualunque titolo su'detenuti son puniti col primo al secondo grado di prigionìa, e quando degenerassero in *sevizie* o costituissero per sè stessi un misfatto o delitto punibile col primo grado di prigionìa o con pena maggiore, la pena crescerà sempre di un grado (art. 240).

§ 108. — 4) *Reati degli ufiziali dello Stato civile.*

L'accertamento dello stato civile è per le moderne instituzioni affidato alla società giuridica istessa con la determinazione di pubblici ufiziali ad esso addetti e di norme che sono da mettere in atto per la *pruova legale dello stato.*

Sul fondamento di questo instituto le leggi penali del 1819 ad imitazione del Codice del 1812 nell'art. 244 han fermato la punizione della negligenza negli ufiziali dello stato civile col determinare che l'ufiziale dello stato civile o l'incaricato del registro e della conservazione dei registri dello stato civile se manca ad alcuna delle disposizioni prescritte dalla legge debbe esser punito col primo grado di prigionìa o confino e con un'ammenda non maggiore di ducati cinquanta, salvo le pene già statuite nei casi di altri reati dei quali si rendessero per ragion di ufizio autori o complici (1).

§ 109. — 5) *Reati dei difensori.*

La *difesa* è un pubblico ufficio in tutte le specie di giudizi sia per legalizzare il procedimento delle parti sia per assicurare i loro diritti. Epperò i reati dei difensori vogliono allógarsi nella categoria dei reati che i pubblici ufiziali commettono contro la diritta amministrazione della giustizia.

La diffalta del difensore nel Diritto Romano prendea nome di *quasi prevaricazione* ed era assomigliata alla *prevaricazione* cioè al tradimento dell'accusa da parte dello accusatore, punendosi con pena straordinaria (2). Ancora nel Diritto antico del Regno e nella Legge del 1808 la prevaricazione del difensore era punita. Solo nel Codice del 1812 questo reato non venne contemplato.

Essa riapparisce nelle Leggi penali del 1819, diramandosi

(1) Le leggi del 1819 nell'art. 245 punivano pure col 2° grado dell'esilio correzionale e con l'ammenda correzionale il parroco o sottoparoco o chi ne fa le veci il quale contravvenga allo art. 81 delle LL. Civili; ma una tal pena è stata abolita con Decreto del dì 27 maggio 1857.

(2) l. 1, 2 D. de praevaric.

in tre specie che sono il patto *de quota litis*, il *passaggio dall'una all'altra parte*, ed il *tradimento* che il nostro Codice addimanda *prevaricazione*.

I. Il patto *de quota litis* è preveduto dall'art. 207 il quale punisce con la interdizione di due a cinque anni dal suo ufizio e con un'ammenda non maggiore di cinquanta a dugento ducati l'avvocato o patrocinatore che pattuisca in premio delle sue fatiche una parte dell'oggetto controverso.

II. Il *passaggio* è preveduto dall'art. 208 in virtù del quale è posta pena la interdizione dall'ufizio per cinque anni con una ammenda da cento a trecento ducati per l'avvocato o patrocinatore che dopo aver già cominciato la difesa di una parte passa senza il consenso della medesima alla difesa dell'altra parte mentre è ancora in contraddizione della prima.

III. Finalmente gli art. 209, 210, 211, 212 concernono la *prevaricazione*. Essa consiste nel tradire il proprio cliente di modo che per effetto della frode o della fraudolenta omissione questi perda la causa o si prescriva un legittimo gravame avverso una sentenza o decisione diffinitiva. E quì la legge avvisa la prevaricazione in sè stessa e nelle sue gradazioni. In sè stessa è punita con l'interdizione di sei a venti anni non meno dal proprio che da ogni altro pubblico ufizio e con ammenda da cento a quattrocento ducati. Le esasperazioni nascono dalla gravezza del giudizio penale e dall'essere la prevaricazione a danno di un accusato, nel qual caso trattandosi di giudizio criminale è punita la prevaricazione con la reclusione con l'interdizione perpetua e con l'ammenda da cento a mille ducati, trattandosi di giudizio correzionale è punita con l'interdizione perpetua non meno dal proprio che da ogni pubblico ufizio, con un'ammenda da cento a quattrocento ducati e con la relegazione, e trattandosi di giudizio di polizia, con l'interdizione dall'ufizio non minore di due anni, col primo grado di prigionìa e con l'ammenda correzionale. Le quali forme di punizione si intendono sempre applicabili, senza pregiudicio delle pene di falso, di calunnia o di corruzione dei pubblici ufiziali o impiegati qualora i difensori fossero caduti in siffatte specie di reati.

### C. *Reati dei privati e dei pubblici ufiziali contro l'amministrazione della giustizia*

#### § 110. — 1) *Corruzione dei pubblici ufiziali.*

Se vi ha fatto in cui la reità giunge al suo colmo per la santità del dovere violato, è quello per appunto della prostituzione di un pubblico ufficio; la quale se è già grave negli organi del potere amministrativo è gravissima per rispetto ai depositarî dell'autorità giudiciale atteso il mandato speciale che loro incombe di rappresentare l'imparzialità della giustizia assoluta ed eterna nelle umane attenenze. E quanto al potere di giudicare assai più grave è l'ingiustizia in materia penale che non in materia civile, e quando trattasi di materia penale assai più grave è la condanna di un innocente che non è l'assoluzione di un colpevole, oltre la distinzione a farsi dei giudizi lievi dai gravi giudizi di alto criminale, nel che la suprema delle atrocità è la condanna *iniqua* alla pena del capo. In tutte queste gradazioni vi ha poi un elemento comune, cioè il posporre l'adempimento dei proprii doveri a privati interessi, il sostituire all'imparzialità la parzialità; il che dicesi propriamente *corruzione*. Solamente egli è malagevole nel fatto segnare una linea di distinzione tra l'*errore* e l'*iniquità*, e tutto dipende dalle pruove estrinseche cioè dalla dimostrazione di fatti che sonosi avverati tra il pubblico ufiziale ed il privato sia direttamente sia per maniera indiretta, perchè nitidamente venga provato il *dolo* come elemento essenziale del reato. Laonde egli è duopo dimostrare che il pubblico ufiziale siasi determinato ad un atto o per favore o per inimicizia o per lucro (1).

Nel Diritto Romano antichissimo era punita di morte la corruzione del giudice (2). La legge Giulia *repetundarum* sostituì alla severità antica l'ammenda eguale al quadruplo delle som-

(1) Judex tunc litem suam facere intelligitur cum dolo malo in fraudem legis sententiam dixerit. *Dolo malo* autem videtur hoc facere si *evidens ejus arguatur* vel *gratia* vel *inimicitia*, vel etiam *sordes* l. 15 § 1 D. de judic.

(2) *Aul. Gell.* IV, c. XXI. Cic. in Verr. art. 2.

me ricevute; posteriormente si aggiunse *extra ordinem* la pena dello *exilium*, e si ritenne pure il principio: *durius puniri prout admiserint*, giungendosi talvolta fino alla deportazione ed alla morte (1). Nell'antico Diritto del Regno fuvvi pena di morte pe'Magistrati che abusando del potere riceveano danaro per condannare alcuno alla morte (2); la corruzione nelle cause civili era punita con l'infamia la confisca e la degradazione; e il caso di ingiustizia per ignoranza era punito ad arbitrio del Principe (3). Alle quali determinazioni di Ruggiero Federico II aggiunse che il *crimen corruptelae* si debba tenere per pubblico delitto, che il giudice corrotto debba restituire ciò che ha raccolto, che impune fosse il corruttore il quale rivela fra tre giorni, e che perdesse la causa ancorchè giusta chi corrompe il giudice (4). Sotto gli Angioini fu detta prevaricazione la venalità dell'ufficio é fu punita con l'ottuplo e con pena corporale ad arbitrio del Principe (5); ed anco gli Aragonesi aggiunsero Prammatiche per antivenire la corruzione dei pubblici ufiziali minacciando sempre la perdita dell'ufficio ed altre pene corporali (6).

La L. del 1808 conservando il nome di prevaricazione per la vendita dell'ufficio la punì di morte in caso di giudizio capitale di condanna, con pena minore pei giudizi capitali assolutorii, pei giudizi di condanna meno gravi e per i giudizi civili, punì col talione il magistrato che istruendo un processo induca i testimoni a deporre contro alcuno, o che favoreggi il colpevole in qualsiasi modo, agguagliò la condizione dei corruttori a quella dei magistrati corrotti e punì col quadruplo con la perdita dell'ufficio e con l'interdizione perpetua da carichi pubblici gli ufiziali dell'ordine amministrativo. Il Codice del 1812 infine senza dilungarsi da queste tradizioni in generale pose determinazioni che noi tralasciamo di esporre essendo quasi tutte trasfuse nelle leggi vigenti.

(1) l. 7 D. ad L. Jul. repel.
(2) Const. *Judex si accepta pecunia.*
(3) Const. 9 e 10 *De poen. judicis.*
(4) Const. *Corruptel crimen*. Const. *Litigator.*
(5) Capit. *Quod quaterni,*— Cap. *Item quod imperium.* — Cap. *Item quod justitiarii.*—Cap. *Ad hoc volentes.*
(6) Pragm. *de trigesimis.*

Le leggi vigenti adoprano come nometecnico la parola *corruzione* per indicare il tradimento del pubblico ufiziale alla santità del suo ministero. E questa suddividono in tre specie: parzialità semplice, venalità nell'esercizio della carica, mercimonio degli atti del proprio ministero.

I. La parzialità pura e semplice avviene quando l'ufiziale pubblico o impiegato si sarà determinato per *favore* o per *inimicizia* verso una delle parti; e la pena in tal caso è la interdizione dei pubblici ufizi (art. 199).

II. La *venalità nell' esercizio della carica* si avvera quando un ufiziale pubblico o commesso o agente qualsivoglia, o impiegato subalterno abbia fatto esazioni accettato offerte o ricevuto doni o presenti che superano le somme del salario e dei diritti acconsentiti dalla legge, e lo abbia fatto sia per fare sia per non fare un atto del suo ufizio. L'essenza di questo reato sta nel mettere a prezzo ciò che alla parte è dovuto, in guisa che questa compri con offerte promesse o doni ciò che le spetta. La pena di questo reato è l'interdizione di due a cinque anni dal proprio uficio (art. 204).

III. L'ultima specie è la più grave di tutte perchè riunisce la *sordidezza del lucro al tradimento del proprio ministero*. Essa è preveduta dagli art. 200, 201, 202, 203. La sua essenza è chiusa nel fatto iniquo tra il pubblico ufiziale ed il privato, e il legislatore così la descrive: *ogni ufiziale pubblico o impiegato cui dalla legge è data la facoltà di decidere diffinitivamente un affare sia amministrativo sia giudiziario se avrà accettato offerte o promesse, o avrà ricevuto doni per prezzo di una ordinanza o sentenza o atto qualunque che abbia diffinito l'affare* (art.200). La pena è in generale la *relegazione* (art. cit.). Ma questo reato presenta aggravamenti ed attenuamenti. 1) Quanto agli aggravamenti se le offerte promesse o doni sieno prezzo di una sentenza o decisione in forza di cui siasi proceduto ad arresto personale di alcuno la pena è del 1° grado dei ferri nel presidio; come nel caso che la corruzione sia stata il prezzo di una sentenza o decisione con cui si pronunzia contro l'accusato una pena maggiore di quella del 1° grado dei ferri al presidio, la

punizione del magistrato corrotto è il *talione* (art. 200, 301). — 2) Quanto agli attenuamenti se il prezzo della corruzione sia l'assoluzione di un imputato di delitto o contravvenzione la pena della relegazione discende al primo o secondo grado di prigionia (1). Nelle quali gradazioni tutte la legge avvisa pure la condizione del privato corruttore del pubblico ufiziale, e sottopone il privato alle regole generali della complicità cioè alla medesimezza di pena per colui che coopera al reato provocandolo per mezzo di doni o di promesse, e solo attenua la condizione del corruttore, quando i vincoli del sangue lo spingono a sollevare da una condanna il proprio congiunto. Onde l'art. 203 statuisce che il corruttore dell'ufiziale pubblico o impiegato soggiace alle regole della *complicità;* e se sia un ascendente o discendente, o coniuge o fratello in secondo grado o affine nel medesimo grado dell'imputato sarà punito col primo grado di prigionia o di confino e con l'ammenda correzionale quando il prezzo della corruzione sia stato l'assoluzione di un imputato di misfatto; e sarà punito con l'ammenda correzionale quando il prezzo della corruzione sia stato l'assoluzione d'un imputato di delitto o di contravvenzione.

Una norma comune infine per tutte e tre queste specie di corruzione statuisce che alle pene appostevi debba sempre aggiungersi pe'pubblici ufiziali una ammenda da cinquanta a cinquecento ducati, purchè non sia minore del doppio del valore delle offerte, promesse, doni, presenti o esazioni; altrimente l'ammenda deve esser portata al doppio (art. 205).

### § 101. — 2) *Rifiuto di servigio legale.*

Anco il fatto negativo può essere in generale un reato secondo che abbiamo altrove dimostrato (*Penalità generale* libro II, § 31). Uno dei casi in cui questo principio trova la sua applicazione è appunto il ricusarsi sia del pubblico ufiziale ad esercitare gli atti del suo ministero, sia del privato a prestare quella

(1) Quando il prezzo della corruzione sia l'assoluzione di un imputato di misfatto non vi è attenuamento, applicandosi la norma generale della relegazione.

specie di pubblico servigio cui dalla legge è chiamato. E per ciò chè l'attuazione del Diritto ha per condizione essenziale l'adempimento di atti giuridici, viola lo Stato nella sua attività per l'attuazione del Diritto colui che trascura un tale adempimento.

Nel Diritto Romano erano fissati i modi come costringere il testimone a deporre (1); e parimente eran puniti rigorosamente i magistrati che maliziosamente ricusassero di rendere la giustizia (2). Il Codice del 1812 allogò tra' mancamenti punibili come rifiuto di servigio legalmente dovuto la ricusa degli organi della forza pubblica ad obbedire alle richieste dell' autorità civile, la violazione delle leggi sulla coscrizione militare, non che i falsi pretesti dei testimoni e dei giurati per non comparire nel giudicio, e punì con la prigionia questi reati; come parimente punì la denegata giustizia da parte dei magistrati come abuso di potere.

La legge nostra del 1819 ha preveduto come reati la denegata giustizia, la renitenza dei depositarii della forza pubblica a prestarsi alle richieste dell'autorità civile, la renitenza dei testimoni o periti a comparire in giudizio (3).

I. La denegata giustizia è contemplata nel 2° comma dell'art. 199 che punisce con l'interdizione dai pubblici ufizi per venti anni qualsiasi pubblico ufiziale o impiegato il quale legalmente richiesto si sarà negato di fare un atto del suo ministero imposto dalla legge, o si sarà, sotto qualsiasi pretesto, anche di silenzio o di oscurità delle leggi negato di render la giustizia ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l' avvertimento o l'ordine dei suoi superiori.

(1) l. 16; l. 19 C. de testibus—Nov. XC, c. 8.

(2) l. un. C. de priv. carcer. inhib.—l. 3 C. de sep. viol.—Nov. CXXVIII, c. 5—l. un. C. ut omnes jud.—l. 11 C. de judic.—Nov. XVII, c. 3 — l. 2 C. de legib. — l. 10 D. eod.

(3) La legge vigente non ha conservato l'instituto del Codice del 1812 di punire la violazione delle leggi sulla coscrizione militare, e sottopone i refrattarii della coscrizione solamente a pene disciplinari come l'obbligo del servire nella milizia per anni dieci. Ma solo vuolsi ennunciare il decreto dei 9 settembre 1823 che punisce col minimo del terzo grado di prigionia colui che, essendo soggetto alla leva, prima o dopo della scelta a sorte, per fatto proprio, siasi renduto inabile al servizio militare o per mezzo di mutilazione o con l' applicazione di caustici o facendosi strappare i denti o procacciandosi infermità o per qualsiasi altro modo.

**II.** La seconda specie è quella dei capi della forza pubblica (sieno comandanti o ufiziali o sottuffiziali) che legalmente richiesti dall'autorità civile abbian ricusato di fare che la forza messa sotto i loro ordini adempia ciò che è richiesto; e questo fatto è punito col primo grado di prigionia, giusta l'art. 242 delle leggi penali. Il che si applica ancora contro i depositarii della forza che negansi a prestare braccio forte agli uscieri (decreto del 17 agosto 1819).

**III.** La stessa pena del primo grado di prigionia vien dalla legge imposta ai periti o testimoni i quali abbiano allegato una scusa riconosciuta falsa per esimersi dal debito di comparire innanzi all'autorità che gli ha richiesti (art. 243).

### § 113. — 4) *Violazione della pubblica custodia.*

Uno dei mezzi pe'quali l'amministrazione della giustizia si compie è la pubblica custodia, la custodia da parte dello Stato. La quale si manifesta come custodia di *cose* e come custodia di *persone*. Le cose son custodite o *assicurandosi sotto suggello*, ovvero affidandosi nei *pubblici depositi* o nelle mani di *pubblici ufiziali*, sia per sottrarle a qualsiasi alterazione e così assicurarne l'identità materiale, sia per essere consegnate a coloro cui si riconosceranno appartenenti. Le persone poi sono custodite per esecuzione di mandati dell'autorità penale sia per *custodia preventrice,* sia per *espiazione* di pena che privi della libertà individuale e secondo le instituzioni positive di alcune nazioni anche per *giudicati civili di arresto personale.* Il reato che viola l'osservanza dei dettati giuridici su questa duplice custodia è perciò un reato contro l'attività giuridica dello Stato e tale da avversare l'attuazione della giustizia.

**I.** La *violazione della pubblica custodia sulle cose* abbraccia tre specie: la rottura dei suggelli, la distruzione o sottrazione o involamento di cose affidate ai pubblici depositi, e la violazione delle lettere affidate alle officine della Posta.

Il Diritto Romano avvisava come *effractores* coloro che rompeano i suggelli a cagione di furto, e secondo la varietà dei casi

puniva or come *crimen falsi* ed or come *furtum* la rottura del suggello (1). E così parimente quando involavasi alcun documento se trattavasi di testamento o altro atto pubblico erasi punito secondo la L. Cornelia *de falsis* e se trafugavansi altri documenti erasi punito come reo di furto (2). Questi pronunciati si conservarono nell'antico Diritto del Regno. La legge del 1808 punì co' ferri l' involamento di carte da' pubblici archivii. Il Codice del 1812 formò della rottura di suggello un reato di per sè stesso punendolo di prigionìa che variava nei gradi a seconda che v'incorresse il custode o altro individuo, impose la pena della reclusione all'involamento delle cose depositate presso pubblici ufiziali, ed elevò la pena ai lavori forzati a tempo laddove o il reo fosse un pubblico depositario o il reato fosse accompagnato da pubblica violenza; ed allogò infine la violazione delle lettere consegnate a' pubblici depositi tra gli abusi di autorità contro i privati.

La legge del 1819 negli art. 247 a 252 contempla tutte queste specie del reato di violazione della pubblica custodia sulle cose. Il reato di *rottura di suggello* si avvera quando cade su' suggelli apposti o per ordine del Governo o per una ordinanza del potere amministrativo o giudiziario (3). E la sua pena è il primo al secondo grado di prigionìa oltre l' ammenda da trenta a trecento ducati. Ma esso presenta degli aggravamenti. L' aggravamento personale si è la qualità di custode; sicchè la negligenza del custode è punita per sè stessa col primo grado di prigionìa o confino; ma quando il custode è autore della rottura o connivente ad essa la pena è del 3° grado di prigionìa. L'aggravamento materiale è duplice come a dire: *a*) quando la rottura di suggello si avveri su carte o cose di un individuo incolpato o accusato di un misfatto che la legge punisce col quarto grado dei ferri o con pena maggiore, nel qual caso ogni colpe-

(1) l. 1, 2 D. de effractor.—l. 1, 2, 4, 5 D. ad L. Corn. de fals. — l. 14 C. eod.—Nov. LXXXV, c. 5.
(2) l. 1, 2, 4, 16 D. ad L. Corn. de fals.—l. 14 C. eod.
(3) Questo reato diviene pure qualifica del furto quando è servito di mezzo ad un furto, e la legge l'assomiglia alla circostanza aggravatrice della *frattura* (art. 249 LL. PP.).

vole è punito con la reclusione, e il custode se negligente col 3° grado di prigionia; e se connivente o autore, con la reclusione—*b*) quando vi si unisca una violenza contro le persone, nel qual caso la pena è il primo grado dei ferri nel presidio, salvo le pene più gravi pei reati maggiori in cui ha potuto appalesarsi la violenza, pene che non sono da applicare nel minimo del grado.

*B*. La violazione del pubblico deposito concerne *le sottrazioni le distruzioni gl' involamenti di documenti, processi criminali o di altre carte registri atti ed effetti qualunque, contenuti negli archivii o nelle cancellerie, o nei pubblici depositi, ovvero consegnati ad un pubblico depositario o funzionario qualunque per ragione di tal qualità*. La pena di un tal reato è la relegazione oltre l' ammenda da ducati sessanta a seicento. E quì parimente porgesi l' aggravamento personale dei *pubblici depositarii* e l'aggravamento materiale della *violenza*. Onde : *a*) I cancellieri gli archivisti i notai e gli altri depositarii o funzionarii son puniti in caso di negligenza col primo al secondo grado di prigionia o confino, ed in caso di connivenza, con la reclusione. — *b*) Nel caso di violenza che accompagni il fatto di sottrazione distruzione o involamento la pena è del primo grado dei ferri al presidio salvo che i fatti costituenti violenza non menino a pene maggiori le quali non saranno mai applicate nel minimo del grado.

*C*. Finalmente la violazione del *mandato epistolare* preveduta dall'art. 251 richiede tre condizioni: *a*) che vi sia soppressione o apertura di lettera o plico qualunque; *b*) che questa lettera, o plico, sia affidata alla posta; *c*) che la soppressione o l'apertura sia commessa o agevolata da un ufiziale o impiegato dell'amministrazione delle poste o da altro incaricato. La pena di questo reato è l' ammenda correzionale, cui per l' impiegato si aggiugne l' interdizione temporanea dal suo ufizio.

### § 114. — *Continuazione. — Fuga del detenuto e ricettamento de' rei.*

II. La *violazione della custodia personale* (1) è parimente un

(1) *A. Matthaei* De carcerum effractione (Herb. 1601)— *Curtius* in Othon.

reato contro l'amministrazione della giustizia; e si presenta sotto tre aspetti: quello del custode che per negligenza o connivenza è cagione della fuga, quello del privato detenuto il quale fugge, e quello del privato che coopera alla sua fuga.

Nel Diritto Romano severe leggi vi furono contro il custode reo di fuga fraudolenta, e Costantino le esasperò sino alla punizione di morte. L'autore di fuga violenta era pure punito di morte, ma minor pena gli era dovuta se fuggiva *per negligentiam custodum*. Ed infine era esente da pena il custode che riconducesse il detenuto (1). Nelle antiche Leggi del Regno la negligenza dei custodi era punita con un anno di carcere e con la confisca, il dolo con la morte (2). La legge del 1808 ridusse in più giusti confini la punizione di tale reato considerando la fuga dal carcere come pubblica violenza, e punendola se violenta co'ferri al 1° grado, e se esente da violenza con l'aumento di pena ad espiare. Il Codice del 1812 poi sempre più mitigando l'asprezza delle leggi anteriori dichiarò impune la fuga semplice del detenuto non condannato, punì la fuga violenta del detenuto e la fuga ancorchè semplice del condannato, e punì del pari il dolo o la negligenza dei custodi a seconda della gravità della pena ad espiare o della gravità della imputazione.

Sulle orme della legislazione del 1812, il Diritto vigente ha fissato le norme seguenti.

1) La violazione della custodia personale è sempre un reato o che si fugga dal carcere o che si fugga nell' atto di esser tradotto in alcun luogo o custodito fuori del carcere; onde son puniti per la fuga non solo coloro che sono incaricati della custodia dei luoghi addetti a prigione ma coloro che sono chiamati a custodire i detenuti come prigionieri; e d' altra parte vi è pure reato da parte dei privati nel ricettamento dei profughi.

Thes. (t. V, p. 286 sgg.)—*Briganti* Della frattura del carcere (Trattato agg. alla *Pratica Criminale*)—*Swralmius* De carcerum effract.(Lugd.Bat.1771)—*Meisner* De crimine violati carceris (Lips. 1789)— *Broecker* Maleficus ab fugam e carcere graviter puniendus est (Regiom: 1824)—*Daehne* De poena malefici carcere profugi (Rostoch 1829).

(1) l. 1, C. de falsa moneta—l. 4 C. de custod. reor.—l. 1, D. de cust. et exhib. reor.,—l. 1, D. de effract. et expil.—l. ult. C. de cust. et exhib. reor.

(2) Const. *Custodes*.

2) I custodi o coloro che sono chiamati a scortare i detenuti rispondono variamente della fuga a seconda della loro negligenza o connivenza, a seconda che trattasi di custodia preventrice o di custodia per condanna, a seconda che trattasi di grave o lieve imputazione, di grave o lieve condanna (1). Alle quali gradazioni dee sempre aggiungersi l' aumento di un grado in caso di negligenza, e di uno o due gradi in caso di connivenza quando la fuga sia stata eseguita con frattura violenta o con introduzione di armi o strumenti per agevolarla ; e parimente l' aumento di un grado è dovuto se la fuga sia stata eseguita in tempo di tumulti popolari (art. 256 , 257 ). Ma giusta la tradizione romana, la legge ha voluto rimettere la sola pena di prigionia, per la negligenza dei custodi, quando si avveri il fatto che tra quattro mesi dalla fuga il fuggitivo sia ripreso o presentato, purchè non sia stato arrestato per altri reati ( articolo 258 ).

3) Il profugo è impune sia quando vada latitando per sottrarsi ad un mandato di deposito o d' arresto, sia quando prima di ricever condanna fugga dal carcere purchè la fuga sia esente da violenza. Ma è punito se la fuga è semplice, quando egli è condannato, con l' aumento dell' ottavo al quarto della pena re-

(1) Art. 254. In caso di negligenza o imprudenza nella fuga de' prigioni o de' condannati, di coloro che sono incaricati della loro guardia o trasporto, la gradazione delle pene sarà la seguente: 1. se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettibile di pena maggiore della reclusione, o pure si ritrovi legalmente prigione per ogni altra causa, che per reato, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia: 2 se il fuggitivo sia condannato ad una delle altre pene criminali, eccetto l'ergastolo o la morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di tali condanne criminali, eccetto le due anzidette, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia: 3. se il fuggitivo sia condannato all'ergastolo o alla morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di queste condanne, la pena sarà della relegazione.

Art. 255. In caso di connivenza o corruzione nella fuga de' prigioni o condannati, coloro che sono incaricati della loro custodia o del loro trasporto, saran puniti nel modo seguente: 1. se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettibile di pena maggiore della reclusione, o pure si ritrovi legalmente prigione per ogni altra causa che per reato, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia; 2. se il fuggitivo sia imputato o condannato per misfatti maggiori, eccetto quelli che son punibili di ergastolo o di morte, la pena sarà la reclusione; 3. se il fuggitivo sia condannato all' ergastolo o alla morte, o sia incolpato di misfatti portanti a queste condanne, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri.

siduale fino al massimo di due anni. E parimente se la fuga è accompagnata da violenza o frattura violenta (sia quando non ancora è condannato, sia dopo la condanna) la pena è la reclusione; la quale pei prigioni sarà cumulata alla pena cui soggiaceranno per altri reati laddove ne sieno giudicati colpevoli, e pei condannati si cumula alla pena cui sonosi sottratti, salvo le pene maggiori nei casi di violenza pubblica o di aggressione e resistenza alla forza pubblica o di altri misfatti ( art. 253 ).

4) Per rispetto ai privati che avversano la custodia dei detenuti la legge vigente prevede due casi. Il primo è quello dei privati fautori o complici nella fuga dei detenuti; e la pena è misurata su quella che sarebbe dovuta ai custodi conniventi, diminuendosi di un grado; tranne per la fuga violenta, o in tempo di tumulti popolari, nei quali due casi soggiacciono alla pena medesima dei custodi conniventi ( art. 258 ). — Il secondo caso è il così detto *ricettamento dei rei*, che nell' antico Diritto era avvisato con lo stesso rigore della complicità (1); e che nelle moderne legislazioni forma un reato di natura tutta propria. Questo ricettamento secondo il dettato stesso della nostra legge ( art. 260 ) debbe essere volontario ( *scienter et sponte* ); e la legge ne limita il concetto e la penalità nei confini di ricovero dato sia ai condannati a pena dei ferri o anche più grave, sia a coloro contro cui siasi spedito mandato di deposito o d' arresto per misfatto che porti alle pene anzidette, punendo la prima specie di ricovero col 2° al 3° grado di prigionia, e la seconda col primo grado di prigionia o confino. Ma perchè *jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt*, non vi è reato di ricettamento per gli ascendenti, discendenti, coniugi fratelli o sorelle in secondo grado o affini nello stesso grado dei rei ricettati ( art. 260 ).

(1) L. 1, 2 D. *de receptator*. L. 1 C. de his qui latron. Pragm. 15, 18, 19 21, 23, 30 *de exul*.

## IV.

### DEI REATI CONTRO ALCUNI INSTITUTI DI POLIZIA CIVILE.

### § 115 — A. *Reati di stampa.*

Quando in Europa si cominciò nel secolo XVI ad avvisare come necessario l'infrenamento della stampa, furono tra noi promulgate leggi severe sulla medesima. Una Prammatica del 1544 vietò tenere stampare e vendere libri anonimi di teologia o libri di autori riprovati sotto minaccia di pena arbitraria. Altra Prammatica del 1550 proibì stamparsi libri nuovi senza permissione del Vicerè sotto pena di una multa di ducati mille oltre la pena arbitraria; ed altra del 1586 vietò ai cittadini stampare fuori regno alcun libro senza licenza, sotto pena di relegazione pei nobili, di galea per gl'ignobili. Infine con altre Prammatiche del 1598 e del 1603 fu minacciata pena di galea a chi tenesse stamperia senza permissione, e pena arbitraria a chi vendesse libri stampati all'estero. Su queste tradizioni furono formate le novelle leggi proibitive della stampa, con regolamenti speciali.

Il Codice del 1819 poneva come norme generali: 1) la pena del primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale a qualsiasi trasgressione dei regolamenti sulla stampa e sullo introducimento degli scritti stampati fuori del Regno (articolo 313); 2) la pena del primo grado di prigionia o di esilio correzionale a chi senza permissione della polizia faccia il mestiere di proclamare o affiggere scritti stampati, disegni o incisioni (art. 316); 3) la pena della relegazione contro gli autori stampatori distributori o venditori anche a minuto di libri o scritti stampati contro i regolamenti ed avversi alla religione alla forma del Governo, o al Governo stesso nell'esercizio dei suoi poteri, salvo la pena pronunziata per il reato di diffusione di massime col fine di distruggere la religione, o per il reato di provocazione diretta al crimenlese giusta gli art. 100 e 140 delle leggi penali; 4) la pena del secondo grado di prigionia e

dell'ammenda correzionale quando la stampa offende i buoni costumi; 5) la pena del primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale oltre l'ammenda correzionale per le mostre o distribuzioni di canzoni, libelli, figure e immagini contro la religione il Governo o il costume, senza pregiudicio delle pene minacciate dai suenunciati articoli 100 e 140; 6) l'aggiunzione della interdizione temporanea dall' ufizio del quale si è abusato per tutte queste specie di reati.

Queste disposizioni vennero in parte modificate dai Decreti del 7 maggio e 2 giugno 1821. In essi non solo furon vietati tutti i *libri velenosi* che trattano *ex professo* contro la religione la morale e i rispettivi Governi, e quei fogli oggetto dei quali sia promuovere l' insubordinazione e l' anarchia, e le pitture oscene e gli altri oggetti che conducono ad immoralità, ma fu esasperata la pena contro gli autori i venditori i compratori e i semplici detentori alla reclusione da uno fino a 10 anni oltre ad una multa di ducati cinquanta fino a duemila secondo il grado delle persone, escludendosi solo i capilavori dell'arte. Se non che un altro Decreto del 6 novembre 1819 ritenendo il divieto di questi Decreti anteriori ritornò alla norma delle leggi del 1819 con alcune modificazioni; imperocchè con l' articolo 7 sottopose gli autori i distributori di libri stampe e immagini perniciose come pure i semplici detentori non muniti di regolare licenza alla perdita dei medesimi alle pene statuite nel Codice penale e sempre ad una multa di ducati venti a ducati mille da pronunziarsi dai magistrati competenti. Finalmente fu promulgata il 13 agosto 1850 una legge sulla stampa che ravvivando il principio della censura preventrice, rinviò sempre più alle disposizioni delle leggi penali i trasgressori dei suoi dettati e dei regolamenti speciali che sarebbero venuti fuori e che vennero promulgati poscia col Decreto del 7 aprile 1851 (1). Ed è da notare l'art. 6 della legge del 1850 che toglie via ogni quistione di dolo a farsi nei reati di stampa

(1) Alle quali disposizioni vuolsi aggiungnere altresì il Decreto del 27 maggio 1857 che sottopone oltre alla revisione della Pubblica Istruzione anche a quella degli Ordinarii Diocesani la stampa dei libri che passa il numero di dieci fogli.

ritenendo la responsabilità assoluta dei tipografi nell'adempimento dei suoi dettati generali e degli speciali ordinamenti che ad essi si concatenano.

§ 116.—B. *Giuochi vietati.*

Non pure è considerata l'*alea* come inefficace ad ingenerare attenenze giuridiche; ma quale occasione di danni maggiori e bene spesso di reati di sangue i legislatori ebbero costume di vietarla. Nel Diritto Romano infatti troviamo frequenti le inibizioni dei giuochi (1); e quanto alle antiche nostre leggi Carlo III nel 1753 vietò i giuochi di sorte minacciando ai nobili ed alle donne la relegazione per cinque anni ed agli ignobili cinque anni di galea (2); oltre di che un Editto della Vicaria del 1756 proibì i giuochi a vino nelle osterie e nelle bettole (3). Medesimamente le leggi intermedie del 1808 e del 1812 vietarono i giuochi di sorte.

Le leggi del 1819 punivano col primo grado di prigionìa e con ammenda correzionale oltre alla confisca del corpo del delitto gli amministratori institori, agenti, banchieri, o altri interessati di case da gioco d'azzardo o di lotteria privata non permesse dal Governo nelle quali si ammette il pubblico sia che ciascuno potesse liberarmente entrarvi, sia che potesse farlo a nome degli interessati o ascritti o presentato da essi. Ma la legge degli 11 ottobre 1826 vietando i giuochi di azzardo e la privata lotteria punì con la relegazione da non applicarsi nell'infimo del grado e con l'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati coloro che terranno o permetteranno giuochi di azzardo o privata lotterìa nelle proprie case officine, botteghe, locande, bettole o in altro qualunque luogo di loro proprietà ed uso, come pure gli amministratori, institori, agenti, banchieri, ed altri interessati di case di giuochi d'azzardo o di privata lotteria; e punì con la stessa pena della relegazione e con l'ammenda da

(1) l. 1, 2, 3 C. de aleator.—l. 13 C, de episcop. aud.
(2) Pragm. 17 *de aleator.*
(3) Pragm. 18 *de aleator. et lusor.*

cinquanta a trecento ducati i giocatori e coloro che favoriscano i giuochi d'azzardo o le private lotterie sia con indurre persone ad esercitargli sia col servire da esploratori per impedire che l'autorità o la forza pubblica ne sorprenda i colpevoli e ne assicuri la pruova; ed a queste pene infine aggiunse la malleverìa e la confisca del corpo del delitto. Ed un altro decreto dei 21 maggio 1832 statuì: 1) che son compresi nella legge del 1826 tutti coloro che sotto il nome di *riffa* esercitino l'industria di privata lotterìa, o ne tengano case o vi giuochino una somma qualunque sulla estrazione dei numeri e sulle loro combinazioni; 2) che ove il giuoco di *riffa* si eserciti con porre o prendere in premio oggetti mobiliari o comestibili sopra l'estrazione di un primo numero si applicherà ai contravventori l'ammenda di polizia, oltre all'esser negata ogni azione per ragione di giuoco, giusta l'art. 1837 delle Leggi Civili.

### § 117. — C. *Case di prestito a pegno.*

Nel Diritto Romano (1) nel Diritto Canonico (2) nelle leggi antiche del Regno (3) non che nella legge del 1808 fu costantemente avvisato come reato il fatto dell'usura. Ma il Codice del 1819 non tenne parola di esso (4). Solo fu considerato come punibile col primo grado di prigionìa o confino e con l'ammenda correzionale il tener case di prestito a pegno senza permissione della autorità civile, e senza i registri richiesti dai regolamenti (art. 319 LL. PP.).

### § 118. — D. *Vagabondità ed improba mendicità.*

Il non essere dedito al lavoro senza avere altra fonte di sussistenza, quando non si è nella impossibilità di lavorare reca detrimento alla condizione economica della società umana, ed è

(1) Paul. rec. sent. 11, 14.
(2) Can. V. dist. 45—Can. I e II, dist. 47.
(3) Const. *Statuimus*—Const. *Usurariorum*.
(4) Fuvvi nel 1828 un Decreto che vietò l'usura, ma non fu fissata la misura legale dell'interesse, e la proibizione cadde in desuetudine per impossibilità di applicazione pratica.

soventi fiate occasione a reati. In ciò si radica la necessità giuridica della punizione sì per coloro che si riducono alla condizione di vagabondi ovvero uomini senza stato, e sì per coloro che si danno alla mendicità senza urgente necessità.

Il Diritto Romano puniva con la servitù gl'improbi mendici (1); ma la Novella CXXX diè disposizioni economiche per adoperare al lavoro i mendici di valida costituzione. E rigorose pene nell'antico Diritto del Regno erano inflitte così ai vagabondi come agli improbi mendici (2).

Le leggi vigenti consacrano gli art. 300 a 304 alla vagabondità ed all'improba mendicità.

La *vagabondità* è definita nell'art. 300: «Sono vagabondi o uomini senza stato gli oziosi che nè posseggono beni nè esercitano abitualmente ufizio arte o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza ancorchè abbiano moglie e domicilio certo».

L'*improba mendicità* è poi descritta nello art. 301 che ne enuncia tre casi, cioè: 1° il mendicare in luoghi ove esistano ospizi di carità; 2° il mendicare abitualmente e quando si è in istato di lavorare ancorchè in luoghi ove non esistano instituti di beneficenza a favor di mendici, 3° l'esercitare la mendicità usando vie di fatto o minacce, tuttochè siasi invalido e in luoghi ovo non sono ospizi di carità pubblica.

La pena di questi due reati è il primo al secondo grado di prigionìa con la malleveria, oltre l'espulsione dal Regno per gli esteri vagabondi o improbi mendici; e se il vagabondo o improbo mendico è *sorpreso con arme proprie* o travestito e provveduto di strumenti atti a commettere reati o a penetrare nelle altrui case la pena ascende al terzo grado di prigionìa non applicabile nel minimo, oltre la malleveria (art. 302, 303). Se non che pe' vagabondi nati nel Regno quando la vagabondità non sia qualificata dall'arme propria o dal travestimento e dagli istrumenti a delinquere, giusta l'art. 303, la legge concede l' impu-

(1) l. un. C. de mendic.
(2) Pragm. 1 *de mendic*—Pragm. 1 *de eleemosyna non petend.* — Pragm. 3 *de vagab.*

nità mediante richiamo da parte del Comune cui il vagabondo appartiene o mediante assicurazione con malleverìa di un cittadino solvente (art. 304).

### § 119. — E. *Adunanze illecite.*

L'individualità non può essere soggetta allo Stato se tutte le unioni non sieno sottordinate all'autorità civile considerandosi come tante individualità d'innanzi ad essa. E però lo *adunamento privato* dee sottoporsi alla legge. Le istituzioni civili danno poi varia forma al diritto di adunamento a seconda della legge organica dello Stato. E la violazione di queste instituzioni costituisce il reato di illecita adunanza.

La L. delle XII Tavole punì di morte i *ceti notturni* (Goth. XII Tab. Fragm. tit. 26, § 3). Posteriormente i collegi non muniti di permissione erano illeciti tranne quelli che formavansi per oggetto di religione, o dai soldati nei campi per porre in comune lo stipendio mensile, anzi erano considerati come apparecchio alla sedizione; onde veniano sciolti, e i capi e direttori ne erano puniti come rei di maestà; e le adunanze che avean per obbietto il turbare la pubblica tranquillità erano sottoposte alla L. Giulia *de vi publica* (1).

Nelle antiche nostre leggi tutti i Collegi quando anche religiosi formati senza regio assenso erano aboliti e puniti giusta le LL. Romane, con l'aggiunta di una multa di ducati 2000; e le unioni dei muratori nel 1751 furon punite di morte (Pragm. un. tit. Interd. murator. comun.).

La L. del 1808 negli art. 70 e 71 punì le società segrete con la detenzione correzionale salvo il fine criminoso, nel qual caso il fine misura la punibilità; e vietò sotto pena di ammenda il formar società senza permissione del governo.

Il Cod. del 1812 punì con l'ammenda le società maggiori di venti persone senza licenza — salvo i casi di reati maggiori (art. 291, 292, 293, 294).

(1) l. 1, 2 D. de coll. et corp. illic.—l. 3 D. ad L. Jul. de vi priv.

Le L. del 1819 cominciano dal definire l'associazione illecita così che sia la *unione di più persone organate a corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutti i giorni o in certi giorni determinati per occuparsi, senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti sieno religiosi, sieno letterarii, sieno politici o simili, quante volte sia formata senza permissione dell' autorità pubblica o non vi si osservino le condizioni dall' autorità pubblica ordinate* (art. 305). Questo fatto è punibile la prima volta solo nei capi, direttori o amministratori col 1° al 2° grado di prigionìa o confino e con l'ammenda correzionale (1). Nel caso di recidiva gl'individui soggiacciono alla pena dei capi e questi saran considerati come reiteratori o recidivi secondo le circostanze (art. 306 e 307). E il prestar la casa per tale sorta di riunione è punito con l'ammenda correzionale (art. 305).

Infra le società illecite sonosi poi contemplate con un occhio severo le associazioni con promessa o vincolo di segreto, sotto il nome di *sette*. I membri di esse erano puniti secondo la legge del 1819 con l'esilio temporaneo e i capi col massimo di questa pena (art. 309). Eran puniti di prigionìa coloro che vendeano conservavano o distribuivano i documenti delle sette e coloro che prestavano ad esse la casa (art. 310, 311). E l'art. 312 riserbava pene maggiori nel caso di reati contro lo Stato.

Ma la L. del 1822 ha esasperato la punizione dei membri delle sette ad una multa di 500 a 2000 ducati ed alla pena dei ferri nel 3° grado; — punisce i capi, i direttori ed amministratori con la morte sulle forche e con multa da 1000 a 4000 ducati (art. 9); esaspera sino alla relegazione la punizione di chi conserva carte, emblemi o altri distintivi delle sette, al 1° grado dei ferri la punizione della fabbricazione o dello spaccio di tali oggetti e della prestazione di luogo alla riunione. Ed infine un Rescritto del 24 Giugno 1828 dichiarò che bastano due individui a formare la setta.

(1) Il Decreto del 23 Settembre 1823 intanto assoggetta a pena di polizia il fatto di tenere scuola senza permissione del Governo.

§ 120. — F. *Violazione dei pubblici monumenti.*

L'autorità pubblica provvede alle esigenze di pubblico interesse con edifizi, ricoveri ed altri oggetti ed è pure chiamata a garentire i monumenti artistici di pubblico ornamento; il che si rannoda nella sua attuazione agli instituti della polizia civile. Epperò la distruzione o il deterioramento di cose pubbliche come reato contro gli instituti di polizia vuolsi punire sebbene con lieve pena. Nel Diritto Romano eran puniti dagli Edili coloro che turbassero gli ordinamenti sull'ornamento della città (1). E nelle antiche leggi del Regno questi pronunciati del Diritto Comune non furono revocati, anzi fu vietato con Dispaccio dei 24 luglio 1775 estrarsi dal Regno senza permissione del Principe qualsiasi monumento antico di eccellente lavoro o raro, sotto pena di perdita della roba e di tre anni di relegazione o galea a seconda della qualità delle persone. Il Codice del 1812 ne fece parimenti un reato punito con pena correzionale. E la nostra legge del 1819 traducendo letteralmente nell' art. 261 l'art. 257 del Codice suenunciato punisce col primo al terzo grado di prigionia o confino, e con l'ammenda correzionale *chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato o in qualunque modo deteriorato monumenti, statue o altri oggetti di arte destinati all'utilità o all'ornamento pubblico ed innalzati o dall'autorità pubblica o per sua permissione.*

(1) l. 1 D. de aedil. edict.

# APPENDICE

## DEI REATI LIEVISSIMI PUNIBILI CON PENA DI POLIZIA

Le azioni più lievi possono essere occasione di danni o reati maggiori; e il Diritto positivo dee preveder quelle che più agevolmente possono essere determinate e sottoporle a tenuissima pena lasciando all'autorità di Polizia il dar fuori secondo le esigenze ordinamenti generali con minaccia di pene, in caso di trasgressione, che non oltrepassino la penalità detta di polizia.

Così nel Diritto Romano vi ha qualche legge su'fatti stessi che il nostro Diritto alloga tra le contravvenzioni di Polizia (1). E nell'antico Diritto patrio parecchie Prammatiche sono a ciò relative, ma esse punivano gravemente questi fatti. Nel 1808 vi ebbe di rincontro alla legge del 20 maggio quella del 22 maggio per la giustizia correzionale e di polizia; ed il Codice del 1812 pose le basi su cui venne formato il correlativo trattato delle *contravvenzioni di Polizia* nelle nostre leggi vigenti. Le quali pongono le norme infrascritte.

I. Le contravvenzioni di polizia sono distinte in tre categorie.

*a*) La prima è delle contravvenzioni risguardanti l'ordine pubblico e di queste è parola nell'art. 461 (2).

(1) l. 4 D. de off. praefecti — l. 5 § 5 C. de his qui effuder. — l. 3 e 5 C. de malefic. — l. 30 D. de pueris.

(2) Art. 461. Cadono in contravvenzione di polizia. 1. coloro che essendo obbligati d'illuminare scale, cortili o facciate esteriori di luoghi pubblici, lo trascurino; 2. coloro che ingombrino le pubbliche strade, depositandovi o lasciandovi materiali, o qualsisieno cose che diminuiscano la libertà o la sicurezza del passaggio; 3. coloro che trascurino di mettere il lume a' materiali che han lasciati, o agli scavi che han fatti nelle strade, o nelle piazze; 4. coloro che omettano di nettare le strade o transiti in quei comuni dove questa cura è lasciata a carico degli abitanti; 5. coloro che trascurino di mantenere, riparare o nettare i forni, i cammini, o le fabbriche ove si fa uso di fuoco; 6. coloro che malgrado la intimazione fatta dall'autorità legittima, trascurino di riparare o demolire gli edificj che minacciano ruine; 7. coloro che accendano fuoco ne'loro campi ad una distanza minore di quella definita da'regolamenti, dalle altrui case, pagliaj, boschi, macchine, magazzini, ca-

*b*) La seconda è delle contravvenzioni risguardanti le per-

panne, grani, o da qualunque materia combustibile; 8. coloro che contra la proibizione di lanciar fuochi di artifizio in certi tempi e luoghi, gli lanciano; 9. coloro che nelle piazze, nelle strade di città, dalle finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti, scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre armi da fuoco; o per giuoco lancino pietre colle mani o fionda, o altrimenti; 10. coloro che senza le cautele convenevoli tengano sulle finestre, logge, balconi, terrazzi, o innanzi a' loro edifizj cose che cadendo possono nuocere; 11. coloro che gittino o espongano innanzi a'loro edifizj cose nocevoli per insalubri esalazioni; 12. coloro che lascino vagare i matti, sieno o no furiosi, che sono sotto la loro custodia, e gli animali malefici o feroci che loro appartengono; 13. coloro che lascino abbandonate per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico, o da sella senza essere a portata di condurle e guidarle; 14. coloro che ne'casi d'incendj, inondazioni, naufragi, o di altre calamità, richiesti e potendo prestar servigj o soccorsi, lo trascurino; 15. coloro che per lucro vendano commestibili o bevande guaste, corrotte o adulterate non comprese nel disposto dell'articolo 400; 16. coloro che vendono i generi oltre i prezzi delle *assise* imposte dalle autorità municipali, ne'casi ne'quali sia permesso a queste d'imporle; 17. coloro che esercitano la professione di medico, di cerusico, di levatrice, di speziale o di altro ufiziale di sanità, senza autorizzazione del Governo; 18. gli speziali che danno spedizione a ricette e ordinanze di persone non approvate; 19. coloro che senza autorizzazione dieno spettacoli pubblici; salvo il caso dell'articolo 324; 20. coloro che senza autorizzazione tengano osterie, bettole, alberghi pubblici, cantine; o pure lascino aperte queste ultime oltre l'ora fissata da'regolamenti; 21. coloro che tengano carrozzo, o altri legni di affitto senza la numerazione dettata da'regolamenti; 22. coloro che affittando carrozze di piazza, calessi o altre vetture, esigano somme maggiori di quelle fissate da'regolamenti; 23. coloro che trascurino di far sotterrare fuori dell'abitato, nel corso della giornata ed alla profondità di quattro palmi, gli animali morti che loro appartengono; 24. gli albergatori, locandieri o locatori di case addobbate, che contro i regolamenti manchino o d'indicare alla polizia i nomi delle persone presso di essi alloggiate, o di tenerne i registri, secondo i regolamenti; 25. coloro che mentiscano il proprio nome avanti le autorità che han dritto di richiederlo, o lo mentiscono nel darlo agli albergatori o locandieri per osservanza de' regolamenti; 26. coloro che per inosservanza di regolamenti dieno occasioni alla morte o ferita degli animali o bestiami appartenenti ad altrui; 27. coloro che non tolgano i bruchi da'campi o giardini, quando vi sia ordine di farlo; 28. coloro che con cavalli, carozze, carri o qualunque vettura, contravvengano nell'interno di un luogo abitato a'regolamenti sul corso, o intorno alla rapidità o direzione delle vetture o cavalli; 29. coloro che nelle strade, ne' cammini, nelle piazze o nei luoghi pubblici tengano giuochi di azzardo; o che nelle osterie, bettole, cantine e nelle loro adiacenze giuochino ai giuochi vietati da'regolamenti, o il permettano; 30. coloro che ricusino di ricevere le monete nazionali, secondo il valore del loro corso; 31. coloro che conservino pesi e misure differenti da quelle stabilite colle leggi; o che conservino falsi pesi e false misure ne'magazzini, nelle botteghe, officine, case di commercio, piazze, fiere, e ne'mercati salvi i casi in cui abbiano fatto uso di falsi pesi o false misure; 32. le persone che per ritrarre guadagno facciano il mestiere d'indovinare, pronosticare o spiegare i sogni; 33. gli autori degli strepiti o schiamazzi notturni, che rechino spavento, o altrimenti turbino la quiete degli abitanti; 34. coloro che si mascherino fuori de'tempi e de'modi permessi dagli usi o da'regolamenti; 35. i contravventori a'regolamenti sull'epidemie delle bestie, 36. i nuotatori a corpo ignudo nelle spiaggie marittime vicino all'abitato: 37. coloro che lascino esposti nelle strade, ne'cammini, nelle piazze, ne' campi, o in altri

sone dei privati e questa è contemplata nell'articolo 462 (1).

*c*) L'ultima è delle contravvenzioni contro la proprietà altrui, e di esse tien discorso l'art. 463 (2).

II. Il legislatore nelle contravvenzioni non richiede come elemento necessario il dolo essendochè in esse viene soventi fiate punita la trascuranza.

III. Oltre le contravvenzioni di polizia enunciate in questo titolo, appartiene alla Polizia la facoltà di fare e pubblicare regolamenti per conservare la tranquillità ed il buon ordine. Ma le pene non possono eccedere quelle stabilite dal Diritto vigente per le contravvenzioni (art. 467).

IV. La pena di tutto queste contravvenzioni è essenzialmen-

luoghi pubblici, scale, pali di ferro, arme o strumenti qualunque de' quali possano abusare i ladri o altri malfattori.

(1) « Articolo 462. Cadono in contravvenzione di polizia, 1. coloro che disfidano a pietre; 2. coloro che senza ferite o percosse minacciano colle pietre o con altri corpi duri, o gli scaglino, o pure impugnino altre armi contro alle persone; 3. coloro che lancino pietre contro i terrazzi, i tetti, le finestre, le porte, le mura delle altrui case o degli altrui ricoveri; 4. coloro che usino contro alle persone vie di fatto non prevedute fra misfatti e delitti; 5. coloro che rechino ingiuria o minaccia ad alcuno, non preveduta fra i misfatti e delitti, o provocati trascorrano ingiuriando al di là de'limiti della provocazione; 6. coloro che per imprudenza o disaccortezza gittino acqua, liquori o immondezze su qualche persona; 7. coloro che aizzino o non ritengano i loro cani quando perseguitano i passeggieri; 8. coloro che trovando per le strade di un comune un fanciullo abbandonato o disperso, non lo conducano all'ufiziale della municipalità o della polizia: salve le pene maggiori ne' casi preveduti dalle leggi per l'abbandono o per la esposizione di un fanciullo.

(2) « Articolo 463. Cadono ugualmente in contravvenzione di polizia: 1. coloro che sotto le ferriate delle cantine o altre aperture o de' sotterranei esposti alle pubbliche strade, tengano materie combustibili, in modo che per caduta casuale di fuoco sopra di esse ne possa avvenire incendio; 2. coloro che senza la permissione, sia per caccia, sia per altro oggetto entrino nell'altrui fondo chiuso da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra che giunga a palmi cinque; 3. coloro che entrino nel fondo altrui con cavallo, o con altra vettura, o con cani, mentre è preparato con seminati, con frutta pendenti, o con piantagioni, abbattendo e danneggiando i seminati, le biade, le piante o le frutta; 4. coloro che colgano e si cibino ne' campi altrui di frutti o altri prodotti della terra; 5. coloro che, senza altre circostanze che li rendano colpevoli di misfatto o delitto, spigolino, rastrellino, o pure raspollino ne' campi altrui non ancora spogliati e voti delle loro ricolte, o pria dello spuntare o dopo del tramontar del sole; 6. coloro che ritrovino cose che sanno non appartener loro, e non ne facciano denunzia fra tre giorni all'autorità locale; e per costoro la pena è un' ammenda non minore del valore della cosa rinvenuta, nè maggiore del doppio; ma la presente disposizione non risguarda ciò che è stabilito nelle *leggi civili* circa il rinvenimento de' tesori.

te l' ammenda di polizia, alla quale il giudice, secondo le circostanze, può aggiugnere le altre pene di polizia (art. 464).

V. Le circostanze scusanti e le gradazioni nascenti dalla complicità nelle contravvenzioni non possono dar luogo a diminuzione di grado perchè le pene di polizia sono l' infimo grado della scala penale; epperò sono da valutarsi nella latitudine della pena (art. 466).

FINE.

# INDICE

—

| **Errata** | **Corrige** |
|---|---|
| Pag. 30 v. 22 per escusare l'omicidio | per escusaro l'omicidio nell'ira |
| Pag. 57 v. 15 e sorgere un argomento | e dovrebbe porgere un aumento |
| Pag. 79. v. 23 *(plagio)* | *(rapina)* |
| Pag. 128. v. 3 evento voluto e meditato. Questo. | evento voluto e meditato, questo |